

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XLV
n. 4

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

(Anno 2025)

(Articolo 23, della legge 10 ottobre 1990, n. 287)

Predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Presentata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

(MANTOVANO)

Trasmessa alla Presidenza il 14 aprile 2026

PAGINA BIANCA



Relazione annuale sull'attività svolta

31 marzo 2026

PAGINA BIANCA



PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

COMPONENTI
Elisabetta Iossa
Saverio Valentino

SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

CAPO DI GABINETTO
Giovanni Calabrò



Indice

Capitolo 01

Politica della concorrenza e tutela del consumatore.

Linee generali e profili evolutivi

	4
1. Competitività e sicurezza economica dell'UE nel nuovo quadro geopolitico	5
2. La politica della concorrenza europea dinanzi alle trasformazioni in corso	7
3. La revisione del quadro eurounitario in materia di concorrenza	9
4. Lo stato della concorrenza nell'economia nazionale	13
5. L'evoluzione procompetitiva del quadro legislativo. Le novità intervenute	15
6. Prospettive e priorità dell'azione dell'Autorità	19
6.1 Linee generali d'intervento in materia di tutela della concorrenza	21
6.2 Linee generali d'intervento in materia di tutela del consumatore	26
7. Il contributo dell'Autorità agli sviluppi della giurisprudenza eurounitaria	30

Capitolo 02

Attività di tutela e promozione della concorrenza

	32
1. Dati di sintesi	33
2. Attività di tutela della concorrenza	37
2.1 Intese e abusi di posizione dominante e di dipendenza economica	37
2.2 Concentrazioni	52
2.3 Indagini conoscitive	57
3. Attività di promozione della concorrenza	61
3.1 Attività di <i>advocacy</i> svolta nel corso del 2025	61
3.2 Profili anticoncorrenziali segnalati	65
4. Analisi di impatto e monitoraggio degli esiti dell'attività di tutela e promozione della concorrenza	76
4.1 Analisi di impatto degli interventi <i>antitrust</i>	76
4.2 Monitoraggio degli esiti dell'attività di <i>advocacy</i>	80
5. Novità procedurali	81
6. Sviluppi giurisprudenziali in materia di tutela della concorrenza	83
7. Attività internazionale in materia di concorrenza	87

Capitolo 03

Attività di tutela del consumatore

	96
1. Dati di sintesi	97
2. I principali interventi	100
2.1 Trasporti, energia e ambiente	100
2.2 Piattaforme digitali e comunicazioni	104
2.3 Credito, assicurazioni, poste, servizi, turismo e sport	108
2.4 Manifatturiero, agroalimentare, farmaceutico, distribuzione commerciale	112
3. Analisi di impatto degli interventi di tutela del consumatore	120
4. Sviluppi giurisprudenziali in materia di tutela del consumatore	121
5. Attività internazionale in materia di tutela del consumatore	124



Capitolo 04

Rating di legalità 130

1. Attività svolta nel 2025 131
2. Principi giurisprudenziali 138

Capitolo 05

Profili organizzativi e di gestione 142

1. Misure per l'anticorruzione e la trasparenza 143
2. Misure di contenimento della spesa e di miglioramento dell'efficienza 146
3. Assetto organizzativo e gestione del personale 149

Indice dei Focus

CAPITOLO 2

Il ruolo degli annunci pubblici di prezzo nel favorire il funzionamento di meccanismi collusivi	38
Il rifiuto di accesso nel settore digitale	40
Piattaforme digitali e cooperazione con la Commissione europea	43
Gli interventi dell'Autorità per lo sviluppo concorrenziale del mercato della mobilità elettrica	45
Il processo di consolidamento del settore bancario	52
La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025	63
L'orientamento dell'Autorità in materia di gestione dei porti turistici	68
Rapporto tra il diritto di accesso e la riservatezza delle comunicazioni tra Autorità	86
Il rafforzato ruolo dell'Autorità nella Rete Internazionale della Concorrenza (ICN)	92

CAPITOLO 3

Rinnovo dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas in scadenza	102
Teleselling scorretto	107
Servizi di biglietteria Parco Archeologico del Colosseo	111
Green Claim	114
Claim di responsabilità etica e sociale	117
La natura del procedimento in materia di tutela del consumatore	123
Il progetto "Mentoring"	127

CAPITOLO 4

Il nuovo regolamento attuativo in materia di rating di legalità	137
---	-----

D1

**Politica della concorrenza
e tutela del consumatore.
Linee generali
e profili evolutivi**



1.

Competitività e sicurezza economica dell'UE nel nuovo quadro geopolitico

Nel corso del 2025 il sistema del commercio internazionale è stato scosso dall'introduzione di una estesa rete di dazi e altre barriere non tariffarie che, ostacolando la libera circolazione di beni, servizi e capitali, distorcono la concorrenza e limitano gli investimenti, comprimendo produttività e crescita potenziale¹.

In un contesto segnato dal moltiplicarsi dei conflitti bellici e dalla ricomposizione geografica dei flussi commerciali, la sicurezza è divenuta una componente strategica delle scelte economiche di Paesi e imprese, sempre più guidate da considerazioni di carattere geopolitico.

L'Unione europea non è immune da tali sviluppi e si trova oggi ad affrontare una duplice sfida: rafforzare la propria competitività e, al contempo, aumentare la propria sicurezza economica, mettendo in campo le misure necessarie a garantire un sistema economico più autonomo e resiliente.

Si tratta di obiettivi che, fino a tempi relativamente recenti, appartenevano a sfere, anche semantiche, diverse e distanti. La competitività trovava il suo terreno naturale di estrinsecazione nell'economia, nella produttività, nel funzionamento dei mercati e nelle politiche industriali. La sicurezza evocava soprattutto la difesa, la politica estera, la stabilità geopolitica. Oggi questi due ambiti tendono a sovrapporsi: l'economia è sempre più uno strumento di potere, così come la sicurezza si gioca anche sul terreno delle catene di approvvigionamento, delle tecnologie strategiche, dell'energia e dei mercati finanziari.

Se fino a pochi anni orsono il lessico europeo era dominato da termini quali "mercato interno", "liberalizzazione" e "integrazione economica", oggi quello stesso vocabolario va arricchendosi di nuove espressioni quali "autonomia strategica", "sicurezza delle catene di approvvigionamento", "sovranità tecnologica".

Lungi dall'essere un mutamento puramente terminologico, tutto ciò costituisce il riflesso di una trasformazione profonda del contesto geopolitico ed economico globale per effetto del quale le politiche economiche non sono più considerate "neutre" rispetto alla sicurezza, e la stessa competitività non è più riguardata come un obiettivo autonomo, ma come parte di una più ampia strategia di sicurezza economica.

Alla luce di tale cambio di paradigma, l'Unione europea è impegnata nell'adozione di una nuova strategia che integri e fonda le due dimensioni, anche attraverso strumenti industriali e finanziari comuni². In particolare, nei programmi europei sono previsti il rafforzamento delle filiere strategiche, l'integrazione dei mercati finanziari, l'adozione di politiche industriali comuni nei settori della difesa, dell'energia e delle tecnologie avanzate.

Al contempo, si affaccia l'idea del "Buy European" in settori strategici per ridurre dipendenze esterne e rafforzare la competitività interna³.

Tale evoluzione si è tradotta, nel corso del 2025, nell'adozione di una serie nutrita di iniziative da parte della Commissione europea, tra le quali meritano una speciale menzione: i) la *Bussola per la competitività*, ii)

1. Nonostante l'inasprimento delle barriere commerciali e l'incertezza geopolitica rappresentino fattori di rischio per la crescita mondiale, l'attività economica globale ha mostrato finora una resilienza superiore alle attese, sostenuta dall'espansione degli investimenti legati alle tecnologie digitali e all'intelligenza artificiale, nonché dal mantenimento di politiche economiche favorevoli in molte economie avanzate. Cfr. *OECD Economic Outlook, Issue 2*, 2025, reperibile all'indirizzo <https://doi.org/10.1787/9f653ca1-en>.

2. V. Commissione europea, Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio *Strategia europea per la sicurezza economica*, 20 giugno 2023, aggiornata in data 3 dicembre 2025.

3. Cfr. l'*Industrial Accelerated Act*, proposto dalla Commissione europea in data 4 marzo 2026, che contiene una serie di misure legislative per rafforzare la competitività europea e scongiurare dipendenze pericolose, prevedendo la clausola di preferenza negli appalti pubblici per settori strategici quali acciaio, cemento, alluminio, *automotive*, tecnologie a zero emissioni nette.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

il *Patto per l'Industria pulita*, iii) l'*Unione dei risparmi e degli investimenti*.

La *Bussola per la competitività*, adottata nel gennaio 2025, punta ad aumentare il potenziale di crescita dell'UE in tutti gli Stati membri, individuando tre assi principali di intervento: innovazione, decarbonizzazione e sicurezza, e quest'ultima viene esplicitamente integrata nelle politiche economiche. Il *Patto per l'Industria pulita*, collocandosi al crocevia tra politica industriale, transizione ecologica e sicurezza energetica, prende atto dell'esposizione dell'industria europea a costi energetici elevati e a politiche commerciali aggressive per integrare un programma volto a sostenere le tecnologie pulite e a rafforzare la produzione, superando così alcuni punti irrisolti del precedente *Green Deal*. Infine, la *Strategia dell'Unione dei Risparmi e degli Investimenti* ha l'ambizione di trasformare il vasto risparmio privato europeo in un motore di crescita, innovazione e sostenibilità. L'idea riprende e rilancia l'eredità dell'Unione dei mercati dei capitali, adottando un approccio olistico, che abbraccia l'intero sistema finanziario dell'Unione europea⁴.

Si tratta di iniziative che si pongono tutte sulla scia di un nuovo approccio, di tipo "circolare", che vede competitività e sicurezza economica come due termini di un binomio, ove l'uno non può esistere in modo "sostenibile" senza l'altro, ed entrambi sono fondamentali per la prosperità del modello economico europeo e per la tenuta stessa del sistema democratico. In tale quadro, anche il mercato unico, fondamentale per rilanciare la competitività dell'economia europea, è sottoposto a peculiare tensione per il ripiegamento degli Stati sulla difesa degli interessi domestici. Viene in rilievo, in particolare, l'utilizzo crescente dei poteri

speciali nei settori strategici, grazie ai quali le esigenze di protezione delle imprese nazionali tendono a prevalere sugli obiettivi di apertura dei mercati, integrazione economica e concorrenza alla base del mercato unico. La *Proposta di revisione del regolamento sugli investimenti esteri diretti*⁵, sulla quale Consiglio e Parlamento hanno raggiunto un accordo politico provvisorio nel dicembre 2025, costituisce un esempio paradigmatico dell'evoluzione del diritto dell'Unione verso una concezione di sicurezza economica integrata nel funzionamento del mercato interno.

Tale evoluzione si innesta su un ordine costituzionale euronunitario che, come noto, annovera la sicurezza tra le competenze esclusive degli Stati membri⁶. Ne deriva un assetto ibrido in cui se, da un lato, l'Unione esercita le sue competenze in materia di mercato interno e politica commerciale comune, dall'altro la salvaguardia della sicurezza nazionale resta prerogativa degli Stati membri, con la conseguenza che il controllo sugli investimenti esteri assume una fisionomia composita: europea nella cornice procedurale e nei meccanismi di coordinamento, nazionale nella decisione finale e nella valutazione del rischio. Nel corso del 2025 tale assetto è stato in più occasioni sottoposto a pressione, per l'esigenza dei governi nazionali di mantenere una presa su operazioni di concentrazioni considerate di rilievo strategico attraverso l'utilizzo dei poteri speciali.

Proprio nella peculiare tensione tra unità del mercato europeo e mantenimento delle prerogative sovrane degli Stati membri si colloca l'attuale fase evolutiva del diritto dell'Unione, con il legislatore europeo impegnato a rafforzare gli strumenti di coordinamento a tutela del mercato unico, senza comprimere formalmente la riserva di competenza statale in materia di sicurezza nazionale.

4. Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 20 marzo 2025 si legge: "Un'autentica Unione del risparmio e degli investimenti contribuirà a convogliare ogni anno centinaia di miliardi di euro di investimenti aggiuntivi verso l'economia europea, concorrendo a dare impulso alla competitività, all'autonomia strategica e alla sicurezza economica dell'UE".

5. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, 24 gennaio 2024.

6. Art. 4, paragrafo 2, del TUE.

2.

La politica della concorrenza europea dinnanzi alle trasformazioni in corso

In una fase segnata dalla frammentazione commerciale in cui la parola d'ordine è divenuta da tempo la competitività si è aperto il dibattito sul ruolo che la politica di concorrenza dovrebbe svolgere e sull'occorrenza di adeguarla alle esigenze del mutato contesto, sul presupposto che essa sia all'origine di taluni fattori di debolezza competitiva dell'economia europea, *in primis* la dimensione delle imprese non adeguata a investimenti e innovazione.

Si tratta di un dibattito non nuovo, a cui tuttavia la centralità acquisita nei tempi più recenti dai temi della sicurezza economica e della competitività ha dato nuova linfa.

In proposito, è utile ricordare che la politica della concorrenza è uno dei pilastri costitutivi dell'Unione europea. Tra gli obiettivi dell'Unione, sanciti dall'art. 3 del TUE, compare infatti il riferimento a *“un'economia sociale di mercato fortemente competitiva”*, così come, nel Protocollo n. 27 allegato ai Trattati, si precisa che il mercato interno, cui si riferisce l'art. 3 citato, *“comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata”*. Nel modello di sviluppo economico-sociale alla base dell'ordinamento unionale, la tutela della concorrenza rappresenta da sempre un fattore cardine di sviluppo, in grado di sostenere la crescita economica del sistema e l'integrazione dei mercati, ampliando le possibilità di accesso delle imprese al mercato, garantendo i diritti dei consumatori e assicurando una maggiore giustizia sociale. All'interno di tale modello di sviluppo, la concorrenza stimola l'innovazione e favorisce la produttività, l'efficienza e la crescita economica. Se la concorrenza è il propulsore principale dell'efficienza e, per tale via, di una *“sana competitività”* dell'economia europea, la stessa, in un contesto geopolitico divenuto instabile e conflittuale, può entrare in tensione con altre istanze, quali quelle legate alla promozione di una competitività *“impropria”* – privilegiando l'obiettivo di creare dei *“campioni*

domestici” piuttosto che sostenere la spontanea rivalità tra le imprese sul mercato – oppure quelle relative alla sicurezza economica.

Si profila, in questo quadro, un duplice rischio per l'economia europea: da un lato, la sola concorrenza, senza la debita attenzione ai profili strategici, si presta a generare dipendenze pericolose; dall'altro, *“troppa”* protezione, senza concorrenza, produce inefficienza e stagnazione. Da qui la ricerca di un nuovo equilibrio – sul quale sono impegnate Istituzioni europee e Stati membri – che, nel preservare il ruolo essenziale della politica di concorrenza per il mercato interno, ne valorizzi anche il carattere di flessibilità, al fine di mantenerla al passo con i tempi, aprendola al dialogo con le esigenze della sicurezza economica, dell'autonomia strategica, della sostenibilità. In questa prospettiva, le sfide derivanti dalle trasformazioni economiche, tecnologiche e geopolitiche possono essere affrontate con successo proprio attraverso il consolidamento del mercato unico, bilanciando correttamente la nuova strategia per la sicurezza economica con il funzionamento di un mercato aperto, integrato e concorrenziale. L'esistenza di un mercato unico realmente integrato costituisce, in particolare, una condizione indispensabile per rendere possibile la crescita delle imprese europee, promuovendo la loro efficienza e competitività a livello globale.

Nella ricerca di un nuovo approccio capace di rispondere alle mutate esigenze, un punto dovrebbe rimanere fermo. La maggiore competitività dell'economia europea non può derivare dalla creazione di campioni nazionali, affermatosi al riparo dal pungolo del confronto concorrenziale. Una politica di allentamento dei vincoli *antitrust*, soprattutto in materia di controllo delle concentrazioni, potrà forse condurre ad un aumento dei loro profitti, ma di certo porterà all'indebolimento della crescita economica complessiva e a un aumento dei prezzi per i cittadini. Nel tentativo di rendere tali campioni nazionali *“più competitivi”* sullo scacchiere globale attraverso forme

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

di protezione, il sistema economico europeo finirebbe, infatti, per essere meno efficiente, meno dinamico e, in ultima analisi, più fragile.

Il miglior presupposto affinché un'economia possa crescere e svilupparsi lungo sentieri innovativi resta, invece, un sistema imprenditoriale in grado di partecipare a un confronto competitivo ben funzionante, operando in mercati aperti⁷.

Di qui l'importanza di una moderna politica economica che, anziché essere volta a favorire l'affermazione di forme di capitalismo monopolistico – talvolta erroneamente ritenuta una condizione necessaria per rafforzare il sistema economico europeo nel contesto competitivo globale – sia orientata allo sviluppo organico dei settori strategici in cui si riscontrano chiari fallimenti di mercato o nei quali la salvaguardia di specifici interessi europei assume carattere prioritario.

Alla luce di ciò, le autorità di concorrenza sono chiamate a svolgere nel nuovo contesto un ruolo di primaria importanza: garantire il corretto funzionamento dei mercati, contrastando le intese restrittive, gli abusi e le concentrazioni anticoncorrenziali, a vantaggio dei consumatori; e, al tempo stesso, far sentire la propria voce nell'attuale dibattito, contribuendo alla costruzione di un sistema economico più solido e sicuro.

In tale ottica, diversi – come si dirà – sono gli ambiti del diritto eurolunitario della concorrenza oggetto di un processo di revisione. Si tratta, nel complesso, di riforme che delineano un aggiornamento funzionale della disciplina in un quadro in cui anche l'analisi economica è chiamata a misurarsi con variabili nuove, quali la resilienza delle catene del valore, la sicurezza degli approvvigionamenti e la capacità di innovazione strategica, la sostenibilità. Tutto ciò implica un delicato

esercizio di bilanciamento da parte del legislatore.

Certamente, la concorrenza non può essere sacrificata nel contesto europeo in nome di una nozione indeterminata di "interesse strategico", pena il rischio di derive protezionistiche e di frammentazioni del mercato interno. Al contempo, ignorare le profonde trasformazioni in atto nell'economia globale significherebbe confinare la politica di concorrenza in una dimensione meramente difensiva, incapace di dare un contributo alla costruzione di un'Unione più forte e competitiva sullo scenario globale.

Il punto di equilibrio può essere trovato in una integrazione coerente tra le diverse politiche, tale da preservare la centralità del processo concorrenziale, senza trascurare le esigenze connesse alla competitività e alla sicurezza economica.

In questo modo, l'*antitrust* non perde la propria identità, ma la rafforza: come ampiamente riconosciuto, una concorrenza effettiva favorisce l'innovazione e produce efficienza. Nel far ciò, essa consente anche di conseguire una diversificazione degli operatori e una pluralità di fonti di approvvigionamento, elementi che accrescono, in ultima analisi, la resilienza del sistema economico. La politica della concorrenza, che per decenni è stata il pilastro del processo di integrazione dei mercati, ben si presta oggi a divenire nel contesto attuale parte integrante di una più ampia strategia di sicurezza economica ottenuta per il tramite dell'efficienza. La sfida decisiva consisterà nel preservare l'autonomia tecnica e l'imparzialità dell'azione *antitrust*, evitando che la concorrenza divenga strumento contingente di politica industriale. Solo così sarà possibile adattarla alle esigenze di un contesto globale profondamente mutato, senza smarrirne i tratti essenziali.

7. Cfr. Commissione europea, *Protecting competition in a changing world. Evidence on the evolution of competition in the EU during the past 25 years*, reperibile all'indirizzo https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2024-06/KD0924494enn_Protecting_competition_in_a_changing_world_staff_report_2024.pdf.

Politica della concorrenza e tutela del consumatore. Linee generali e profili evolutivi



3.

La revisione del quadro eurounitario in materia di concorrenza

Come detto, attualmente il quadro eurounitario in materia di concorrenza è oggetto di un ampio processo di revisione al fine di adeguarlo ai cambiamenti intervenuti, principalmente in relazione alla trasformazione digitale dell'economia, al conseguimento della sostenibilità ambientale e al perseguimento di una maggiore competitività del sistema produttivo europeo.

Sono queste le principali sfide che hanno condotto la Commissione a prendere atto della necessità di reinterpretare, parzialmente anche riformandoli, i principali strumenti giuridici a presidio della tutela della concorrenza nel mercato unico.

Al contempo, ogni adeguamento alle nuove sfide reca con sé anche il potenziale rischio che la politica di concorrenza assuma un ruolo servente rispetto agli obiettivi contingenti che, di volta in volta, vengono in rilievo.

L'efficacia dell'*enforcement* europeo si è storicamente fondata sull'autonomia tecnica dello stesso e in questo senso appare fondamentale che la revisione in corso si sviluppi in modo equilibrato, salvaguardando la coerenza dell'impianto istituzionale e consentendo all'*antitrust* di continuare a svolgere la propria funzione ordinante all'interno della costituzione economica europea.

In questo, le riforme in atto rappresentano un passaggio cruciale nell'evoluzione della politica europea della concorrenza e dovrebbero essere implementate con la ferma convinzione che, in un mondo caratterizzato da crescente interdipendenza e tensioni sistemiche, la solidità delle istituzioni poste a tutela del mercato diviene essa stessa un fattore di competitività e di sicurezza economica.

La revisione delle Linee guida sulla valutazione delle concentrazioni

Con particolare riguardo alle operazioni di concentrazione, la Commissione ha avviato nel maggio 2025 una consultazione pubblica per la revisione degli *Orientamenti relativi alla valutazione delle operazioni di concentrazione*⁸, adottati in un contesto industriale, tecnologico e politico molto diverso da quello odierno.

Di qui l'avvertita esigenza di adeguare il metodo di valutazione dell'impatto delle concentrazioni sul mercato unico alle nuove priorità strategiche, senza tuttavia mettere in discussione i principi fondamentali consolidati in materia e il regolamento (CE) n. 139/2004.

La revisione *de qua* si inserisce, inoltre, a pieno titolo nella rinnovata ambizione europea sulla competitività che, con specifico riferimento alla valutazione delle concentrazioni, si prefigge di adottare un approccio più dinamico, alla luce dell'esigenza di sostenere la crescita e la competitività delle imprese nei mercati globali e cogliere, formalizzandole, le nuove dinamiche di mercato emerse negli ultimi vent'anni, tra cui quelle dell'economia digitale.

L'Autorità ha partecipato attivamente alla consultazione pubblica, condividendo l'idea di fondo della revisione, offrire cioè un approccio analitico aggiornato, coerente e basato sulle evidenze, valido per tutti i tipi di concentrazioni e settori economici, corredando di un maggiore dettaglio tecnico i principi generali vigenti. In questa prospettiva, l'Autorità ha auspicato che l'aggiornamento degli *Orientamenti* si rivolga prioritariamente all'elaborazione di approcci metodologici

8. Il progetto di revisione riguarda sia gli orientamenti per la valutazione delle concentrazioni orizzontali (OJ C 31, 5.2.2004) che non orizzontali (i.e. verticali e conglomerati, OJ C 265, 18.10.2008).

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

generali, finalizzati a fornire un quadro analitico più chiaro, strutturato e articolato. Conseguentemente, ha osservato che i “nuovi” *Orientamenti* potrebbero contemplare anche la pertinente considerazione di profili non strettamente economici, come quelli relativi alla riduzione della sostenibilità ambientale.

Sotto altro profilo, la consultazione sembra aprire a un apprezzamento positivo delle concentrazioni orizzontali, laddove creino *green efficiency*, e delle concentrazioni verticali, quando comportino un incremento dell'uso circolare di materie prime o riciclate, aumentando il tasso di resilienza dell'industria europea e riducendo il rischio di *shock* nell'approvvigionamento dei fattori produttivi. In questa prospettiva, maggiori efficienze e innovazione potrebbero essere prese in considerazione non solo quando siano effetto diretto della concentrazione, ma anche quando, più genericamente, comportino un miglioramento del benessere del consumatore. In proposito, ad avviso dell'Autorità, eventuali considerazioni su tali profili dovrebbero comunque formare oggetto di analisi approfondite, condotte caso per caso, nel rispetto dello *standard* probatorio del “bilanciamento delle probabilità”, senza pregiudicare il margine di discrezionalità riconosciuto alle autorità di concorrenza e solo nella misura in cui risultino rilevanti nel contesto specifico dell'operazione esaminata.

L'adeguamento del quadro istituzionale: la revisione del regolamento (CE) n. 1/2003

Architrave dell'applicazione decentrata degli artt. 101 e 102 del TFUE, il regolamento (CE) n. 1/2003 ha segnato il superamento del modello fondato sul sistema di notificazione preventiva delle intese restrittive e sulla centralizzazione in capo alla Commissione del potere di autorizzarle in deroga *ex art.* 101.3 del TFUE. La filosofia sottesa al regolamento era coerente con il contesto storico esistente all'inizio degli anni Duemila: rafforzare l'effettività dell'*enforcement* in un'Unione ampliata, promuovere una cultura concorrenziale diffusa e assicurare uniformità interpretativa attraverso efficaci meccanismi di cooperazione all'interno dell'*European Competition Network* (ECN).

A oltre vent'anni dalla sua adozione, l'ambiente economico e geopolitico nel quale il regolamento trova applicazione è radicalmente mutato. La trasformazione digitale, la concentrazione del potere economico su scala globale, la dimensione ecosistemica delle piattaforme digitali, l'emergere della sicurezza economica quale obiettivo strategico dell'Unione e la crescente interconnessione del diritto della concorrenza con altre politiche (industriale, commerciale, tecnologica) hanno imposto una riflessione sull'adeguatezza del quadro istituzionale.

Il progetto di revisione del regolamento, avviato nel corso del 2025, non risponde dunque a mere esigenze di aggiornamento tecnico, bensì a una più ampia *ratio*: garantire che l'infrastruttura istituzionale dell'*antitrust* europeo sia coerente con le nuove priorità dettate dall'Unione.

Quattro le direttrici fondamentali che guidano tale processo di riforma: i) garantire la tempestività dell'intervento di *enforcement*; ii) rafforzare la cooperazione nell'ambito dell'*European Competition Network*; iii) potenziare i poteri investigativi della Commissione; iv) assicurare la coerenza con la nuova cornice regolatoria europea.

Quanto al primo versante, i mercati contemporanei – in particolare quelli digitali e tecnologici – sono caratterizzati da velocità evolutiva elevatissima: il regolamento vigente, pur prevedendo misure cautelari e poteri investigativi ampi, è stato concepito in un'epoca in cui i mercati presentavano maggiore stabilità strutturale. La revisione mira a rafforzare l'efficacia e la rapidità delle procedure, riducendo il rischio che l'intervento giunga quando il danno concorrenziale è ormai irreversibile. Sotto altro profilo, l'esperienza di applicazione decentrata ha posto in evidenza la necessità di adeguare i meccanismi di coordinamento e di scambio di informazioni esistenti tra le autorità della concorrenza al fine di garantire una maggiore coerenza applicativa, nonché efficacia e complementarità degli strumenti disponibili. Sul versante dei poteri investigativi, inoltre, la crescente “sofisticatezza” delle condotte anticoncorrenziali, unita all'esigenza di integrare i poteri di indagine della Commissione alla luce del modello tracciato dalla

Politica della concorrenza e tutela del consumatore. Linee generali e profili evolutivi



direttiva ECN+ per le autorità nazionali, impone un aggiornamento della relativa disciplina. Per tal via, il rafforzamento istituzionale contribuisce altresì a creare un ambiente di certezza giuridica, elemento essenziale per attrarre gli investimenti e favorire l'innovazione. In relazione all'ultima direttrice, infine, il varo in tempi recenti di una serie di discipline settoriali innovative (quale, ad esempio, il *Digital Markets Act*) ha fatto sì che il diritto della concorrenza oggi si collochi in un quadro normativo assai più complesso e integrato, di talché la revisione del regolamento (CE) n. 1/2003 risponde altresì all'esigenza di assicurare il coordinamento tra *enforcement antitrust* e regolazione *ex ante*, evitando sovrapposizioni, conflitti di competenza o lacune di tutela. Il rafforzamento del quadro istituzionale rappresenta, quindi, anche una condizione essenziale per la coerenza del sistema nel suo insieme.

La revisione delle Linee direttrici sugli abusi escludenti

Nel corso del 2025 sono proseguiti i lavori relativi all'aggiornamento delle *Linee direttrici sugli abusi escludenti*⁹ ai quali l'Autorità ha continuato a partecipare attivamente. Benché non sia possibile prevedere la data di approvazione del testo definitivo, dal *draft* in consultazione nel 2024 è possibile ricavare alcune indicazioni in ordine agli obiettivi perseguiti e a quello che potrebbe essere l'impianto delle nuove *Linee direttrici*. Sul piano degli obiettivi, la Commissione mostra sin dai primi passaggi del progetto di *Linee direttrici* attualmente in discussione di voler ricondurre la tutela del processo competitivo alla protezione della concorrenza effettiva, nella consapevolezza che essa è funzionale al benessere dei consumatori, inteso in termini più ampi della sola efficienza economica. In particolare, ribadito che la condotta di imprese dominanti può distorcere la concorrenza effettiva, a detrimento dell'interesse generale, degli altri operatori di mercato

e dei consumatori, si considerano tra i parametri concorrenziali influenzabili dall'operatore dominante, oltre alle variabili prezzo/costo e dunque all'efficienza economica, anche la qualità dei beni e dei servizi, l'innovazione e la scelta dei consumatori.

In tale quadro metodologico, le *Linee direttrici* in discussione chiariscono altresì alcuni profili relativi alla valutazione degli effetti escludenti. In particolare, esse indicano che, per dimostrare l'idoneità di una condotta a produrre effetti di esclusione, non è sempre necessario che i concorrenti interessati siano altrettanto efficienti dell'impresa dominante. In determinate circostanze, infatti, un concorrente può esercitare una reale pressione competitiva sull'impresa dominante, soddisfacendo specifiche esigenze dei consumatori legate, ad esempio, alla varietà della scelta, alla qualità del prodotto e delle prestazioni e all'innovazione.

Sotto altro profilo, il *draft* delle *Linee direttrici* in consultazione appare volto a definire, per esigenze di chiarezza, i singoli passaggi necessari ai fini dell'accertamento della violazione di cui all'art. 102 del TFUE. A tal fine, il fulcro dei nuovi orientamenti risiede nella previsione di un *test* a due livelli, in base al quale, per accertare l'abuso, sarà necessario verificare: i) che la condotta si discosti dalla concorrenza sui meriti e ii) che la stessa risulti idonea a produrre effetti escludenti. Al fine di agevolare poi il riconoscimento degli abusi escludenti, e anche alla luce di alcune rilevanti pronunce giurisprudenziali intervenute, i nuovi orientamenti individuano alcune tipologie di condotte che potrebbero recare effetti escludenti e rimodulano l'onere probatorio, il quale risulterebbe, quindi, parzialmente trasferito in capo alle imprese ancorché confutabile. Sul piano delle condotte anticoncorrenziali tipicamente ascrivibili allo sviluppo dell'economia digitale, vengono formalizzati poi i concetti di *self preferencing* e *data driven abuse*, volti ad arginare l'esercizio abusivo del potere da parte delle c.d. *big tech*.

9. Il testo disponibile delle Linee direttrici risale all'agosto del 2024 ed è reperibile sul sito della Commissione all'indirizzo https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2024-article-102-guidelines_en.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

Ciascuno dei temi indicati è oggetto di ulteriore analisi e sviluppo all'interno delle future *Linee direttrici*, che approfondiscono, tra l'altro, la nozione di dominanza; la nozione di preclusione anticoncorrenziale e il relativo regime probatorio; l'ambito di utilizzo e la rilevanza dei *test* legali specifici, tra i quali l'*as efficient competitor test*; la trattazione di specifiche fattispecie; le difese di efficienza, tra le quali rientrano quelle legate alla

sostenibilità, e le giustificazioni oggettive.

Per quanto il processo di revisione sia ancora in corso, emerge con sufficiente chiarezza dallo stato dei lavori l'obiettivo di pervenire a un approccio più strutturato e trasparente all'applicazione dell'art. 102 del TFUE, fondato su una sequenza analitica più esplicita e su principi applicativi volti a rendere più prevedibile ed efficace l'attività di *enforcement*.

Politica della concorrenza e tutela del consumatore. Linee generali e profili evolutivi



4.

Lo stato della concorrenza nell'economia nazionale

Nel corso del 2025 l'economia italiana ha continuato a registrare una crescita moderata, trainata principalmente dal settore dei servizi, in particolare quelli alle imprese, e da un parziale recupero dell'attività industriale alla fine dell'anno¹⁰.

Gli investimenti hanno registrato una ripresa significativa, con una dinamica più favorevole rispetto a quella osservata in altri principali Paesi europei, anche grazie al supporto pubblico. La crescita è stata sostenuta soprattutto dagli interventi infrastrutturali e dagli investimenti connessi all'attuazione del PNRR¹¹. Un rafforzamento della produttività rappresenta una condizione essenziale per sostenere una crescita duratura nel tempo e consolidare la competitività internazionale del sistema produttivo.

Nel novero delle politiche volte a stimolare lo sviluppo e a migliorare la capacità competitiva dell'economia, un ruolo centrale è svolto dalla promozione della concorrenza nel quadro normativo e amministrativo e, in particolare, dalla rimozione dei vincoli regolatori non proporzionati che condizionano l'ingresso e la condotta delle imprese, soprattutto nei mercati dei servizi. Ad esempio, nei Paesi dell'OCSE, le riforme adottate nel commercio al dettaglio e nei servizi professionali tra il 2019 e il 2023 hanno contribuito ad aumentare la produttività del lavoro rispettivamente di almeno lo 0,5 per cento e dell'1 per cento¹². Per l'Italia, è stato stimato che una riduzione ulteriore dei vincoli regolatori che consenta un allineamento alle migliori pratiche

internazionali potrebbe generare guadagni potenziali di produttività pari al 4,5 per cento nel commercio al dettaglio e circa il 2,5 per cento nei servizi professionali. Questi potenziali vantaggi trovano conferma anche in altri studi riferiti all'Italia, dai quali emerge che l'allentamento delle barriere all'ingresso – soprattutto nel comparto dei servizi – genera effetti rilevanti in termini di crescita della produttività, maggiore dinamismo imprenditoriale e riduzione dei prezzi¹³. Assetti regolatori ben disegnati, proporzionati e non ingiustificatamente restrittivi della libertà di iniziativa economica conducono, dunque, a un abbassamento dei prezzi e a una più ampia scelta per i consumatori, e contribuiscono altresì a stimolare l'innovazione, gli investimenti e la creazione di nuove imprese, sostenendo lo sviluppo economico e la diffusa creazione di posti di lavoro. Nella direzione sopra indicata va rilevato che significativi progressi sono stati compiuti negli anni più recenti anche grazie all'approvazione, con cadenza regolare, della legge annuale per il mercato e la concorrenza. Le quattro segnalazioni annuali trasmesse a tal fine dall'Autorità a Governo e Parlamento hanno offerto in tale prospettiva un'utile agenda agli organi titolari dell'indirizzo politico, contribuendo a orientarne le scelte in ordine alle riforme strutturali da mettere in campo¹⁴.

Costituiscono esempio paradigmatico del grado di successo degli interventi dell'Autorità le importanti misure di promozione della concorrenza introdotte con riguardo alle reti di comunicazione elettronica, alle

10. Cfr. Banca d'Italia, *Bollettino economico* n. 1 - 2026.

11. Cfr. ISTAT, *Prospettive per l'economia italiana nel 2025-2026*.

12. Cfr. OCSE, *OECD Economic Outlook*, 2025 (2).

13. Cfr. Cintolesi A., Mocetti S., & Roma G., *Productivity and entry regulation: evidence from the universe of firms*, in Banca d'Italia, *Working Papers*, No. 1455 (2024).

14. Il riferimento è alle segnalazioni dell'Autorità AS1730, AS1824, AS1893 e AS2045 contenenti *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza*, rispettivamente, per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 (reperibili tutte sul sito istituzionale all'indirizzo www.agcm.it).

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

concessioni portuali e alla rete elettrica di trasmissione nazionale, a fronte della centralità dello sviluppo delle infrastrutture per la competitività del Paese. Parimenti, talune importanti riforme di sistema varate negli anni più recenti e decisive per il rilancio dell'economia nazionale sono risultate largamente ispirate dalle raccomandazioni dell'Autorità. Il riferimento è, in particolare, al d.lgs. n. 201/2022 che, nel settore dei servizi pubblici locali, ha introdotto, in linea con le indicazioni dell'Autorità, un'ampia revisione della disciplina improntata ai principi di trasparenza, confronto competitivo ed efficienza, in modo da consentire – anche tramite una razionalizzazione del ricorso allo strumento dell'*in house providing* – di raggiungere più elevati livelli di qualità dei servizi offerti, a beneficio dei cittadini. Di particolare rilievo, in tale prospettiva, l'introduzione di una dettagliata relazione *ex ante* al momento della scelta della forma di gestione del servizio, nonché di un obbligo di motivazione qualificata da parte dell'ente locale che abbia optato per l'affidamento *in house*¹⁵.

D'altro canto, un elemento che si ricava dalla più recente

stagione riformatrice attiene alla “relativa” stabilità di talune riforme strutturali approvate dal Parlamento. Concessioni demaniali marittime, accreditamento delle strutture sanitarie, liberalizzazione del mercato della vendita dell'energia elettrica sono soltanto alcuni esempi di settori interessati da misure di apertura che nel tempo sono state poste in discussione o hanno visto la loro attuazione comunque rallentata. Tale dato non può che confermare l'utilità della legge annuale per il mercato e la concorrenza come strumento di revisione in via continuativa del quadro legislativo e assumere ancora maggiore rilievo con l'approssimarsi della conclusione del PNRR. È auspicabile che la fruttuosa esperienza vissuta nel quinquennio 2021–2025 grazie alla stagione eccezionale di riforme innescata dal programma “*Next Generation EU*” prosegua con convinzione negli anni a venire. Molteplici sono gli ambiti dell'economia nazionale che reclamano ancora una sostanziale modernizzazione del quadro regolatorio, dal trasporto pubblico non di linea¹⁶, alle concessioni di aree pubbliche per il commercio ambulante, alle concessioni idroelettriche, agli oneri di sistema nel settore elettrico.

15. Cfr. gli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022.

16. Cfr. l'audizione del Presidente dell'Autorità dinnanzi alla Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei Deputati nell'ambito dell'*Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea*, 5 marzo 2026.

Politica della concorrenza e tutela del consumatore. Linee generali e profili evolutivi



5.

L'evoluzione procompetitiva del quadro legislativo. Le novità intervenute

L'analisi delle novità legislative evidenzia che il processo di riforma della regolazione dei mercati ha conosciuto diversi sviluppi nel corso dell'anno, principalmente su impulso del legislatore europeo e per dare attuazione agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Alla gran parte di tali sviluppi l'Autorità ha dato il proprio contributo tecnico attraverso l'esercizio dei poteri di segnalazione ovvero intervenendo in audizione nel corso dei lavori parlamentari.

Con riguardo al versante della tutela della concorrenza, la promozione della dinamica competitiva ha conservato un ruolo di rilievo nell'agenda politico-legislativa, con l'introduzione di talune significative novità in direzione di un sistema meno ingessato e più favorevole al confronto nel libero mercato.

Un prisma particolarmente utile attraverso cui guardare ai progressi compiuti dal quadro regolatorio è rappresentato dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza, strumento che, negli ultimi anni, ha acquisito accresciuta importanza, divenendo il principale veicolo delle riforme in materia di concorrenza adottate a livello nazionale.

La legge 18 dicembre 2025, n. 190, recante *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025* costituisce, in particolare, la quarta legge per la concorrenza approvata consecutivamente dal Parlamento negli ultimi quattro anni. Al contempo, la stessa costituisce anche l'ultima legge annuale per la concorrenza prevista come riforma abilitante all'interno del PNRR. Per gli anni a venire, l'obbligo per il Governo di presentare un disegno di legge annuale e per il Parlamento di approvarlo non è destinato a venire meno, restando ancorato all'art. 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99; purtuttavia, il suo

adempimento non sarà più soggetto al monitoraggio della Commissione europea al fine dell'erogazione dei fondi *Next Generation EU*.

Quanto alle misure più significative introdotte dalla citata legge, vengono in rilievo, anzitutto, quelle che raccolgono pienamente i suggerimenti espressi dall'Autorità¹⁷, ossia le disposizioni in tema di mobilità elettrica e di società di professionisti, così come quelle volte a rafforzare i controlli degli enti locali sulla gestione dei servizi pubblici, nonché a superare l'asimmetria creata tra servizi di trasporto pubblico locale e servizi di trasporto pubblico regionale in tema di obblighi motivazionali e di ricognizione sull'andamento gestionale.

Con riguardo alla mobilità elettrica, le misure introdotte sono volte a mitigare il rischio che l'infrastrutturazione in un settore nascente venga compromessa dalla creazione di situazioni di monopolio o di forte potere di mercato locale. In questo senso, è stato previsto che le procedure competitive disposte per la realizzazione e gestione delle infrastrutture nel settore siano organizzate in modo da favorire, a parità di altre condizioni, la presenza di una pluralità di soggetti attivi nella gestione delle infrastrutture di ricarica nel territorio comunale; inoltre, a fronte di richieste di autorizzazione con caratteristiche comparabili, il Comune è tenuto a dare priorità alle istanze dei soggetti detentori di meno del 40 per cento del totale delle infrastrutture di ricarica installate o già autorizzate all'installazione nel territorio comunale.

Con riguardo alle società di professionisti, il legislatore è intervenuto a risolvere i dubbi interpretativi sorti intorno ai requisiti previsti dalla legge ai fini della costituzione e dell'iscrizione di società tra professionisti nel relativo

17. In primis, attraverso la segnalazione AS2045 *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza - anno 2024*, 20 dicembre 2024, in Boll. n. 1/2025.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

albo professionale¹⁸. La disposizione introdotta a tal fine prevede che la partecipazione sociale dei professionisti debba essere tale da assicurare a questi ultimi la possibilità di determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto per la costituzione della società. Per tale via, è stata quindi privilegiata l'interpretazione della norma secondo la quale i due requisiti della maggioranza dei due terzi 'per teste' e 'per quote di capitale' non debbano essere considerati cumulativi, così come suggerito dall'Autorità¹⁹. Con riguardo alla materia dei servizi pubblici locali, le previsioni contenute nella legge tengono conto di gran parte dei suggerimenti formulati dall'Autorità e appaiono in linea anche con quanto richiesto dalla stessa Commissione europea²⁰. In questo senso, l'atto di indirizzo che gli enti locali sono tenuti ad adottare in caso di andamento insoddisfacente della gestione rappresenta, senz'altro, un approccio equilibrato nella direzione di una effettiva valorizzazione del ruolo degli enti locali nella gestione dei servizi, quando la stessa risulti insoddisfacente. In tale contesto, meritevole di specifica evidenziazione è la scelta compiuta dal legislatore nazionale, a riconoscimento del lavoro svolto dall'Autorità, di valorizzarne il ruolo nella materia attraverso l'affidamento ad essa del compito di svolgere un'attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo degli enti locali e sull'efficacia delle relative misure correttive previste, dandone conto nell'ambito di una relazione annuale al Governo e alle Camere²¹.

In linea con gli auspici formulati dall'Autorità risulta anche quanto previsto in materia di servizi di trasporto regionale. In particolare, per i servizi ferroviari, attraverso l'introduzione dell'obbligo per le regioni e le province autonome di trasmettere annualmente al Ministero delle infrastrutture il calendario delle gare programmate con riferimento ai contratti in scadenza viene rafforzata la trasparenza, la conoscibilità e la prevedibilità delle decisioni amministrative in materia, consentendo altresì agli operatori economici di conoscere con adeguato anticipo le scadenze contrattuali e le future gare, favorendo così una più ampia partecipazione concorrenziale.

Allo stesso tempo, prevedendo che agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico regionale, ferroviario e su gomma, si applichino le medesime disposizioni previste per il trasporto pubblico locale, soprattutto con riferimento al tema sensibile dal punto di vista concorrenziale dell'affidamento *in house*, si consegue l'obiettivo di rafforzare l'orientamento al risultato anche per le scelte operate dalle regioni.

La novella consente, in definitiva, di uniformare il quadro regolatorio di riferimento e di assicurare l'applicazione di criteri più strutturati in materia di organizzazione, affidamento e controllo dei servizi *de quibus*.

Da ultimo, merita un richiamo la norma avente ad oggetto il convenzionamento delle strutture sanitarie con il Servizio sanitario nazionale, là dove il legislatore ha ritenuto di garantire l'obiettivo della continuità assistenziale differenziando le procedure ad evidenza

18. Il riferimento è, in particolare, ai requisiti previsti dall'art. 10, comma 4, lett. b), della l. 12 novembre 2011, n. 183.

19. In questo senso, cfr. AS1589 *Distorsioni della concorrenza nel settore delle professioni regolamentate*, 12 giugno 2019, in Boll. n. 24/2019.

20. Cfr. Commissione europea, *Raccomandazione di Raccomandazione del Consiglio sulle politiche economiche, sociali, occupazionali, strutturali e di bilancio dell'Italia*, 4 giugno 2025, COM (2025).

21. Nella materia è intervenuto, da ultimo, il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione", attualmente in corso di conversione. L'art. 26, comma 1, ha modificato sotto vari profili la disciplina *de qua*, introducendo, tra l'altro, il parere delle altre autorità competenti rispetto alla citata attività di monitoraggio dell'Autorità, e disponendo altresì il carattere alternativo delle condizioni elencate dall'art. 30, comma 1-ter, al ricorrere delle quali una gestione possa essere considerata insoddisfacente. Infine, il potere dell'ente locale di risolvere anticipatamente il rapporto è stato esteso anche alle ipotesi di mancata adozione nel termine massimo di tre mesi da parte del gestore del piano con le misure correttive ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace.

Politica della concorrenza e tutela del consumatore. Linee generali e profili evolutivi



pubblica, a seconda che si tratti di un rinnovo o di nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Per quanto l'intento del legislatore sia stato quello di scongiurare il rischio che l'esperienza dei soggetti aventi già un rapporto contrattuale preesistente con l'amministrazione possa costituire un vantaggio competitivo, tuttavia, l'introduzione di procedure distinte si presta a non agevolare il più ampio confronto tra gli operatori del settore²².

Tra le novità legislative intervenute che intersecano la materia della concorrenza, degno di nota è anche il d.l. 21 novembre 2025, n. 175, recante *Misure urgenti in materia di Piano di Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili*, convertito con modificazioni ad opera della l. 15 gennaio 2026, n. 4. Con tale provvedimento il legislatore ha inteso, tra l'altro, superare la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia avviata dalla Commissione europea nel novembre 2025 con riferimento alla disciplina speciale dei poteri governativi nei settori strategici²³. In tale prospettiva, l'art. 2-*bis*, inserito in sede di conversione, ha introdotto talune modifiche alla disciplina vigente, con lo scopo precipuo di: i) estendere il concetto di sicurezza nazionale per includervi espressamente la sicurezza economica e finanziaria; ii) rafforzare la competenza esclusiva delle autorità europee preposte alle valutazioni di natura prudenziale sulle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, creditizio e assicurativo (BCE) e a quelle in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese (Commissione europea); iii) introdurre più efficaci

meccanismi di cooperazione amministrativa.

Attraverso le modifiche introdotte, il legislatore nazionale ha ritenuto di apportare i correttivi ritenuti utili a superare i rilievi della Commissione, mantenendo, tuttavia, un presidio di ultima istanza nel settore finanziario, esteso alle operazioni infra UE e domestiche, per ragioni di sicurezza economica.

Anche con riguardo al versante consumeristico sono intervenute nel corso dell'anno alcune significative novità, alla genesi delle quali l'Autorità ha contribuito direttamente.

La trasformazione digitale e, con essa, il potere delle piattaforme e la digitalizzazione dei rapporti di consumo, acuite dalla diffusione dell'intelligenza artificiale, hanno sollecitato l'intervento del legislatore che ha adottato diversi provvedimenti in materia digitale.

In particolare, dopo l'adozione del regolamento (UE) n. 2024/1689 recante il c.d. *Artificial Intelligent Act*, è stata adottata la legge n. 132/2025²⁴ sull'intelligenza artificiale che, con il dichiarato obiettivo di promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile – in una dimensione antropocentrica – dell'intelligenza artificiale, individua, a livello di *governance*, l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quali esclusive autorità competenti in materia.

Nella medesima linea si colloca l'approvazione del d.lgs. n. 209/2025 sui contratti finanziari a distanza²⁵.

Il provvedimento, oltre a novellare la disciplina dei contratti in questione, introduce anche talune rilevanti modifiche alla disciplina del diritto di recesso per tutti i contratti a distanza conclusi mediante una interfaccia

22. In questi termini, cfr. audizione del Presidente dell'Autorità dinanzi alla IX Commissione permanente del Senato su A.S. 1578 “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025*”, 23 settembre 2025. Anche in tale materia è intervenuto, da ultimo, il citato d.l. n. 19/2026, il cui art. 26, comma 3, modifica l'art. 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, prevedendo che la procedura ad evidenza pubblica per la stipula degli accordi contrattuali con il sistema sanitario contempli un criterio premiale che valorizzi l'ente erogatore con riferimento a una serie di parametri predefiniti.

23. Decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante “*Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

24. Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante “*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*”.

25. Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE*”.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

online, aggiornando le informazioni precontrattuali che il professionista è tenuto a fornire in materia. Sempre in un'ottica di rafforzamento delle tutele, infine, va rilevato altresì che nell'ambito della l. 11 marzo 2026, n. 34, recante la *Legge annuale sulle piccole e medie imprese*, sono contenute diverse disposizioni volte a contrastare le false recensioni *online* relative a qualsiasi forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano e a proteggere i consumatori dai rischi e dalle indebite influenze che ne possono derivare. Un fenomeno pregiudizievole per le imprese e per i consumatori ben noto al legislatore europeo che, con la direttiva 2019/2161/CE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 26/2023, ha integrato la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette con specifiche disposizioni volte a

contrastare le recensioni non autentiche.

Da ultimo, si profila l'introduzione di novità di rilievo sul versante della sostenibilità ambientale. È stato, infatti, adottato il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2024/825/UE sulla *Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde*²⁶ che, nel modificare la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori nei contratti (c.d. *consumer rights*), introduce norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano e impediscono ai consumatori di compiere scelte di consumo sostenibili e integra il novero delle informazioni che devono essere fornite prima della conclusione del contratto, in relazione alla durabilità e riparabilità dei prodotti.

26. Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione".

Politica della concorrenza e tutela del consumatore. Linee generali e profili evolutivi



6.

Prospettive e priorità dell'azione dell'Autorità

Nel corso dell'anno l'Autorità ha esercitato le proprie competenze, avvalendosi in maniera sinergica dei poteri istruttori in materia di tutela della concorrenza e del consumatore, in modo da garantire che il presidio della struttura competitiva dei mercati e delle libertà economiche consenta al contempo di conseguire gli obiettivi ultimi della propria azione, in termini di crescita, benessere collettivo e coesione sociale. Particolarmente emblematica nella prospettiva qui considerata è l'esperienza applicativa nel settore ambientale e il contributo fornito dall'Autorità al processo di transizione verso un'economia maggiormente sostenibile. In tale ambito, l'Autorità è intervenuta, in primo luogo, concludendo due istruttorie per abuso di posizione dominante in mercati di particolare interesse per la transizione ecologica quale quello della gestione delle colonnine per la ricarica elettrica sul territorio nazionale, nonché quello della produzione di bioplastiche per la produzione di *shopper* e sacchetti ultraleggeri. Parallelamente, l'Autorità ha esercitato i propri poteri segnalatori in relazione alle procedure comunali per l'installazione delle infrastrutture di ricarica, con l'obiettivo di prevenire la formazione di monopoli o forti poteri di mercato locali in un settore nascente, evitando che l'infrastrutturazione comprometta lo sviluppo concorrenziale e determini incrementi di prezzo o condotte escludenti nei mercati complementari dei servizi di ricarica.

In una salda relazione con la sostenibilità ambientale si pone anche una recentissima segnalazione in merito alla opportunità di considerare – nei bandi per l'affidamento del servizio di recupero della Frazione Organica dei Rifiuti solidi Urbani (FORSU) – le esternalità negative prodotte dal trasporto dei rifiuti al fine di correggere il

prezzo offerto in sede di gara²⁷.

Si tratta di un intervento dai risvolti particolarmente innovativi, nella misura in cui le valutazioni di natura ambientale sono state – in tale circostanza – inglobate nel principio di efficienza, sicché il minore impatto ambientale in termini di emissioni inquinanti si presta a trovare spazio nelle dinamiche di “concorrenza per il mercato” quale importante leva competitiva.

Parallelamente, in ambito consumeristico, l'Autorità è ripetutamente intervenuta per contrastare l'uso scorretto delle asserzioni ambientali, nella consapevolezza che la diffusione di vanti prestazionali privi di fondamento, nell'incrinare la fiducia dei consumatori, rischia di minare l'utilizzo stesso della sostenibilità quale leva competitiva da parte delle imprese. Di particolare rilievo, in tale prospettiva, risulta il procedimento concluso nel settore dell'abbigliamento con riferimento al modello del *fast e superfast fashion* utilizzato da un noto sito di compravendita *online*, dove l'intervento dell'Autorità è risultato utile a contrastare l'utilizzo di dichiarazioni ambientali ambigue o presentate in modo non chiaro, con diretto pregiudizio dei consumatori.

Paradigmatica del proficuo utilizzo in chiave sinergica delle competenze risulta anche l'esperienza applicativa maturata dall'Autorità nei settori più esposti alle spinte inflazionistiche, quali quelli dei carburanti, dei trasporti o dell'agroalimentare.

Nel primo settore, l'Autorità è intervenuta accertando un cartello tra le principali società petrolifere sul valore della “componente bio” dei carburanti per autotrazione; nel trasporto marittimo rileva l'autorizzazione con condizioni di un'operazione di concentrazione tra due società del settore, al fine di evitare la creazione di una

27. In particolare, assumono rilevanza non solo la distanza chilometrica rispetto all'impianto di destinazione ma anche altri fattori, quali la tipologia e le caratteristiche prestazionali del servizio, nonché i mezzi di trasporto impiegati.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

posizione dominante nelle rotte interessate con possibili aumenti di prezzo per i consumatori; nella medesima prospettiva, di attenzione all'impatto delle condotte di mercato sul prezzo di beni essenziali per i cittadini, rileva altresì l'indagine conoscitiva sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo, nonché quella avviata di recente al fine di fare luce, tra l'altro, sui forti incrementi di prezzo registratisi nella distribuzione agroalimentare. Emergono con evidenza, in tali ambiti, i benefici connessi alla efficacia della complessiva azione dell'Autorità che, travalicando il singolo caso, contribuisce a contenere le tensioni inflazionistiche, evitandone l'ulteriore amplificazione derivante da condotte illecite d'impresa, ovvero da modifiche della struttura dei mercati interessati.

Da ultimo, anche l'attività dell'Autorità nei mercati digitali è paradigmatica dell'efficacia della duplice prospettiva che essa assume nell'osservare lo sviluppo delle dinamiche concorrenziali.

Si consideri, ad esempio, il tema dei dati personali e della profilazione degli utenti, già da tempo oggetto di attenzione da parte dell'Autorità.

In tale ambito, si segnala, da un lato, l'istruttoria che ha condotto, nel 2025, all'accertamento di un abuso da parte di una piattaforma consistente nell'imposizione di condizioni inique e non proporzionate alla necessità di garantire il rispetto della normativa sulla *privacy* in capo agli sviluppatori terzi che offrono le proprie *app* attraverso la piattaforma stessa.

Dall'altro lato, sul versante della tutela del consumatore l'Autorità ha concluso con accoglimento degli impegni due procedimenti nei confronti di importanti piattaforme concernenti la sussistenza di carenze informative in merito all'utilizzo a fini remunerativi dei dati degli utenti raccolti tramite i servizi resi.

Anche in tali casi, dunque, le due prospettive si integrano e si completano vicendevolmente, consentendo di evitare, anche in un'ottica complementare alla tutela della *privacy* e agli obblighi cui le piattaforme sono chiamate a ottemperare in conformità al DMA e al DSA, che il crescente ruolo di tali operatori nell'economia digitale possa compromettere lo sviluppo di nuovi servizi da parte di soggetti terzi o una riduzione dei benefici per gli utenti.

Altrettanto rappresentativa del proficuo utilizzo combinato dei poteri nelle due aree di intervento risulta, infine, l'azione intrapresa dall'Autorità con riguardo ai servizi di intelligenza artificiale al fine di contrastarne l'uso distorto da parte delle imprese, laddove idoneo a incidere sul corretto svolgersi della dinamica competitiva oppure sulla libera scelta del consumatore. Meritevole di menzione, in tale prospettiva, risulta l'istruttoria in corso per un possibile abuso escludente avviata in relazione alla disponibilità dei servizi di intelligenza artificiale su una nota piattaforma di messaggistica istantanea, nonché, sul versante consumeristico, l'attenzione rivolta al fenomeno delle c.d. allucinazioni, rispetto al quale un'istruttoria è stata conclusa nel corso dell'anno, mentre un'altra è tuttora pendente.

Politica della concorrenza e tutela del consumatore. Linee generali e profili evolutivi



6.1 Linee generali d'intervento in materia di tutela della concorrenza

L'intervento dell'Autorità a tutela della concorrenza si è sviluppato in linea con le trasformazioni dei mercati e delle filiere produttive, concentrandosi su ambiti di intervento individuati in coerenza con le più recenti direttrici dell'*enforcement* internazionale. Il progresso tecnologico, la crescente interconnessione tra dimensione fisica e digitale dell'economia e la transizione verso modelli produttivi più competitivi e più sostenibili sul piano ambientale modificano, spesso radicalmente, la fisionomia dei mercati.

L'innovazione ridisegna i confini settoriali, crea nuove opportunità di ingresso e genera, allo stesso tempo, nuovi rischi di concentrazione e di abuso del potere economico. In tale contesto dinamico, anche l'intervento *antitrust* è chiamato a evolvere, affinando strumenti analitici e categorie interpretative per intercettare tempestivamente nuove restrizioni concorrenziali. L'applicazione della disciplina non si limita, così, a reagire ai mutamenti dell'economia, ma contribuisce essa stessa a orientarne lo sviluppo, fungendo da motore di affinamento normativo e di adattamento sistemico, in un'interazione continua tra progresso tecnologico, evoluzione dei mercati, analisi economica e prassi applicativa.

Le piattaforme *online*, nel loro ruolo di imprescindibili abilitatori delle transazioni economiche tra utenti *business* e consumatori, possono incidere profondamente sulle dinamiche concorrenziali dei mercati e sulla distribuzione del valore lungo le nuove filiere produttive. In tale quadro, l'intervento *antitrust* rappresenta un presidio essenziale per salvaguardare innovazione, pluralità dell'offerta e un equo funzionamento dei mercati digitali. Nel corso del 2025, sono tre gli interventi di rilievo che si inseriscono in questo quadro. L'Autorità ha imposto una sanzione di circa 100 milioni

di euro ad Apple accertando un abuso di sfruttamento nei confronti degli sviluppatori terzi che offrono le proprie *app* nell'*App Store*, l'unico canale di accesso per raggiungere gli utenti dei dispositivi mobili che utilizzano il sistema operativo iOS²⁸. In particolare, Apple ha reso più oneroso l'ottenimento del consenso necessario alla profilazione degli utenti a fini remunerativi, attraverso l'imposizione di condizioni non oggettive, non trasparenti e non proporzionate alla necessità di garantire il rispetto della normativa in materia di *privacy* (ATT policy).

Inoltre, l'Autorità ha accolto gli impegni presentati da Meta nell'ambito del procedimento per abuso di dipendenza economica concernente il rinnovo del contratto scaduto con Siae²⁹. L'intervento assicura un corretto svolgimento delle trattative secondo una tempistica chiara e trasparente, nonché la condivisione delle informazioni necessarie per ridurre significativamente lo squilibrio negoziale che avvantaggia Meta rispetto alla controparte, consentendo che le opere musicali protette da Siae siano disponibili sulle piattaforme *social* dell'operatore digitale.

Il ruolo che tali piattaforme hanno assunto per la distribuzione di una varietà di contenuti e servizi agli utenti finali è anche al centro dell'istruttoria per un possibile abuso escludente avviata in relazione alla disponibilità dei servizi di intelligenza artificiale sulla piattaforma di messaggistica istantanea *WhatsApp*³⁰. In tale ambito, l'Autorità ha disposto l'adozione di misure cautelari volte a ripristinare l'accesso a *WhatsApp* da parte delle imprese concorrenti di Meta AI che offrono servizi di *AI Chatbot*. *WhatsApp* costituisce, infatti, uno dei principali canali di acquisizione degli utenti di tali servizi, soprattutto per gli operatori nuovi entranti privi di punti di accesso consolidati.

28. A561 *App Tracking Transparency* di Apple, provv. n. 31772 del 16 dicembre 2025, in *Boll.* n. 49/2025.

29. A559 *Meta/Siae*, provv. n. 31537 del 6 maggio 2025, in *Boll.* n. 18/2025.

30. A576 *Meta AI*, provv. di avvio n. 31634 del 22 luglio 2025, in *Boll.* n. 30/2025.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

In questo contesto, la preclusione dell'accesso a Whatsapp è apparsa idonea a compromettere rapidamente la capacità competitiva delle imprese che forniscono servizi e tecnologie di AI *Chatbot*, risultando particolarmente pregiudizievole per quelle che si stanno preparando a entrare nel mercato. Le medesime condotte sono state successivamente oggetto di un intervento cautelare della Commissione europea con riguardo agli altri Paesi dell'Unione.

La rilevanza del corretto funzionamento delle piattaforme digitali per l'accesso a beni e servizi non riguarda solo i grandi ecosistemi di *e-commerce* e *social*, ma anche settori più tradizionali e operatori più piccoli. Ad esempio, il rapporto finale dell'indagine conoscitiva sull'editoria scolastica evidenzia come, in un contesto di offerta altamente concentrata, i principali editori distribuiscano i libri di testo in formato digitale tramite ambienti proprietari, regolati da condizioni di licenza unilateralmente definite che ne limitano le modalità di utilizzo, l'interoperabilità e la trasferibilità, con un conseguente aumento dei costi di fruizione per le famiglie³¹. Anche in un'economia sempre più dematerializzata, le infrastrutture fisiche – quali reti energetiche, di trasporto e di telecomunicazioni – rivestono non soltanto una significativa funzione economica, ma assumono altresì una primaria valenza strategica, in termini di obiettivi di *policy* quali la sostenibilità ambientale e l'inclusione digitale.

Nel settore delle infrastrutture per la ricarica degli autoveicoli elettrici, l'Autorità ha accertato una pratica abusiva di compressione dei margini attuata dal gruppo Enel ai danni degli operatori concorrenti attivi nella fornitura di servizi di ricarica³². Un caso analogo è stato avviato anche nei confronti del gruppo A2A³³.

Si tratta di interventi che riguardano un'infrastruttura abilitante essenziale per la diffusione della mobilità elettrica e, dunque, un mercato particolarmente importante per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di decarbonizzazione dei trasporti. Nel settore dei trasporti, l'Autorità ha concluso con impegni un procedimento nei confronti del gruppo Ferrovie dello Stato avviato per un presunto comportamento ostativo all'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale suscettibile di impedire l'ingresso nel mercato del trasporto passeggeri ad alta velocità da parte di un nuovo entrante³⁴.

Accanto ai profili inerenti all'accesso alle reti esistenti, l'Autorità ha prestato una particolare attenzione alla tematica degli investimenti in nuove infrastrutture, atteso che la concorrenza non si esaurisce in una dimensione statica, ma si sviluppa in una prospettiva dinamica di espansione della capacità produttiva e tecnologica. Tali tematiche sono state oggetto di un particolare approfondimento nel settore delle telecomunicazioni, nell'ambito dell'istruttoria avviata per accertare eventuali restrizioni concorrenziali connesse all'accordo tra Fiberco e TIM³⁵. In tale sede, infatti, si pone la delicata questione di tutelare, nell'ambito della valutazione di accordi di esclusiva tra operatori con posizioni di mercato particolarmente significative, tanto la concorrenza statica quanto quella dinamica, preservando adeguati incentivi alla realizzazione di nuovi investimenti.

In un diverso contesto, invece, la valutazione di clausole di esclusiva ha rilevato elementi di restrittività sotto il profilo statico senza riscontrare benefici in termini di efficienze. In particolare, nell'ambito dell'istruttoria condotta nel mercato degli *shopper bio-compostabili*, conclusasi con

31. IC57 *Editoria scolastica*, provv. n. 31808 del 22 dicembre 2025, in *Boll.* n. 2/2026.

32. A557 *Enel X Way ed Ewiva/Condotte abusive nel mercato dei servizi di ricarica elettrica*, provv. n. 31646 del 29 luglio 2025, in *Boll.* n. 32/2025.

33. A577 *A2A/Condotte abusive nei servizi di ricarica elettrica*, provv. di avvio n. 31777 del 16 dicembre 2025, in *Boll.* n. 1/2026.

34. A575 *Ostacoli all'accesso al mercato del trasporto ferroviario passeggeri rete AV*, provv. n. 31869 del 3 marzo 2026, in *Boll.* n. 10/2026.

35. 1874 *Master Service Agreement TIM/Fiberco*, provv. n. 31838 del 17 febbraio 2026, in *Boll.* n. 8/2026.

Politica della concorrenza e tutela del consumatore. Linee generali e profili evolutivi



l'imposizione di una sanzione di circa 32 milioni di euro in capo a Novamont, è stata accertata la sussistenza di una condotta abusiva consistente in un sistema di doppie esclusive che ha coinvolto sia i trasformatori che gli operatori della GDO, precludendo ai concorrenti di Novamont di trovare sbocchi effettivi per i loro prodotti e di operare efficacemente sul mercato italiano³⁶. L'intervento ha messo in evidenza il rapporto di complementarità che può instaurarsi tra tutela della concorrenza e protezione dell'ambiente, a beneficio dei consumatori. Un'analogia sinergia si rinviene altresì in una delle due istruttorie nelle quali l'Autorità ha contestato una violazione dell'art. 101 TFUE. In particolare, l'Autorità ha accertato un coordinamento, nel periodo 2020-2023, tra le principali compagnie petrolifere sul valore della "componente bio", che contribuisce alla formazione del prezzo dei carburanti per autotrazione, irrogando sanzioni per un importo complessivo superiore a 936 milioni di euro³⁷. Le imprese coinvolte, mediante scambi informativi e annunci pubblici, hanno realizzato un sostanziale allineamento, nelle tempistiche e nell'entità, degli incrementi applicati. La componente di prezzo oggetto della concertazione si riferisce all'assolvimento degli obblighi di immissione in consumo di biocarburanti, introdotti dalla normativa nazionale in attuazione degli obiettivi europei di decarbonizzazione e di riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti. Pertanto, uno strumento finalizzato alla transizione energetica è stato impropriamente utilizzato quale leva di coordinamento, idonea a produrre una significativa alterazione del mercato. La seconda intesa sanzionata nel corso del 2025 ha

interessato il mercato nazionale dei getti in ghisa, coinvolgendo numerose fonderie e l'associazione di categoria Assofond³⁸. L'illecito - che ha portato all'irrogazione di sanzioni per oltre 70 milioni di euro - si è concretizzato in uno scambio sistematico di informazioni sensibili e nell'elaborazione di indicatori di settore utilizzati come riferimento per coordinare le variazioni di prezzo e preservare i margini.

Altri due procedimenti riguardanti possibili intese orizzontali sono stati definiti con l'accoglimento di impegni.

Il primo intervento ha riguardato il Consiglio Nazionale Forense, che ha riformulato l'art. 25-bis del Codice deontologico in materia di equo compenso circoscrivendone chiaramente l'applicazione ai soli "grandi clienti" individuati dalla legge³⁹.

Il secondo procedimento ha interessato il possibile coordinamento delle politiche commerciali tra Moby e GNV, agevolato dai legami strutturali intercorrenti tra le due società, entrambe concorrenti nel trasporto marittimo a corto raggio di passeggeri e merci su taluni collegamenti tra Genova e Civitavecchia e i porti del Nord della Sardegna, nonché sulla rotta Napoli-Palermo⁴⁰. Gli impegni presentati dalle società comportano la rescissione dei legami strutturali e finanziari tra SAS/ GNV e Moby e l'offerta di un ristoro ai clienti delle rotte interessate dalla presunta intesa.

I collegamenti tra penisola e Isole maggiori sono stati altresì oggetto di approfondimenti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli algoritmi di prezzo nel settore del trasporto aereo⁴¹. Le analisi svolte su oltre 20 milioni di dati relativi ai biglietti venduti,

36. A573 Shopper bio-compostabili, provv. n. 31582 del 10 giugno 2025, in Boll. n. 25/2025.

37. I864 Prezzo del biocarburante per autotrazione, provv. n. 31673 del 23 settembre 2025, in Boll. n. 38/2025.

38. I866 Accordi tra fonderie, provv. n. 31785 del 22 dicembre 2025, in Boll. n. 1/2026.

39. I875 CNF/Nuovo articolo 25 bis del Codice deontologico forense, provv. n. 31724 del 12 novembre 2025, in Boll. n. 46/2025.

40. I872 MSC/Moby, provv. n. 31698 del 22 ottobre 2025, in Boll. n. 41/2025.

41. IC56 Algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte nazionali da e per la Sicilia e la Sardegna, provv. n. 31789 del 16 dicembre 2025, in Boll. n. 1/2026.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

integrate da strumenti di *auditing* algoritmico, non hanno fatto emergere elementi sintomatici di un coordinamento tra le compagnie aeree o evidenze di profilazione individuale dei consumatori. Al contempo, è stata confermata la presenza di strategie di prezzo dinamico e di discriminazione intertemporale, con livelli tariffari particolarmente elevati nei periodi di picco della domanda. Un elemento critico è stato individuato nel basso livello di trasparenza e comparabilità delle tariffe, atteso che la separazione tra prezzo base e servizi accessori accresce la complessità del confronto tra offerte da parte dei consumatori. In considerazione della disciplina dettata dal regolamento (CE) n.

1008/2008, attualmente in revisione, l'Autorità ha avviato interlocuzioni con la Commissione europea, contribuendo al processo di riforma in vista di una soluzione armonizzata a livello UE.

Nel medesimo settore del trasporto aereo, l'Autorità ha irrogato a Ryanair una sanzione superiore a 250 milioni di euro per abuso di posizione dominante, in relazione a condotte idonee a ostacolare la distribuzione dei propri biglietti tramite agenzie di viaggio, sia *online* (OTA) sia fisiche⁴². Tali condotte hanno ridotto la capacità degli intermediari di offrire pacchetti e combinazioni di servizi diversi, comprendenti voli di altri vettori e/o altri servizi turistici e assicurativi, a danno dei consumatori.

Come attestato da tale istruttoria, negli ultimi anni, il canale *online* ha acquisito una crescente centralità nelle strategie commerciali adottate per la distribuzione di beni e servizi. In parallelo, assumono rilievo sempre maggiore le restrizioni che frequentemente connotano i modelli di distribuzione digitale, quali i vincoli all'uso di particolari piattaforme o i vincoli nelle politiche di prezzo.

Nel settore della vendita di gioielli e orologi, l'Autorità

ha avviato diversi procedimenti riguardanti le pratiche di *Resale Price Maintenance* (RPM), suscettibili di comprimere l'autonomia commerciale dei distributori e di attenuare la concorrenza *intra-brand*, con effetti distorsivi anche sulla concorrenza tra canali distributivi *online* e *offline*⁴³.

In un caso, l'istruttoria ha riguardato anche le clausole contrattuali che vietano ai distributori autorizzati la vendita dei prodotti tramite *marketplace*, riservando tale canale esclusivamente al fornitore, con potenziali effetti restrittivi sull'accesso alle piattaforme *online* e sulla concorrenza nei canali digitali.

L'importanza dei *marketplace* per i venditori *online* presenta alcune evidenti analogie con il ruolo svolto dalla grande distribuzione organizzata (GDO) per i propri fornitori, quali i produttori agroalimentari.

L'accesso a tali canali distributivi rappresenta, infatti, una condizione essenziale per raggiungere un'ampia base di consumatori, ottenere visibilità e competere su scala nazionale. In entrambi i casi, il controllo del canale distributivo conferisce al gestore – piattaforma digitale o catena *retail* – una posizione strategica che incide sulle condizioni contrattuali, sulla presentazione dei prodotti e, più in generale, sugli equilibri economici dell'intera filiera. In questa prospettiva, è stata avviata un'indagine conoscitiva nel settore della GDO, con l'obiettivo di analizzare le dinamiche concorrenziali lungo la filiera agroalimentare e i rapporti contrattuali tra catene distributive e fornitori⁴⁴.

Si tratta, peraltro, di un settore interessato da dinamiche di consolidamento che, pur risultando in linea generale prive di specifiche criticità concorrenziali, contribuiscono a ridefinire in modo progressivo la struttura e gli equilibri del mercato. Nel corso dell'anno, l'Autorità ha esaminato

42. A568 Agenzie di viaggio/prenotazioni voli Ryanair, provv. n. 31774 del 19 dicembre 2025, in Boll. n. 50/2025.

43. I876 Morellato-accordi di distribuzione, provv. di avvio n. 31496 del 18 marzo 2025, in Boll. n. 12/2025; I879 Citizen Watch Italy/Criticità distribuzione orologi, provv. di avvio n. 31747 del 25 novembre 2025, in Boll. n. 47/2025; I880 Gruppo Swatch/Criticità distribuzione orologi, provv. di avvio n. 31749 del 25 novembre 2025, in Boll. n. 47/2025.

44. IC58 GDO e filiera agroalimentare, provv. di avvio n. 31773 del 16 dicembre 2025, in Boll. n. 49/2025.

Politica della concorrenza e tutela del consumatore. Linee generali e profili evolutivi



6 operazioni di concentrazione nella GDO, avviando un'istruttoria approfondita in un caso⁴⁵. Analoghe tendenze al consolidamento hanno interessato anche il settore bancario. Il comparto, infatti, ha registrato numerose offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio, sottoposte al vaglio dell'Autorità. Nel complesso, solo in un caso si è reso necessario l'avvio di un'istruttoria approfondita, a conferma del fatto che anche significativi processi di crescita esterna nel settore possono realizzarsi senza determinare criticità concorrenziali⁴⁶.

Nel settore del gas, invece, sono state svolte tre istruttorie per valutare operazioni di concentrazione nei servizi di distribuzione e stoccaggio, concluse con l'imposizione di condizioni⁴⁷.

Nel 2025, infine, l'Autorità ha proseguito un'intensa attività di *advocacy* e vigilanza nei servizi pubblici locali di rilevanza economica, monitorando affidamenti e ricognizioni periodiche sull'andamento gestionale ai sensi del d.lgs. n. 201/2022, anche mediante interventi chiarificatori rivolti agli enti. Particolare attenzione

è stata dedicata ai porti turistici, qualificati come un servizio pubblico locale di rilevanza economica; al settore dei rifiuti, ove sono stati censurati affidamenti *in house* carenti sotto il profilo motivazionale o prorogati *sine die*, oltre a illegittimi affidamenti a un'azienda speciale; al servizio idrico integrato, con rilievi su gare andate deserte e aggregazioni societarie non conformi alla normativa vigente; e al trasporto pubblico locale, contestando proroghe emergenziali, affidamenti *in house* non giustificati e ritardi nell'indizione delle gare. Diversi interventi hanno riguardato anche i servizi non a rete (verde pubblico, parcheggi, farmacie, servizi cimiteriali), rispetto ai quali è stata evidenziata la loro natura di servizi pubblici locali a rilevanza economica, riconducendone la disciplina nell'alveo applicativo del d.lgs. n. 201/2022. In tale contesto, l'Autorità ha ribadito la prevalenza della disciplina generale di cui al suddetto decreto rispetto alla normativa di settore, nonché il necessario collegamento tra la durata degli affidamenti e i tempi di recupero degli investimenti a carico dell'affidatario, al fine di evitare indebite preclusioni di accesso al mercato.

45. C12751 Conad Adriatico/Risto Cash & Carry-Eurocisetete-Cisetete Più Sette, provv. n. 31815 del 20 gennaio 2026, in Boll. n. 6/2026.

46. C12710 BPER Banca/Banca Popolare di Sondrio, provv. n. 31586 del 1° luglio 2025, in Boll. n. 26/2025.

47. C12686 SNAM/Edison stoccaggio, provv. n. 31455 dell'11 febbraio 2025, in Boll. n. 8/2025; C12688 Italgas/2i Rete Gas, provv. n. 31476 del 6 marzo 2025, in Boll. n. 10/2025; C12711 Hera/Aimag, provv. n. 31588 del 24 giugno 2025, in Boll. n. 27/2025.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

6.2 Linee generali d'intervento in materia di tutela del consumatore

In un quadro di incertezza socio-economica come quello che ha caratterizzato l'ultimo anno, l'Autorità ha intensificato la propria azione in ambito consumeristico, nella consapevolezza che, accanto alla promozione della concorrenza, un'efficace attività di *enforcement* a tutela del consumatore è essenziale per garantire che il mercato possa operare in modo adeguato ed efficiente. L'attività, in sostanziale continuità con gli anni precedenti, si è distinta per l'adozione di un approccio integrato, volto a sfruttare le sinergie tra i diversi strumenti di contrasto dei comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori (pratiche commerciali scorrette, diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie) e per la graduazione degli interventi svolti (cautelari, diffide, impegni e *moral suasion*). In linea con tale impostazione l'Autorità ha condotto la propria azione di *enforcement* secondo diverse linee direttrici. In primo luogo, l'Autorità ha orientato la propria azione a tutela dei consumatori monitorando le pratiche commerciali scorrette facilitate dalle tecnologie digitali e dall'evoluzione dei modelli di *business* che esacerbano le asimmetrie di potere informativo e strutturale, tra cui l'utilizzo a fini remunerativi dei dati degli utenti, il *marketing* di influenza, i rischi di allucinazioni, senza peraltro trascurare l'esigenza di vigilare sul corretto, informato ed equilibrato sviluppo delle vendite *online*. Invero, i modelli di *business* delle piattaforme, diversi in ragione delle caratteristiche di ciascuna, si fondano tutti sulla gestione di una gran mole di dati, non sempre anonimizzati, che consentono procedure di profilazione individuale capaci di incidere sulle scelte degli individui.

In tale contesto, come si è accennato, l'Autorità ha concluso due procedimenti nei confronti di due piattaforme, Pinterest e LinkedIn, accogliendo impegni che hanno colmato il *gap* informativo circa l'utilizzo che la piattaforma sociale effettua dei dati raccolti dall'utenza⁴⁸. Nel medesimo solco si innestano, altresì, gli interventi dell'Autorità nel settore del *marketing* di influenza che, in quanto caratterizzato dalla coesistenza e sovrapposizione di elementi commerciali e contenuti di carattere sociale e culturale generati dagli utenti, può presentare un più alto rischio di pubblicità occulta e ingannevole rispetto alle altre forme di pubblicità *online*. In tale prospettiva, l'Autorità ha concluso con accoglimento degli impegni un procedimento concernente la diffusione su *Instagram*, da parte dell'*influencer* Asia Valente, di contenuti pubblicitari caricati senza essere etichettati come tali e l'utilizzo di interazioni non autentiche (*fake followers*)⁴⁹. Sono, inoltre, stati conclusi diversi procedimenti per presunte condotte ingannevoli diffuse da altri *influencer marketing*, tramite canali *social* e *internet* afferenti alle tematiche della pubblicità occulta, dei *fake follower* e dei facili guadagni⁵⁰. Allo stesso ambito vanno ricondotte le pratiche commerciali poste in essere mediante l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale che, come noto, stanno rivoluzionando il contesto tecnologico delle aziende, consentendo loro di automatizzare i processi, analizzare grandi quantità di dati e supportare un processo decisionale informato. Emblematici, al riguardo, sono il procedimento nei

48. PS12831 *Pinterest – Informativa resa in sede di iscrizione*, provv. n. 31713 del 28 ottobre 2025, in Boll. n. 44/2025. e PS12829 *LinkedIn – Informativa resa in fase di iscrizione*, provv. n. 31767 del 2 dicembre 2025, in Boll. n. 49/2025.

49. PS12653 *Asia Valente – Fake Followers*, provv. n. 31689 del 23 settembre 2025, in Boll. n. 40/2025.

50. PS12814 *Luca Marani – guadagni facili*, provv. n. 31572 del 28 maggio 2025, in Boll. n. 23/2025; PS12815 *Big Luca, Luca De Stefani – guadagni facili*, provv. n. 31573 del 28 maggio 2025, in Boll. n. 23/2025; PS12816 *Alessandro Berton – guadagni facili*, provv. n. 31574 del 28 maggio 2025, in Boll. n. 23/2025; PS12826 *Davide Caiazzo – guadagni facili*, provv. n. 31577 del 28 maggio 2025, in Boll. n. 23/2025; PS12817 *Hanza Mourai – guadagni facili*, provv. n. 31575 del 28 maggio 2025, in Boll. n. 23/2025; PS12818 *Michele Leka – guadagni facili*, provv. n. 31576 del 28 maggio 2025, in Boll. n. 23/2025.

Politica della concorrenza e tutela del consumatore. Linee generali e profili evolutivi



confronti di Deepseek, concluso con accoglimento degli impegni⁵¹, e il più recente avvio nei confronti di Nova⁵², entrambi relativi al fenomeno delle c.d. allucinazioni, situazioni cioè in cui, a fronte di un dato *input* inserito da un utente, il modello di IA genera uno o più *output* contenenti informazioni inesatte, fuorvianti o inventate. Vi rientrano, infine, gli interventi in materia di *teleselling*, una forma di negoziazione al centro dell'attenzione dell'Autorità sempre più influenzata dall'uso di tecnologie innovative come il c.d. *spoofing* – la comparsa sul dispositivo telefonico ricevente di numerazioni camuffate e non richiamabili – in grado di disorientare e ingannare i consumatori in modo ancora più subdolo rispetto al passato. Al riguardo, l'Autorità ha condotto diversi procedimenti nei confronti di società di *call center* che contattavano i consumatori inducendoli a concludere contratti nel settore dell'energia e delle comunicazioni celando la propria identità e veicolando informazioni non veritiere⁵³.

Sempre in ambito digitale, è stata rafforzata l'attività di *enforcement* più tradizionale volta a reprimere condotte aggressive *online* come l'omessa consegna dei prodotti ordinati e pagati e il mancato rimborso del corrispettivo versato a fronte dell'annullamento dell'ordine o, ancora, dell'esercizio del diritto di recesso, poste in essere da società attive nella commercializzazione *online* di omaggi floreali⁵⁴, prodotti per animali⁵⁵, farmaci e parafarmaci⁵⁶. Analogamente, è proseguito l'intervento

dell'Autorità volto a reprimere la pratica concernente l'applicazione del *credit card surcharge*, in violazione dell'art. 62 del Codice del consumo. In un caso, in particolare, l'Autorità ha ribadito il principio in base al quale il divieto di *credit card surcharge* prescinde dalla natura e/o dalla qualifica del sovrapprezzo applicato dal venditore, vietando qualunque differenziazione del prezzo in funzione della scelta del consumatore tra i diversi strumenti di pagamento⁵⁷.

Una seconda linea direttrice che ha ispirato l'azione dell'Autorità ha tenuto conto dell'importanza che il tema della sostenibilità ambientale e sociale riveste nelle dinamiche competitive e dell'influenza che, nel contesto delle comunicazioni commerciali, l'evocazione di vantaggi ambientali ed ecologici può spiegare sulle scelte consumeristiche.

In particolare, consapevole di come la diffusione di vantanti prestazionali privi di fondamento, o comunque decettivi, possa erodere la fiducia dei consumatori e impedire loro di individuare e premiare i prodotti e le imprese più affini al proprio sistema valoriale, l'Autorità è intervenuta in diversi settori merceologici per contrastare l'uso scorretto delle asserzioni ambientali. L'utilizzo di dichiarazioni ambientali ambigue o presentate in modo non chiaro è stato accertato, in particolare, nel settore delle spedizioni⁵⁸ e nel settore dell'abbigliamento, con specifico riferimento al modello del *fast* e *superfast fashion* utilizzato dalla società che

51. PS12942 DeepSeek - *informativa su allucinazioni*, provv. n. 31784 del 16 dicembre 2025, in Boll. n. 1/2026.

52. PS12973 Nova AI Chatbox - *Informativa su allucinazioni*, avviso avvio istruttoria, in Boll. n. 38/2025.

53. PS12978 Fire - *Condotte call center*, provv. n. 31741 del 2 dicembre 2025, in Boll. n. 47/2025; PS12980 J. Wolf Consulting - *Condotte call center*, provv. n. 31743 del 2 dicembre 2025, in Boll. n. 47/2025; PS12981 Nova Group - *Condotte call center*, provv. n. 31744 del 2 dicembre 2025, in Boll. n. 47/2025; PS12983 Entiende - *Condotte call center*, provv. n. 31746 del 2 dicembre 2025, in Boll. n. 47/2025.

54. PS12717 Interflora.it - *Problematiche varie*, provv. n. 31439 del 21 gennaio 2025, in Boll. n. 4/2025.

55. PS12792 Vet Distribuzione Agraria Pontificia, provv. n. 31645 del 5 agosto 2025, in Boll. n. 31/2025.

56. PS12782 Farmasave - *Mancata consegna*, provv. n. 31630 del 15 luglio 2025, in Boll. n. 30/2025; PS12851 Talea Group - *Problematiche varie*, provv. n. 31726 del 18 novembre 2025, in Boll. n. 46/2025.

57. PS12934 Verona Est motoricambi - *Surcharge pagamenti*, provv. n. 31708 del 14 ottobre 2025, in Boll. n. 42/2025.

58. PS12525 Servizi di spedizione green claims, provv. n. 31445 del 21 gennaio 2025, in Boll. n. 5/2025.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

gestisce in Europa i siti di compravendita dei prodotti di abbigliamento Shein⁵⁹. Nel caso citato, è emerso, tra l'altro, che i *claim* utilizzati da Shein per presentare, descrivere e promuovere i capi di abbigliamento enfatizzavano l'uso di fibre "green" senza indicare in maniera chiara i sostanziali benefici ambientali dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita e senza specificare che tale linea di prodotti è ancora marginale rispetto al totale dei prodotti a marchio Shein. Inoltre, diversamente da quanto si lasciava intendere, i prodotti non erano totalmente riciclabili. Vaghe e generiche risultavano anche le dichiarazioni di voler ridurre del 25% le emissioni di gas serra entro il 2030 e di azzerarle entro il 2050, oltre a risultare contraddette dall'incremento delle emissioni di gas serra dell'attività svolta per gli anni 2023 e 2024.

Nel solco dello stesso binario si inseriscono anche le due istruttorie concluse nel settore dei beni di lusso nei confronti di alcune società del Gruppo Armani e del Gruppo Dior volte a contrastare vantî commerciali legati alla sostenibilità etica e sociale⁶⁰, nonché le quattro istruttorie concluse nei confronti di alcuni dei principali produttori di auto elettriche – Byd, Stellantis, Tesla e Volkswagen – concernenti la correttezza e la completezza delle informazioni fornite in merito alla autonomia di percorrenza chilometrica dei veicoli, alla perdita di capacità delle batterie e alle limitazioni di operatività della relativa garanzia convenzionale⁶¹. La terza linea direttrice lungo la quale l'Autorità ha diretto la propria azione ha riguardato i settori delle *public utilities* rispetto ai quali risulta essenziale contrastare le vulnerabilità strutturali in cui versano

gli utenti sanzionando le pratiche commerciali che su queste vulnerabilità fanno leva.

In tale prospettiva, con specifico riferimento ai mercati dell'energia elettrica e del gas è noto che, fin dalle prime fasi del suo sviluppo, il mercato libero delle forniture ai clienti domestici ha evidenziato alcuni tratti tipici dei mercati liberalizzati. In particolare, in ragione di una pluralità di fattori, davanti alla possibilità di passare da un operatore all'altro, si riscontra una sostanziale inerzia dei consumatori e, a fronte di essa, l'utilizzo da parte delle aziende nell'acquisizione di clientela di modalità di contatto diretto, come le vendite a domicilio o il *teleselling* alle quali, come detto, anche quest'anno l'Autorità non ha mancato di rivolgere attenzione. Tuttavia, l'inerzia dei consumatori e, soprattutto, l'asimmetria informativa e contrattuale insita nel rapporto *B to C* e che in questi settori risulta ancora più marcata, si manifesta anche in altre fasi del rapporto di consumo e, in particolare, nel momento del rinnovo delle condizioni contrattuali in scadenza dove l'informazione esaustiva e tempestiva è fondamentale per l'assunzione da parte dei clienti di scelte consapevoli rispetto al mantenimento del vincolo contrattuale, anche in ragione del diritto di recesso che l'ordinamento riconosce loro. In tale prospettiva, l'Autorità è intervenuta concludendo con accoglimento degli impegni due procedimenti nei confronti dei principali operatori del settore, Enel Energia e Eni Plenitude, per la sussistenza di presunte carenze informative in merito alle nuove condizioni economiche praticate dagli operatori in sede di rinnovo contrattuale⁶². Anche nel settore del trasporto, l'Autorità ha presidiato la correttezza delle condotte degli operatori, chiudendo

59. PS12709 *Shein – Claim Ambientali*, provv. n. 31639 del 29 luglio 2025, in Boll. n. 30/2025.

60. PS12805 *Dior – Sostenibilità*, provv. n. 31548 del 13 maggio 2025, in Boll. n. 20/2025 e PS12793 *Armani – Sostenibilità*, provv. n. 31638 del 29 luglio 2025, in Boll. n. 30/2025.

61. PS12926 *Stellantis – Problematiche varie*, provv. n. 31768 del 16 dicembre 2025, in Boll. n. 49/2025; PS12927 *Tesla – Problematiche varie*, provv. n. 31768 del 16 dicembre 2025, in Boll. n. 49/2025; PS12928 *Byd Industria Italia – Problematiche varie*, provv. n. 31770 del 16 dicembre 2025, in Boll. n. 49/2025; PS12929 *Volkswagen Group Italia – Problematiche varie*, provv. n. 31771 del 16 dicembre 2025, in Boll. n. 49/2025.

62. PS12743 *Enel Energia – Modalità comunicazione rinnovi*, provv. n. 31536 del 24 aprile 2025, in Boll. n. 18/2025 e PS12930 *Eni Plenitude – Modalità comunicazione rinnovi*, provv. n. 31757 del 25 novembre 2025, in Boll. n. 48/2025.

Politica della concorrenza e tutela del consumatore. Linee generali e profili evolutivi



due istruttorie in materia di pratiche commerciali nei confronti di Atac affidatario del servizio di trasporto pubblico urbano nella città di Roma⁶³, e della compagnia aerea Wizz Air per inadeguatezza e carenza informativa dei messaggi promozionali⁶⁴, nonché nei confronti di ALD, leader nel settore dell'autonoleggio a lungo termine, per condotte inerenti agli aspetti informativi e alla valutazione di eventuali danni riportati dal veicolo al momento della riconsegna⁶⁵.

Infine, nel settore bancario, caratterizzato anch'esso da una rilevante asimmetria di potere tra professionisti e consumatori, l'attenzione dell'Autorità è stata rivolta a garantire trasparenza e completezza informativa dei consumatori nell'offerta di prodotti rispetto ai quali la loro vulnerabilità è particolarmente accentuata. L'Autorità, in particolare, ha concluso un procedimento concernente un'offerta di mutuo che non specificava le condizioni necessarie per beneficiare degli sconti pubblicizzati⁶⁶.

63. PS12925 Atac - Problematiche trasporto pubblico locale, provv. n. 31739 del 25 novembre 2025, in Boll. n. 47/2025.

64. PS12922 Wizz Air All You Can Fly, provv. n. 31717 dell'11 novembre 2025, in Boll. n. 44/2025.

65. PS12954 Ald - Danni al Veicolo, provv. n. 31685 del 23 settembre 2025, in Boll. n. 40/2025.

66. PS12847 Credit Agricole - Mutuo Greenback, provv. n. 31615 del 1° luglio 2025, in Boll. n. 27/2025.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

7.

Il contributo dell'Autorità agli sviluppi della giurisprudenza eurounitaria

L'intensa attività provvedimentale dell'Autorità, declinando nelle fattispecie individuali la concreta portata precettiva delle ampie clausole generali che innervano la normativa in materia di concorrenza e la disciplina consumeristica, ha stimolato e promosso una parallela evoluzione del diritto pretorio, frutto del fecondo dialogo tra le giurisdizioni nazionali e le corti dell'Unione. Il sindacato giurisdizionale sugli esiti interpretativi cui perviene l'Autorità, nello sforzo incessante di adattare con flessibilità il diritto per principi alle mutevoli sfide derivanti dalle trasformazioni economiche, tecnologiche e sociali, comporta infatti l'esigenza di (ri)definire costantemente i *finis* – gli scopi, ma anche i limiti – dei rilevanti compendi normativi di derivazione eurounitaria. Nel corso del 2025, le iniziative istruttorie intraprese dall'Autorità nei settori digitali – da tempo ormai laboratorio privilegiato per l'affinamento dello strumentario *antitrust* su entrambe le sponde dell'Atlantico – hanno favorito una proficua riflessione giurisprudenziale in ordine agli obblighi di accesso che incombono sull'impresa dominante, contemperando in modo efficiente lo stimolo agli investimenti, la promozione dell'innovazione e gli interessi dei consumatori. Se per un verso, infatti, il generale principio della libertà contrattuale – che comporta il diritto di negare l'accesso alle infrastrutture proprietarie realizzate dall'impresa dominante – rinviene la propria giustificazione economica nell'esigenza di salvaguardare in una prospettiva *ex ante* gli incentivi al loro sviluppo, per contro tale motivazione non sorregge il rifiuto quando l'infrastruttura in questione fosse destinata sin dall'origine a essere utilizzata da soggetti terzi e non già a soddisfare le sole esigenze dell'impresa in posizione dominante. In tali circostanze, ad avviso della Corte di Giustizia, risultano condivisibili le conclusioni cui è giunta l'Autorità, secondo la quale la contestazione della natura illecita del diniego di accesso non richiede la prova dell'indispensabilità dell'infrastruttura in relazione

all'attività economica dell'impresa istante, risultando sufficiente che la condotta sia suscettibile di ostacolare o ritardare lo sviluppo sul mercato di un prodotto almeno potenzialmente concorrente, più attraente per i consumatori in ragione dell'accesso all'infrastruttura. La rapidità dell'evoluzione tecnologica e le caratteristiche proprie dei mercati digitali, che possono repentinamente divenire non più contendibili al raggiungimento di certi *tipping points*, impongono alle autorità di concorrenza di reagire con celerità ed efficacia alle strategie potenzialmente escludenti poste in essere dagli operatori dominanti. Se dal punto di vista procedurale l'Autorità italiana ha dimostrato la propria determinazione a ricorrere anche allo strumento cautelare per scongiurare il rischio di un irreversibile deterioramento delle condizioni concorrenziali, occorre allo stesso tempo considerare che tali interventi sono naturalmente destinati a spiegare effetti in mercati ancora in fase di sviluppo – o addirittura nascenti – che mal si prestano alla tradizionale precisa definizione merceologica e geografica.

Anche sotto tale profilo, la giurisprudenza unionale ha confermato gli approdi applicativi dell'Autorità, statuendo che qualora la portata del mercato a valle non sia ancora completamente definita alla data in cui l'impresa dominante attua il comportamento asseritamente abusivo, è sufficiente – al fine di provare una violazione dell'art. 102 del TFUE – che l'autorità di concorrenza possa individuare un mercato potenziale, anche soltanto ipotetico.

Da ultimo, non può sottacersi il fenomeno – già delineato da tempo – di convergenza asintotica delle garanzie procedurali approntate dagli ordinamenti nazionali verso il paradigma eurounitario, cui pure l'*enforcement* del diritto della concorrenza e della disciplina consumeristica ad opera dell'Autorità ha indirettamente fornito negli ultimi anni un contributo decisivo. In questa materia, gli interventi giurisprudenziali

Politica della concorrenza e tutela del consumatore. Linee generali e profili evolutivi



evocano, per certi versi, la grande stagione dell'armonizzazione negativa che – a partire dagli anni Settanta del secolo scorso – aveva condotto alla rimozione degli ostacoli normativi degli Stati membri al pieno dispiegarsi delle libertà fondamentali.

Oggi, a fronte di una certa timidezza dei co-legislatori nel dettare regole comuni in ordine alla tutela dei diritti della difesa nel procedimento amministrativo, le Corti dell'Unione si valgono dell'esigenza di assicurare l'effettività delle norme sostanziali euro-unitarie per escludere dal circuito giuridico le regole nazionali di procedura ritenute incompatibili con la piena applicazione del diritto UE.

Nel corso del 2025, è venuta ripetutamente all'attenzione della Corte la prassi giurisprudenziale nazionale che faceva discendere l'illegittimità del provvedimento di accertamento dell'illecito adottato dall'Autorità dall'infruttuoso decorso di un termine decadenziale, di durata fissa, decorrente dal momento in cui l'Autorità aveva a disposizione gli elementi informativi e documentali sufficienti a fondare una contestazione. A tale riguardo, pur confermando in linea di principio l'autonomia procedurale dei Paesi membri nel regolare questioni che non siano oggetto di armonizzazione al livello unionale, la Corte ha ravvisato l'incompatibilità di tale postura giurisprudenziale con il principio di effettività della disciplina euro-unitaria in materia di concorrenza e di tutela del consumatore.

Ad avviso dei giudici europei, infatti, non è possibile introdurre un termine decadenziale che limiti l'esercizio del potere di accertamento, senza mortificare la capacità dell'Autorità di assegnare differenti gradi di priorità ai propri interventi. Per contro, il procedimento istruttorio deve trovare inizio e conclusione entro un termine ragionevole, alla luce delle specifiche circostanze e della complessità del caso di specie. In ogni caso, alla violazione di tale termine non può mai conseguire

l'annullamento del provvedimento di accertamento dell'illecito e della relativa sanzione, se non quando l'impresa interessata abbia provato che dal ritardo è discesa una lesione dei propri diritti di difesa, che non può essere senz'altro presunta.

Questi arresti giurisprudenziali, se pure elidono talune specificità degli ordinamenti nazionali creando regole *ad hoc* per i procedimenti in materia di concorrenza o di tutela del consumatore, non segnano comunque un arretramento delle tutele garantite alle imprese soggette all'esercizio del potere pubblico autoritativo, che restano indefettibilmente assicurate dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali garanzie costituiscono un presidio irrinunciabile di civiltà giuridica e di legittimità dell'esercizio delle funzioni repressive in un Paese democratico.

L'Autorità rileva, ad ogni modo, che in contesti caratterizzati da una applicazione decentrata della medesima regola giuridica – come per il diritto della concorrenza *post-modernizzazione* e la cooperazione amministrativa in materia di diritto dei consumatori – un grado elevato di convergenza delle norme procedurali risulta auspicabile per garantire la generale equità degli esiti sanzionatori, una concorrenza non distorta tra le imprese sull'intero territorio dell'Unione, nonché la stessa accettabilità di un sistema basato su un riparto flessibile di competenze.

Per questa ragione, un eventuale rafforzamento dei presidi della difesa sarebbe più efficacemente promosso presso i co-legislatori europei ovvero le corti dell'Unione, resistendo alla tentazione di introdurre norme nazionali inevitabilmente destinate a determinare frizioni con l'architettura procedimentale di matrice eurounitaria: per tale via, potrebbero invece individuarsi soluzioni più stabili e condivise, amplificando la certezza giuridica tanto per le imprese quanto per le autorità nazionali.

02

**Attività di tutela
e promozione
della concorrenza**



1.

Dati di sintesi

Nel corso del 2025 sono stati conclusi complessivamente 21 procedimenti istruttori ai sensi della normativa a tutela della concorrenza di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e degli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Sono inoltre

state concluse due indagini conoscitive relative: una agli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte nazionali da e per la Sicilia e l'altra al mercato dell'editoria scolastica. Sono stati, infine, realizzati 78 interventi di segnalazione e consultivi pubblicati.

PROCEDIMENTI ISTRUTTORI, DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVI	2024	2025
Intese	2	6
Abusi	9	5
Concentrazioni (istruttorie)	6	5
Separazioni societarie	1	-
Omissioni e/o informazioni non veritiere (intese, abusi e concentrazioni)	-	2
Inottemperanze alla diffida o all'obbligo di comunicazione preventiva	4	1
Rideterminazione durata e/o sanzioni	18	1
Abuso di dipendenza economica	-	1
Indagini conoscitive	1	2
Interventi di <i>advocacy</i>	117	78

Per le istruttorie concluse con l'accertamento dell'illecito, sono state complessivamente irrogate sanzioni amministrative pecuniarie per € 1.397.082.675 (di cui € 1.006.921.425 per intese restrittive della concorrenza, € 388.762.263 per abuso di posizione dominante, € 1.344.400 per informazioni non veritiere

in violazione dell'art. 14, comma 5, della l. n. 287/90; € 25.000 per informazioni non veritiere in violazione dell'art. 16-bis della l. n. 287/90; € 29.587 a titolo di penalità di mora per inottemperanza alla diffida ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l. n. 287/1990).

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

Le intese esaminate

Istruttorie per intesa concluse nel 2025 suddivise per esito

VIOLAZIONE DELL'ART. 101	NON VIOLAZIONE	ACCETTAZIONE IMPEGNI	TOTALE
2	2	2	6
N. di istruttorie	N. di istruttorie	N. di istruttorie	N. di istruttorie

Istruttorie per intesa con violazione nel 2025 (settore e sanzioni)

INDUSTRIA PETROLIFERA	SIDERURGIA E METALLURGIA	TOTALE
1	1	2
N. di istruttorie	N. di istruttorie	N. di istruttorie
936.659.087	70.262.339	1.006.921.425
Sanzioni	Sanzioni	Sanzioni

In due casi, l'Autorità ha concluso il procedimento senza accertare la violazione dell'art. 101 del TFUE, ritenendo che le evidenze agli atti non fossero tali da dimostrare le condotte ipotizzate in sede di avvio ([I867](#) e [I869](#)).

In un altro caso, l'Autorità è intervenuta a rideterminare la durata dell'infrazione e parzialmente

la sanzione a seguito delle pronunce del TAR Lazio e del Consiglio di Stato ([I857C](#)). Inoltre, l'Autorità è intervenuta per accertare una possibile inottemperanza alla diffida mediante un procedimento che si è concluso con una non violazione, ma ha comportato l'applicazione di una sanzione a titolo di penalità di mora ([I801AC](#)).

Gli abusi di posizione dominante esaminati

Istruttorie per abuso di posizione dominante concluse nel 2025 suddivise per esito

VIOLAZIONE DELL'ART. 102 DEL TFUE	REVOCA IMPEGNI	TOTALE
4	1	5
N. di istruttorie	N. di istruttorie	N. di istruttorie

Attività di tutela e promozione della concorrenza



Istruttorie per abuso di posizione dominante con violazione nel 2025 (settore e sanzioni)

PIATTAFORME DIGITALI	MANIFATTURIERO	TURISMO	ENERGIA ELETTRICA E GAS	TOTALE
1	1	1	1	4
N. di istruttorie 98.635.416,67	N. di istruttorie 32.060.052,10	N. di istruttorie 255.761.692	N. di istruttorie 2.305.102,35	N. di istruttorie 388.762.263
Sanzioni	Sanzioni	Sanzioni	Sanzioni	Sanzioni

In un caso, l'Autorità ha inoltre irrogato una sanzione ai sensi dell'art. 14, comma 5, della l. n. 287/1990 per

informazioni omissive e/o non veritiere ([A568B](#)).

Gli abusi di dipendenza economica

Istruttorie per abusi di dipendenza economica concluse nel 2025 suddivise per esito

ACCETTAZIONE IMPEGNI	TOTALE
1	1
N. di istruttorie	N. di istruttorie

Le concentrazioni

Nel corso del 2025, l'Autorità ha esaminato 95 casi di operazioni di concentrazione.

In 5 casi, relativi a diversi settori merceologici, l'Autorità ha avviato un'istruttoria ai sensi dell'art. 16 della l. n. 287/1990, autorizzando le operazioni di concentrazione subordinatamente all'adozione di alcune misure

correttive. In un caso riguardante una concentrazione oggetto di un precedente accertamento, l'Autorità è intervenuta ai sensi dell'art. 16-bis, comma 2, della l. n. 287/1990 per sanzionare una condotta consistente nell'aver fornito informazioni omissive e/o non veritiere nel corso del procedimento ([C12667B](#)).

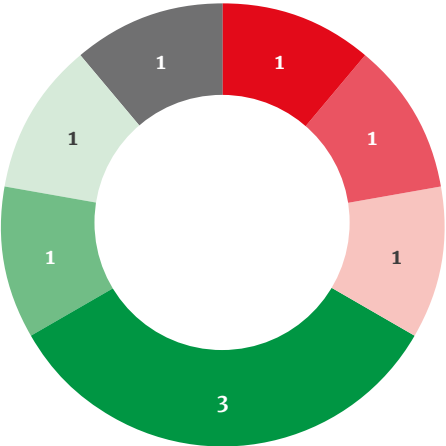
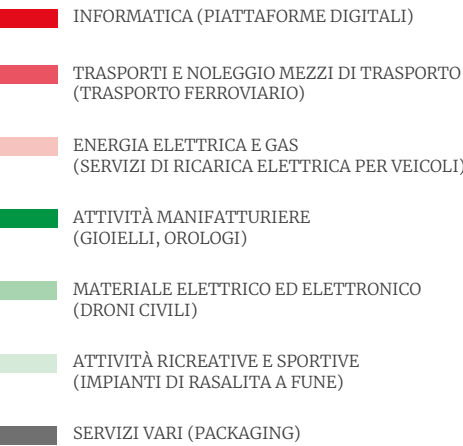
Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

Nuovi avvii

Nel corso del 2025 sono state avviate, e sono tuttora in corso, 9 istruttorie in materia di intese restrittive della

concorrenza e abusi di posizione dominante, in diversi settori di mercato.

Istruttorie in materia di intese restrittive e abusi di posizione dominante avviate nel 2025, divise per settore



Sono stati, inoltre, avviati un procedimento ai sensi dell'art. 16, comma 4, della l. n. 287/1990 per valutare un'operazione di concentrazione, un procedimento volto alla nuova determinazione della sanzione relativa a un abuso di posizione dominante già accertato ed un procedimento per la revisione degli impegni accolti in un

caso di abuso di posizione dominante. L'Autorità ha, altresì, deliberato di procedere con un'indagine conoscitiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l. n. 287/1990, relativa ai rapporti tra grande distribuzione organizzata e filiera agroalimentare.

Attività di tutela e promozione della concorrenza



2.

Attività di tutela della concorrenza

2.1 Intese e abusi di posizione dominante e di dipendenza economica



INDUSTRIA PETROLIFERA

1864 - PREZZO DEL BIOCARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

Nel settembre 2025, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio (1864) accertando l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'art. 101 del TFUE, posta in essere dalle principali compagnie petrolifere operanti sul territorio nazionale: ENI S.p.A. (ENI), Kuwait Petroleum Italiana S.p.A. (Kuwait), Esso Italiana S.r.l. (Esso), Tamoil Italia S.p.A. (Tamoil), Italiana Petroli S.p.A. (IP) e Saras S.p.A. (Saras). L'intesa ha avuto ad oggetto il coordinamento relativo al valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante nel periodo 1° gennaio 2020 - 30 giugno 2023. Il procedimento è stato avviato a seguito della segnalazione di un *whistleblower*.

Il mercato del prodotto interessato dall'intesa è stato ricondotto a quello dell'immissione in consumo di carburante per autotrazione nella fase della logistica petrolifera, dove avviene lo stoccaggio dei carburanti fossili e la miscelazione con biocarburante.

La componente bio rappresenta la quota parte del prezzo destinata a coprire gli obblighi di immissione in consumo di biocarburanti, di cui al d.l. n. 2/2006, convertito in l. n. 81/2006 ed ha assunto un valore via via crescente nel tempo. Tale componente del prezzo non è per sua natura trasparente in quanto determinata sulla base di complessi calcoli interni basati su vari elementi quali, ad esempio, il costo del biocarburante e il costo dei certificati di immissione in consumo, e non soggetta a pubblicazione obbligatoria. Il valore attribuito dalle compagnie alla componente bio si riflette sul prezzo finale del carburante per autotrazione, risultando

determinante nella definizione delle politiche di prezzo con i grossisti (siano essi extra-rete o rete), ed è sempre utilizzata dalle parti per giustificare gli aumenti dei prezzi finali del carburante avvenuti negli ultimi anni. L'istruttoria condotta ha messo in luce un complesso meccanismo di annunci pubblici realizzati essenzialmente tramite *Staffetta Quotidiana*, ossia la pubblicazione di settore più riconosciuta e autorevole, che ha favorito l'implementazione del cartello. Tali annunci, infatti, sono stati utilizzati come strumento di monitoraggio attraverso il quale garantire il rispetto del cartello. È stato altresì accertato che ENI ha costantemente comunicato a *Staffetta Quotidiana* il valore della propria componente bio e ha disvelato ai concorrenti la propria singolare strategia della "tariffa unica", comunicando che avrebbe applicato la medesima tariffa a tutti i clienti, quali grossisti e/o pompe di benzina, o alle compagnie petrolifere concorrenti con le quali sussistevano scambi di carburante. Ciò, insieme ai contatti diretti, ha determinato un'artificiosa trasparenza del valore della componente bio.

Il parallelismo delle condotte si è concretizzato in aumenti della componente bio tendenzialmente allineati nelle tempistiche e nel valore assoluto e attraverso numerosi elementi esogeni rappresentati da indizi di contatti diretti tra le parti volti allo scambio di informazioni sui valori di tale elemento del prezzo del carburante.

In ragione della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità ha comminato alle società coinvolte sanzioni pecuniarie complessive per un totale pari a 936.659.087 euro. In particolare, l'Autorità ha sanzionato ENI per 336.214.660 euro, Esso per 129.363.561 euro, IP per 163.669.804 euro, Kuwait per 172.592.363 euro, Saras per 43.788.944 euro e Tamoil per 91.029.755 euro.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

FOCUS**Il ruolo degli annunci pubblici di prezzo nel favorire il funzionamento di meccanismi collusivi**

Il procedimento 1864 - Prezzo del biocarburante per autotrazione, con il quale l'Autorità ha accertato nel 2025 l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza tra le principali compagnie petrolifere avente ad oggetto il valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante per autotrazione, richiama l'attenzione sul tema del ruolo che, nel funzionamento di un cartello, possono rivestire gli annunci pubblici, favorendone l'implementazione e la stabilità.

Nel caso menzionato era emerso che, tra gennaio 2020 e giugno 2023, *Staffetta Quotidiana* - rivista specializzata di settore - aveva pubblicato 16 articoli che davano conto di aumenti di prezzo sulla componente bio da parte di ENI - da quest'ultima puntualmente comunicati alla testata - e di altre imprese coinvolte dal procedimento. L'istruttoria ha messo in evidenza che le comunicazioni su *Staffetta* erano attese e tenute in grande considerazione dalle parti del procedimento per implementare il premio bio. In particolare, dalle evidenze istruttorie è emerso che le imprese effettivamente seguivano questi annunci in *Staffetta* e ne tenevano conto nella definizione delle proprie strategie commerciali. In numerose occasioni gli annunci sono stati richiamati dalle compagnie petrolifere anche nelle comunicazioni con i propri clienti.

Da un lato, quindi, gli annunci avevano fornito ai partecipanti al cartello precisi *benchmark* di prezzo e li avevano dotati di uno strumento di verifica del valore della componente bio effettivamente applicato ai clienti, venendo così a integrare uno strumento di monitoraggio attraverso il quale facilitare l'allineamento del loro comportamento e garantire la stabilità del cartello. Dall'altro lato, tali pubblicazioni avevano facilitato l'attuazione degli aumenti, conferendo agli stessi una connotazione di ineluttabilità e ufficialità (la c.d. *buyer price acceptance*), determinandone, quindi, l'accettabilità per i clienti a valle e consentendo non solo di riversare totalmente su tali clienti gli aumenti normativamente prescritti per l'adeguamento alle politiche bio, ma addirittura di realizzare un margine sugli stessi.

Quanto riscontrato ad esito dell'istruttoria dell'Autorità si pone del tutto in linea con i principali orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che hanno riconosciuto i rischi di natura concorrenziale connessi agli annunci pubblici che, in presenza di determinate circostanze, possono anche avere specifica e autonoma valenza collusiva.

Particolarmente chiare sul punto sono le *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale*, laddove affermano che "Gli annunci pubblici unilaterali possono essere utilizzati per attuare o monitorare [i loro] accordi collusivi"¹.

L'OCSE, nelle conclusioni del *Unilateral Disclosure of Information with Anticompetitive Effects: Key findings, summary and notes*², osserva che tali annunci potrebbero essere uno strumento per evitare costose sperimentazioni sul mercato e raggiungere risultati collusivi in modo più efficace e rapido. Inoltre, gli annunci pubblici non vincolanti o gli annunci pubblici che comportano una qualche forma di invito alla collusione dovrebbero essere esaminati attentamente dalle autorità garanti della concorrenza per valutarne gli eventuali effetti anticoncorrenziali sul mercato.

1. Cfr. par. 434.

2. *Unilateral Disclosure of Information with Anticompetitive Effects: Key findings, summary and notes*, OECD Roundtables on Competition Policy Papers, No. 127, OECD Publishing, Paris.

Attività di tutela e promozione della concorrenza



Le preoccupazioni connesse a un sistema di annunci pubblici sono state alla base dell'avvio del procedimento della Commissione europea per possibili violazioni dell'art. 101 del TFUE nel caso AT.39850 - *Container Shipping*, relativo ad annunci di aumento dei prezzi da parte di imprese del settore navi porta *container*. Nella propria valutazione preliminare, la Commissione ha espresso il timore che questa prassi consenta alle parti di esaminare le reciproche intenzioni di prezzo e di coordinare il loro comportamento. Ad avviso della Commissione *“Tale pratica può aver consentito alle parti di «testare» se era ragionevole applicare aumenti di prezzo senza correre il rischio di perdere clienti, il che potrebbe aver ridotto la loro incertezza strategica e il loro incentivo a esporsi alla concorrenza”*.



SIDERURGIA E METALLURGIA

1866 - ACCORDI TRA FONDERIE

Nel dicembre 2025, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio (1866) accertando l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 101 del TFUE tra le società C2MAC Group S.p.A., Fonderia Corrà S.p.A., Fonderie Orazio e Fortunato De Riccardi S.r.l., Fonderie Guido Glisenti S.p.A. e la sua controllata Lead Time S.p.A., Pilenga Baldassarre Foundry S.r.l. e la sua controllante E.F. Group S.p.A., Fonderie Mora Gavardo S.r.l. e la sua controllante Camozzi Group S.p.A., Zanardi Fonderie S.p.A., VDP Fonderia S.p.A., Fonderie Ariotti S.p.A., Ironcastings S.p.A., Fonderia Zardo S.p.A., ZML Industries S.p.A. e la sua controllante Cividale S.p.A., nonché l'associazione di categoria Assofond.

Il settore interessato dal procedimento è stato considerato quello della produzione e della commercializzazione di getti in ghisa, manufatti utilizzati come componenti in diversi settori quali, ad esempio, l'industria meccanica, i mezzi di trasporto e l'edilizia. Dal punto di vista geografico, il mercato è stato ritenuto di dimensione nazionale.

Nel corso dell'istruttoria è emerso che, tra il 2004 e il 2024, le fonderie coinvolte dal procedimento avevano posto in essere un sistema di condivisione di informazioni sensibili volto a coordinare le politiche di prezzo e le relative strategie commerciali al fine di rafforzare il proprio potere contrattuale nei confronti della domanda con l'obiettivo di preservare una certa marginalità, soprattutto nei periodi in cui la

congiuntura economica era stata negativa, ossia a seguito degli *shock* esogeni verificatisi a partire dal 2001, dal 2007-2008 e dal 2020-2021.

Gli scambi di informazioni sensibili avvenivano nell'ambito di contatti bilaterali e multilaterali, realizzati anche in ambito associativo, ed elaborando congiuntamente meccanismi di indicizzazione dei prezzi (gli "Indicatori Assofond") che di fatto avevano comportato la fissazione coordinata di obiettivi di variazione comune dei prezzi. In particolare, alla luce dell'ampio quadro probatorio, l'Autorità ha accertato che gli "Indicatori Assofond" non erano mere rilevazioni dei costi, ma venivano creati con la principale, se non unica, finalità di fornire alle fonderie associate un *focal point* per la determinazione delle variazioni dei prezzi di vendita dei getti di ghisa nel corso del tempo.

Tutte le società coinvolte dal procedimento avevano contribuito all'obiettivo comune di limitare la concorrenza reciproca e preservare i rispettivi livelli di marginalità, nella consapevolezza della dimensione e della pervasività del fenomeno collusivo. Nessuna delle fonderie coinvolte dal procedimento si è pubblicamente dissociata dal piano anticoncorrenziale comune. Nel contesto dell'intesa, Assofond aveva svolto il duplice ruolo di facilitatore del coordinamento tra le imprese - nella misura in cui aveva fornito l'occasione di frequenti riunioni in cui si trattava regolarmente di strategie commerciali - e coautrice del cartello - in ragione del ruolo attivo assunto nell'attività di predisposizione, aggiornamento e divulgazione degli "Indicatori Assofond", nonché nella diffusione di circolari, indicazioni e raccomandazioni volte a orientare le

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

decisioni commerciali delle associate.
In considerazione della gravità e della durata
dell'intesa, attuata dai maggiori operatori del mercato
di riferimento, che rappresentavano oltre il 50% della

produzione italiana di ghisa destinata al mercato
nazionale e da Assofond, a cui risultavano associate
circa il 70% delle fonderie di ghisa italiane, l'Autorità ha
comminato sanzioni per complessivi 70.262.339 euro.



PIATTAFORME DIGITALI

FOCUS Il rifiuto di accesso nel settore digitale

Nel febbraio 2025, la Corte di Giustizia si è pronunciata sul caso Google Android Auto con una sentenza che rappresenta uno spartiacque nell'ambito della tradizionale applicazione del divieto di abuso di posizione dominante³. La pronuncia si inserisce nel solco del più recente orientamento unionale volto a delimitare il potere detenuto dai titolari di piattaforme tecnologiche e, in tale contesto, sembra riconsiderare il principio dell'obbligo di accesso gravante sul soggetto che detiene una posizione dominante nel mercato.

L'occasione di pronunciarsi nella materia è stata offerta da una domanda pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato italiano⁴ nell'ambito di una controversia tra Google e l'Autorità⁵, avente ad oggetto l'interoperabilità tra la piattaforma digitale automobilistica *Android*, implementata da Google, e un'applicazione sviluppata da un'impresa terza al fine di fornire servizi connessi alla ricarica di autoveicoli elettrici.

In particolare, l'Autorità nel 2021 aveva sanzionato Google per aver ostacolato la pubblicazione sulla piattaforma *Android Auto* dell'applicazione *JuicePass*, realizzata da Enel X, ritenendo che il rifiuto integrasse un abuso di posizione dominante teso a escludere un operatore dal mercato di riferimento e a rafforzare la propria *app Google maps* in violazione dell'art. 102 del TFUE.

La peculiarità della vicenda risiedeva nella circostanza che Google consentiva l'accesso alle *app* di operatori terzi sulla propria piattaforma, ma aveva rifiutato l'accesso a Enel X, principalmente poiché avrebbe richiesto l'adozione di uno specifico modello tecnologico ancora non implementato. D'altra parte, Enel X, anche senza accedere alla piattaforma considerata, poteva continuare a operare sul mercato attraverso i dispositivi mobili come qualunque altro fornitore di *app*.

A seguito del provvedimento, Google ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio⁶ – che lo ha respinto – e ha poi adito il Consiglio di Stato, che ha riconosciuto la sussistenza di spazi di “interpretazione elastica dei principi tradizionali” nel

3. Corte di Giustizia, 25 febbraio 2025, C-233/23.

4. Consiglio di Stato, Ordinanza di rimessione, 7 aprile 2023, n. 3584.

5. A529 Google/Compatibilità *app Enel X Italia con sistema Android auto*, provvedimento n. 29645 del 27 aprile 2021, in Boll. n. 20/2021.

6. TAR Lazio, 18 luglio 2022, n. 10147.

Attività di tutela e promozione della concorrenza



nuovo contesto delle piattaforme digitali e ha quindi sospeso il procedimento per sottoporre alcuni quesiti alla Corte di Giustizia⁷. Il Giudice amministrativo, in estrema sintesi, ha chiesto alla Corte di chiarire in che modo qualificare l'abusività della condotta di Google nel quadro dei tradizionali orientamenti giurisprudenziali in materia di abuso.

Chiamata a pronunciarsi, la Corte osserva, in primo luogo, che la questione non risultava inquadrabile nell'ambito della tradizionale giurisprudenza europea in tema di *essential facilities*, riguardante i soli casi nei quali un'impresa dominante rifiuti l'accesso ad un asset che ha sviluppato per il proprio utilizzo esclusivo. Nel caso in esame, invece, la piattaforma sviluppata da Google era già aperta a imprese terze e, in tale contesto, la Corte ha ritenuto che l'ammissione di un altro soggetto a fruire dei servizi della piattaforma non avrebbe modificato il modello di *business* già adottato dall'operatore dominante.

Proseguendo nella linea argomentativa, la Corte giunge ad affermare che i requisiti per la contestazione della violazione di un diritto di accesso devono essere applicati in modo meno stringente rispetto all'orientamento tradizionale⁸, con particolare riguardo all'indispensabilità dell'asset al quale si fa riferimento. In particolare, la Corte ha considerato che l'abuso di posizione dominante può essere integrato anche quando la piattaforma non risulti fondamentale al fine di sviluppare l'app del soggetto che richiede l'accesso, ma è sufficiente che essa sia idonea a rendere "la stessa applicazione più attraente per i consumatori". Inoltre, la Corte ha ritenuto che, se l'impatto di tale comportamento interessa un mercato a valle rispetto a quello in cui si è perpetrato l'abuso – e dunque nel caso di specie quello delle app di ricarica a fronte del mercato a monte delle piattaforme digitali automobilistiche – è necessario che venga provata la dominanza dell'operatore a monte che rifiuta l'accesso nell'ambito del proprio mercato. Se il mercato a valle è ancora in fase di sviluppo o evolve rapidamente, l'Autorità della concorrenza, invece, può limitarsi ad identificarlo senza necessariamente fornirne una definizione precisa in termini di prodotti e dimensione geografica.

Quanto, infine, alla portata anticoncorrenziale della condotta contestata a Google, la Corte, sulla base di un orientamento che si è consolidato intorno ad alcune pronunce piuttosto recenti⁹, afferma che l'art. 102 del TFUE mira a sanzionare lo sfruttamento abusivo della posizione dominante, indipendentemente dall'eventuale esito infruttuoso dello stesso, purché il comportamento abusivo sia potenzialmente idoneo ad avere un impatto anticoncorrenziale sul mercato.

Le considerazioni della Corte muovono tutte dall'esigenza di impedire al gestore della piattaforma tecnologica di sfruttare il proprio potere di mercato per limitare la concorrenza basata sui meriti e frenare l'innovazione, in danno dei consumatori. Si tratta di un'esigenza particolarmente avvertita nei mercati caratterizzati da una significativa e rapida evoluzione tecnologica, come quelli digitali, nei quali spesso si consolidano posizioni dominanti. Per questo, gli argomenti sviluppati dalla Corte nella sentenza richiamata sono oggetto di specifica attenzione nel quadro degli approfondimenti in corso per aggiornare le linee direttrici della Commissione in materia di abusi escludenti.

7. Ordinanza n. 3584/2023, cit.

8. Tradizionalmente, il rifiuto di consentire l'accesso ad una *essential facility* sviluppata e detenuta da un'impresa in posizione dominante può integrare un abuso quando: i) la richiesta di accesso riguarda un asset "indispensabile" per l'esercizio di una attività economica su un mercato connesso; ii) il rifiuto condurrebbe ad eliminare il confronto concorrenziale nel mercato in questione; iii) il rifiuto è ingiustificato. Si tratta di principi graniticamente consolidatisi a seguito della sentenza della Corte di Giustizia, Bronner, 26 novembre 1998, C-7/97.

9. Corte di Giustizia, 12 maggio 2022, *Servizio Elettrico Nazionale e a. C-377/20* e giurisprudenza ivi citata e Corte di Giustizia, 19 gennaio 2023, *Unilever Italia Mkt. Operations*, C-680/20 e giurisprudenza ivi citata.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

A561 – APP TRACKING TRANSPARENCY DI APPLE

Nel dicembre 2025, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ([A561](#)) nei confronti delle società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. (Apple) accertando un abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 del TFUE, che consisteva nell'imposizione agli sviluppatori di applicazioni terze per il sistema operativo mobile iOS di condizioni inique in merito alle modalità di richiesta del consenso degli utenti ai fini dello sfruttamento dei dati per scopi pubblicitari, quale diretta conseguenza delle modalità di implementazione dell'*App Tracking Transparency* ("ATT") policy.

Il mercato rilevante è stato individuato in quello della fornitura agli sviluppatori di piattaforme per la distribuzione *online* di *app* per utenti del sistema operativo iOS. In particolare, Apple opera in questo mercato tramite l'*App Store* per dispositivi iOS, piattaforma a due versanti che funge da intermediario tra sviluppatori, che possono distribuire le proprie *app* su tale negozio *on line*, e utenti, che possono scaricare, installare e gestire tale *app store* e un'ampia gamma di *app* sui propri dispositivi.

Dall'istruttoria è emerso che l'ATT policy, a partire da aprile 2021, imponeva agli sviluppatori terzi di *app* distribuite tramite l'*App Store* su iOS l'utilizzo di una schermata di raccolta del consenso all'utilizzo dei dati a fini pubblicitari (c.d. ATT *prompt*) predisposta da Apple. L'ATT *prompt* non risultava sufficiente a soddisfare i requisiti che la normativa in materia di *privacy* imponeva agli sviluppatori in tema di acquisizione di tale consenso e, pertanto, essi erano comunque tenuti a ricorrere anche a un proprio *prompt* di raccolta del consenso per lo stesso fine.

La violazione contestata ad Apple – configurata come un abuso di sfruttamento da parte di un'impresa dominante, ai sensi dell'art. 102, lett. a), del TFUE – atteneva proprio a tale inevitabile duplicazione, imposta dalla società agli sviluppatori terzi, in quanto l'Autorità ha accertato che le condizioni dell'ATT policy risultavano: i) imposte unilateralmente, ii) lesive degli interessi dei *partner* commerciali di Apple e iii) non proporzionate per raggiungere l'obiettivo legittimo eventualmente perseguito dall'impresa dominante.

In ragione della gravità e della durata dell'intesa, l'Autorità ha comminato alle società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l., in solido fra loro, una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari a 98.635.416,67 euro.

A559 – META/SIAE

Nel maggio 2025, l'Autorità ha concluso con accettazione degli impegni un procedimento istruttorio ([A559](#)) avente ad oggetto un possibile abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9 della l. n. 192/1998 posto in essere da Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. (Meta) nei confronti della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). In sede di avvio, l'Autorità aveva ritenuto che Meta potesse essere responsabile per un'indebita interruzione delle trattative per il rinnovo del contratto scaduto e per l'eliminazione dei contenuti musicali tutelati da SIAE dalle proprie piattaforme *social*, nonché per non aver fornito alla società le informazioni necessarie per svolgere le negoziazioni nel pieno rispetto del principio di trasparenza ed equità.

Secondo l'Autorità, in particolare, nel caso in esame potevano essere rinvenuti gli elementi costitutivi della violazione ipotizzata, ovvero: i) la sussistenza dello stato di dipendenza economica di SIAE nei confronti di Meta; ii) l'abusività della condotta di Meta; iii) la rilevanza per la tutela della concorrenza della fattispecie in esame. A seguito di un primo rigetto nel marzo 2024, Meta ha presentato due *set* di impegni: il primo volto ad assicurare la celerità e la correttezza delle negoziazioni; il secondo a garantire alle controparti negoziali la conoscenza dei dati necessari alle trattative contrattuali. L'Autorità ha valutato le misure proposte da Meta, considerandole complessivamente idonee a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali ipotizzate nel provvedimento di avvio.

In particolare, il primo *set* di impegni è stato ritenuto idoneo ad assicurare un corretto svolgimento delle trattative secondo una tempistica chiara e trasparente, mentre con riguardo al secondo *set* di impegni, l'Autorità ha valutato positivamente la condivisione nel corso delle negoziazioni

Attività di tutela e promozione della concorrenza



dell'insieme delle informazioni ivi definito, considerandola essenziale per ridurre significativamente lo squilibrio che tipicamente avvantaggia Meta rispetto alle controparti.

L'Autorità ha, pertanto, deliberato di rendere obbligatori tali impegni, chiudendo il procedimento senza accertare l'infrazione.

FOCUS Piattaforme digitali e cooperazione con la Commissione europea

Nel corso del 2025, l'Autorità ha seguito con particolare attenzione l'evoluzione del settore delle piattaforme digitali e le condotte delle principali imprese attive in tale settore, anche considerato il continuo aumento del loro potere, a livello globale, e la loro crescente capacità di incidere sulle dinamiche concorrenziali in tutti i campi dell'economia.

Come è più che in altri settori globali, gli interventi dell'Autorità nei mercati digitali si caratterizzano per la necessità di garantire un coordinamento stretto e rafforzato con la DG Concorrenza della Commissione europea e con le altre Autorità nazionali della concorrenza, in base a quanto previsto dal regolamento n. 1/2003. Ciò si è verificato, ad esempio, nel caso *ATT Apple*, nel quale l'Autorità ha accertato un abuso di sfruttamento da parte di Apple che ha utilizzato impropriamente le regole relative alla normativa sulla *privacy* imponendo agli sviluppatori terzi di *app* distribuite tramite l'*app store* su iOS oneri eccessivi e non proporzionati alla necessità di garantire il rispetto della riservatezza.

In parallelo a tale intervento dell'Autorità, sono intervenute anche le ANC francese, tedesca, rumena e polacca per la medesima condotta, con effetti nei rispettivi Paesi, ed è quindi stato necessario svolgere sistematici incontri per garantire non soltanto la coerenza delle analisi economiche e giuridiche alla base delle rispettive decisioni, ma anche per pervenire a decisioni volte a modificare le condotte dell'impresa con modalità il più possibile omogenee a livello europeo. Analogamente, una stretta cooperazione con la Commissione si è resa necessaria per l'avvio del procedimento – prima da parte dell'Autorità e poi della Commissione europea – nei confronti di Meta per una condotta di abuso escludente con possibili effetti restrittivi nel mercato delle *ChatbotAi*.

Nell'ambito di tale procedimento, successivamente esteso per tenere conto di intervenute condizioni contrattuali di Meta che escludono del tutto dalla piattaforma *WhatsApp* le imprese concorrenti di Meta AI, l'Autorità ha anche disposto misure cautelari per imporre la sospensione della condotta sul territorio italiano; mentre la Commissione, in sinergia con l'Autorità, ha parallelamente ipotizzato la restrittività della condotta di Meta, con riferimento alla rimanente parte dell'Unione europea.

L'impegno dell'Autorità nel settore delle piattaforme digitali – in cooperazione con la Commissione europea – è andato anche oltre gli interventi sui singoli casi di *enforcement antitrust* in un anno nel quale la Commissione ha assunto le prime rilevanti decisioni anche in applicazione del regolamento (UE) 2022/1925 (*Digital Markets Act*). In particolare, la Commissione e l'Autorità hanno stipulato un *memorandum of understanding* – analogamente alle autorità di concorrenza di Paesi Bassi, Spagna, Belgio e Lussemburgo – distaccando una risorsa dell'Autorità a tempo parziale per lavorare nel *team* della Commissione.

In tal modo, è stato possibile realizzare una modalità innovativa di collaborazione amministrativa; pur in assenza, infatti, di una specifica disposizione normativa, la stessa è stata strutturata sul modello di quella già implementata tramite l'*European Competition Network* per garantire un'applicazione efficiente e coerente degli artt. 101 e 102 del TFUE.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026



ENERGIA ELETTRICA E GAS

A557 - ENEL X WAY ED EWIVA/CONDOTTE ABUSIVE NEL MERCATO DEI SERVIZI DI RICARICA ELETTRICA

Nel luglio 2025, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ([A557](#)) nei confronti di Enel X Way Italia S.r.l. (Enel X Way Italia), Enel X Way S.r.l. (Enel X Way, dal 1° gennaio 2025 fusa per incorporazione in Enel X S.r.l.), Enel X S.r.l. (Enel X, in cui è confluita Enel X Way) ed Ewiva S.r.l. (Ewiva), accertando la sussistenza di un abuso di posizione dominante da parte delle società del Gruppo Enel, in violazione dell'art. 102 del TFUE, consistente in una compressione dei margini degli operatori attivi nella fornitura dei servizi di ricarica elettrica alla clientela finale.

Il settore interessato dall'istruttoria è stato circoscritto al mercato a monte della costruzione e gestione di infrastrutture di ricarica pubbliche (c.d. *Charging Point Operator*, CPO), considerato di rilievo locale, e a quello, a valle, verticalmente collegato al primo, della fornitura di servizi di ricarica alla clientela finale (cd. *Mobility Service Providers*, MSP), riconosciuto di dimensione nazionale. Più in particolare, i MSP svolgono l'attività di fornitura dei servizi di ricarica avvalendosi delle infrastrutture di ricarica di uno o (tipicamente) più CPO, con i quali intrattengono specifici rapporti contrattuali (c.d. contratti di interoperabilità) o si interfacciano tramite piattaforme specializzate. Le due figure possono o meno coesistere in una stessa società (o gruppo societario). Le due attività sono complementari ma non sovrapponibili, né appare indispensabile il loro svolgimento in maniera integrata. L'attività istruttoria ha fornito elementi idonei a comprovare la sussistenza di condotte abusive poste in essere da Enel X Way Italia (nel suo ruolo di CPO per il Gruppo Enel) e da Enel X Way (nel suo ruolo di MSP,

poi confluita in Enel X). È stata accertata, in particolare, la sussistenza di un'ipotesi di *margin squeeze* nel rapporto tra i prezzi all'ingrosso praticati dalla società del gruppo Enel attiva come CPO ai MSP e i prezzi al dettaglio praticati dallo stesso gruppo Enel alla clientela finale. Gli effetti di tale condotta sono risultati idonei a investire la struttura del mercato, potendo ostacolare: i) lo sviluppo e il permanere di una concorrenza effettiva nella fornitura di servizi di ricarica alla clientela finale detentrici di un'auto elettrica, anche da parte di soggetti non integrati a monte nella gestione di infrastrutture di ricarica, nonché ii) la connessa innovazione nel settore dei servizi connessi alla mobilità elettrica. In particolare, le offerte di Enel X sono risultate non replicabili per un concorrente altrettanto efficiente alla luce del prezzo all'ingrosso praticato a Enel X Way (e ai MSP terzi) da Enel X Way Italia per il periodo compreso tra luglio 2022 e agosto 2023. In sei di tali mensilità, peraltro, il *pricing* adottato a valle da Enel X Way risultava esplicitamente sottocosto, in quanto lo stesso prezzo della ricarica al dettaglio più comune risultava inferiore al corrispondente prezzo all'ingrosso praticato da Enel X Way Italia.

Alla luce delle evidenze acquisite, l'Autorità ha ritenuto che le condotte poste in essere integravano un illecito concorrenziale grave, consistente in un abuso di posizione dominante con possibili effetti escludenti, volto a precludere l'accesso a concorrenti altrettanto efficienti, peraltro, nella delicata fase di sviluppo del mercato dei servizi di ricarica, in violazione dell'art. 102 del TFUE.

In considerazione della gravità e della durata dell'abuso, l'Autorità ha irrogato a Enel X S.r.l. (in cui è confluita Enel X Way, a seguito di fusione per incorporazione dal 1° gennaio 2025) e Enel X Way Italia, in solido, una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.305.102,35 euro.

Attività di tutela e promozione della concorrenza

**FOCUS****Gli interventi dell'Autorità per lo sviluppo concorrenziale del mercato della mobilità elettrica**

Sebbene l'intervento *antitrust* non sia lo strumento principe per il perseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, da tempo va diffondendosi l'idea che la garanzia del corretto funzionamento dei meccanismi di mercato possa dare un contributo di rilievo alla realizzazione di detti obiettivi. Si tratta di una visione che l'Autorità non solo condivide, ma promuove attivamente attraverso l'esercizio di tutte le sue competenze e rispetto alla quale svolge un ruolo di rilievo, stante la propria approfondita conoscenza del mercato dal lato delle imprese e dei consumatori.

Con questo spirito, nel corso del 2025 essa ha orientato la propria azione nel settore dell'energia elettrica, valorizzando il nesso di complementarità esistente in taluni specifici ambiti tra tutela della concorrenza, da un lato, e obiettivi di tutela dell'ambiente e di decarbonizzazione, dall'altro.

In tale ottica, è stato ritenuto meritevole di attenzione prioritaria lo sviluppo concorrenziale del mercato della mobilità elettrica che, per quanto ancora in fase di sviluppo (specie con riferimento al numero di veicoli), attraversa una fase di grande infrastrutturazione, potenzialmente decisiva per i futuri assetti di un'industria che sarà molto rilevante nei prossimi anni.

In particolare, l'Autorità ha per la prima volta analizzato in termini istruttori il mercato nascente della mobilità elettrica, con riferimento alle reti di ricarica, definendone gli aspetti concorrenziali rilevanti e giungendo ad accertare un abuso di posizione dominante nei confronti delle società del gruppo Enel attive nel settore delle ricariche in suolo pubblico per la mobilità elettrica, sia nel mercato a monte dei gestori delle infrastrutture di ricarica (detti anche CPO) che in quello a valle dei fornitori dei servizi di ricarica e di altri servizi agli utenti (detti MSP o EMP).

La condotta abusiva accertata, della durata di poco più di un anno, è consistita in una pratica di *margin squeeze*, attraverso la quale un'impresa verticalmente integrata e in posizione dominante in un mercato a monte (nel caso di specie quello dei CPO) offriva ai terzi operatori prezzi di fornitura eccessivamente elevati se confrontati con i prezzi che la stessa impresa integrava praticava nei mercati a valle, in cui era in concorrenza con gli operatori terzi che da essa si rifornivano. In questo modo, l'impresa utilizzava la propria posizione dominante nel mercato a monte per escludere dal mercato o marginalizzare i concorrenti nel mercato a valle (nel caso di specie quello degli MSP), potendo in tal modo arrecare, nel medio periodo, un danno al processo concorrenziale e al benessere dei consumatori.

A dicembre del 2025, inoltre, è stato, avviato un altro caso nei confronti della società A2A, che è apparsa *prima facie* detenere una posizione dominante in diverse aree geografiche – seppur in numero inferiore rispetto a quelle interessate da una presenza dominante del gruppo Enel – e che sembrerebbe aver posto in essere analoghe condotte di prezzo.

L'infrastrutturazione del settore è da tempo oggetto di attenzione dell'Autorità anche dal punto di vista dell'esercizio dei poteri segnalatori.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

In tale prospettiva è di rilievo che, a fine 2025, il legislatore nazionale, proprio riconoscendo il valore di quanto auspicato dall'Autorità nella segnalazione ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza¹⁰, abbia introdotto l'obbligo per i comuni di strutturare le relative procedure competitive in modo da garantire una pluralità di soggetti attivi nella gestione delle infrastrutture di ricarica e, nel caso di richieste comparabili, di affidare prioritariamente la gestione di tali infrastrutture a soggetti che detengano meno del 40% del totale delle infrastrutture già installate¹¹.

Si tratta di misure volte a mitigare il rischio che l'infrastrutturazione in un settore nascente venga compromessa dalla creazione di situazioni di monopolio o di forte potere di mercato locale. Come evidenziato e anche verificato dall'Autorità, infatti, la presenza di gestori dell'infrastruttura di ricarica dominanti, anche a livello locale, può ingenerare incentivi ad aumentare i prezzi delle ricariche e/o a porre in essere condotte escludenti a danno degli operatori concorrenti nel mercato complementare dei servizi di ricarica per favorire la società del proprio gruppo.

10. Cfr. AS2045 *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza - anno 2024*, 20 dicembre 2024, in Boll. n. 1/2025.

11. Art. 1, comma 3, della legge 18 dicembre 2025, n. 190, *Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025*.

Attività di tutela e promozione della concorrenza

**ATTIVITÀ
MANIFATTURIERE****Il Caso****Shopper bio-compostabili (A573)**

Il caso si colloca nell'ambito dell'attività svolta dall'Autorità per contrastare le condotte restrittive della concorrenza che risultino anche di ostacolo allo sviluppo della *green economy*.

In particolare, gli effetti di preclusione derivanti dal sistema escludente posto in essere da Novamont hanno impedito lo sviluppo di una sana concorrenza nei mercati nazionali della produzione e vendita di *bio-compound* a norma, rispettivamente, per *shopper* e sacchetti ultra-leggeri, in quanto hanno sostanzialmente impedito ai concorrenti di trovare sbocchi effettivi per i loro prodotti e operare efficacemente in tali mercati.

**Sanzioni**

L'Autorità ha ritenuto l'illecito concorrenziale grave, in considerazione della particolare attitudine delle condotte accertate a produrre effetti escludenti, della posizione di assoluta preminenza di Novamont nei mercati rilevanti, nonché del particolare contesto in cui le condotte in questione erano state adottate, potendo incidere negativamente anche sugli obiettivi di tutela ambientale in questo settore. Alla luce di ciò, ha deliberato di irrogare a Novamont, in solido con la società controllante ENI, una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di 32.060.052,10 milioni di euro.

**Profili e
valutazione**

Nel giugno 2025, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio, accertando un abuso di posizione dominante, in violazione dell'art. 102 del TFUE, da parte della società Novamont S.p.A. (Novamont), attiva a livello nazionale ed europeo nella produzione di bioplastiche (o *bio-compound*) per la produzione di *shopper* e di sacchetti ultraleggeri, e della società ENI S.p.A. (ENI), che controlla indirettamente Novamont, attraverso la società Versalis S.p.A.

Nel caso in esame sono stati individuati due distinti mercati rilevanti: i) il mercato dei *bio-compound* utilizzati per produrre *shopper* compatibili con la normativa italiana, e ii) il mercato dei *bio-compound* utilizzati per produrre sacchetti ultraleggeri compatibili con la normativa italiana, entrambi di ampiezza geografica coincidente con il territorio nazionale.

L'Autorità ha verificato la sussistenza di una posizione dominante di Novamont, il cui prodotto principale è rappresentato dal "Mater-Bi", una famiglia di bioplastiche biodegradabili e compostabili presente su entrambi i mercati rilevanti.

A seguito dell'istruttoria, l'Autorità ha accertato che, a partire dal 2018, Novamont aveva posto in essere una strategia escludente fondata su un sistema di esclusive a doppio livello stipulate nei contratti con i suoi clienti: i) diretti, ossia i trasformatori che comprano *bio-compound* per produrre *shopper* e sacchetti ultra-leggeri, vincolati all'acquisto esclusivo o semi esclusivo del *bio-compound* di Novamont (questi operatori rappresentavano, in media, circa il 52% della domanda nazionale di *bio-compound* per *shopper* e il 70% di quella per sacchetti ultraleggeri) e ii) indiretti, ossia la grande distribuzione organizzata (GDO), cliente dei trasformatori in quanto principale acquirente dei sacchetti in questione, vincolata a comprare solo prodotti realizzati con il Mater-Bi dai trasformatori *partner* di Novamont. Le catene contrattualizzate da Novamont hanno rappresentato, nel periodo di riferimento, fino al 44% della domanda di *shopper* e sacchetti ultraleggeri espressa dalla GDO e una quota essenziale di fatturato (sino al 51%) dei trasformatori *partner* di Novamont. Questo sistema di doppie esclusive aveva determinato una politica abusiva escludente per i concorrenti di Novamont, attraverso un meccanismo circolare tra i due gruppi di operatori - distributori e GDO - che aveva precluso lo sviluppo di una sana concorrenza nei mercati nazionali della produzione e vendita di *bio-compound* a norma per *shopper* e sacchetti ultraleggeri, impedendo ai competitor di Novamont di trovare sbocchi effettivi per i loro prodotti e di operare efficacemente in tali mercati.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026



RICICLAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI

A476D CONAI - GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA

Nell'aprile 2025, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ([A476D](#)) deliberando la revoca degli impegni resi obbligatori con precedente provvedimento n. 25609 del 3 settembre 2015, nei confronti del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero di rifiuti di imballaggi in plastica (COREPLA) con riguardo ad una presunta strategia escludente volta a ostacolare l'ingresso del Sistema P.A.R.I., implementato dalla società Aliplast¹².

In particolare, il procedimento era stato avviato a seguito dell'istanza di revoca presentata dai due Consorzi in ragione delle modifiche che avevano interessato il settore in esame negli anni successivi alla chiusura dell'istruttoria. Le misure allora rese obbligatorie dall'Autorità prevedevano in estrema sintesi: 1) un impegno di non interferenza da parte di CONAI nelle procedure di riconoscimento dei consorzi autonomi, attività di esclusiva competenza del Ministero dell'Ambiente, nonché una puntuale predeterminazione degli elementi di valutazione da fornire al medesimo Ministero, con l'ausilio di un *monitoring trustee*, indipendente e non esposto a conflitti di interesse, la cui individuazione doveva essere approvata dall'Autorità; 2) la definizione di una tempistica celere e certa per la stipula degli accordi e l'individuazione dei criteri per determinare il contributo dovuto dai sistemi autonomi al sistema consortile per la gestione dei rifiuti confluiti nella raccolta differenziata; 3) l'obbligo di pubblicare sui rispettivi siti *internet* informazioni sui sistemi autonomi e sulle relative procedure di riconoscimento, finalizzati a rimuovere ostacoli informativi alla costituzione di nuovi sistemi autonomi e all'adesione a quelli esistenti; 4) l'applicazione, se richiesta, dei criteri di cui all'Impegno

2 per il sistema P.A.R.I. e, comunque, di una condizione di miglior favore nella definizione del relativo contributo da parte di Aliplast, retroattivamente alla data di autorizzazione ministeriale dello stesso consorzio; 5) l'impegno a definire in via transattiva i contenziosi economici e amministrativi relativi al riconoscimento del sistema autonomo P.A.R.I., prevedendo - fra l'altro - la rinuncia incondizionata di CONAI e COREPLA al contributo ambientale pregresso e a quello non versato per il periodo tra l'annullamento della prima autorizzazione ricevuta dal Sistema P.A.R.I. e il rilascio della seconda autorizzazione.

Ad esito dell'istruttoria svolta, considerata l'evoluzione normativa e fattuale che aveva interessato il settore di riferimento, l'Autorità ha ritenuto gli impegni *sub* nn. 1) e 3) ormai superati dal momento che, da un lato, fin dal 2017, il CONAI non è più tenuto a fornire al Ministero gli elementi di valutazione nell'ambito dei procedimenti di riconoscimento dei sistemi autonomi (ruolo ora attribuito all'ISPRA) e, dall'altro, i sistemi autonomi hanno assunto un ruolo attivo riconosciuto nel settore della gestione dei rifiuti di imballaggio che rende anacronistiche le misure; con riferimento agli impegni *sub* nn. 2) e 4), ha riconosciuto la rilevanza determinante delle modifiche normative intervenute, e, in particolare, dell'art. 224 commi 5, 5-bis e 5-ter del TUA, che riconoscono ai sistemi autonomi la possibilità di contrattare direttamente con l'ANCI e con gli enti locali per operare nel comparto; infine, ha ritenuto esauriti gli effetti derivanti dall'impegno *sub* n. 5), dal momento che la prevista transazione economica era stata positivamente attivata e conclusa da tempo, mentre la transazione amministrativa non era stata esperita da Aliplast.

In conclusione, a esito degli accertamenti svolti, l'Autorità ha ritenuto che l'insieme delle misure a suo tempo rese obbligatorie alla chiusura del procedimento non fossero più attuali e necessarie ed ha accolto, pertanto, l'istanza di revoca presentata da CONAI e COREPLA.

12. Caso A476 CONAI - Gestione rifiuti da imballaggi in plastica, provvedimento n. 25609 del 3 settembre 2015, in *Boll.* n. 33/2015.

Attività di tutela e promozione della concorrenza

**TRASPORTO E NOLEGGIO
MEZZI DI TRASPORTO****I872 - MSC/ MOBY**

Nell'ottobre 2025, l'Autorità ha concluso con accettazione degli impegni un procedimento istruttorio ([I872](#)) avviato nei confronti di SAS Shipping Agencies Services Srl (SAS), Moby S.p.A. e Grandi Navi Veloci S.p.A. (GNV, controllata da SAS) per una possibile violazione dell'art. 101 TFUE, derivante dal deterioramento delle dinamiche concorrenziali conseguente al legame strutturale venutosi a creare tra Moby e GNV.

Il settore interessato dal procedimento è stato considerato quello del trasporto marittimo a corto raggio di passeggeri e merci su rotabili mediante navi Ro-Pax e Ro-Ro su alcuni specifici collegamenti tra Genova e Civitavecchia con i porti del Nord della Sardegna e sulle rotte Napoli Palermo.

In sede di avvio, l'Autorità aveva ipotizzato che, in mercati concentrati e con elevate barriere all'entrata quali quelli delle rotte su cui operavano in concorrenza Moby e GNV, la creazione di un forte legame strutturale tra Moby e GNV discendente dall'acquisizione, da parte di SAS, di una partecipazione del 49% nel capitale di Moby, nonché l'ulteriore legame creato dall'ingente finanziamento di SAS a Moby del dicembre 2023, potessero risultare idonei ad alterare le dinamiche concorrenziali sui mercati interessati, in violazione dell'art. 101 del TFUE.

In particolare, l'acquisizione di una partecipazione di minoranza di SAS in Moby avrebbe potuto facilitare, anche attraverso contatti tra le compagnie, il coordinamento delle politiche commerciali di Moby e GNV con possibili effetti sulle quantità offerte e sui prezzi. Nello specifico, la partecipazione del 49% nel capitale di Moby, non accompagnata da alcun diritto di *governance*, era stata acquisita da SAS in cambio della provvista finanziaria necessaria alla definizione dei piani di concordato preventivo in continuità aziendale presentati da Moby e dalla controllata Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., omologati dal Tribunale di Milano

il 13 ottobre 2022 e diventati esecutivi il 6 giugno 2023. Il successivo finanziamento, di durata annuale e garantito da un "Contratto di Pegno e Opzione" a favore di SAS sul rimanente 51% delle azioni di Moby, aveva consentito a Moby di ricevere da SAS la provvista finanziaria necessaria a eseguire anticipatamente i piani di concordato mediante *cash settlement* nel dicembre 2023.

Al fine di porre rimedio alle criticità concorrenziali prospettate in sede di avvio, le società coinvolte hanno presentato impegni volti a rescindere i legami strutturali e finanziari tra SAS/GNV e Moby e a offrire un ristoro ai clienti delle rotte interessate dalla presunta intesa. Nella loro versione finale, gli impegni prevedevano: i) la cessione a Onorato Armatori, azionista di maggioranza di Moby, della partecipazione del 49% detenuta da SAS; ii) la rinuncia di SAS al diritto di pegno sul 51% delle azioni di Moby; iii) il rimborso da parte di Moby del prestito ricevuto da SAS mediante la vendita, attraverso una procedura competitiva e trasparente e sulla base delle valutazioni effettuate da un perito indipendente, di un lotto di navi (per alcune delle quali la vendita è condizionata ad un *charter back* a condizioni di mercato a favore di Moby); iv) l'offerta, da parte di GNV e Moby, di un ristoro monetario per i viaggi sulle rotte da/per la Sardegna relativi al periodo giugno - settembre 2025 e per i viaggi sulla Napoli - Palermo nei fine settimana del periodo novembre 2024 - marzo 2025.

L'Autorità ha ritenuto gli impegni idonei a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali evidenziate nel provvedimento di avvio e ha deliberato di renderli obbligatori, chiudendo il procedimento senza accertare l'infrazione.

**TURISMO****A568 - AGENZIE DI VIAGGIO/PRENOTAZIONI VOLI
RYANAIR**

Nel dicembre 2025, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ([A568](#)), accertando l'esistenza di un abuso di posizione dominante, in violazione dell'art. 102 del TFUE e dell'art. 3 della l. n. 287/1990, posto in

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

essere dalle società Ryanair DAC e Ryanair Holdings plc. (Ryanair) idoneo ad incidere in modo restrittivo sulle dinamiche concorrenziali relative ai servizi di intermediazione prestati dalle agenzie di viaggio e contenenti voli Ryanair.

Il mercato rilevante è stato ritenuto, a monte, quello dei servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri, nazionali ed europei, da/per l'Italia, quale *input* per le agenzie di viaggi, sia *online* (*Online Travel Agency*, di seguito OTA) sia fisiche. In questo mercato, Ryanair è risultata in posizione dominante, in virtù della quota di mercato significativa (38-40% dei passeggeri trasportati nell'insieme di rotte da/per l'Italia) e di numerosi altri indicatori (posti riempiti, capillarità della rete e rotte servite, presenza in quasi tutte le città aeroportuali, quota maggioritaria dei contributi pubblici ottenuti dai gestori aeroportuali italiani, etc.). Inoltre, l'Autorità ha individuato quali mercati rilevanti i mercati a valle dell'intermediazione *online* dei voli (da soli o in combinazione con voli di altri vettori e/o altri servizi turistici e assicurativi), di dimensione nazionale, e dei servizi di agenzia di viaggio tramite punti vendita fisici (*offline*), di dimensione geografica locale.

Ad esito dell'istruttoria, è emerso che Ryanair – che prima delle condotte vendeva oltre il 20% dei propri voli tramite OTA – a fine 2022 aveva iniziato a vagliare una serie di ipotesi di ostacolo all'attività di queste ultime. A partire dall'aprile 2023, tali ipotesi si erano concretizzate in diverse azioni poste in essere con intensità crescente, quali: i) l'introduzione di procedure di riconoscimento facciale destinate solo agli utilizzatori dei biglietti acquistati sul proprio sito tramite agenzia di viaggio; ii) il blocco totale o intermittente dei tentativi di prenotazione delle agenzie di viaggio; iii) l'imposizione di accordi di *partnership* alle OTA e, successivamente, di *Travel Agent Direct* alle agenzie fisiche, con condizioni limitative della possibilità delle agenzie di offrire voli Ryanair combinati con altri servizi/voli di altri vettori, utilizzando quale strumento di “persuasione” anche un'aggressiva campagna di comunicazione denigratoria nei confronti delle OTA che non sottoscrivevano detti accordi (“OTA pirata”). Solo ad aprile 2025, Ryanair aveva completato

la modifica dell'integrazione delle applicazioni informatiche (c.d. API), rendendo disponibile alle OTA una soluzione che, ove correttamente implementata, avrebbe potuto ripristinare corrette condizioni di concorrenza nel mercato a valle dei servizi turistici e che, per tale ragione, l'Autorità si è riservata di valutare. L'Autorità ha concluso che le condotte descritte, almeno fino all'integrazione delle applicazioni informatiche (c.d. API), apparivano idonee a bloccare o ostacolare, rendendola più difficoltosa o economicamente e tecnicamente onerosa, l'offerta dei servizi di intermediazione da parte delle agenzie di viaggio contenenti voli Ryanair, che costituivano per le agenzie stesse un *input* per combinare servizi diversi, comprendenti voli di altri vettori e/o altri servizi turistici e assicurativi, finendo per pregiudicare anche la quantità di servizi turistici offerti ai consumatori.

In ragione della durata e gravità dell'abuso, l'Autorità ha comminato alle società Ryanair DAC e Ryanair Holdings plc, in solido tra loro, una sanzione pari a 255.761.692 euro.



ATTIVITÀ PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI

1875 - CNF/NUOVO ARTICOLO 25-BIS DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Nel novembre 2025, l'Autorità ha concluso con l'accettazione degli impegni un procedimento istruttorio (1875), avviato nei confronti del Consiglio Nazionale Forense per una presunta intesa in violazione dell'art. 101 del TFUE, relativa alle modalità con cui, in attuazione della l. n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, era stato introdotto nel Codice deontologico forense l'art. 25-bis, rubricato *Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso*. La sua formulazione – unitamente al contenuto delle relative comunicazioni e precisazioni rese ai Consigli degli Ordini territoriali degli Avvocati e agli iscritti – era stata ritenuta dall'Autorità in sede di avvio potenzialmente idonea a conferire alla disciplina sull'equo compenso una portata più ampia rispetto a quella prevista dalla legge.

Il settore interessato dal procedimento è stato considerato

Attività di tutela e promozione della concorrenza



quello dei servizi professionali resi dagli avvocati e, in particolare, i servizi resi a clienti diversi dai “grandi clienti” (banche, assicurazioni, medie e grandi imprese e pubblica amministrazione), individuati dall’art. 2 della l. n. 49/2023, che definisce l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sull’equo compenso.

Al fine di porre rimedio alle criticità concorrenziali prospettate nel corso del procedimento, il Consiglio Nazionale Forense ha presentato specifici impegni, consistenti nella riformulazione dell’art. 25-bis del Codice al fine di circoscrivere in maniera chiara l’applicazione della norma deontologica alle prestazioni rese in favore dei soli “grandi clienti”, ossia gli unici in grado di esercitare il proprio potere contrattuale nei confronti degli avvocati, in stretta aderenza al dettato di cui all’art. 2 della l. n.

49/2023. Per tale via, si è inteso preservare la libertà tariffaria delle prestazioni professionali degli avvocati nei confronti delle altre categorie di clienti, nel rispetto del pieno dispiegamento delle dinamiche concorrenziali. Inoltre, il Consiglio Nazionale Forense si è impegnato a prevedere una serie di iniziative volte a pubblicizzare nei confronti degli avvocati – anche dei nuovi iscritti – l’avvenuta modifica della norma deontologica e il suo corretto ambito di applicazione.

L’Autorità, ritenendo che le misure proposte fossero idonee a superare le preoccupazioni concorrenziali prospettate in sede di avvio, ha deliberato di rendere obbligatori tali impegni nei confronti del Consiglio Nazionale Forense e di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

2.2 Concentrazioni

FOCUS Il processo di consolidamento del settore bancario

Negli ultimi anni, il settore bancario è stato interessato da un progressivo e articolato processo di consolidamento. Tale dinamica ha conosciuto una prima fase in seguito alla creazione del mercato unico europeo e alla conseguente evoluzione del quadro regolamentare, per poi intensificarsi in una fase successiva attraverso operazioni di concentrazione finalizzate alla gestione delle crisi di singoli intermediari e alla costituzione dei gruppi bancari cooperativi. Più di recente, tale processo ha conosciuto un rinnovato impulso per l'esigenza di fronteggiare le sfide poste dall'accelerazione dell'innovazione tecnologica e dall'ingresso nel settore di nuove tipologie di operatori, in particolare riconducibili all'ecosistema *fintech*.

In tale contesto, l'anno 2025 si è distinto per una nuova ondata di aggregazioni, caratterizzata da un rinnovato attivismo sul fronte delle operazioni straordinarie e da una crescente rilevanza delle logiche di rafforzamento dimensionale. In particolare, il settore è stato interessato da diverse offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio, che sono state sottoposte al vaglio dell'Autorità: Banco BPM su Anima Holding, Banca Ifis su Illimity Bank, BPER Banca su Banca Popolare di Sondrio e Banca Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca. Inoltre, sono state promosse due ulteriori offerte pubbliche di scambio, rispettivamente di UniCredit su Banco BPM (la cui valutazione ricadeva nella competenza della Commissione europea) e di Mediobanca su Banca Generali, che, pur essendo state autorizzate sotto il profilo *antitrust*, non si sono poi perfezionate. Sempre nel corso del 2025, è stata notificata all'Autorità l'operazione di acquisizione di Hype da parte di Banca Sella.

Questa nuova fase del processo di consolidamento rappresenta un ulteriore e significativo passaggio nel percorso di riorganizzazione strutturale del settore bancario, oggi caratterizzato dalla presenza di due gruppi di maggiori dimensioni – Intesa Sanpaolo e UniCredit – operanti su scala sovranazionale, accanto a numerosi gruppi di medie dimensioni, attivi a livello nazionale o in ambiti territoriali più circoscritti. A valle delle operazioni sopra richiamate, BPER Banca e Banca Monte dei Paschi di Siena risultano ulteriormente rafforzate nel loro posizionamento competitivo, rendendo potenzialmente più vivace il confronto concorrenziale.

Tanto premesso, appare opportuno evidenziare come il consolidamento possa rispondere a esigenze di efficientamento del sistema bancario, con potenziali benefici per la clientela in termini di solidità degli intermediari e qualità dei servizi offerti, nonché a favorire una maggiore competitività delle banche italiane in ambito europeo. Tuttavia, l'aumento del grado di concentrazione non deve tradursi in un indebolimento della concorrenza effettiva: risulta pertanto essenziale preservare il confronto competitivo, anche a livello locale, sui prodotti e sui servizi bancari, in termini sia di condizioni economiche sia di varietà e qualità dell'offerta.

Attività di tutela e promozione della concorrenza

**C12710 – BPER BANCA/BANCA POPOLARE DI SONDRIO**

Nel luglio 2025, l'Autorità ha autorizzato con condizioni, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l. n. 287/1990, l'operazione di concentrazione ([C12710](#)) consistente in un'offerta pubblica di scambio (OPS) promossa da BPER e finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie della Banca Popolare di Sondrio (BPSO), nonché a ottenere la revoca della quotazione delle azioni di questa dall'Euronext Milan con l'acquisto, in caso di esito positivo dell'OPS, del suo controllo esclusivo.

L'istruttoria ha interessato i mercati locali degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese situati nelle province di Varese, Pavia e Como, comprensivi, nelle diverse e possibili forme tecniche, del credito a breve, medio e lungo termine erogato nei confronti di tale categoria di clienti.

Al fine di valutare gli effetti dell'operazione nei mercati individuati, l'analisi delle quote di mercato a livello provinciale è stata arricchita da un esame delle quote a livello di *catchment area*. Dall'analisi condotta è emersa, in particolare, una presenza significativa dell'entità *post merger* nelle province di Como e Varese, nonché criticità concorrenziali in 12 bacini di utenza localizzati con quote di mercato superiori al 35% (in 6 casi i valori sono risultati superiori al 50%) e incrementi di quota non trascurabili, misurati attraverso l'indice HHI e il suo delta.

Tali preoccupazioni concorrenziali sono state confermate da alcune risposte fornite dalle banche concorrenti in occasione delle richieste di informazioni dell'Autorità, da cui è emerso che l'operazione risultava idonea a ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato di riferimento, in particolare a causa della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante.

Al fine di risolvere le criticità emerse in corso di istruttoria, l'Autorità ha deliberato di autorizzare l'operazione subordinatamente all'esecuzione, da parte di BPER e BPSO, di misure correttive consistenti in estrema sintesi: i) nella cessione di alcune filiali a un operatore bancario indipendente da BPER, non azionista della nuova entità, dotato di adeguati mezzi finanziari e competenze tecniche necessarie, secondo determinate

tempistiche e modalità, nonché previa sottoposizione dei relativi accordi all'Autorità almeno un mese prima del termine individuato, per l'approvazione dell'identità del/i cessionario/i degli accordi stessi; ii) nella cessione da parte di BPER, in caso di mancata stipula del contratto di compravendita dei rami d'azienda relativi alle suddette filiali entro il termine previsto, di tali rami d'azienda conferendo a tal fine un mandato irrevocabile a un apposito fiduciario indipendente incaricato alla vendita; iii) nella preservazione da parte di BPER dell'operatività economica, nonché della commerciabilità e competitività delle filiali nel periodo intercorrente tra l'autorizzazione dell'operazione e la piena validità ed efficacia della cessione delle filiali individuate; iv) nel divieto per BPER di riacquisire il controllo delle filiali cedute per un periodo di dieci anni e di sollecitare i dipendenti delle stesse filiali per un periodo di tre anni; v) nella trasmissione all'Autorità, entro un dato termine, di una relazione sull'attuazione delle misure prescritte.

C12686 – SNAM/EDISON STOCCAGGIO

Nel febbraio 2025, l'Autorità ha autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l. n. 287/1990, l'operazione di concentrazione ([C12686](#)) consistente nell'acquisizione da parte di Snam S.p.A. (Snam) del 100% delle azioni di Edison Stoccaggio S.p.A. (Edison), subordinatamente al rispetto di talune condizioni.

Il mercato rilevante interessato dall'operazione è stato considerato quello dello stoccaggio di gas e dei servizi di flessibilità, ossia quelle soluzioni che, unitamente ai servizi di stoccaggio, hanno la funzione di sopperire alla modulazione stagionale e giornaliera della domanda di gas, quali ad esempio: i) clausole di flessibilità incluse nei contratti d'importazione pluriennali, ii) acquisti di gas all'ingrosso, iii) transazioni presso il Punto di Scambio Virtuale o alla borsa del gas. Tale mercato è stato ritenuto di dimensione nazionale.

L'Autorità ha considerato in primo luogo il pervasivo contesto regolatorio che sottraeva agli operatori dello stoccaggio le leve concorrenziali tipicamente a disposizione delle imprese, nonché la posizione di

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

sostanziale monopolio già detenuta da Stogit (società controllata da Snam). Tale situazione non appariva, peraltro, destinata a essere intaccata nel futuro prossimo, atteso che le concessioni dei siti di Stogit e di Edison Stoccaggio sarebbero scadute potenzialmente solamente tra il 2036 e il 2049 e non era realistico immaginare l'ingresso di nuove imprese concessionarie di nuovi siti di stoccaggio. In ragione di ciò, l'operazione non risultava in sé idonea a ingenerare effetti rilevanti sul prezzo dei servizi, sulla capacità offerta degli stessi e sulle scelte di investimento di Snam.

In sede istruttoria, tuttavia, è emerso un certo grado di differenziazione tra i servizi di modulazione di punta forniti da Stogit e da Edison Stoccaggio in termini di flessibilità. Tale differenza si declinava, in particolare, in maggiori prestazioni di erogazione da parte di Edison Stoccaggio durante i primi mesi del periodo di erogazione. L'Autorità ha, quindi, considerato che, a seguito dell'operazione, vi sarebbe stato il rischio che Stogit potesse proporre al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) la modifica del profilo di erogazione dei siti di Edison Stoccaggio al fine di uniformarlo al profilo di erogazione che applicava ai propri. Situazione quest'ultima che, rispetto allo scenario *ex ante*, avrebbe ridotto i volumi di gas complessivamente erogati da Stogit dopo l'operazione nei primi mesi del periodo di erogazione e, pertanto, avrebbe peggiorato le relative prestazioni di erogazione, realizzando così il non auspicabile scenario di diminuzione della qualità complessiva del servizio. Alla luce delle preoccupazioni emerse, l'Autorità ha, pertanto, deliberato di autorizzare l'operazione subordinatamente all'esecuzione, da parte di Snam, di misure correttive, strutturali e comportamentali sottoposte a specifici limiti temporali e consistenti principalmente: i) nel garantire quantomeno il medesimo profilo di erogazione del servizio di modulazione di punta delle concessioni facenti capo a Edison Stoccaggio (e per la medesima capacità a parità di condizioni geomorfologiche e geodinamiche e salve le esigenze di manutenzione degli stoccaggi), così come determinato nel decreto del MASE del 28

marzo 2024, nella misura in cui sia compatibile con la normativa tempo per tempo applicabile e salva diversa indicazione delle autorità o amministrazioni competenti; nonché ii) nel comunicare all'Autorità ogni norma, delibera o istruzione per ipotesi emanata dalle autorità o amministrazioni competenti avente ad oggetto modifiche del profilo di erogazione di cui alla lettera i), in particolare quelle finalizzate a conformarlo al profilo di erogazione di Stogit, trasmettendo la relativa documentazione attestante le interlocuzioni con le autorità o amministrazioni competenti.

C12688 - ITALGAS/2I RETE GAS

Nel marzo 2025, l'Autorità ha autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l. n. 287/1990, l'operazione di concentrazione ([C12688](#)) consistente nell'acquisizione del controllo esclusivo di 2i Rete Gas S.p.A. (2iRG), e indirettamente delle sue controllate, da parte di Italgas S.p.A. (Italgas), subordinatamente al rispetto di talune condizioni.

Sebbene il servizio di distribuzione del gas naturale sia svolto in regime di concessione e quindi, come tale, sia sottratto alla concorrenza nel relativo periodo di validità, la normativa italiana prevede che, allo scadere delle vecchie concessioni comunali, il gestore monopolista di tale servizio sia individuato tramite apposite gare relative ad ambiti territoriali individuati dal legislatore (i c.d. ATEM). In tale contesto, l'Autorità si è preoccupata degli effetti che avrebbe potuto avere la concentrazione tra i due maggiori distributori di gas naturale in Italia nel ridurre la partecipazione alle gare per l'affidamento delle concessioni.

In particolare, sulla base degli elementi raccolti, l'Autorità ha ritenuto che l'operazione avrebbe comportato criticità concorrenziali in 65 ambiti territoriali interessati da sovrapposizioni di gestione tra le due società. All'interno di tali ambiti, l'Autorità ha individuato e distinto tre gruppi di ATEM in base alle criticità concorrenziali che l'operazione appariva idonea a determinare, gravitanti essenzialmente intorno al rischio ingenerato dall'operazione di condurre all'eliminazione di un "partecipante probabile alla gara"

Attività di tutela e promozione della concorrenza



o comunque di disincentivare la partecipazione alla gara di eventuali terzi operatori interessati.

Al fine di rimuovere le preoccupazioni concorrenziali, l'Autorità ha autorizzato l'operazione subordinatamente all'esecuzione di specifiche misure di dismissione e comportamentali, articolate diversamente per i 35 ATEM riconosciuti come più problematici dal punto di vista concorrenziale rispetto ai restanti 30.

In estrema sintesi, con particolare riferimento ai primi, ad Italgas è stata imposta la cessione delle attività corrispondenti ad almeno il 20% dei Punti di Riconsegna (PDR) totali in 31 ATEM, mentre negli altri 4 ATEM la cessione della quota oggetto di acquisizione sulla base delle precise modalità e della tempistica specificata nel provvedimento e sotto la supervisione di un *monitoring trustee* approvato dall'Autorità.

In aggiunta, per tutti i 65 ATEM oggetto dell'istruttoria, sono state imposte a Italgas, seppur con diversa gradazione, misure di tipo comportamentale (consistenti in facilitazioni finanziarie, contrattuali, tecniche e informative)¹³ finalizzate a incentivare la partecipazione alla relativa gara di altri operatori, capaci di contendere efficacemente la gestione alla stessa Italgas nel corso delle relative procedure competitive.

C12711 - HERA/AIMAG

Nel giugno 2025, l'Autorità ha autorizzato con condizioni, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l. n. 287/1990, l'operazione di concentrazione (C12711), consistente nell'acquisizione da parte di Hera S.p.A. (Hera) del controllo esclusivo del Gruppo Aimag (Aimag). Nonostante l'operatività delle società in diversi settori,

l'Autorità ha rivolto la propria attenzione unicamente al settore della distribuzione del gas naturale, mentre non ha riscontrato questioni meritevoli di approfondimento istruttorio negli altri settori interessati.

Nel corso dell'istruttoria, l'Autorità ha rilevato che, sebbene l'operazione comportasse la mera sostituzione di un operatore con un altro quale concessionario in due ambiti in cui operavano Hera e Aimag, ossia l'ATEM di Bologna 1-2 e l'ATEM di Modena 1, su quest'ultimo essa avrebbe potuto ostacolare in modo significativo la concorrenza, con particolare riferimento alla futura gara d'ambito per l'affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale.

In particolare, l'Autorità ha ritenuto che l'operazione potesse dare luogo a una restrizione diretta e indiretta della concorrenza nell'ATEM Modena 1, dove la posizione delle società coinvolte lasciava presumere che esse sarebbero state i due principali concorrenti nella futura gara d'ambito. Nell'ATEM di Modena 1, infatti, il Gruppo Hera già gestiva, tramite la società INRETE distribuzione energia, circa il 50-55% dei PDR, mentre il rimanente 45-50% dei PDR era invece gestito dal Gruppo Aimag. In tale ATEM, pertanto, l'operazione appariva suscettibile di comportare il ricongiungimento a un unico centro decisionale dei due principali concorrenti attesi, causando una restrizione concorrenziale diretta in sede di gara. In aggiunta, dal momento che l'operazione appariva idonea a rafforzare la posizione di Hera come gestore uscente dell'ATEM in questione, essa appariva idonea a determinare anche una restrizione indiretta della concorrenza consistente in un disincentivo alla partecipazione alla gara per eventuali terzi interessati.

13. Più specificamente, le misure comportamentali prescritte si sono tradotte : a) nella dilazione di pagamento del Valore Industriale Residuo (VIR) a favore del gestore aggiudicatario; b) nella stipula sempre a favore dell'aggiudicatario delle gare d'ambito di un *transitional service agreement*, volto ad agevolare il subentro nella gestione della rete attraverso sostegno tecnico ed informativo; c) in una misura occupazionale volta a prevedere il trasferimento di un numero di dipendenti inferiore a quello considerato dal d.m. 21 aprile 211, recante *Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas*; d) in specifici obblighi informativi a carico di Italgas e a favore dei soggetti richiedenti, volti in sintesi a rendere disponibili: le cartografie delle reti, i dati di dispersione e di portata, l'elenco delle richieste di allacciamento, l'andamento dei PDR attivi, la consistenza del parco dei contatori elettronici, il profilo ed il curriculum del personale impiegato e oggetto di passaggio, ecc.; e) nell'anticipazione da parte di Italgas, su richiesta dell'aggiudicatario della singola gara d'ambito, della scadenza delle proprie concessioni finanziate dal c.d. "piano di metanizzazione del Mezzogiorno" e che, per legge, rientrano nella concessione d'ambito soltanto dopo la loro scadenza naturale.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

Al fine di rimuovere le preoccupazioni emerse, l'Autorità ha autorizzato l'operazione subordinatamente al rispetto di talune condizioni prescritte ad Hera nella sua qualità di gestore uscente, e volte essenzialmente a rendere maggiormente appetibile a un terzo partecipante la prospettiva di aggiudicazione della gara nell'ambito interessato ATEM Modena 1. Tali misure consistevano in estrema sintesi: i) nella dilazione di pagamento del VIR (valore industriale residuo); ii) nella stipula a favore dell'eventuale aggiudicatario di un *transitional service agreement* della durata di un anno, finalizzato ad agevolare il subentro nella gestione della rete; iii) in una misura occupazionale volta a prevedere il trasferimento di un numero di dipendenti inferiore a quello considerato dal d.m. 21 aprile 2011, recante *Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas*; iv) nella messa a disposizione di documentazione dettagliata relativa alla struttura, al funzionamento, agli allacciamenti, alla portata e alla dispersione delle reti, nonché alla consistenza del parco contatori elettronici con l'indicazione della relativa tecnologia e di ogni informazione inerente il personale impiegato oggetto di passaggio.

C12722 - COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA/UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI/NEWCO

Nel luglio 2025, l'Autorità ha autorizzato con condizioni, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l. n. 287/1990, l'operazione di concentrazione (C12722) consistente in una fusione per incorporazione tra UNICO La Farmacia dei farmacisti S.p.A. (Unico) e la Cooperativa Esercenti Farmacia S.c. a r.l. (CEF) che prevedeva: i) la costituzione di una nuova società veicolo (QFarma S.r.l.), integralmente partecipata da CEF; ii) il conferimento in QFarma, da parte di CEF, delle proprie attività; iii) la successiva fusione di UNICO in QFarma¹⁴. Dal punto di vista merceologico, il mercato rilevante è stato individuato in quello della distribuzione

all'ingrosso di specialità medicinali (sia prodotti etici, soggetti cioè a prescrizione, sia prodotti da banco) e di prodotti parafarmaceutici (prodotti cosmetici, dietetici, igienici e veterinari) realizzata dai distributori intermedi (*full-line wholesalers*).

Dal punto di vista geografico, i mercati rilevanti sono stati definiti di dimensione locale e sono state considerate rilevanti le aree intorno a sette depositi (quattro CEF e tre UNICO), in cui si verificavano sovrapposizioni.

Sulla base dell'istruttoria svolta, l'Autorità ha rilevato che l'operazione presentava effetti unilaterali non coordinati significativi nelle aree oggetto di analisi, essendo realizzata tra i principali operatori di mercato, concorrenti prossimi, con quote congiunte sempre al di sopra del 30%, e in contesti di mercato molto concentrati, con l'indice HHI sempre al di sopra di 2500, con variazioni altrettanto elevate della concentrazione (delta HHI tra 308 e 1087 punti). La presenza di effetti unilaterali dell'operazione risultava, inoltre, rafforzata, da un lato, dalla vicinanza dei depositi di CEF e UNICO, e, dall'altro, dall'elevato numero di clienti condivisi, tra distributori intermedi, nelle aree geografiche di interesse. Un ulteriore elemento rilevante riguardava l'adesione alle cooperative, nonché l'affiliazione alle reti o ai *franchising*, idonee a determinare un elevato grado di fidelizzazione dei soci e degli affiliati al proprio *network* in termini di volumi di acquisti. In proposito, nelle aree oggetto di analisi CEF è risultata essere la cooperativa con il maggior numero di aderenti, nonché la principale rete di farmacie, riducendo in maniera significativa la possibilità per i concorrenti di espandere le loro forniture e rendendo ancor più probabile il realizzarsi di effetti anticoncorrenziali dell'operazione.

Al fine di risolvere le preoccupazioni emerse in corso di istruttoria, l'Autorità ha deliberato di autorizzare l'operazione subordinatamente all'esecuzione, da parte di CEF e UNICO, di misure correttive, strutturali e

14. Ad esito dell'operazione il capitale sociale di QFarma sarebbe stato posseduto per il 51% da CEF e per il restante 49% dai Soci di UNICO, in proporzione rispetto alle quote detenute in UNICO.

Attività di tutela e promozione della concorrenza



comportamentali sottoposte a specifici limiti temporali e consistenti principalmente: i) nella cessione tramite la vendita a uno o più soggetti terzi e indipendenti, di due rami d'azienda; ii) nell'impegno per un tempo determinato a non edificare né acquisire nuovi depositi o strutture aventi funzione equivalente, nelle isocrone oggetto di cessione e nelle aree geografiche limitrofe; iii)

nell'eliminazione e/o limitazione dei vincoli di acquisto e clausole aventi effetti equivalenti, per le farmacie socie cooperatrici; iv) nell'adozione di programmi di affiliazione di durata annuale non contenenti penali o sanzioni a carico delle farmacie affiliate in caso di recesso dei contratti; v) nella nomina di un *monitoring trustee* per l'attuazione delle misure sinteticamente descritte.

2.3 Indagini conoscitive

IC56 - INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI ALGORITMI DI PREZZO NEL TRASPORTO AEREO PASSEGGERI SULLE ROTTE NAZIONALI DA E PER LA SICILIA E LA SARDEGNA

Nel dicembre 2025 l'Autorità ha concluso l'indagine conoscitiva sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte nazionali da e per la Sicilia e la Sardegna (IC56).

L'indagine conoscitiva ha inteso verificare la diffusione degli algoritmi di prezzo utilizzati dai vettori sulle rotte da e per la Sicilia e la Sardegna, analizzandone le principali caratteristiche e i possibili effetti di ostacolo e/o distorsione delle dinamiche competitive. È stata inoltre indagata la possibile presenza di politiche di differenziazione e personalizzazione delle tariffe aeree, anche in esito all'uso di algoritmi di prezzo, con eventuale pregiudizio per i consumatori. Oggetto di approfondimento sono state altresì le modalità con le quali le tariffe aeree sono rese note al pubblico, posto che tali modalità incidono sia sul grado di trasparenza dei prezzi che sulla loro comparabilità, con potenziali ricadute sulle dinamiche concorrenziali del settore. Per analizzare il ruolo degli algoritmi si è fatto ricorso a diversi strumenti di indagine che hanno comportato, in linea con le migliori pratiche OCSE, anche l'impiego di metodi di c.d. *auditing* algoritmico, al fine di inferire il funzionamento degli algoritmi tramite la disamina dei loro esiti in termini di prezzi concretamente applicati. È stata svolta, in particolare, un'analisi statistica ed economica sui prezzi effettivamente praticati dai vettori in conseguenza dell'impiego di algoritmi, basata su

più di 20 milioni di dati relativi ai biglietti venduti. Tale analisi non ha fatto sostanzialmente emergere l'adozione di pratiche di "profilazione" della clientela finalizzate alla personalizzazione dei prezzi in base al tipo di dispositivo, al sistema operativo o alla storia di navigazione dell'utente.

L'approfondimento svolto sui dati di prezzo giornalieri ha evidenziato che per i collegamenti da e per la Sicilia e la Sardegna, in alcuni periodi e giorni dell'anno, caratterizzati da maggiore intensità della domanda – in particolare a ridosso di festività e nel periodo estivo – una quota consistente di passeggeri ha pagato prezzi superiori a 150 euro o anche a 200 euro, per singola tratta.

Con riferimento ai dati relativi all'intero anno 2023, è emerso che il prezzo medio del biglietto per una sola tratta da/per la Sicilia e la Sardegna è stato all'incirca di 70 euro. La parte preponderante dei viaggiatori (circa l'80%) risulta aver pagato meno di 100 euro. L'incidenza dei picchi di prezzo appare dunque concentrata in pochi periodi dell'anno e riguarda una percentuale assai minoritaria dei biglietti complessivamente venduti.

In questo contesto, le politiche per la continuità territoriale, nel rispetto dei principi euro-unitari, possono costituire un fattore di mitigazione dei prezzi anche nei periodi di picco, essenzialmente a beneficio dei residenti e delle categorie equiparate.

Con riferimento alle strategie di discriminazione intertemporale tipiche del settore aereo (prezzi dinamici), l'analisi sui prezzi effettivi dei biglietti ha evidenziato che, anche sulle rotte in esame, il prezzo

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

si riduce all'aumentare della distanza tra il momento dell'acquisto e la data di partenza. Ad esempio, acquistare un biglietto da/per la Sicilia con un anticipo di oltre un mese consente un risparmio medio di circa il 53% rispetto all'acquisto effettuato nella settimana a ridosso della partenza. Anche nei momenti di picco, l'acquisto anticipato del biglietto consente di realizzare risparmi, seppure il prezzo parta da livelli iniziali più elevati in ragione della maggiore domanda attesa. È altresì emerso che il livello di discriminazione intertemporale risulta tendenzialmente più contenuto in presenza di prezzi medi più alti e, viceversa, tende a essere più alto di fronte a prezzi medi più bassi. Una delle principali preoccupazioni concorrenziali in fase di avvio era rappresentata dalla possibilità che l'utilizzo di algoritmi di prezzo, consentendo di elaborare una quantità significativa di informazioni e di aumentare la frequenza di reazioni reciproche alle scelte delle imprese, facilitasse il raggiungimento o il mantenimento di esiti collusivi. A tale proposito, dall'analisi sui prezzi è emersa la presenza di una significativa differenziazione delle politiche di prezzo tra le diverse compagnie aeree operanti sulle rotte oggetto di indagine. Nel complesso, l'indagine non ha fatto emergere fenomeni collusivi in relazione al funzionamento degli algoritmi di prezzo o alla concreta dinamica dei prezzi (collegabili all'eventuale presenza di un parallelismo di comportamento tra vettori). L'indagine ha poi mostrato che sussistono criticità nella possibilità per i consumatori di comparare adeguatamente le tariffe aeree. Con la liberalizzazione dei servizi di trasporto aereo, i vettori hanno adottato politiche commerciali sempre più sofisticate e differenziate. In particolare, è usualmente possibile acquistare il solo servizio di trasporto base oppure il servizio di trasporto insieme ad uno o più servizi accessori al volo, come i bagagli (in cappelliera o in stiva) o la scelta del posto. A tal fine, di regola, le

compagnie offrono panieri predefiniti (*bundle*), vale a dire combinazioni tra servizio di trasporto base e uno o più servizi accessori, oppure la possibilità di acquistare i singoli servizi accessori separatamente, in aggiunta al servizio di trasporto base (modalità *unbundled*). In tal modo, se da un lato si sono ampliate le opzioni di scelta disponibili così come la platea di quanti possono accedere al servizio di trasporto aereo, compresi coloro con minori disponibilità a pagare, dall'altro, ciò ha comportato un aumento della complessità del processo di scelta e difficoltà nella comparazione delle tariffe aeree, con particolare riguardo ai prezzi dei servizi accessori al volo.

Dagli approfondimenti svolti, è emerso come le usuali modalità di presentazione delle tariffe aeree – in particolare, l'indicazione nella prima pagina di esito della ricerca del volo del solo prezzo del servizio di trasporto base, subito dopo dei prezzi delle opzioni *bundled* e solo successivamente dei prezzi dei singoli servizi accessori al volo acquistabili in modalità *unbundled* – rendano problematico per i consumatori confrontare le offerte *bundled* e *unbundled* dello stesso vettore e a maggior ragione quelle dei diversi vettori. L'articolazione delle offerte dei vettori e le loro modalità di presentazione non costituiscono una peculiarità dei collegamenti da e per la Sicilia e la Sardegna, ma sono una caratteristica comune perlomeno alla generalità dei voli nazionali e/o intraeuropei; inoltre, il trasporto aereo è oggetto di una pervasiva regolamentazione a livello europeo, che incide, tra l'altro, anche sulla materia della trasparenza e confrontabilità delle relative tariffe. Trattandosi di una tematica di rilievo europeo e atteso che la normativa euro-unitaria di riferimento, vale a dire il regolamento (CE) n. 1008/2008¹⁵, è attualmente oggetto di un processo di revisione, l'Autorità ha intrapreso delle interlocuzioni con i servizi della Commissione europea sulle criticità emerse in materia di trasparenza e comparabilità delle tariffe aeree. In

15. Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante *Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità*.

Attività di tutela e promozione della concorrenza



tale contesto, i servizi della Commissione europea hanno riconosciuto l'importanza di una soluzione comune a livello dell'UE che non comporti una frammentazione delle diverse norme applicabili ai servizi da, verso o all'interno di Stati membri diversi e hanno osservato che una soluzione comune è anche a vantaggio dei passeggeri, in quanto garantisce che le stesse informazioni siano sempre disponibili, indipendentemente dalla residenza, dalla nazionalità o dal luogo in cui vengono effettuati i servizi aerei. L'Autorità ha contribuito al citato processo di revisione del regolamento (CE) n. 1008/2008, condividendo con la Commissione gli esiti delle analisi svolte nell'indagine.

IC57 - INDAGINE CONOSCITIVA SULL'EDITORIA SCOLASTICA

Nel dicembre 2025, l'Autorità ha concluso l'indagine conoscitiva sull'editoria scolastica, settore relativo alle pubblicazioni e ausili destinati a studenti e docenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado (IC57).

L'editoria scolastica in Italia risulta rilevante sotto molteplici profili. Oltre all'obiettivo rilevanza economica delle attività interessate, stimabile nell'ordine di un miliardo di euro l'anno (di cui circa 150 milioni riconducibili al mercato dell'usato), è noto l'impatto stagionale del reperimento dei libri per i consumatori, corrispondenti a circa sette milioni di studenti e alle relative famiglie, oltre al coinvolgimento professionale per quasi un milione di docenti. La particolare valenza culturale del bene-libro ha inoltre portato all'adozione di varie normative speciali, che condizionano profondamente il settore, anche con l'imposizione di limiti agli sconti praticabili nei confronti dei consumatori.

Nel corso del procedimento, che ha coinvolto i principali editori scolastici attivi in Italia e l'Associazione Italiana Editori, è stato pubblicato un rapporto preliminare che, sottoposto a consultazione pubblica, ha ottenuto un ampio riscontro, con numerosi contributi provenienti anche da istituti di ricerca e università in Italia e all'estero: tale confronto è stato particolarmente utile

nella migliore messa a fuoco delle problematiche del settore e delle possibili soluzioni. Un confronto ripetuto e approfondito è inoltre avvenuto, in particolare nella fase conclusiva dell'indagine, con una pluralità di soggetti, tra cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'indagine ha analizzato le interazioni registrate a partire dall'anno scolastico 2019/2020 e fino al 2024/2025 tra una domanda caratterizzata da capacità di spesa e rilevanza demografica decrescenti e un'offerta molto concentrata, intermediale dalle scelte dei libri di competenza dei collegi-docenti.

Con specifico riferimento ad accessibilità, usabilità e trasferibilità delle risorse digitali, l'indagine ha accertato limitazioni riconducibili sia a persistenti inefficienze infrastrutturali che alle condizioni di licenza unilateralmente imposte dagli editori. Tali licenze (c.d. *End-User License Agreement*, EULA) impongono forti limitazioni all'utilizzo delle risorse digitali, a partire dalla scaricabilità e stampabilità delle stesse, e neppure permettono una loro pur limitata trasferibilità, condizionando negativamente sia le possibilità di sviluppo di pratiche di comodato d'uso interne agli istituti scolastici che il mercato dei libri scolastici usati. Manifestazioni di disponibilità a modificare tali condizioni e un concreto avvio di processi di revisione delle condizioni di accesso/interoperabilità sono stati accertati durante la fase conclusiva dell'indagine conoscitiva. Più nello specifico, i principali operatori hanno manifestato disponibilità a modificare le condizioni contrattuali delle licenze digitali, ad esempio tramite: i) la "rigenerazione" o la riattivazione delle licenze a prezzi molto scontati, ii) la possibilità di stampare i contenuti nei limiti già previsti per la riproduzione delle opere cartacee, iii) il riconoscimento di un'accessibilità più lunga ai contenuti digitali rispetto agli attuali limiti.

Una maggiore accessibilità delle risorse digitali è risultata attesa anche dall'implementazione di un nuovo sistema c.d. *single-sign-on*, per lo sviluppo del quale il Ministero ha avviato un tavolo tecnico nella fase conclusiva dell'indagine, che consentirà a studenti e docenti di consultare tali risorse a partire dai registri elettronici

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

anziché da una pluralità di piattaforme diverse.

L'indagine ha altresì evidenziato criticità nelle variazioni di contenuti da un'edizione all'altra, da cui dipende la sostituibilità di prodotto con conseguente impatto sul mercato dell'usato. Anche in questo caso, nella fase conclusiva dell'indagine, sono pervenute manifestazioni di disponibilità da parte di editori e della relativa associazione a rendere più trasparente il confronto tra edizioni di uno stesso libro, a partire dalla revisione dei principi di autodisciplina vigenti, garantendo che l'immissione sul mercato di nuove edizioni sia ragionevole e non dia adito a ipotesi di obsolescenza

programmata, preservando l'intercambiabilità dei libri.

Nelle sue conclusioni, l'Autorità ha preso atto positivamente di tali aperture, auspicando che le soluzioni discusse diventino rapidamente uno *standard* minimo comune per tutti gli editori scolastici, e si è riservata di verificare gli sviluppi che si registreranno in proposito, sul presupposto di fattivi interventi d'indirizzo e supervisione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Sulla base delle conclusioni raggiunte nell'indagine, l'Autorità ha indirizzato una segnalazione formale a una pluralità di soggetti istituzionali, tra cui il Ministero, contenente puntuali indicazioni di intervento.

Attività di tutela e promozione della concorrenza



3. Attività di promozione della concorrenza

3.1 Attività di advocacy svolta nel corso del 2025

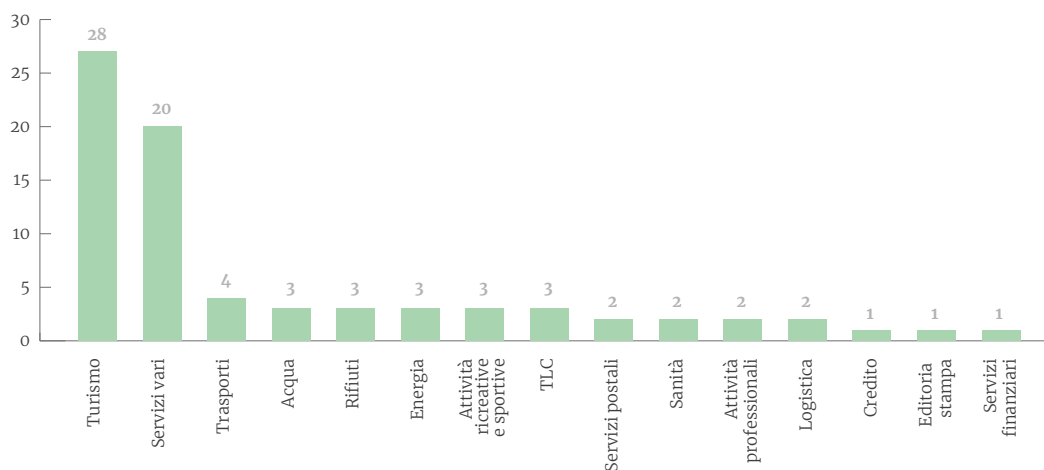
Nel periodo di riferimento l'Autorità ha effettuato 78 interventi di advocacy pubblicati, che hanno riguardato

numerosi settori di mercato e affrontato diversi profili e criticità concorrenziali.

INTERVENTI DI ADVOCACY PER TIPO DI STRUMENTO NORMATIVO UTILIZZATO

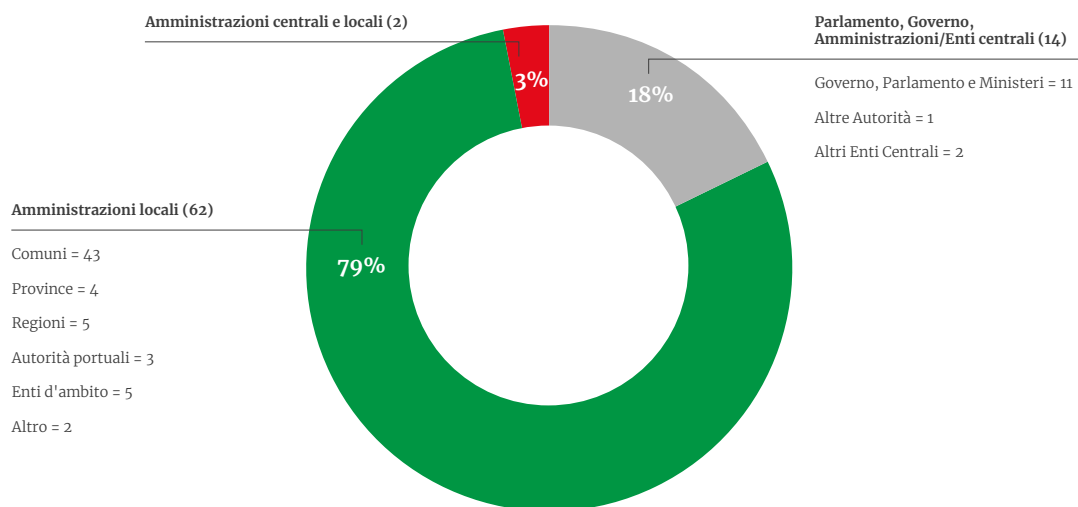
STRUMENTO NORMATIVO	NUMERO DI INTERVENTI
Segnalazioni ai sensi dell'art. 21 della l. n. 287/1990	24
Pareri ai sensi dell'art. 22 della l. n. 287/1990	19
Pareri motivati ai sensi dell'art. 21-bis della l. n. 287/1990	31
di cui ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSPP)	9
Pareri ai sensi di altre normative	4
di cui ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 142/2020	3
di cui ai sensi dell'art. 78 del d.lgs. n. 259/2003	1
Totale	78

Numero di interventi di advocacy (2025), suddivisi per settore



Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

Destinatari degli interventi di advocacy (2025)



*Ciascun intervento di advocacy può avere un unico destinatario o essere indirizzato a una molteplicità di soggetti istituzionali.

Attività di tutela e promozione della concorrenza

**FOCUS** *La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025*

Nel corso dell'anno è stata approvata la *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025*¹⁶, i cui contenuti risultano largamente ispirati ai suggerimenti formulati dall'Autorità nello svolgimento della propria attività di *advocacy*¹⁷. Il provvedimento si caratterizza per una pluralità di linee di intervento e offre un contributo rilevante alla modernizzazione dell'assetto regolatorio di alcuni mercati, rafforzando la cornice pro-concorrenziale entro cui le imprese sono destinate ad operare.

Nel novero delle misure idonee a rafforzare in chiave pro-competitiva la disciplina di settore, vanno menzionate anzitutto quelle in materia di mobilità elettrica, volte essenzialmente ad evitare il consolidamento di situazioni di monopolio o di forte potere di mercato nell'ambito dell'infrastrutturazione di settore¹⁸, nonché la previsione introdotta in materia di società di professionisti, mediante la quale il legislatore ha chiarito che i due criteri previsti dalla legge per la costituzione e l'iscrizione della società, ovvero la maggioranza dei due terzi 'per teste' e 'per quote di capitale', non devono essere considerati cumulativi. Entrambe le misure indicate recepiscono fedelmente quanto era stato auspicato dall'Autorità.

Un posto centrale nell'ambito del provvedimento legislativo è occupato dal settore dei servizi pubblici locali, in relazione al quale l'Autorità aveva formulato una serie di articolate proposte di riforma, nella ferma convinzione che il rafforzamento della dinamica concorrenziale in tale settore rappresenti un volano per la crescita economica del Paese e anche una garanzia per il benessere dei cittadini. In tale ottica, il fondamento delle proposte dell'Autorità ruotava intorno all'esigenza di responsabilizzare maggiormente gli enti locali con riguardo all'andamento dei servizi pubblici, ritenendoli i soggetti naturalmente preposti alla valutazione dell'adeguatezza di tali servizi in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.

Sulla scorta di quanto suggerito dall'Autorità, il legislatore ha provveduto a rafforzare i controlli sulla gestione dei servizi pubblici locali, introducendo anzitutto un atto di indirizzo da parte dell'ente locale in caso di andamento gestionale insoddisfacente.

In particolare, è stato previsto che, mediante tale atto di indirizzo, l'ente imponga al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive, inclusivo di un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per l'efficientamento dei costi, nonché per il ripianamento delle eventuali perdite. L'atto di indirizzo e il piano devono essere trasmessi all'ANAC per la pubblicazione sul proprio portale telematico, mentre all'Autorità è assegnato il compito di svolgere un'attività di

16. Legge 18 dicembre 2025, n. 190.

17. Cfr. AS2045 *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza - anno 2024*, del 16 dicembre 2024, in Boll. n. 1/2025.

18. In particolare, il legislatore, con l'art. 1, comma 3, ha previsto che, a fronte di richieste di autorizzazione con caratteristiche comparabili, il Comune dia priorità alle istanze dei soggetti detentori di meno del 40 per cento del totale delle infrastrutture di ricarica installate o già autorizzate all'installazione nel territorio comunale.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull'efficacia delle misure correttive previste, dandone conto in una relazione al Governo e al Parlamento.

Il dettato normativo introduce anche i criteri per stabilire quando l'andamento gestionale potrà ritenersi insoddisfacente, sostanzialmente richiamando quelli proposti dall'Autorità, sebbene residuino taluni margini di incertezza sul carattere alternativo o cumulativo delle condizioni richieste. Viene, inoltre, prevista, in caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano di indirizzo, la risoluzione del rapporto.

Da ultimo, come suggerito dall'Autorità, viene disposta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di omessa adozione e pubblicazione della relazione contenente la ricognizione periodica dell'andamento dei servizi pubblici locali, includendovi altresì la mancata adozione dell'atto di indirizzo introdotto con la riforma.

Con il provvedimento legislativo è stato inoltre accolto l'invito dell'Autorità a superare l'asimmetria creatasi tra servizi di trasporto pubblico locale e servizi di trasporto pubblico regionale. Agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico regionale vengono, infatti, rese applicabili le disposizioni del decreto sul riordino dei servizi pubblici che regolano: i) la scelta della modalità di affidamento, ii) la disciplina dell'*in house*, iii) le verifiche sulla situazione gestionale del servizio iv) la trasparenza, oltre al regime sanzionatorio sopra richiamato.

A fronte delle descritte modiche pro-concorrenziali, sembra nondimeno emergere l'assenza di un intervento normativo più incisivo per incentivare il ricorso allo strumento delle gare anche in tale settore, come peraltro chiaramente espresso anche dal Consiglio UE nella Raccomandazione del 21 ottobre 2024¹⁹, ove si valuta *“particolarmente opportuna un’iniziativa legislativa [...] per il comparto ferroviario, nel quale è necessario aggiudicare su base concorrenziale gli appalti per il trasporto regionale e i servizi interurbani”*.

Alcune criticità sul piano concorrenziale solleva, invece, la disposizione che, in tema di convenzionamento sanitario, integra la disciplina vigente²⁰, introducendo alcuni indirizzi che dovrebbero guidare i lavori del tavolo interistituzionale incaricato dell'individuazione dei criteri per l'effettuazione delle relative gare. In particolare, si prevede che, pur salvaguardando la concorrenza, venga garantito il rispetto della continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente/assistito e relativa fragilità, mediante la differenziazione delle procedure ad evidenza pubblica, a seconda che abbiano ad oggetto le domande di rinnovo o le nuove richieste di stipula degli accordi contrattuali. Pur a fronte dell'apprezzabile intento di evitare che l'esperienza dei soggetti che vantano un rapporto contrattuale preesistente possa costituire un vantaggio competitivo e, dunque, una barriera all'ingresso per i nuovi entranti, l'introduzione di procedure distinte per i convenzionati storici potrebbe giungere ad ostacolare il più ampio confronto tra gli operatori del settore, almeno in assenza di un'attenta valutazione delle dinamiche di mercato.

19. Cfr. Raccomandazione del Consiglio del 21 ottobre 2024 sulle politiche economiche, sociali, occupazionali, strutturali e di bilancio dell'Italia (C72024/6819), pubblicata in data 29.11.2024.

20. Il riferimento è all'art. 36 della l. 16 dicembre 2024, n. 193, recante *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*.

Attività di tutela e promozione della concorrenza



3.2 Profili anticoncorrenziali segnalati

Gli interventi di *advocacy* realizzati dall'Autorità nel corso del 2025 hanno messo in evidenza l'esistenza di diffuse criticità concorrenziali riguardanti la previsione di ostacoli all'apertura dei mercati alla concorrenza, di limitazioni all'esercizio dell'attività di impresa, di proroghe ingiustificate o rinnovi automatici di affidamenti di lunga durata, nonché di bandi di gara contenenti requisiti partecipativi restrittivi, iniqui o discriminatori, ovvero non corredati dalla documentazione tecnica necessaria a formulare un'offerta consapevole, a scapito dei fondamentali principi di pubblicità, trasparenza e massima partecipazione. Lungo tali direttrici, l'Autorità ha specularmente continuato a svolgere un'intensa attività di *advocacy* in tema di proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, nonché nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, monitorando e valutando sia le procedure di affidamento e le scelte delle modalità di gestione di tali servizi da parte degli enti competenti, sia le relazioni contenenti la ricognizione periodica della situazione gestionale di tali servizi nei rispettivi territori. Ulteriori interventi sono stati, infine, svolti nell'ambito dell'attività di valutazione sull'acquisto di partecipazioni e sulla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche. In base all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, recante il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica* (TUSPP), le amministrazioni pubbliche sono infatti tenute a inviare all'Autorità l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione diretta o indiretta in una società. A seguito di tale comunicazione, l'Autorità può intervenire ai sensi degli artt. 21, 21-bis e 22 della l. n. 287/1990, valutando di volta in volta la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei relativi poteri.

OSTACOLI ALL'ACCESSO AL MERCATO E ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA

Favorire e agevolare il processo di apertura dei mercati

alla concorrenza, rimuovendo gli ostacoli di natura normativa o regolamentare che ne impediscono l'accesso da parte di nuovi operatori, rappresenta tradizionalmente il cuore dell'attività di *advocacy* svolta dall'Autorità, nell'ottica di promuovere una più intensa competizione tra le imprese, con benefici tanto per il sistema economico nel suo complesso che per i singoli consumatori. In questo senso, nel corso del 2025 l'Autorità è intervenuta per censurare le situazioni distorsive della concorrenza derivanti da norme primarie o secondarie aventi l'effetto di impedire o ritardare l'ingresso di nuovi operatori in un dato mercato ovvero di limitare ingiustificatamente la loro libertà di iniziativa economica.



TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

Nell'anno di riferimento, l'Autorità ha proseguito l'attività di *advocacy* in materia, con una segnalazione ai sensi dell'art. 21 ([AS2099](#)), con la quale sono state evidenziate talune criticità concorrenziali contenute nell'*Avviso pubblico per l'indizione delle sessioni di esame di aprile 2025 ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge n. 21 del 1992 e legge regionale Lazio n. 58 del 1993*, della Città Metropolitana di Roma Capitale, nonché delle correlate norme della l.r. Lazio n. 58/1993 (artt. 17 e 18). In particolare, l'Autorità ha osservato che la richiesta della residenza o del domicilio in un Comune della Regione Lazio come requisito necessario per la partecipazione all'esame costituisce un'ingiustificata e sproporzionata barriera all'accesso all'attività, volta ad escludere molti aspiranti conducenti che, pur non in possesso di tale requisito, presentassero caratteristiche di professionalità e conoscenza del territorio di pari o superiore livello rispetto ai residenti o ai domiciliati nella Regione Lazio.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

**SERVIZI FINANZIARI**

Nel settore finanziario, l'Autorità è intervenuta con il parere [AS2115](#), adottato ai sensi dell'art. 22 della l. n. 287/1990, per proporre al Governo e al Parlamento una modifica dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori, ossia l'eliminazione dell'obbligo di mono-mandato imposto agli agenti in attività finanziaria, coerentemente a quanto già segnalato in passato.

In particolare, l'Autorità ha ritenuto maggiormente coerente con la prospettiva di un mercato aperto alla concorrenza consentire all'agente di assumere pluri-mandati senza restrizioni, garantendogli così la possibilità di collocare una gamma articolata di prodotti e servizi, adeguata alle molteplici esigenze della domanda. A sostegno di quanto delineato, l'Autorità ha evidenziato come l'esperienza comparata indicasse che i modelli di pluri-mandato regolato, fondati su principi di trasparenza, formazione e responsabilità dell'intermediario, erano in grado di garantire un elevato livello di protezione del consumatore e, al contempo, la concorrenza tra operatori, la mobilità commerciale e la comparabilità delle offerte di credito. Inoltre, la rivalutazione del regime di esclusività dell'agente in attività finanziaria appariva coerente con l'evoluzione del quadro normativo euro-unionale, ove i presidi di trasparenza, correttezza e vigilanza sono stati ulteriormente rafforzati dalla direttiva (UE) 2023/2225. Da ultimo, l'Autorità ha auspicato l'introduzione, in sede di normazione secondaria, di specifici obblighi informativi e comportamentali in capo agli agenti plurimandatari al fine di evitare possibili conflitti di interesse, suscettibili di indurli a proporre ai consumatori non i prodotti più adatti alle loro esigenze, ma quelli con le provvigioni più remunerative.

**ENERGIA**

Con la segnalazione [AS2079](#), indirizzata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE), l'Autorità ha fornito una serie di indicazioni sull'emanando decreto attuativo recante termini e modalità per la presentazione da parte dei concessionari dei piani straordinari di investimento pluriennale, alla luce di alcune problematiche concorrenziali rilevate con riferimento alla proroga delle concessioni per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica disposta dalla legge di bilancio 2025²¹. Nello specifico, il legislatore aveva previsto la possibilità di prorogare le concessioni in essere, in scadenza al 2030, per ulteriori venti anni, in coerenza con la durata degli investimenti previsti a carico dei concessionari nei rispettivi piani straordinari di investimento pluriennale.

In proposito, l'Autorità ha rammentato che la proroga in questione era incoerente rispetto ai principi di tutela della concorrenza, in quanto idonea a ritardare l'espletamento delle gare a evidenza pubblica per la riassegnazione del servizio, cristallizzando per un ulteriore significativo periodo di tempo l'elevato grado di concentrazione ancora esistente nel settore. Conseguentemente, l'Autorità ha invitato il MASE a garantire che l'effettiva durata della proroga venisse limitata al tempo strettamente necessario alla realizzazione degli investimenti indispensabili nell'immediato e non rimandabili, per poi procedere tempestivamente all'indizione di gare a evidenza pubblica per la scelta dei soggetti concessionari, con la contestuale ridefinizione degli ambiti concessori. In caso di investimenti richiedenti un tempo di recupero prolungato, l'Autorità ha inoltre evidenziato che la modalità preferibile sotto il profilo concorrenziale fosse quella di procedere comunque alle procedure a evidenza pubblica e concedere la possibilità al gestore selezionato

21. Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (art. 1, commi 50 e ss.).

Attività di tutela e promozione della concorrenza



tramite gara di rifondere al gestore uscente la quota parte degli investimenti ancora non ammortizzati, come già avviene in numerosi altri settori economici. Infine, l'Autorità ha sottolineato l'importanza di assicurare la coerenza, nella valutazione e approvazione dei piani straordinari di investimento dei concessionari connessi alla rimodulazione delle concessioni, con gli eventuali finanziamenti pubblici per l'effettuazione di investimenti aventi finalità analoghe (ad es. nell'ambito di iniziative legate all'attuazione del PNRR), al fine di evitare plurime valorizzazioni delle medesime tipologie di interventi. Sempre in materia di energia, l'Autorità ha inviato al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e al MASE una segnalazione ai sensi dell'art. 21 della l. n. 287/1990 ([AS2119](#)), in merito alle problematiche concorrenziali rinvenute nella disciplina sulle agevolazioni di accisa sui biocarburanti.

Nello specifico, l'Autorità ha osservato come la normativa vigente consentisse l'applicazione dell'accisa ridotta per i gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento prodotti da materie prime non avanzate e non anche per il biodiesel ottenuto dalle medesime materie prime, rispetto al quale il beneficio fiscale era subordinato alla previa adozione di un decreto attuativo ministeriale che ne disciplinasse le modalità di applicazione, che tuttavia non risultava ancora adottato. La normativa consentiva, dunque, ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento di godere senza soluzione di continuità dell'aliquota di accisa ridotta prevista per il gasolio commerciale, mentre il biodiesel, benché utilizzabile in alternativa al gasolio commerciale e potenzialmente già agevolabile a decorrere dal 2023, non aveva mai beneficiato della medesima agevolazione. Ad avviso dell'Autorità, questa disparità si era tradotta in un vantaggio competitivo ingiustificato a favore dei produttori di gasoli paraffinici che, da un lato, avevano incrementato le vendite con la previsione dell'incentivo fiscale e, dall'altro, avevano accumulato un maggior numero di Certificati di Immissione in Consumo (CIC) in ragione dell'incremento delle vendite,

consolidando la loro capacità di praticare condizioni di prezzo particolarmente favorevoli rispetto a quelle cui sarebbero stati in grado di accedere in assenza delle suddette misure di agevolazione.



ATTIVITÀ PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI

Con la segnalazione [AS2120](#), l'Autorità è tornata a ribadire alla Regione Siciliana la necessità di prevedere meccanismi idonei ad ampliare le possibilità di ingresso di nuovi pediatri di libera scelta (PLS), auspicando una modifica in tal senso del decreto assessoriale n. 887/2025. Anche la nuova disciplina introdotta è stata infatti ritenuta foriera di elementi di rigidità nel sistema di accesso alla professione di PLS, atteso che il metodo di calcolo proposto per definire il rapporto ottimale e gli ambiti con carenza assistenziale si era tradotto in un mero innalzamento del denominatore del rapporto ottimale tra medico e pazienti, portando il numero di pazienti per pediatra da uno ogni 850 a uno ogni 950. Infatti, se da un lato il citato metodo di calcolo considerava, per determinare gli ambiti carenti, anche i bambini residenti "più grandi" (fascia 6-14 anni non compiuti) assistiti da medici di medicina generale (MMG), che potevano passare alle cure di un PLS, ampliando la platea di potenziali pazienti per i pediatri, dall'altro lato, assegnava un maggior numero di pazienti a ciascun pediatra, di fatto vanificando gli effetti dell'allargamento della platea ai fini del calcolo dei pediatri da convenzionare. Ciò in contrasto con le osservazioni formulate in passato dall'Autorità nei propri interventi di *advocacy*, volte a censurare indebite restrizioni all'accesso alla professione di PLS, favorendo un meccanismo in grado di tener conto della domanda potenziale espressa dai bambini più grandi assistiti da MMG nel calcolo proposto ai fini della verifica della possibilità di inserimento di un nuovo pediatra.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Nell'anno di riferimento, l'Autorità ha continuato a svolgere un'intensa attività nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, sia in relazione alle procedure di affidamento e alle scelte delle modalità di gestione di tali servizi da parte degli enti competenti, sia con riguardo alla verifica e al monitoraggio delle

relazioni contenenti la ricognizione periodica della situazione gestionale di tali servizi nei rispettivi territori. A distanza di poco più di tre anni dall'entrata in vigore del decreto di riordino (d.lgs. n. 201/2022) e, soprattutto, alla luce della sua prima fase applicativa, l'Autorità ha inoltre adottato diversi interventi chiarificatori a beneficio degli enti (si v. *infra*).

FOCUS *L'orientamento dell'Autorità in materia di gestione dei porti turistici*

Nel corso del 2025 l'Autorità ha inaugurato un nuovo orientamento in materia di porti turistici, ritenendo, in linea con la giurisprudenza amministrativa, che la relativa gestione possa configurarsi come un servizio pubblico locale di rilevanza economica, con conseguente applicazione del d.lgs. n. 201/2022.

In particolare, l'Autorità ha adottato tre segnalazioni ai sensi dell'art. 21 della l. n. 287/1990 ([AS2078](#), [AS2093](#) e [AS2117](#)) indirizzate rispettivamente ai Comuni di Numana, Napoli e Monte Argentario, e due pareri ai sensi dell'art. 22 della medesima legge ([AS2088](#) e [AS2094](#)), rivolti alla Provincia di Latina e al Comune di Minori.

Con tali interventi è stato innanzitutto evidenziato che il porto turistico è una figura complessa, nella quale la concessione di un bene pubblico può essere servente alla prestazione di un servizio pubblico locale di rilevanza economica. Nonostante la finalità turistico-ricreativa dei porti turistici, che soddisfano prevalentemente interessi privati, sussiste infatti un rilevante interesse pubblico alla loro realizzazione e gestione, per un triplice ordine di ragioni: i) si tratta di strumenti di accesso alle vie di comunicazione marina e, dunque, di vere e proprie "infrastrutture"; ii) i porti turistici sono suscettibili di usi pubblici di interesse generale (*i.e.* fruizione da parte dell'intera collettività; esigenze, anche se in casi eccezionali, del trasporto pubblico); iii) contribuiscono allo sviluppo e alla valorizzazione turistica ed economica del territorio.

L'Autorità ha, inoltre, sottolineato come la specificità dei porti turistici rispetto alle altre concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative sia stata espressamente sancita dal d.l. n. 131/2024 (conv. con modif. in l. n. 166/2024) che, nel modificare l'art. 3 della l. n. 118/2022 (rubricato *Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive*), ha espunto da tale disciplina le concessioni "per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio". Conseguentemente, la proroga al 30 settembre 2027, prevista dal citato art. 3 della l. n. 118/2022 - già ripetutamente censurata dall'Autorità e dal giudice amministrativo, in quanto impeditiva del confronto concorrenziale che dovrebbe essere garantito nell'affidamento di servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso - è in ogni caso inapplicabile alle strutture dedicate alla nautica da diporto.

Attività di tutela e promozione della concorrenza



Nei menzionati interventi l'Autorità ha altresì rammentato il proprio *favor* per l'affidamento della gestione dei porti turistici tramite procedure a evidenza pubblica, trattandosi di concessioni demaniali concernenti beni economicamente contendibili. A tal proposito, ha auspicato che siano utilizzate forme procedurali di avvio d'ufficio piuttosto che su istanza di parte – come invece accade con la specifica procedura prevista dal d.P.R. n. 509/1997 per le strutture dedicate alla nautica da diporto – e che, in ogni caso, la procedura selettiva sia tale da garantire un reale ed effettivo confronto competitivo, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento. Infine, con riguardo ad eventuali progetti di partenariato pubblico-privato, sono state segnalate le criticità concorrenziali insite nello strumento del c.d. *project financing*, relative, in particolare, al diritto di prelazione in capo al soggetto proponente.



RIFIUTI

Nel corso del 2025, l'Autorità ha svolto un'intensa attività di *advocacy* in materia di rifiuti, adottando undici pareri motivati ai sensi dell'art. 21-bis, una segnalazione ex art. 21 ([AS2085](#)) e un parere ex art. 22 ([AS2102](#)) della l. n. 287/1990. In tre pareri motivati ([AS2072](#), [AS2082](#), [AS2098](#)), indirizzati rispettivamente all'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale Avellino e ai Comuni di Licata e di Palermo, l'Autorità ha contestato la scelta, da parte degli enti competenti, di affidare *in house* il servizio, a fronte di inefficienze gestionali e della carenza della motivazione a sostegno della forma di affidamento prescelta. Nel parere AS2098, l'Autorità ha altresì contestato l'assenza, nel piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute, ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, di qualsivoglia ragione che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificassero il mantenimento dell'affidamento del servizio alla società *in house*, come richiesto dall'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 201/2022. Gli altri otto pareri motivati ([AS2121](#), [AS2122](#), [AS2123](#), [AS2124](#), [AS2125](#), [AS2126](#), [AS2127](#) e [AS2128](#)) hanno avuto ad oggetto le delibere con le quali altrettanti Comuni hanno approvato la trasformazione regressiva in azienda speciale consortile della società *in house*

Civeta S.r.l.. L'Autorità ha ritenuto che la scelta di affidare il servizio in questione a un'azienda speciale si ponesse in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 201/2022, che delineano i regimi gestori consentiti per lo svolgimento dei servizi a rete e la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni essenziali alla gestione di tali servizi.

Con la segnalazione AS2085, l'Autorità ha inoltre contestato al Consorzio di Bacino Alessandrino di non aver disposto affidamenti conformi alla normativa vigente, come rappresentato dal medesimo ente in riscontro a un precedente parere motivato del 2023, con conseguente proroga *sine die* della durata dei precedenti affidamenti *in house*, a fronte peraltro di una situazione gestionale del servizio insoddisfacente, soprattutto dal punto di vista dell'efficienza e della qualità del servizio. Secondo l'Autorità, tale condotta si era tradotta in un ritardo nell'attuazione delle riforme in materia di servizi pubblici locali e in un indebito vantaggio per le società affidatarie, in contrasto con i principi di libera concorrenza, temporaneità degli affidamenti e apertura al mercato. Infine, nel parere AS2102, l'Autorità ha ricordato all'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Ancona la disciplina vigente sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali e, in particolare, in tema di affidamenti *in house* e *sub-affidamenti* di parte dei servizi.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026**SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO**

In tale settore l'Autorità ha adottato due segnalazioni ai sensi dell'art. 21 della l. n. 287/1990 ([AS2057](#) e [AS2130](#)), aventi ad oggetto talune criticità concorrenziali emerse nella procedura di affidamento del servizio in favore di un gestore unico negli ambiti territoriali ottimali interessati. Nello specifico, con la segnalazione AS2057, l'Autorità ha stigmatizzato le criticità emerse nella gara, andata due volte deserta, per l'individuazione del socio privato di una costituenda società mista, quale gestore unico nell'ambito territoriale ottimale di Messina. In vista della dichiarata volontà dell'ente competente di bandire una nuova gara, l'Autorità ha inoltre ritenuto di fornire una serie di suggerimenti volti a stimolare un'effettiva e consapevole partecipazione alla gara da parte degli operatori economici potenzialmente interessati e, più in generale, per determinare il miglior confronto concorrenziale per l'affidamento di un servizio strategico quale il servizio idrico integrato. In tale direzione, è stata evidenziata l'utilità di svolgere delle consultazioni preliminari di mercato e la necessità di indicare puntualmente, nella documentazione di gara, le informazioni indispensabili per formulare un'offerta ponderata e consapevole.

Con il secondo intervento (AS2130), l'Autorità ha contestato all'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro Macerata e a diversi Comuni ricadenti nel medesimo ambito il complesso processo di aggregazione delle undici società che attualmente gestiscono il servizio idrico integrato, al fine creare un'unica società consortile *in house*. Oltre ad evidenziare la natura meramente formale dell'aggregazione societaria rappresentata, in quanto la gestione operativa del servizio sarebbe rimasta comunque frammentata, l'Autorità ha altresì rilevato l'inosservanza dell'ente alle disposizioni di cui agli artt. 14 e 30 del d.lgs. n. 201/2002, nonché degli artt. 5 e 16 del d.lgs. n. 175/2016.

**TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE E REGIONALE**

Nel settore del trasporto pubblico locale e regionale, l'Autorità ha adottato tre pareri motivati *ex art. 21-bis*, una segnalazione *ex art. 21* e un parere *ex art. 22* della l. n. 287/1990.

In particolare, con il parere motivato [AS2087](#), l'Autorità ha contestato alla Provincia di Imperia l'illegittimità della proroga emergenziale dell'affidamento *in house* del servizio di TPL, disposta ai sensi dell'art. 5, par. 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, in quanto eccedente i due anni consentiti dalla norma e in assenza delle "circostanze eccezionali" che ne legittimano il ricorso, a fronte peraltro di una prolungata crisi finanziaria dell'azienda affidataria e di un andamento gestionale del servizio inefficiente e qualitativamente insoddisfacente. In altri due casi ([AS2098](#) e [AS2076](#)), relativi ai Comuni di Palermo e Napoli, l'Autorità ha censurato l'ingiustificato mantenimento dell'affidamento *in house* del servizio di TPL, nonostante perduranti criticità gestionali ed economico-finanziarie delle società affidatarie.

Gli ultimi due interventi sono stati motivati dall'esigenza di sollecitare l'avvio delle gare per l'affidamento del servizio di TPL. In un caso, su richiesta della Provincia di Verona, l'Autorità ha reso il parere [AS2100](#), nel quale ha ribadito l'urgenza e la necessità di procedere senza ulteriori indugi all'espletamento della gara, secondo il cronoprogramma già stabilito, rappresentando al contempo che un'eventuale ulteriore proroga del contratto di servizio sarebbe stata illegittima e anticoncorrenziale. Nel secondo caso, l'Autorità ha inviato un parere motivato alla Regione Lombardia ([AS2112](#)), per contestare la decisione dell'ente di ritardare di 15 mesi l'indizione della gara per l'affidamento dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi della modalità ferroviaria a carattere continuativo, modificando il cronoprogramma trasmesso all'Autorità per superare le criticità concorrenziali già riscontrate in un precedente parere motivato, perpetrando così l'inottemperanza all'art. 34-*octies* del d.l. n. 179/2012 con danno, dunque, alla

Attività di tutela e promozione della concorrenza



concorrenza nel mercato della fornitura di servizi di trasporto pubblico su gomma.



SERVIZI PUBBLICI LOCALI NON A RETE

Nel corso del 2025, l'Autorità ha adottato quattro segnalazioni ex art. 21 e un parere ex art. 22 della l. n. 287/1990, volti sostanzialmente a chiarire: i) la distinzione tra servizio pubblico locale a rilevanza economica e servizio pubblico strumentale, ii) il coordinamento tra il d.lgs. n. 201/2022 e le normative di settore, nonché iii) il necessario collegamento che deve intercorrere tra durata dell'affidamento e investimenti a carico dell'affidatario. Con riguardo al primo profilo, l'Autorità, diversamente da quanto sostenuto dagli enti competenti, ha evidenziato al Comune di Novara la natura di servizi pubblici locali a rilevanza economica, con conseguente applicazione del d.lgs. n. 201/2022, dei servizi di manutenzione del verde pubblico e delle attrezzature ludiche e arredi dei parchi (c.d. verde attrezzato) ([AS2070](#)). Nella segnalazione [AS2113](#), l'Autorità, oltre a ribadire la distinzione di cui sopra, ha altresì contestato la decisione del Comune di Brindisi di rinnovare l'affidamento *in house* del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, visto l'andamento economico-finanziario fortemente negativo e la carenza della motivazione.

Relativamente al secondo dei chiarimenti sopra citati, con il parere [AS2091](#), reso su richiesta della Città di Cordenons, l'Autorità ha rappresentato che, in presenza di servizi pubblici locali a rilevanza economica, le disposizioni del decreto di riordino integrano le normative di settore (per quanto non previsto da queste ultime) e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, fatte salve eventuali norme di salvaguardia e di prevalenza della disciplina di settore, nel rispetto, tuttavia, del diritto dell'Unione Europea.

Infine, con le segnalazioni [AS2084](#) e [AS2096](#), indirizzate rispettivamente ai Comuni di Torino e di Firenze, l'Autorità ha contestato la lunga e ingiustificata durata degli affidamenti dei servizi cimiteriali, delle farmacie comunali, dei parcheggi e di un centro alimentare

all'ingrosso. Nello specifico, l'Autorità ha chiarito come il necessario collegamento che deve intercorrere tra durata dell'affidamento e investimenti a carico dell'affidatario - oggi previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 201/2022 - rappresenti un principio immanente all'istituto della concessione di pubblico servizio, nato per apprestare servizi di pubblica utilità in carenza di adeguate risorse finanziarie per realizzare gli impianti e le infrastrutture necessari al loro svolgimento. In tale direzione, anche per gli affidamenti di lunga durata, disposti in epoca precedente al d.lgs. n. 201/2022, l'ente è comunque tenuto a dimostrare la sussistenza di un effettivo collegamento tra durata dell'affidamento e remunerazione del capitale investito, al fine di evitare la preclusione dell'accesso al mercato e consentire all'amministrazione di conseguire i vantaggi di efficienza derivanti da una maggiore alternanza, nel tempo, nella gestione dei servizi pubblici. Con specifico riferimento alle farmacie comunali, l'Autorità ha inoltre sottolineato che mediante l'art. 34 del d.lgs. n. 201/2022 sono state superate le passate incertezze interpretative in punto di configurabilità delle stesse quali servizi pubblici locali, oltre ad essere stata sancita la possibilità di affidare la gestione delle farmacie comunali con le forme dirette previste dalla disciplina speciale (art. 9 della l. n. 475/1968) e mediante società *in house*, mista o con gara.

PRINCIPI IN MATERIA DI GARE PUBBLICHE

Specularmente all'attività di rimozione degli ostacoli all'accesso al mercato e all'esercizio dell'attività di impresa, l'Autorità vigila affinché nelle gare pubbliche sia garantita la massima partecipazione e concorrenza, atteso che il confronto competitivo risulta essenziale a garantire la selezione degli operatori economici più efficienti, con benefici in termini di migliore allocazione delle risorse, di conseguente crescita economica, nonché di aumento del benessere dei consumatori. In tale direzione, nel corso del 2025, l'Autorità ha censurato diverse norme e bandi di gara, dai quali erano emersi, tra gli altri, requisiti di partecipazione o criteri di valutazione delle domande ingiustificatamente restrittivi e privi dei connotati di necessità e proporzionalità.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026**CONCESSIONI DEMANIALI
MARITTIME**

Nell'anno di riferimento l'Autorità ha continuato a seguire da vicino il settore delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, adottando diciotto pareri motivati ai sensi dell'art. 21-*bis*²², due segnalazioni ai sensi dell'art. 21 ([AS2048](#) e [AS2110](#)) e cinque lettere monito. Attraverso tali interventi sono state contestate le criticità concorrenziali derivanti sia dai provvedimenti di proroga dell'efficacia delle concessioni fino al 30 settembre 2027 sia dai criteri da impiegare nello svolgimento delle procedure selettive di assegnazione delle concessioni. In particolare, l'Autorità ha ribadito che le amministrazioni concedenti sono tenute a disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento dei provvedimenti di proroga, per contrasto con i principi e con la disciplina euro-unitaria di cui all'art. 49 del TFUE e all'art. 12 della direttiva servizi, nonché a procedere all'espletamento delle procedure di gara nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione. Sempre nell'ambito delle concessioni demaniali, l'Autorità ha indirizzato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale la segnalazione [AS2111](#), contestando alcune criticità concorrenziali presenti nell'avviso pubblico per l'affidamento in concessione di aree e banchine per la realizzazione e gestione di una stazione marittima destinata al traffico crocieristico nel Porto di Ancona. Nello specifico, l'Autorità ha evidenziato che la sostanziale indeterminatezza dell'oggetto della domanda di concessione, non corredato da idonea documentazione tecnica sul progetto della stazione marittima da realizzarsi, si traduceva in un livello inadeguato di pubblicità e trasparenza, suscettibile di ostacolare la partecipazione di eventuali altri operatori interessati. È stata inoltre sottolineata la necessità di garantire a tutti gli operatori crocieristici l'accesso all'approdo per le navi da

crociera e alla connessa stazione marittima a condizioni eque e non discriminatorie, inserendo un obbligo in tal senso nelle clausole essenziali dell'atto concessorio e indicando espressamente che la sua violazione avrebbe comportato la revoca della concessione.

Ancora, con il parere [AS2086](#), l'Autorità è intervenuta in merito al possibile rilascio di una concessione demaniale marittima per l'utilizzo di parte del Piazzale Regina Sofia del porto di Gaeta, osservando che l'agevole accesso al citato Piazzale da parte delle imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali e la disponibilità di adeguate aree anche per le imprese autorizzate a tali operazioni ma non concessionarie di aree costituivano precondizioni essenziali per lo svolgimento in concorrenza delle operazioni portuali nel porto di Gaeta. Per tale motivo, l'Autorità ha ritenuto che le istanze di concessione che rendessero difficoltosa la libera fruibilità del suddetto ponte di scavalco per accedere alle aree logistiche del Piazzale Regina Sofia fossero in contrasto con i principi concorrenziali di cui alla l. n. 287/1990. Per le medesime ragioni, l'Autorità ha infine indicato che l'estensione dell'area dell'eventuale concessione esclusiva fosse individuata in modo da non svantaggiare ingiustificatamente le imprese non concessionarie autorizzate per l'espletamento delle operazioni portuali e la fornitura di servizi portuali. Infine, con il parere [AS2053](#), riguardante il possibile affidamento della concessione per la realizzazione del porto turistico crocieristico di Fiumicino Isola Sacra all'attuale società concessionaria, partecipata, tra gli altri, dal gruppo Royal Caribbean (secondo gruppo mondiale nel settore del crociere), l'Autorità ha invece sottolineato la necessità di garantire a tutti gli operatori l'accesso alla banchina e al *terminal* a condizioni eque e non discriminatorie, nonché di inserire tale obbligo tra le clausole essenziali dell'atto concessorio, con l'espressa previsione della decadenza dalla concessione in casi di violazione dello stesso.

22. [AS2073](#), [AS2080](#), [AS2081](#), [AS2083](#), [AS2090](#), [AS2097](#), [AS2105](#), [AS2106](#), [AS2107](#), [AS2108](#), [AS2116](#), [AS2118](#), [AS2132](#), [AS2136](#), [AS2137](#), [AS2138](#), [AS2146](#), [AS2152](#).

Attività di tutela e promozione della concorrenza

**SANITÀ E ALTRI
SERVIZI CONNESSI**

Con il parere [AS2075](#) l'Autorità ha evidenziato alcuni profili di restrittività concorrenziale rinvenuti negli atti della "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di noleggio di tre elicotteri all'interno del servizio di elisoccorso per il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano". Nello specifico, è stato ritenuto che il richiamo, nel Capitolato Speciale, di una tipologia specifica di aeromobile fosse in potenziale conflitto, fra l'altro, con i principi di imparzialità, non discriminazione e proporzionalità di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto suscettibile di favorire uno specifico produttore a discapito degli operatori concorrenti. In proposito, l'Autorità ha evidenziato che i bandi, in caso di previsione di un bisogno da soddisfare attraverso il ricorso a servizi aventi determinate caratteristiche, devono individuare analisi tecniche oggettive e ricorrere a consultazioni preliminari con gli operatori di mercato, senza favorire determinate imprese, in modo tale da assicurare il più ampio ed effettivo confronto competitivo.

**SERVIZI
POSTALI**

In tale settore l'Autorità è intervenuta con due segnalazioni ex art. 21 della l. n. 287/1990, al fine di stigmatizzare una serie di criticità concorrenziali rinvenute negli atti di gara. In particolare, con il primo intervento ([AS2129](#)), l'Autorità ha segnalato taluni elementi potenzialmente distorsivi della concorrenza contenuti in un bando di gara per l'affidamento del servizio di recapito degli avvisi di pagamento di società operanti nei settori speciali, quali la mancata o non corretta suddivisione in lotti territoriali, funzionali e/o merceologici e la previsione di requisiti partecipativi sovrabbondanti. Simili prescrizioni, oltre a non essere in linea con la disciplina di cui al d.lgs. n. 36/2023, sono state ritenute lesive distorsive della concorrenza, nella misura in cui recano un *vulnus* al *favor participationis*, specialmente ai

danni degli operatori di minori dimensioni.

Un secondo intervento ([AS2134](#)) ha riguardato le criticità concorrenziali rinvenute negli atti della gara europea per l'affidamento dei servizi postali e dei servizi di recapito connessi alla Piattaforma Notifiche Digitali (SEND), indetta da PagoPA S.p.A.. L'Autorità ha ritenuto pregiudizievoli per la concorrenza le previsioni riguardanti il limite del numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo operatore, tenuto conto della considerevole disomogeneità del valore dei lotti, sia in termini relativi che assoluti, rispetto al valore complessivo della gara, nonché l'elevata soglia di sbarramento per l'offerta tecnica, specialmente se considerata in combinato disposto con gli ulteriori criteri di valutazione discrezionali, a scapito del *favor participationis* e in spregio alla trasparenza e oggettività del processo di attribuzione del punteggio.

**COMMERCIO
SU AREA PUBBLICA**

In linea con il proprio consolidato orientamento, l'Autorità, con il parere [AS2101](#), ha rammentato che la disciplina nazionale del commercio ambulante, contenuta nella l. n. 214/2023, nel ricondurre le concessioni non ancora assegnate nell'ambito di applicazione della direttiva servizi, stabilisce che le concessioni siano rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, individuando criteri di assegnazione che garantiscano la più ampia partecipazione alla gara e non favoriscano il concessionario uscente a scapito di nuovi concorrenti. Col medesimo intervento, l'Autorità ha altresì invitato l'ente locale a disapplicare le disposizioni regionali interne contrastanti con le norme e i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza, con particolare riguardo a durate ultra-decennali, criteri di selezione idonei a favorire i concessionari *incumbent* e rinnovi automatici delle concessioni.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

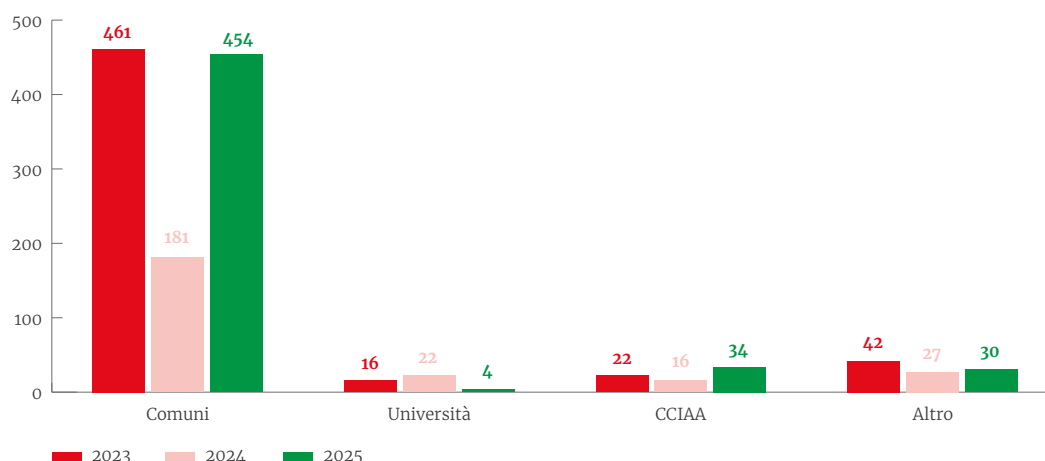
ATTIVITÀ IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Nel corso del 2025, l'Autorità ha ricevuto e valutato 522 comunicazioni, trasmesse ai sensi dell'art. 5 del TUSPP, riguardanti in prevalenza la produzione di servizi di interesse economico generale (SIEG), quali la gestione dei rifiuti e il servizio idrico integrato.

Le comunicazioni sono state trasmesse principalmente

da parte dei Comuni (454, pari all'87% del totale) e per il resto dalle Camere di Commercio (34 comunicazioni, pari al 6,5%), dalle Università (4 comunicazioni, pari allo 0,8%) e, in un numero residuale di casi, da parte di altre pubbliche amministrazioni (30 comunicazioni, pari al 5,7% rispetto al totale), quali, ad esempio, Province, Regioni, Autorità di sistema portuale, ospedali ed Enti di governo dell'ambito.

Comunicazioni trasmesse ai sensi del TUSPP per tipologia di PA (2023-2025)²³



Analizzando i differenti servizi oggetto di partecipazioni pubbliche, le comunicazioni trasmesse hanno riguardato principalmente la produzione di servizi di interesse economico generale (pari al 65% rispetto al totale). Rispetto al biennio 2023-2024, nell'ultimo anno sono aumentate le comunicazioni aventi ad oggetto partecipazioni in società attive nell'organizzazione di eventi fieristici e nella produzione di energia da fonti

rinnovabili (15% del totale nel 2025). Rimane invece costante, in termini di valore assoluto, l'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (11% del totale), mentre si registra una contrazione della costituzione o partecipazione in Gruppi di Azione Locale (GAL, pari al 4% rispetto al totale nel 2025). Sempre con riferimento al 2025, le ulteriori operazioni comunicate

23. Nell'adunanza del 12 febbraio 2025, l'Autorità ha approvato la prima edizione del *Report* sull'attività in materia di società a partecipazione pubblica e servizi pubblici locali, relativamente al biennio 2023-2024. Tale contributo è stato pubblicato sul sito dell'Autorità (https://www.agcm.it/dotcmsdoc/normativa/concorrenza/Report_TUSPP_SPL_2023-2024.pdf). Nel medesimo sito è stata recentemente pubblicata la seconda edizione del *Report*, concernente il triennio 2023-2025.

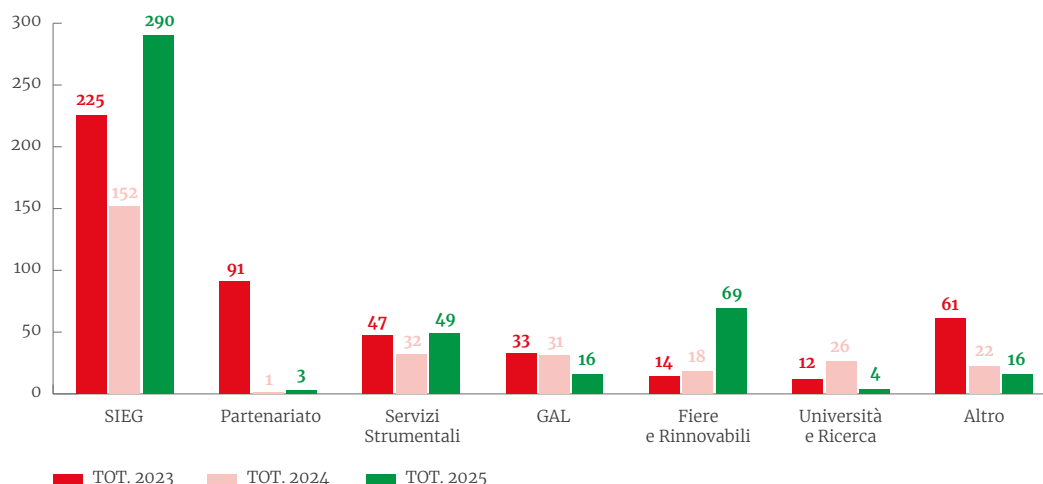
Attività di tutela e promozione della concorrenza



hanno riguardato l'organizzazione e la gestione di servizi di interesse generale attraverso contratti di partenariato (1%) e lo svolgimento di attività di ricerca

(1%). Le comunicazioni residuali hanno avuto ad oggetto lo svolgimento di altri servizi e attività²⁴.

Comunicazioni trasmesse ai sensi del TUSPP per tipologia di servizi (2023-2025)



Esaminando nel dettaglio le tipologie di servizi di interesse economico generale, le comunicazioni da parte degli enti pubblici nel 2025 hanno riguardato, nel maggior numero di casi, la gestione dei rifiuti (74%) e il servizio idrico integrato (19%). Le altre comunicazioni pervenute hanno avuto ad oggetto la vendita e la distribuzione del gas naturale (1%), i servizi di refezione scolastica e la promozione turistica e culturale (1% circa ciascuno), oltre a quelle relative allo svolgimento di una molteplicità di servizi (2%).

In tale contesto, nel corso dell'anno di riferimento, l'Autorità è intervenuta con l'adozione di una segnalazione ex art. 21 (AS2130) e 9 pareri motivati ex art. 21-bis (AS2082, AS2121, AS2122, AS2123, AS2124, AS2125, AS2126, AS2127, AS2128), dei quali si è dato conto *supra*, involgendo, oltre che le specifiche valutazioni affidate all'Autorità dal TUSPP, anche quelle in materia di servizi pubblici locali (nella specie, il servizio idrico integrato e i rifiuti), sulla base della normativa introdotta dal d.lgs. n. 201/2022.

24. Quali, ad esempio, lo svolgimento di servizi di committenza, l'esercizio di società bancarie di finanza etica e sostenibile, nonché comunicazioni inerenti ai piani di revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche, all'alienazione di partecipazioni in conformità ai piani di razionalizzazione, ovvero non rilevanti poiché non rientranti nell'ambito di applicazione del TUSPP.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

4.

Analisi di impatto e monitoraggio degli esiti dell'attività di tutela e promozione della concorrenza

4.1 Analisi di impatto degli interventi *antitrust*

Da alcuni anni l'Autorità effettua una stima dei benefici per la collettività determinati dalla propria attività di contrasto alle condotte restrittive della concorrenza. Nell'analisi *antitrust*, i benefici sono denominati *customer savings* e consistono nei risparmi conseguiti dagli acquirenti dei prodotti e dei servizi in ragione degli interventi dell'Autorità che hanno fatto cessare le condotte relative ad abusi di posizione dominante o intese restrittive o che hanno impedito la realizzazione di concentrazioni lesive della concorrenza.

L'analisi di impatto degli interventi dell'Autorità per l'anno 2025 e sul periodo 2015-2025 è stata effettuata sulla base delle linee guida sviluppate in sede OCSE²⁵, che consentono di pervenire, sotto specifiche ipotesi semplificatrici, ad una stima prudenziale e affidabile del beneficio per i consumatori attribuibile all'attività di tutela della concorrenza. In base a tale metodologia, i benefici stimati dell'azione *antitrust* consistono nei costi che, in conseguenza dei provvedimenti dell'Autorità, gli acquirenti dei prodotti e/o dei servizi interessati hanno evitato di sostenere. I benefici sono calcolati applicando ai fatturati delle imprese destinatarie dei provvedimenti *antitrust* nei mercati interessati dalla condotta (o, nel caso delle concentrazioni, al fatturato complessivo dei mercati interessati dall'operazione) alcuni parametri *standard* di stima degli effetti anticoncorrenziali – in termini di sovrapprezzo e durata – che si sarebbero verificati in assenza dell'intervento *antitrust*. Tale procedura di stima può essere affinata laddove per uno specifico caso si disponga di dati più dettagliati circa gli

effetti delle condotte restrittive contestate. I benefici così calcolati rappresentano comunque una stima molto conservativa dei risparmi effettivi per la collettività: infatti, essa utilizza ipotesi *standard* di impatto prudenziali e non considera né l'effetto di deterrenza né gli effetti dinamici su innovazione, qualità ed efficienza, che pure sono generati dagli interventi a tutela della concorrenza.

L'Autorità ha applicato tale metodologia alle istruttorie per intese restrittive della concorrenza e abusi di posizione dominante chiuse con l'accertamento della violazione, alle istruttorie relative a concentrazioni chiuse con il divieto o l'autorizzazione condizionata dell'operazione, nonché alle istruttorie per intese e abusi chiuse rendendo obbligatori gli impegni presentati dalle imprese parti: si è, infatti, ritenuto che, anche in questi casi, con la cessazione della pratica contestata, vi siano stati effetti positivi, pur stimando i benefici in misura ancora più prudenziale.

Nelle tabelle e nei grafici che seguono si riportano i risultati delle analisi dell'impatto dell'attività *antitrust* dell'Autorità dal 2015 al 2025. I dati si riferiscono alle istruttorie chiuse ogni anno per intese restrittive, abusi di posizione dominante e concentrazioni, anche se iniziate negli anni precedenti. I risparmi per i consumatori generati dagli interventi istruttori dell'Autorità chiusi nel 2025 sono stimabili in circa 1,74 miliardi di euro; nell'intero periodo considerato (2015-2025), il totale dei *customer savings* è stimabile in circa 11 miliardi di euro.

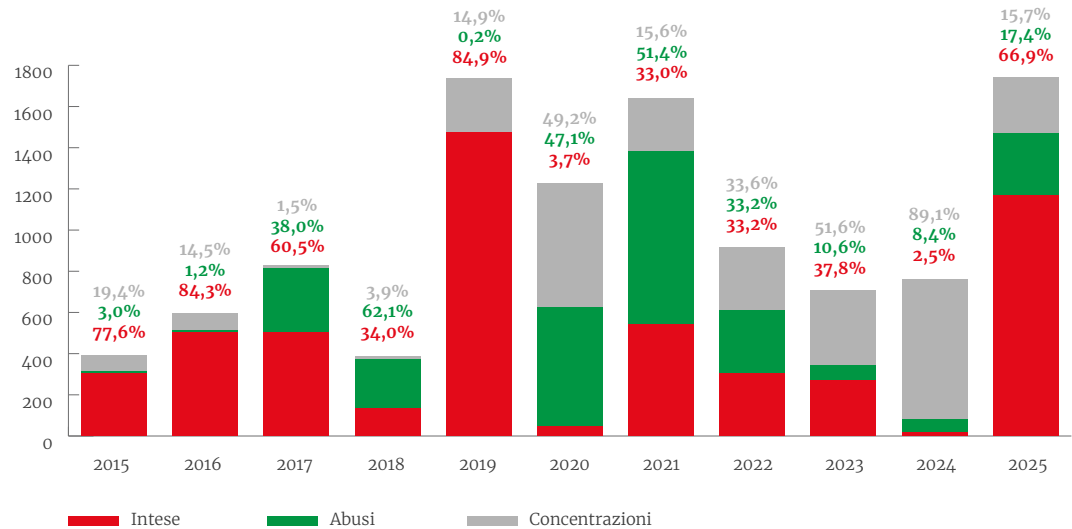
25. OECD Guide for helping competition authorities assess the expected impact of their activities, April 2014.

Attività di tutela e promozione della concorrenza



STIME DEI CUSTOMER SAVINGS 2015-2025 (MLN. DI €)												
FATTISPECIE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2015-2025
Intese	303	504	502	132	1.473	45	540	305	268	19	1.166	5.257
Abusi	12	7	314	240	3	580	843	305	75	64	304	2.747
Concentrazioni	76	86	13	15	258	605	255	309	367	677	273	2.934
Totale	391	597	829	387	1.734	1.230	1.638	919	710	760	1.743	10.938

Stime annuali dei customer savings 2015-2025



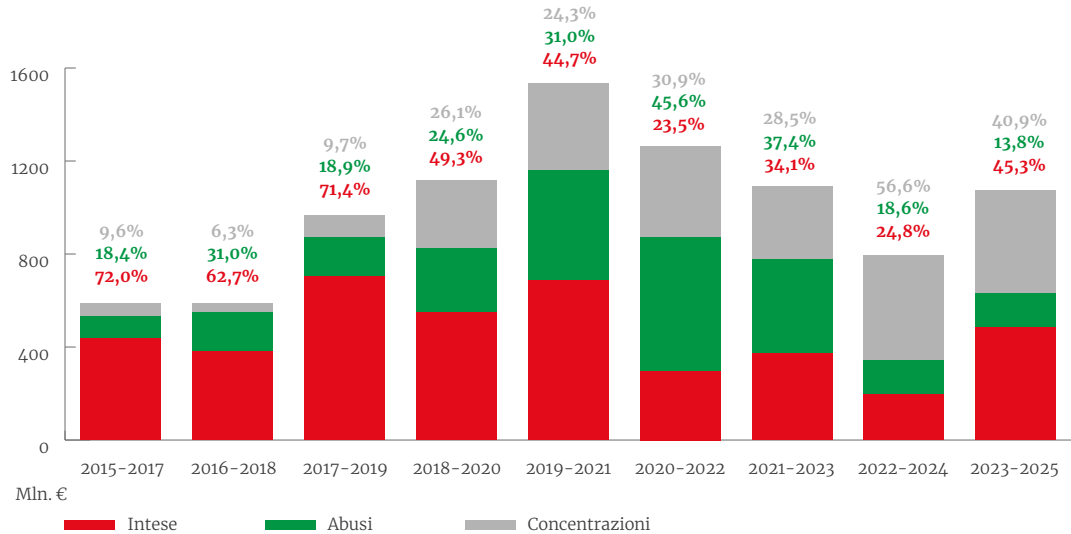
I dati annuali possono, tuttavia, variare in misura rilevante da un anno all'altro, anche in ragione delle dimensioni dei mercati interessati dalle istruttorie concluse in un dato anno. Per depurare i dati da questa elevata variabilità tra i singoli anni, sono state elaborate

medie mobili triennali che forniscono un quadro più rappresentativo del *trend* nel periodo considerato. Nell'ultimo triennio considerato, 2023-2025, i benefici per i consumatori derivanti dall'intervento *antitrust* sono stimabili, in media, in circa 1 miliardo di euro all'anno.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

STIME DEI CUSTOMER SAVINGS: MEDIE MOBILI TRIENNALI 2015-2025 (MLN. DI €)									
FATTISPECIE	2015-2017	2016-2018	2017-2019	2018-2020	2019-2021	2020-2022	2021-2023	2022-2024	2023-2025
Intese	436	379	702	550	686	297	371	197	485
Abusi	111	187	186	274	475	576	408	148	148
Concentrazioni	58	38	95	293	373	390	310	451	439
Totale	606	604	984	1.117	1.534	1.262	1.089	796	1.071

Stime dei customer savings: medie mobili triennali 2015-2025



Per fornire un quadro analitico più dettagliato sulle tipologie di interventi che determinano il maggiore impatto positivo per i consumatori/utilizzatori di beni e servizi, si è proceduto a calcolare l'incidenza percentuale delle diverse fattispecie (intese, abusi, concentrazioni) in cui si è articolato l'intervento dell'Autorità in materia di concorrenza. Le tabelle che seguono riportano la ripartizione percentuale annuale, nonché le relative

medie mobili triennali, sempre allo scopo di depurare le statistiche dalla variabilità tipica del dato del singolo anno. Sull'intero periodo 2015-2025, circa il 27% dell'impatto complessivo è dovuto al controllo delle operazioni di concentrazione e circa il 73% agli interventi di contrasto alle intese restrittive e agli abusi di posizione dominante.

Attività di tutela e promozione della concorrenza



RIPARTIZIONE PERCENTUALE PER FATTISPECIE

FATTISPECIE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2015-2025
Intese	77,6%	84,3%	60,5%	34,0%	84,9%	3,7%	33,0%	33,2%	37,8%	2,5%	66,9%	48,1%
Abusi	3,0%	1,2%	38,0%	62,1%	0,2%	47,1%	51,4%	33,2%	10,6%	8,4%	17,4%	25,1%
Concentrazioni	19,4%	14,5%	1,5%	3,9%	14,9%	49,2%	15,6%	33,6%	51,6%	89,1%	15,7%	26,8%

RIPARTIZIONE PERCENTUALE PER FATTISPECIE (MEDIE MOBILI TRIENNALI)

FATTISPECIE	2015-2017	2016-2018	2017-2019	2018-2020	2019-2021	2020-2022	2021-2023	2022-2024	2023-2025
Intese	72,0%	62,7%	71,4%	49,3%	44,7%	23,5%	34,1%	24,8%	45,3%
Abusi	18,4%	31,0%	18,9%	24,6%	31,0%	45,6%	37,4%	18,6%	13,8%
Concentrazioni	9,6%	6,3%	9,7%	26,1%	24,3%	30,9%	28,5%	56,6%	40,9%

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

4.2 Monitoraggio degli esiti dell'attività di *advocacy*

L'Autorità svolge, ormai da molti anni, un'attività di monitoraggio del grado di accoglimento, da parte dei destinatari, delle raccomandazioni espresse nei propri interventi di *advocacy*, anche allo scopo di migliorare l'efficacia della propria azione.

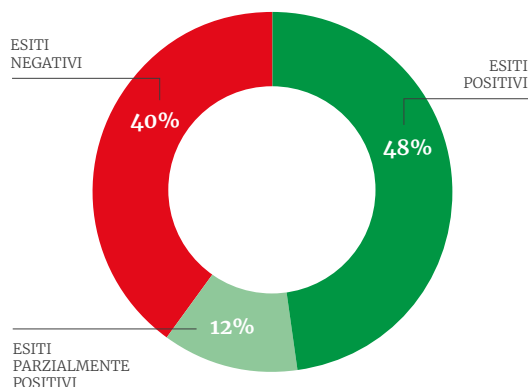
Nel corso del 2025 il monitoraggio ha avuto ad oggetto, in particolare, 198 interventi adottati nel biennio 2023–2024 (69 nel 2023 e 129 nel 2024)²⁶, ai sensi degli artt. 21, 21-bis e 22 della l. n. 287/1990, oppure di altre normative settoriali. La valutazione si è concretamente riferita a 177 interventi, tenuto conto che sul totale di 198 casi sono stati ritenuti non valutabili 21 interventi²⁷.

Dal monitoraggio è emerso che nel 60% dei casi l'esito degli interventi è stato positivo, alla luce del fatto che i destinatari hanno accolto totalmente (48%) o parzialmente (12%) i suggerimenti dell'Autorità.

I dati relativi al tasso di successo dei singoli strumenti confermano, in linea con il *trend* già emerso nel corso degli ultimi monitoraggi, che i pareri rilasciati ai sensi dell'art. 22 rappresentano lo strumento più efficace, con un tasso di successo pari all'87% (in crescita rispetto al 73,5% del biennio 2022–2023). In controtendenza rispetto ai precedenti monitoraggi, i dati dimostrano un tasso di successo maggiore quando l'impulso dell'intervento sia stato *ex officio* (89%), rispetto a quando sia stato richiesto dal destinatario (86%). In entrambe le ipotesi, il grado di adesione sale al 100%

se si considerano solo i casi in cui la richiesta provenga da un'amministrazione/istituzione centrale, così come relativamente ai pareri Consip. Le segnalazioni ai sensi dell'art. 21 fanno registrare un tasso di successo pari al 58%, in aumento rispetto al 52% del precedente monitoraggio. Per quanto riguarda gli interventi ai sensi dell'art. 21-bis, il tasso di successo è stato pari al 44%, che aumenta al 63%, se si esclude il settore delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, che nel 2024 ha fortemente condizionato il dato globale.

Esiti monitoraggio 2025 [su 2023–2024]



26. Il lasso temporale che intercorre tra il momento dell'adozione degli interventi e quello in cui si svolge il monitoraggio dipende dal fatto che, da un lato, i destinatari necessitano di un certo periodo di tempo per adeguarsi ai contenuti degli interventi di *advocacy* e, dall'altro, l'Autorità deve poter svolgere le verifiche necessarie.

27. Ciò appare attribuibile a diversi fattori, tra cui rileva in particolare la scelta dell'Autorità di inviare segnalazioni/pareri di carattere generale, contenenti indicazioni di orientamento e indirizzo.

Attività di tutela e promozione della concorrenza



5. Novità procedurali

Linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1-bis, della legge n. 287/1990

Il 25 febbraio 2025 l'Autorità ha approvato le nuove *Linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990*. L'aggiornamento rispetto alle precedenti *Linee guida*²⁸ è stato effettuato alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 185/2021, della l. n. 118/2022, oltre che della giurisprudenza e della prassi decisionale dell'Autorità consolidatasi nel corso dell'ultimo decennio. Lo scopo delle *Linee guida* è quello di illustrare i principi che l'Autorità applicherà per la quantificazione delle sanzioni nei casi di infrazioni alle norme nazionali o euro-unitarie in materia di intese e di abuso di posizione dominante al fine di assicurare la trasparenza e la prevedibilità del proprio processo decisionale, tenuto conto dell'ampio margine di discrezionalità di cui l'Autorità dispone in sede di determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Esplicitare la metodologia seguita per la quantificazione delle sanzioni risulta, infatti, funzionale a consentire alle parti di essere messe a conoscenza delle motivazioni e dell'iter logico seguito dall'Autorità, facilitando al contempo il pieno sindacato giurisdizionale sulle decisioni assunte. Nelle nuove *Linee guida*, l'Autorità ha espresso l'intendimento di esercitare il proprio potere sanzionatorio con particolare rigore nei casi di cartelli segreti, come definiti dall'articolo 15-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, o comunque di fattispecie idonee ad arrecare un serio pregiudizio al funzionamento del mercato a danno dei consumatori.

Linee guida sulla compliance antitrust

In data 25 febbraio 2025 l'Autorità ha adottato le nuove *Linee guida sulla compliance antitrust*, con lo scopo di fornire alle imprese un orientamento circa: i) la definizione del contenuto del programma di *compliance*; ii) la richiesta di valutazione del programma ai fini del riconoscimento dell'eventuale attenuante; iii) i criteri che l'Autorità intende adottare nella valutazione ai fini del riconoscimento dell'attenuante.

Le *Linee guida* sono state elaborate considerando prioritario il perseguimento dei seguenti obiettivi di *policy*: i) la promozione di una cultura della concorrenza diffusa nel tessuto imprenditoriale; ii) la prevenzione degli illeciti *antitrust* attraverso la tempestiva adozione di programmi di *compliance* efficaci; iii) la certezza giuridica in ordine ai criteri di valutazione dei programmi di *compliance* ai fini del riconoscimento dell'attenuante; iv) la definizione di un sistema di incentivi coerente con quello sottostante al programma di clemenza.

Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, della legge n. 287/1990 (c.d. programma di clemenza o leniency programme)

Parallelamente alla revisione delle *Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni e sulla compliance antitrust*, l'Autorità ha proceduto alla revisione della *Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni*, resa necessaria dal d.lgs. n. 185/2021, che ha inserito gli artt. 15-bis, 15-septies e 31-ter e quater nella legge n. 287/1990.

La nuova *Comunicazione*, adottata con delibera del 25 febbraio 2025, n. 31467, è volta a definire nel dettaglio le caratteristiche dei nuovi elementi introdotti e a indicare

28. Le precedenti *Linee guida* sono state adottate con delibera dell'Autorità del 22 ottobre 2014, n. 25152.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

al mercato le modalità di presentazione e valutazione delle domande di adesione al programma di clemenza, formalizzando allo scopo anche alcune consolidate prassi e, comunque, sempre nell'ottica di favorire il ricorso a un istituto fondamentale per la scoperta di cartelli segreti. La *Comunicazione*, in particolare: i) circoscrive in senso restrittivo l'ambito di applicazione delle ulteriori ipotesi in cui non può essere concesso il programma di clemenza, individuate nella coercizione esercitata dal *leniency applicant* e nella distruzione, falsificazione o occultamento di prove nel periodo in cui l'impresa prevede di presentare una domanda di trattamento favorevole; ii) descrive le modalità di presentazione della domanda; iii) precisa i criteri di valutazione delle istanze di riduzione delle sanzioni, inserendo anche forcelle percentuali di riduzione che tengano conto dell'ordine di arrivo delle domande; iv) adegua la disciplina dell'accesso alle dichiarazioni confessionarie alle nuove previsioni normative; v) disciplina i casi in cui, a fronte della perdita del beneficio al trattamento favorevole, la documentazione probatoria trasmessa resta in possesso dell'Autorità.

Adozione della piattaforma web per la comunicazione delle domande di non imposizione o riduzioni della sanzione (c.d. *Formulario e.Leniency*) e di quella per la comunicazione delle operazioni di concentrazione

In data 16 dicembre 2025, l'Autorità ha deliberato la forma di comunicazione *online* riservata alle sole domande di *leniency* in forma semplificata, ex art.

15-*septies* della l. n. 287/1990, e all'integrazione di quelle già presentate, che si affianca, senza sostituirle, alle comunicazioni in forma scritta e orale già previste dalla relativa *Comunicazione* del 25 febbraio 2025 precedentemente citata.

A questo scopo, è stata predisposta una piattaforma *web* sull'esempio di quella già implementata dalla Commissione europea. La nuova piattaforma, denominata *e-Leniency*, permette anche l'allegazione della documentazione a corredo della domanda e assicura le stesse garanzie di identificazione e riservatezza previste per la modalità di presentazione scritta e orale.

Nella stessa data, l'Autorità ha deliberato anche la nuova forma di comunicazione *online* delle operazioni di concentrazione che diventerà, decorso un periodo transitorio fissato al 1° settembre 2026, l'unica modalità di comunicazione ammessa per le concentrazioni sia c.d. sopra soglia, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della l. n. 287/1990, che c.d. sotto soglia, ai sensi del successivo comma 1-bis. Anche per la comunicazione *online* delle operazioni di concentrazione è stata, quindi, predisposta un'apposita piattaforma *web* che consente la compilazione *online* del c.d. *Formulario Concentrazioni*. Entrambe le piattaforme *web* sono operative dal 2 febbraio 2026 e, per facilitarne l'utilizzo, sono state predisposte apposite guide alla compilazione, pubblicate sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità, unitamente a un avviso al mercato che informa della loro intervenuta implementazione²⁹.

29. Con riferimento al solo *Formulario* per la comunicazione *online* delle operazioni di concentrazione, è stata inoltre modificata, con delibera adottata sempre il 16 dicembre 2025, la relativa *Comunicazione* di cui alla delibera n. 31089/2024, in quanto, a differenza della *Comunicazione* in materia di clemenza, essa non prevedeva la possibilità di forme di comunicazione alternative alla compilazione e trasmissione analogica del *Formulario*.

Attività di tutela e promozione della concorrenza



6.

Sviluppi giurisprudenziali in materia di tutela della concorrenza

Le pronunce del giudice amministrativo hanno affrontato nel corso del 2025 numerosi aspetti dell'attività dell'Autorità in materia di concorrenza, dal punto di vista sostanziale e procedurale, confermando e chiarendo i precedenti orientamenti e affrontando, altresì, fattispecie per la prima volta all'attenzione della giurisprudenza.

PROFILI SOSTANZIALI



INTESE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA

In materia di intese, il giudice amministrativo ha avuto l'occasione di svolgere alcune precisazioni in relazione alla possibilità delle imprese di addurre spiegazioni alternative per giustificare una condotta sostanzialmente anomala e lesiva della concorrenza. In particolare, il Tar del Lazio ha chiarito che il ricorso a spiegazioni lecite alternative alla condotta tenuta è possibile solo qualora l'accertamento dell'intesa si basi unicamente su elementi di tipo endogeno e non quando l'esistenza dell'intesa sia attestata da plurime prove documentali ed esogene.

Come illustrato nelle sentenze del 23 dicembre 2025, nn. 23649 e 23650, nel caso in cui emerga la chiara volontà di colludere sulla base di riscontri certi, assume rilievo il solo dato oggettivo come riveniente dal materiale istruttorio, restando del tutto irrilevanti le eventuali spiegazioni alternative addotte dalle imprese per giustificare una condotta sostanzialmente anomala e lesiva della concorrenza.



ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE

Nel corso del 2025, diverse sentenze hanno toccato profili attinenti alla nozione di abuso di posizione

dominante e alla prova della condotta escludente.

La pronuncia di maggior rilievo sistematico, adottata dal Consiglio di Stato ad esito di un rinvio pregiudiziale disposto ai sensi dell'art. 267 del TFUE, investe la configurazione dei presupposti del rifiuto a contrarre, con particolare riferimento ai mercati digitali.

Nel dettaglio, seguendo il percorso argomentativo tracciato dalla Corte di Giustizia, con la pronuncia del 29 ottobre 2025, n. 8398, i giudici nazionali hanno chiarito che le condizioni enunciate nella sentenza Bronner in relazione all'indispensabilità dell'infrastruttura cui si chiede l'accesso non devono necessariamente ricorrere in ogni caso, al fine di qualificare la condotta dell'operatore dominante in termini di rifiuto di fornitura abusivo, trattandosi di criteri elaborati al fine di tener conto delle circostanze proprie di quella causa. In tale prospettiva, quando un'impresa dominante ha sviluppato un'infrastruttura non per le sole esigenze delle sue attività proprie, bensì nella prospettiva di consentire un utilizzo di tale infrastruttura da parte di imprese terze, non è necessario verificare l'indispensabilità di detta infrastruttura all'esercizio dell'attività del richiedente affinché si configuri la condotta abusiva, risultando invece sufficiente che l'accesso renda più attrattivi i servizi del concorrente. Quanto alle giustificazioni oggettive che un'impresa in posizione dominante può invocare a sostegno del rifiuto, nel caso di specie consistente nel rifiuto di fornire o di sviluppare un modello che consentisse l'interoperabilità tra applicazioni sviluppate da imprese terze e la piattaforma digitale di cui l'impresa in posizione dominante è titolare, viene chiarito che è necessario che l'impresa dominante - gravata dell'onere probatorio sul punto - dimostri che la concessione dell'interoperabilità richiesta comprometta, di per sé e alla luce delle proprietà dell'applicazione per la quale è richiesta l'interoperabilità, l'integrità della piattaforma stessa o la sicurezza del suo utilizzo, ovvero ancora sia impossibile

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

per altre ragioni tecniche garantire tale interoperabilità. Ciò posto, con riguardo alla ripartizione e alla consistenza dell'onere probatorio, il giudice precisa che laddove le attività necessarie a garantire l'accesso all'infrastruttura digitale rappresentino un costo per l'impresa in posizione dominante, nulla osta a che l'impresa dominante esiga dall'impresa che ha chiesto tale accesso un corrispettivo economico adeguato, equo e proporzionato.

Un ulteriore profilo di interesse toccato dalla sentenza in questione concerne la definizione del mercato a valle, sul quale il rifiuto può produrre effetti anticoncorrenziali. Sul punto, sulla scorta della pronuncia resa in sede pregiudiziale dal giudice unionale – e conformemente al provvedimento dell'Autorità – il Consiglio di Stato ha riconosciuto che l'identificazione del mercato a valle non richiede necessariamente una precisa definizione merceologica e geografica. Infatti, quando il mercato a valle interessato è ancora in fase di sviluppo o evolve rapidamente – e di conseguenza la sua portata non è completamente definita alla data in cui l'impresa in posizione dominante attua il comportamento asseritamente abusivo – è sufficiente che sia identificato un mercato potenziale, anche solo ipotetico.

Con riguardo alla rilevanza di concreti effetti distorsivi della concorrenza, il giudice ribadisce che la qualificazione di un comportamento di un'impresa dominante come abusivo non impone all'autorità procedente di dimostrare che i paventati effetti escludenti si siano materialmente prodotti. Difatti, il mantenimento del medesimo grado di concorrenza sul mercato interessato, o addirittura lo sviluppo della concorrenza su tale mercato, non significa necessariamente che il comportamento di cui trattasi non sia idoneo a produrre effetti anticoncorrenziali, in quanto una tale assenza di effetti potrebbe risultare da altre cause ed essere dovuta, per esempio, a cambiamenti sopravvenuti nel mercato rilevante dall'inizio di detto comportamento o all'incapacità dell'impresa in posizione dominante di attuare con successo la strategia all'origine di un comportamento del genere.

Tale carenza di effetti concreti può tuttavia costituire un indizio della inidoneità – almeno potenziale – delle

condotte in esame ad alterare le dinamiche competitive del mercato, che spetta tuttavia all'impresa dominante dimostrare allegando ulteriori elementi.

Sempre in relazione alla configurazione di abusi escludenti, il Tar del Lazio, con sentenza del 30 settembre 2025, n. 16914, ha confermato che condotte apparentemente eterogenee, qualora avvinte dal punto di vista teleologico dal medesimo fine escludente, possono legittimamente essere ricondotte a una unitaria strategia abusiva.

A tale riguardo, il giudice ha sottolineato, per un verso, l'esigenza di valutare l'elaborata trama delle condotte poste in essere dall'impresa dominante da un punto di vista complessivo e non atomistico, apprezzando in tal modo il “*fil rouge*” che collega i diversi “tasselli” dell'abuso. Per altro verso, si è precisato che in tali ipotesi l'autorità procedente non deve fornire la prova dell'idoneità escludente di ciascuno dei comportamenti dell'impresa dominante – i quali potrebbero anche risultare formalmente leciti laddove singolarmente considerati – risultando invece decisiva la loro capacità di determinare, nel complesso, l'esclusione o la marginalizzazione di un concorrente altrettanto efficiente. La definizione di abuso di posizione dominante è stata approfondita anche in relazione all'ipotesi di imposizione di prezzi eccessivamente onerosi nella sentenza del Tar Lazio del 2 settembre 2025, n. 15947. Anche in questo caso, il Tar ha preliminarmente richiamato i principi consolidati in materia, ricordando che un prezzo è eccessivo nel caso in cui non abbia alcuna ragionevole relazione con il valore economico del prodotto. Ciò premesso, il giudice ha riconosciuto che la verifica per la valutazione dei prezzi eccessivi postula un'analisi articolata in due fasi: la prima richiede l'accertamento dell'esistenza di un'eccessiva sproporzione tra prezzo e costi e, qualora tale accertamento dia esito positivo, dovrà essere valutata l'iniquità del prezzo in sé stesso, o in confronto con altri. Richiamando quanto statuito dalla Corte di Giustizia, viene ribadito che, con riferimento a tale ultima fase, i due criteri per misurare l'iniquità di un prezzo sono alternativi, con la conseguenza che, per stabilire che un

Attività di tutela e promozione della concorrenza



prezzo è illecito ai sensi dell'art. 102, lett. a), del TFUE, è sufficiente che anche solo una delle due alternative previste nella seconda fase del *test* sia soddisfatta (prezzo iniquo in assoluto/prezzo iniquo se comparato a simili).

PROFILI PROCEDURALI



GIURISDIZIONE

Sul piano procedurale, il Tar del Lazio, con la sentenza n. 16194 del 30 settembre 2025, si è pronunciato sulla competenza dell'Autorità a valutare e sanzionare comportamenti (nel caso di specie: azioni legali incardinate dinanzi a tribunali extraeuropei) posti in essere dall'impresa dominante al di fuori dell'Unione europea. Sul punto, il giudice amministrativo ha ritenuto che le azioni poste in essere in paesi extra-UE possono essere valutate e sanzionate dall'Autorità, qualora esse producano un effetto immediato e sostanziale anche nel territorio dell'Unione.

Il Tribunale ha precisato, inoltre, che l'effetto prodotto dalle condotte analizzate può essere anche soltanto potenziale, secondo l'uniforme orientamento giurisprudenziale che considera l'illecito *antitrust* un illecito di pericolo.



LA PROVA DELLE INTESE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA

Con riguardo alla prova dell'illecito anticoncorrenziale, nella sentenza del 15 luglio 2025, n. 13974, il Tar del Lazio si è espresso sul valore probatorio di scambi di *e-mail* reperiti in sede ispettiva, ribadendo che non è rilevante il ruolo svolto all'interno dell'impresa dai soggetti che materialmente hanno posto in essere i comportamenti vietati (i.e. la comunicazione ai concorrenti dei prezzi

futuri); dovendosi di converso ritenere che la condotta posta in essere dal singolo dipendente, accompagnata dal conseguente comportamento della società, sia sufficiente per rendere gli impegni assunti o gli atti rinvenuti riferibili all'impresa.

Parimenti irrilevante è la circostanza che le *e-mail* non siano sollecitate dal destinatario né siano oggetto di specifica richiesta; piuttosto, conformemente alla giurisprudenza consolidata, ciò che assume rilievo è che l'impresa destinataria non si sia formalmente dissociata dalla prassi dell'invio settimanale delle *e-mail*.

Secondo il giudice, infatti, quando un'impresa riceve notizia di dati strategici da un concorrente, è corretto presupporre che la stessa abbia accettato le informazioni e abbia adattato il proprio comportamento sul mercato di conseguenza, a meno che non reagisca con una dichiarazione chiara del fatto che non desidera ricevere tali dati.

Inoltre, in relazione allo *standard* probatorio circa la natura illecita dell'intesa, il Tar del Lazio ha poi affermato che nel caso di un'intesa per oggetto non è necessario che l'Autorità dimostri che l'intesa abbia in concreto prodotto effetti anticoncorrenziali sul mercato di riferimento, precisando altresì che sono vietate non solo le intese tramite le quali le imprese fissano i prezzi a livelli esattamente determinati o stabiliscono precisamente prezzi minimi al di sotto dei quali esse si impegnano a non vendere, ma, più in generale, tutte le intese che mirino o abbiano a effetto di limitare la libera determinazione del prezzo e, quindi, la sua naturale flessibilità.

Da ultimo, appare utile evidenziare che, anche in tale pronuncia, il giudice ricorda come la ricostruzione di una fattispecie collusiva postuli una valutazione globale delle prove acquisite, al fine di dare evidenza dell'intero assetto dei rapporti intercorrenti tra le imprese, escludendo quindi la possibilità di parcellizzare i singoli elementi probatori sulla base di una considerazione meramente atomistica.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

FOCUS**Rapporto tra il diritto di accesso e la riservatezza delle comunicazioni tra Autorità**

Di particolare rilievo per l'importanza sistematica del tema appare il rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato con l'ordinanza del 5 novembre 2025, n. 8606, in relazione all'estensione del diritto di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo istruttorio dell'Autorità.

In particolare, il rinvio è stato disposto nell'ambito di un contenzioso instaurato avverso il diniego tacito opposto dall'Autorità a un'istanza di accesso alla richiesta di assistenza rivolta dall'Autorità alla *Consumer Protection Commission* irlandese, ai sensi dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1/2003, con la quale si richiedeva di procedere a un accertamento ispettivo sul territorio della Repubblica d'Irlanda.

Il Consiglio di Stato osserva come sussistano margini di dubbio sull'applicazione al caso di specie dell'art. 27, par. 2, del regolamento n. 1/2003, ai sensi del quale *“sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o fra queste ultime”*, giacché tale disposizione non richiama in modo esplicito, per sottrarli dall'accesso, gli atti relativi alla procedura di cui all'art. 22 del medesimo regolamento.

Parallelamente, tuttavia, il giudice rileva come la disposizione escluda testualmente dall'accesso anche i *“documenti interni delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri”* e *“gli scambi di corrispondenza fra queste ultime”*.

Inoltre, il Consiglio di Stato sottolinea che il regolamento n. 1/2003, nell'operare una complessiva riorganizzazione del sistema europeo di *antitrust enforcement*, ha istituito l'*European Competition Network* (ECN), che ha tra le proprie finalità proprio quella di sviluppare meccanismi di cooperazione durante le indagini, al fine di dare effettività all'applicazione delle disposizioni sostanziali che regolano la concorrenza, tenuto anche conto che i fenomeni economici da indagare travalicano, sempre più frequentemente, il confine nazionale entro il quale ogni singola autorità esercita i poteri che il rispettivo ordinamento statuale le conferisce.

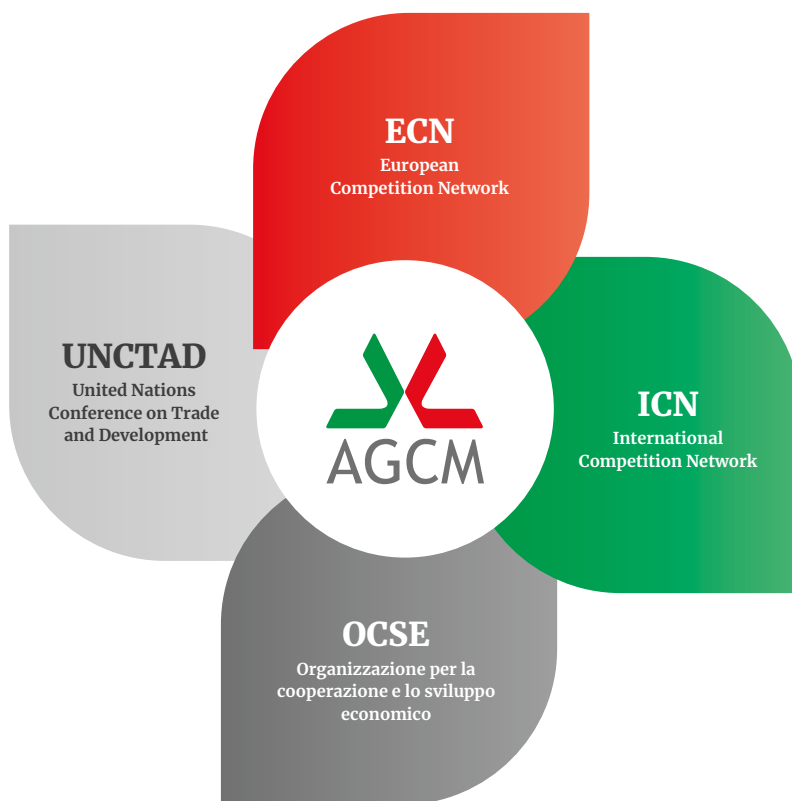
Pertanto, il Consiglio di Stato – sospendendo il giudizio sottostante – ha chiesto alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, *“se l'esclusione dall'accesso prevista dall'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1/2003 sia applicabile agli atti relativi alla richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1/2003, da un'Autorità nazionale ad altra Autorità nazionale, oppure se tale aspetto resti regolato dalle disposizioni nazionali applicabili”*; e *“se la richiesta di assistenza formulata ex art. 22 del Reg. (CE) n. 1/2003 dall'autorità nazionale di concorrenza rientri nella nozione di “atti interni” e/o “scambio di corrispondenza” tra autorità nazionali della concorrenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1/2003”*.

Attività di tutela e promozione della concorrenza



7.

Attività internazionale in materia di concorrenza



Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026



ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLA RETE EUROPEA DELLA CONCORRENZA

Nel corso del 2025, l'Autorità ha partecipato attivamente alle attività della Rete europea della concorrenza (ECN o Rete), che si è confermata come *forum* privilegiato per la discussione degli indirizzi interpretativi, la circolazione dei modelli applicativi e lo scambio di informazioni tra le autorità dell'UE, anche all'interno di gruppi di lavoro settoriali o orizzontali³⁰.

L'attività di coordinamento e consultazione dell'Autorità con la Commissione e le altre autorità ECN si è svolta in maniera intensa sui casi avviati o conclusi ai sensi della normativa euro-unitaria, in particolare con riferimento alle decisioni *antitrust* con effetti extraterritoriali o a indagini condotte in parallelo in più paesi, e si è rivelata essenziale per garantire un'applicazione coerente e uniforme delle norme *antitrust*, evitando esiti discordanti o incoerenti.

L'Autorità italiana ha fornito il proprio contributo al dialogo istituzionale e tecnico nell'ambito degli ambiziosi processi avviati dalla Commissione per la revisione di alcuni documenti fondanti del proprio *enforcement*, relativi, tra gli altri, alla cooperazione tra le Autorità della Rete ECN, all'applicazione dell'art. 102 del TFUE³¹ e alla valutazione delle concentrazioni (orizzontali e non) tra imprese³². Nel mese di novembre l'Autorità ha altresì ospitato a Roma la riunione semestrale dei vertici delle Autorità di concorrenza della Rete ECN.



IL PROGETTO DI REVISIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1/2003

Nel luglio 2025, la Commissione ha avviato la consultazione pubblica per la revisione del regolamento (CE) n. 1/2003 (e del relativo regolamento di esecuzione (CE) n. 773/2004), finalizzata alla valutazione di impatto di diverse opzioni strategiche, al fine di quantificare l'incidenza di un eventuale intervento legislativo.

Ad esito della consultazione pubblica, nonché delle successive interazioni con le autorità di concorrenza nell'ambito della rete ECN, nel terzo trimestre del 2026 la Commissione formalizzerà una proposta accompagnata da una relazione valutativa.

In particolare, nell'ambito della consultazione pubblica la Commissione ha individuato due obiettivi strategici:

i) adeguare alcuni poteri investigativi e decisionali della Commissione, al fine di preservarne l'efficacia nel contesto della globalizzazione e digitalizzazione dei mercati; ii) fronteggiare i rischi di frammentazione nell'applicazione del diritto della concorrenza nei casi di leggi nazionali più rigorose in materia di condotte unilaterali.

In relazione al primo obiettivo, l'Autorità ha ritenuto auspicabile una quanto più ampia corrispondenza tra i poteri della Commissione e i poteri riconosciuti alle Autorità nazionali dalla direttiva ECN+, al fine di garantire un quadro di regole coerenti e parità di trattamento delle imprese.

30. In particolare, l'Autorità ha preso parte ai gruppi settoriali relativi ai settori energia, assicurazioni e banche, agro-alimentare, comunicazioni e farmaceutico. Tra i gruppi dedicati a questioni di carattere orizzontale, l'Autorità ha seguito il Gruppo Cartelli, il Gruppo Concentrazioni, il Gruppo *Cooperation Issues and Due Process*, il Gruppo *Chief Economist*, il Gruppo Art. 101, il Gruppo Art. 102, il Gruppo *Digital-DMA*, il Gruppo Investigazioni Digitali e Intelligenza Artificiale, per discutere le questioni relative all'applicazione della nuova legge sui mercati digitali.

31. I lavori di revisione sono proseguiti nel corso del 2025 a seguito della chiusura della consultazione pubblica a fine ottobre 2024 e di uno specifico *workshop* con gli *stakeholder* nel 2025.

32. *Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese* (2004/C 31/03) e *Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni non orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese* (2008/C 265/07) a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004 (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

Attività di tutela e promozione della concorrenza



Quanto al secondo obiettivo, la Commissione ha individuato nella consultazione pubblica due opzioni strategiche, tra loro alternative: i) adeguare i meccanismi di coordinamento e di scambio di informazioni all'interno della rete ECN in modo da includere anche l'enforcement di leggi nazionali più rigorose in materia di condotte unilaterali, al fine di garantire l'applicazione coerente, efficace e complementare degli strumenti a disposizione nel diritto della concorrenza; ii) eliminare in radice la possibilità per le autorità nazionali di concorrenza di applicare a condotte unilaterali norme nazionali più restrittive (tra cui il divieto di abuso di dipendenza economica).

In relazione alla seconda opzione, l'Autorità si è espressa negativamente, evidenziando come le normative nazionali in materia costituiscano un prezioso complemento alle norme di concorrenza presenti nel Trattato, preservando un contesto economico competitivo sia a livello nazionale, sia nell'ottica della promozione del mercato unico euro-unitario. A livello nazionale, infatti, l'abuso di dipendenza economica si è rivelato uno strumento particolarmente utile per contrastare le condotte illecite di operatori che, pur non trovandosi in posizione dominante, disponevano di un elevato potere di mercato. Rilevanti condotte restrittive sarebbero dunque sfuggite al vaglio dell'Autorità in assenza della norma nazionale sull'abuso di dipendenza economica.



IL PROGETTO DI REVISIONE DEGLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CONCENTRAZIONI

Nel corso del 2025, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica finalizzata alla revisione degli Orientamenti per la valutazione delle concentrazioni (orizzontali e non orizzontali), con

l'obiettivo di verificare attualità e adeguatezza del quadro interpretativo e di garantire che lo *screening* delle operazioni rimanga efficace a fronte dei rapidi sviluppi economici e tecnologici dei mercati, in linea con l'obiettivo di un'economia europea produttiva, resiliente, sostenibile e competitiva.

La consultazione pubblica ha consentito all'Autorità di svolgere alcune considerazioni di portata generale sul ruolo e sulle finalità del controllo delle concentrazioni quale strumento fondamentale di tutela della concorrenza, volto a prevenire modifiche durature della struttura dei mercati idonee a ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva, assicurando il corretto funzionamento del mercato unico, lo sviluppo competitivo delle imprese e, in ultima analisi, il benessere dei consumatori.

In particolare, è stato evidenziato che il controllo delle concentrazioni, lungi dal costituire un ostacolo alla crescita dimensionale delle imprese o alla competitività, concorre in modo complementare al conseguimento di tali finalità, in quanto volto a scrutinare gli effetti potenzialmente anticoncorrenziali dell'accumulo e dell'esercizio del potere di mercato e a preservare condizioni di concorrenza effettiva e di *level playing field*. Nel valutare la concorrenza globale, è essenziale un'analisi concreta delle condizioni di accesso al mercato e dei vincoli normativi, tecnici o procedurali che possono limitare la pressione concorrenziale.

In tale prospettiva, la compressione delle regole concorrenziali non è ritenuta uno strumento efficace per il perseguimento di interessi pubblici più ampi, tra cui la crescita economica, la produttività e l'innovazione, essendo preferibile esplorare le complementarità tra priorità di politica industriale o sociale e concorrenza attraverso adeguati meccanismi istituzionali di bilanciamento.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026



JOINT PAPER DMA

L'Autorità italiana, in qualità di autorità nazionale designata per l'attuazione del *Digital Markets Act* (DMA), supporta la Commissione europea nell'applicazione del DMA anche partecipando alle sessioni tecniche dell'*High-Level Group*³³. In tale contesto, l'Autorità ha promosso, nell'ambito delle autorità nazionali della concorrenza (ANC) della Rete ECN, la definizione di una posizione condivisa finalizzata all'adozione di un *paper* congiunto dei membri dell'HLG, volto a mappare le principali questioni trasversali in materia di intelligenza artificiale e di applicazione del DMA nel quadro regolatorio europeo di complementarità tra le discipline regolatorie vigenti. Il documento, di natura dichiarativa, evidenzia l'impegno dell'HLG a esplorare, anche in prospettiva futura, forme efficaci di cooperazione inter-regolatoria tra le autorità competenti nell'ambito del quadro digitale europeo.



IL DG MEETING DI ROMA

In data 26 e 27 novembre, l'Autorità italiana ha ospitato a Roma la riunione semestrale dei vertici delle autorità di concorrenza della Rete ECN. La prima giornata di lavori ha visto la partecipazione dei 27 presidenti delle autorità di concorrenza degli Stati membri e della Direzione Generale Concorrenza della Commissione europea, nonché dei rappresentanti di Islanda, Liechtenstein e Norvegia e dell'Autorità di vigilanza EFTA; nella seconda giornata, il confronto è stato allargato ai rappresentanti dei ministeri nazionali competenti.

Si è trattato di una importante occasione di incontro

per rafforzare la cooperazione tra le autorità *antitrust* europee e discutere di temi rilevanti, con l'obiettivo di promuovere un ambiente di maggiore concorrenza nei mercati europei, a beneficio delle imprese e dei consumatori. L'incontro ha avuto ad oggetto lo scambio di idee e l'approfondimento su tematiche strategiche al fine di migliorare l'efficacia delle politiche di concorrenza a livello europeo, contribuendo a garantire mercati più equi, trasparenti e competitivi.



ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLA RETE INTERNAZIONALE DELLA CONCORRENZA (ICN)

Nel corso della Conferenza Annuale dell'ICN svoltasi a maggio 2025 a Edimburgo³⁴, l'ICN ha aggiornato le proprie Raccomandazioni in merito alla valutazione *ex-ante* delle operazioni di concentrazione tra imprese. Le nuove indicazioni evidenziano che la concorrenza non dipende solo dai prezzi, ma anche da fattori come l'innovazione, la qualità dei prodotti e dei servizi, la scelta disponibile per i consumatori e la varietà dell'offerta. La definizione del "mercato rilevante" rimane un passo importante nell'analisi, ma nel documento si riconosce che a volte non è necessario delimitare con precisione il mercato, purché si riesca a identificare correttamente l'ambito competitivo. Inoltre, le Raccomandazioni chiariscono che le variazioni nelle quote di mercato, pur indicando cambiamenti, non sempre sono sufficienti a determinare automaticamente effetti negativi sulla concorrenza.

Si evidenziano i rischi derivanti da operazioni di concentrazione che aumentano il potere di mercato, quali l'introduzione di barriere per l'ingresso di nuovi concorrenti, in particolare nei settori digitali

33. Ai sensi dell'art. 40, par. 5, lett. a), del DMA, l'HLG composto da varie autorità regolatorie europee (comunicazioni, protezione dati, concorrenza, consumatori, media) svolge una funzione consultiva relativamente a questioni generali di attuazione ed *enforcement*, escludendo interventi in singoli casi concreti. L'Autorità partecipa ai sotto-gruppi dell'HLG dedicati a: *data*, *interoperability* e *AI*.

34. Le sessioni plenarie della Conferenza Annuale ICN sono disponibili al seguente [link](#). Per maggiori informazioni sull'ICN e i traguardi raggiunti nel 2025, cfr. [ICN Statement of Achievements 2025](#).

Attività di tutela e promozione della concorrenza



e nei confronti di soggetti che potrebbero diventare concorrenti in futuro. Inoltre, le nuove Raccomandazioni mettono in guardia contro operazioni che comportano una perdita di innovazione, come nel caso delle *killer acquisition*, attraverso le quali una società acquisisce un concorrente solo al fine di eliminarlo dal mercato. Infine, le Raccomandazioni rilevano nuove forme di coordinamento che possono instaurarsi tra l'entità nata dalla concentrazione e i concorrenti, tra cui quelle riguardanti gli *input* produttivi come il lavoro (ad esempio, un coordinamento sui salari o patti di non sollecitazione) o la dotazione o innovazione tecnologica (ad esempio, accordi per ritardare l'introduzione di nuove tecnologie o prodotti o per ridurre gli sforzi di innovazione o di investimento).

Uno dei temi principali della Conferenza Annuale è stata la regolamentazione dei mercati digitali, un ambito sempre più cruciale nell'*antitrust* moderno. L'attenzione è stata rivolta agli sforzi di contenimento del potere di mercato delle grandi piattaforme, alle strategie di esclusione adottate dagli operatori dominanti e all'interazione tra concorrenza e regolamentazione nei settori digitali.

Infine, nel corso della conferenza si è svolta la cerimonia di premiazione del *Competition Advocacy Contest*, una competizione aperta alle autorità di tutto il mondo e finalizzata a individuare le più efficaci esperienze di *advocacy*. L'iniziativa è stata organizzata dall'Autorità italiana, per conto dell'ICN, in collaborazione con la Banca Mondiale³⁵.

35. La lista dei vincitori dell'edizione del 2025 è disponibile sul sito *internet* della [Banca Mondiale](#). L'edizione 2025 del *Contest* è stata dedicata al ruolo delle attività di *advocacy* per promuovere la concorrenza a sostegno delle filiere produttive, nelle politiche di gestione dei beni dello Stato, negli appalti pubblici, nonché attraverso il dialogo pubblico-privato.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

FOCUS**Il rafforzato ruolo dell'Autorità nella Rete Internazionale della Concorrenza (ICN)**

In ambito internazionale, l'ICN rappresenta una delle principali sedi di cooperazione multilaterale tra autorità di concorrenza, che si contraddistingue per il suo carattere completamente virtuale. L'obiettivo dell'ICN, sin dalla sua fondazione nel 2001, è la promozione di una progressiva convergenza delle normative e delle prassi applicative in materia di concorrenza. A tale scopo, l'ICN elabora documenti e linee guida, sulla base del consenso di tutte le autorità partecipanti.

L'Autorità italiana, una delle 14 autorità fondatrici dell'ICN, fa parte del Comitato Direttivo (*Steering Group*) e contribuisce attivamente sia alle discussioni strategiche all'interno del Comitato, sia all'attività operativa dei Gruppi di lavoro.

Nel 2025 è stata approvata una versione aggiornata dello Statuto dell'ICN (*Operational Framework*), la cui precedente edizione risaliva al 2012. Lo Statuto disciplina il funzionamento della Rete e i processi di selezione e rinnovo degli organismi di *governance*. L'espansione dell'ICN, che oggi conta oltre 140 membri, ha reso necessaria una revisione delle regole e una maggiore trasparenza nei processi interni, al fine di favorire una partecipazione più ampia ed equilibrata.

A gennaio 2025, l'Autorità italiana è stata nominata alla guida del Segretariato ICN, anche in riconoscimento del suo perdurante impegno nel *network*. In tale veste, l'Autorità si occupa di funzioni cruciali quali: i) la gestione dei processi di *governance*, ivi inclusa la selezione del *Chair* e del Comitato Direttivo, nonché dei coordinatori dei Gruppi di lavoro; ii) il coordinamento delle attività del Comitato Direttivo e gestione delle comunicazioni e della documentazione; iii) il coordinamento delle attività dei Gruppi di lavoro, assicurando altresì la circolazione dell'informazione e dei documenti di interesse tra i membri ICN.

L'Autorità italiana è altresì incaricata dal Direttivo ICN di svolgere un ruolo di raccordo sia nei confronti dell'UNCTAD, al fine di garantire un reciproco aggiornamento circa le rispettive attività, che della Banca Mondiale.

Infine, negli ultimi due anni l'Autorità ha coordinato il Gruppo di lavoro sull'efficacia delle azioni *antitrust* (*Agency Effectiveness*) insieme alle autorità di Grecia, Singapore e Sudafrica, con cui sono stati avviati progetti volti a migliorare i programmi di formazione dei funzionari delle autorità *antitrust* e a rendere più incisivi gli strumenti di cooperazione sui casi di *enforcement*.

Attività di tutela e promozione della concorrenza

**ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO (OCSE)**

Nel 2025, l'Autorità è entrata a far parte del *Bureau* del Comitato Concorrenza dell'OCSE, ossia un gruppo ristretto di membri OCSE che svolge funzioni di indirizzo strategico, suggerendo al Comitato le iniziative da intraprendere e le decisioni da adottare. Come di consueto, l'Autorità ha partecipato alle discussioni in seno al Comitato che sono organizzate nella forma di tavole rotonde tematiche, rispetto alle quali le autorità di concorrenza dei Paesi membri dell'OCSE sono invitate a presentare contributi scritti. In particolare, l'Autorità ha condiviso la propria esperienza attraverso numerosi contributi su: utilizzo delle indagini conoscitive e altri strumenti analitici³⁶; cooperazione interistituzionale nella definizione di misure rimediali nei casi *antitrust*³⁷; concorrenza nel settore sanitario³⁸; valutazione d'impatto dell'*enforcement antitrust*³⁹; concorrenza nel settore dei pagamenti digitali da dispositivi mobili⁴⁰. Nel corso dell'anno, inoltre, l'OCSE ha aggiornato la *Raccomandazione sul controllo delle concentrazioni*, adottata venti anni prima, che, pur non essendo giuridicamente vincolante, ha contribuito a una maggiore convergenza delle procedure e degli *standard* valutativi tra le autorità di concorrenza dei Paesi membri OCSE. La *Raccomandazione* aggiornata⁴¹ ribadisce alcuni principi chiave, quali: procedure di notifica e revisione chiare, efficaci e tempestive; valutazioni trasparenti e accompagnate da motivazioni solide; cooperazione essenziale nei casi transfrontalieri

per garantire decisioni coerenti e attuabili e un approccio sufficientemente flessibile da tenere conto dell'evoluzione dei mercati e dei modelli di *business*. L'Autorità ha sostenuto il progetto di aggiornamento della citata *Raccomandazione* in quanto, oltre a risultare in linea con l'ordinamento nazionale, bilancia in maniera equilibrata le esperienze maturate dalle autorità di concorrenza dei Paesi OCSE, rappresentando un ulteriore avanzamento nel processo di convergenza.

**ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO (UNCTAD)**

L'Autorità italiana ha contribuito ai lavori dell'UNCTAD, e in particolare della nona Riunione Intergovernamentale degli Esperti di concorrenza e tutela del consumatore, svoltasi a Ginevra nel luglio 2025. La Riunione rappresenta il principale appuntamento multilaterale dedicato ai temi della concorrenza e della tutela dei consumatori. L'iniziativa ha riunito autorità di *enforcement* e rappresentanti degli Stati membri ONU, configurandosi come un *forum* strategico per definire le priorità globali in materia di concorrenza e tutela dei consumatori, in linea con la risoluzione n. 79/195 dell'Assemblea Generale dell'ONU.

Il *focus* è stato posto su come garantire mercati aperti, equi, dinamici e inclusivi, in grado di sostenere la crescita economica, ridurre la povertà e contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. La Riunione ha inoltre puntato a promuovere riforme normative e di *policy*, nonché un rafforzamento

36. Cfr. [Market Studies and other Market Analysis Tools for Competition Authorities – Note by Italy, December 2025](#).

37. Cfr. [Co-operative Antitrust in Remedy Design – Note by Italy, December 2025](#).

38. Cfr. [Competition in the Healthcare Sector – Note by Italy, December 2025](#).

39. Cfr. [Assessing the Impact of Competition Authorities' Activities – Note by Italy, June 2025](#).

40. Cfr. [Competition in Mobile Payment Services – Note by Italy, June 2025](#).

41. Cfr. OECD/LEGAL/0333, [Recommendation of the Council on Merger Review](#).

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

dell'*enforcement*, con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo e ai paesi meno avanzati. L'Autorità italiana ha contribuito attivamente alla sessione "*Maximizing synergies between competition and consumer protection policies*", portando la propria esperienza maturata grazie alla doppia competenza in materia di concorrenza e tutela del consumatore e illustrando il valore di un approccio integrato alle due politiche. Questa edizione ha infine coinciso con due importanti anniversari: i 45 anni dell'adozione delle *best practice* in materia di concorrenza ([United Nations Set of Principles and Rules on Competition](#)) e i 40 anni degli orientamenti di tutela del consumatore ([United Nations Guidelines for Consumer Protection](#)).



IL SUMMIT G7 CONCORRENZA DI OTTAWA

Nel corso della presidenza canadese del G7, l'Autorità ha partecipato al *Summit G7 Concorrenza* del 2 ottobre 2025. Oltre alle delegazioni *antitrust* e governative dei paesi membri del gruppo sono intervenuti rappresentanti della Commissione europea e dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OCSE). Tema centrale del *Summit* 2025 è stato l'uso crescente degli algoritmi di prezzo basati

sull'intelligenza artificiale (IA) e le sfide che nuove forme di collusione e coordinamento abilitate dall'IA pongono all'applicazione del diritto della concorrenza e all'adeguatezza dei quadri normativi esistenti⁴². Il *Summit* ha fornito l'occasione per condividere l'esperienza italiana, soffermandosi sull'utilizzo da parte dell'Autorità di metodi di *auditing* algoritmico esterno, come avvenuto nel caso Amazon (*Buy Box*) e nell'indagine conoscitiva sui prezzi dei biglietti aerei. Inoltre, sono stati presentati i risultati preliminari dell'indagine conoscitiva avviata dall'Autorità sul *pricing* algoritmico nel trasporto aereo.



RAPPORTI BILATERALI

In virtù della *leadership* riconosciuta e della consolidata esperienza maturata nei consessi internazionali e nelle iniziative multilaterali, anche nel 2025 l'Autorità italiana ha ricevuto numerose richieste di assistenza tecnica da parte di autorità di concorrenza e di tutela del consumatore di recente istituzione o con esperienza ancora limitata. In tale contesto, l'Autorità ha inoltre rafforzato i rapporti bilaterali con le autorità di Armenia, Argentina e Perù, sottoscrivendo protocolli di cooperazione su base volontaria e informale.

42. Per una ricognizione dei diversi rischi concorrenziali individuati dalle autorità *antitrust* dei Paesi G7 con riferimento agli algoritmi di prezzo e una panoramica delle varie strategie adottate per affrontarli, si veda la nota di accompagnamento al *G7 Competition Summit*, preparata dall'OCSE. Cfr. OECD, [Algorithmic pricing and competition in G7 jurisdictions – Emerging trends and responses](#), 2025.

PAGINA BIANCA



**Attività di tutela
del consumatore**



1.

Dati di sintesi

Dati sui procedimenti svolti

Nel corso del 2025 sono stati conclusi 70 procedimenti istruttori ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, (di seguito, anche Codice del consumo),

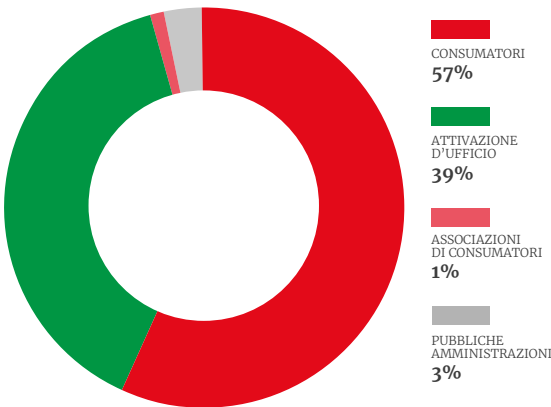
in materia di pratiche commerciali scorrette, disciplina *consumer rights*, clausole vessatorie e inottemperanze. Lo schema che segue riassume gli esiti dei procedimenti.

PROCEDIMENTI ISTRUTTORI CONCLUSI		
Violazioni		37
Pratiche scorrette e/o consumer rights	30	
Inottemperanze	4	
Clausole vessatorie	3	
Accettazione impegni		24
Non violazioni		5
Non luogo a provvedere		4
TOTALE		70

In altri 31 casi l'Autorità, applicando la fattispecie della *moral suasion*, ha ottenuto da parte dei professionisti la rimozione dei profili di illiceità contestati, in tal modo potendo procedere alla loro archiviazione senza svolgere ulteriori accertamenti istruttori.

Nell'anno di riferimento l'Autorità è intervenuta d'ufficio nel 39% dei casi. Le segnalazioni da parte dei consumatori rappresentano comunque il canale di impulso principale per l'attivazione degli interventi, come può evincersi dal grafico seguente (figura 1).

Figura 1 - Procedimenti istruttori per soggetti segnalanti: ripartizione percentuale



Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

Sempre più ampio il ricorso da parte dei consumatori al formulario *online* (*web form*) per presentare denunce, accessibile tramite il sito *internet* dell'Autorità: nel 2025 sono stati 10.505 i *web form* inviati (in evidente incremento rispetto agli 8.391 del 2024 e ai 6.212 del 2023). Anche il *contact center* dell'Autorità ha continuato a svolgere la sua funzione di informazione e di indirizzo a favore dei consumatori i quali, utilizzando il numero verde gratuito 800.166.661, possono informarsi sulle modalità di segnalazione all'Autorità, sulle iniziative

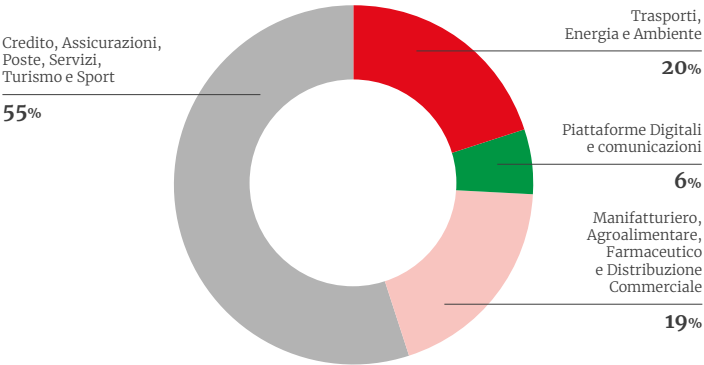
in corso, oltre che sui precedenti interventi effettuati a tutela dei consumatori. Nel corso del 2025 gli operatori del *contact center* hanno ricevuto complessivamente 2.501 chiamate (in leggero calo rispetto alle 2.623 chiamate del 2024). Nel 2025, i procedimenti conclusi con l'accertamento di pratiche commerciali scorrette, violazioni *consumer rights*, clausole vessatorie e inottemperanza a precedenti delibere dell'Autorità hanno condotto all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di 71.034.000 euro.

Sanzioni per esito del procedimento

PRATICHE SCORRETTE CONSUMER RIGHTS	CLAUSOLE VESSATORIE	INOTTEMPERANZE	TOTALE
30	3	4	37
N. Procedimenti	N. Procedimenti	N. Procedimenti	N. Procedimenti
58.814.000	8.600.000	3.620.000	71.034.000
Sanzioni (EUR)	Sanzioni (EUR)	Sanzioni (EUR)	Sanzioni (EUR)

Il grafico che segue (figura 2) illustra l'incidenza, per settore economico, delle sanzioni irrogate.

Figura 2 - Sanzioni per settore economico: ripartizione percentuale



Attività di tutela del consumatore



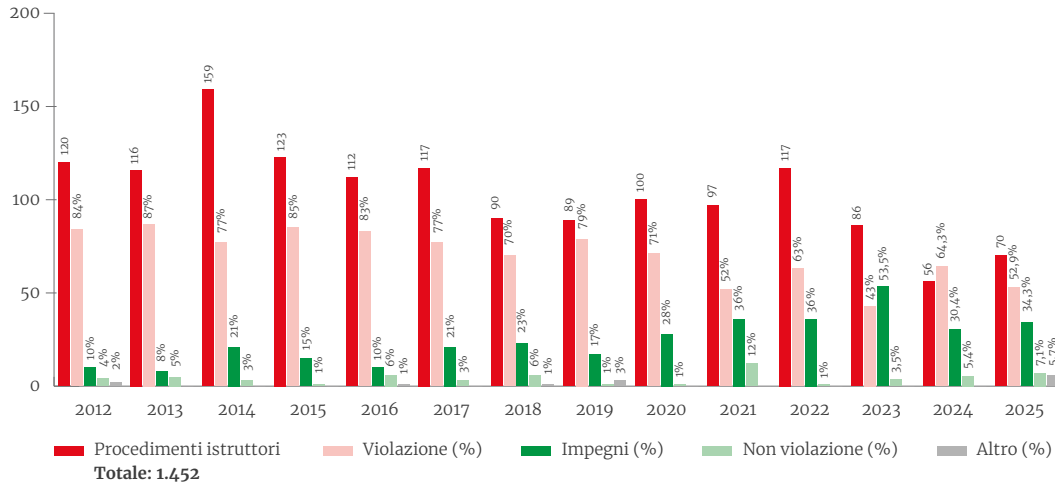
**Trend dei procedimenti istruttori
2012-2025**

Dall'analisi del *trend* dei procedimenti istruttori condotti dall'Autorità nel periodo 2012-2025, si nota per il 2025

una maggiore incidenza, nel confronto con l'anno precedente, dei procedimenti chiusi con accettazione degli impegni presentati dai professionisti rispetto alle violazioni accertate.

ANNO	PROCEDIMENTI ISTRUTTORI	VIOLAZIONE	IMPEGNI	VIOLAZIONE + IMPEGNI
2012	120	78 (65%)	12 (10%)	90 (75%)
2013	116	79 (68%)	9 (8%)	88 (76%)
2014	159	99 (62%)	33 (21%)	132 (83%)
2015	123	86 (70%)	18 (15%)	104 (85%)
2016	112	83 (74%)	11 (10%)	94 (84%)
2017	117	90 (77%)	24 (21%)	114 (97%)
2018	90	63 (70%)	21 (23%)	84 (93%)
2019	89	71 (80%)	14 (16%)	85 (96%)
2020	100	71 (71%)	28 (28%)	99 (99%)
2021	97	50 (52%)	35 (36%)	85 (88%)
2022	117	74 (63%)	42 (36%)	116 (99%)
2023	86	37 (43%)	46 (53%)	83 (97%)
2024	56	36 (64%)	17 (30%)	53 (95%)
2025	70	37 (53%)	24 (34%)	61 (87%)
Totale	1.452	954 (67%)	334 (23%)	1.288 (89%)

Procedimenti istruttori conclusi (%)



Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

2.

I principali interventi

2.1 Trasporti, energia e ambiente



TRASPORTI

Trasporto stradale: la mancata assunzione di correttivi o ristori a fronte dei disservizi patiti dai consumatori nella fruizione del trasporto pubblico locale romano

Nel settore del trasporto su strada, l'Autorità ha concluso con accettazione degli impegni un procedimento nei confronti di ATAC S.p.A. ([PS12925](#)), affidatario del servizio di trasporto pubblico urbano nella Città metropolitana di Roma Capitale, concernente la presunta scorrettezza di una pratica commerciale in violazione dell'art. 20, comma 2, del Codice del consumo. In sede di avvio, era stata contestata, in particolare, la mancata attuazione di adeguate misure correttive per far fronte ai disagi arrecati ai consumatori, nel triennio 2021-2023, a causa del sistematico mancato raggiungimento di diversi obiettivi di *performance* fissati dal contratto di servizio, concernenti: la regolarità del servizio di trasporto di superficie e del trasporto di metropolitana, il funzionamento degli impianti di traslazione (ascensori, montascale e scale/tappeti mobili), i presidi di sicurezza delle stazioni metropolitane (linea A e B-B1) e l'illuminazione delle stazioni della metropolitana. Nel corso del procedimento, ATAC ha presentato impegni di natura informativa e organizzativa. In primo luogo, ATAC si è impegnata a introdurre una procedura fortemente innovativa ed unica nel panorama nazionale, in base alla quale i titolari di un abbonamento annuale possono ottenere, tramite l'utilizzo di *app* sviluppata dalla società, un rimborso nei casi in cui il mezzo di trasporto su cui intendono viaggiare registri un ritardo di oltre 15 minuti rispetto all'orario programmato. Inoltre, in ragione dei disagi patiti dagli abbonati negli anni 2021-2023, è stato

riconosciuto un ristoro a tutti i consumatori titolari di un abbonamento annuale in corso di validità almeno per un giorno nel 2024, raddoppiato per i consumatori che abbiano sottoscritto due annualità di abbonamento nel triennio considerato. Infine, la società si è impegnata a implementare ulteriori misure di natura organizzativa per migliorare il livello di presidio delle stazioni di metropolitana e di carattere informativo a vantaggio dei fruitori del servizio di trasporto pubblico locale romano, consistente in una più ampia diffusione degli strumenti di monitoraggio delle corse dei mezzi di superficie e metropolitana. L'Autorità ha ritenuto gli impegni presentati idonei a far venir meno i profili di scorrettezza ipotizzati in sede di avvio e ha concluso il procedimento con il loro accoglimento, senza accertare l'infrazione ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del consumo.

Autonoleggio a lungo termine: l'addebito di danni al momento della riconsegna e l'ostacolo all'operatività del servizio di limitazione di responsabilità acquistato dai consumatori

Nel settore dell'autonoleggio a lungo termine, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società ALD Automotive Italia S.r.l. ([PS12954](#)), *leader* del settore, per condotte inerenti gli aspetti informativi e la valutazione di eventuali danni riportati dal veicolo al momento della riconsegna. Il procedimento ha riguardato una pratica commerciale articolata in tre condotte: i) carente, inadeguata e ambigua informativa in ordine alle caratteristiche e alla operatività del servizio accessorio di limitazione della responsabilità, con particolare riferimento agli adempimenti richiesti al cliente ai fini della limitazione della responsabilità in caso di danni al veicolo; ii) carente e inadeguata informativa in ordine ai criteri di

Attività di tutela del consumatore



individuazione, valutazione e quantificazione dei danni in fase di riconsegna, tale da non consentire al consumatore di conoscere e valutare la tipologia di danni rientranti nel “normale stato d’usura” (e, come tali, non soggetti ad addebiti al momento della riconsegna); *iii*) addebito di danni al veicolo, in quanto non denunciati, anche quando questi non sono conoscibili dal consumatore medio poiché non visibili a occhio nudo e/o non conseguenti ad un evento sinistroso. A conclusione del procedimento l’Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo ed ha irrogato alla società una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 5 milioni di euro.

Autonoleggio a breve termine: la clausola relativa all’addebito per la gestione della pratica in caso di contravvenzioni stradali

Nel solco degli interventi condotti negli anni precedenti nel settore dell’autonoleggio a breve termine, l’Autorità ha concluso due procedimenti nei confronti degli operatori Locauto Rent S.p.A. ([CV/262](#)) e Sicily By Car S.p.A. ([CV/263](#)), concernenti la clausola contrattuale che impone al cliente-consumatore una *fee* addizionale a titolo di gestione della pratica di trasmissione dei dati del consumatore agli enti accertatori in caso di notifica di sanzioni per violazioni del Codice della strada durante il periodo di noleggio. In particolare, la clausola inserita nelle condizioni contrattuali della Locauto Rent S.p.A. e della Sicily By Car S.p.A. prevedeva il pagamento di una somma aggiuntiva rispettivamente pari a 20/25 euro netti e a 50 euro più IVA per ciascuna pratica amministrativa addebitata, peraltro, in modo automatico sulla carta di credito del cliente.

L’Autorità, ha ritenuto la previsione di un emolumento aggiuntivo del tutto ingiustificata e tale da determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di noleggio e ha pertanto accertato la vessatorietà della predetta clausola ai sensi dell’articolo 33 del Codice del consumo, vietandone l’utilizzo e comminando una sanzione pecuniaria ai due professionisti, di importo rispettivamente pari a 400 mila e 8 milioni di euro.

Trasporto aereo: la scarsa chiarezza sui limiti di operatività degli abbonamenti e la vessatorietà delle clausole contrattuali applicabili

Nel corso del 2025, l’Autorità ha concluso un procedimento nei confronti della compagnia aerea Wizz Air Hungary Ltd. ([PS12922](#)) in relazione alla commercializzazione di un servizio di abbonamento denominato “Wizz All You Can Fly”. Il procedimento ha riguardato, in particolare, la presunta scorrettezza di una pratica commerciale in violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del consumo e la vessatorietà di clausole contrattuali ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice del consumo. In relazione alla pratica commerciale, l’Autorità ha censurato l’inadeguatezza e la carenza informativa dei messaggi utilizzati nella promozione del servizio, che consente ai sottoscrittori di volare ad una tariffa fissa su tutte le rotte internazionali, per il periodo di un anno, con un esborso iniziale di 599,00 euro. Il servizio veniva pubblicizzato come un abbonamento “senza limiti” ma, al contrario, la fruizione del servizio risultava soggetta a numerose restrizioni e limitazioni relative, tra l’altro, alla finestra temporale di prenotazione dei singoli voli acquistati tramite l’abbonamento (acquistabili solo a ridosso della partenza), alla tariffa e al volume di posti messi a disposizione degli abbonati per singolo volo, nonché all’esistenza di ulteriori circostanze che potevano comportare l’interruzione unilaterale dell’erogazione del servizio. A fronte di tali limitazioni, i *claim* promozionali non fornivano una rappresentazione esaustiva dell’offerta commerciale e, al contrario, apparivano ingannevoli sin dalla denominazione del servizio. In relazione alle clausole contrattuali, l’Autorità ha accertato la vessatorietà di alcune previsioni contenute nelle condizioni generali di contratto che attribuivano al vettore la potestà di modificare i termini e le condizioni del servizio, senza indicare contestualmente i giustificati motivi che ne potevano legittimare l’esercizio e senza riconoscere idonee tutele ai consumatori nelle ipotesi di interruzione o sospensione del servizio.

L’Autorità ha concluso il procedimento, comminando una sanzione complessiva di 500 mila euro.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026



ENERGIA

FOCUS Rinnovo dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas in scadenza

Come noto, il settore dell'energia elettrica e del gas è caratterizzato da una marcata asimmetria informativa e contrattuale tra consumatori e professionisti che assume particolare rilevanza in caso di rinnovo delle condizioni economiche contrattuali in scadenza, anche in considerazione del diritto di recesso che la regolazione settoriale riconosce in questa fase agli utenti.

In tale contesto, nel corso del 2025 l'Autorità ha concluso con accoglimento degli impegni due procedimenti nei confronti di Enel Energia S.p.A. e Eni Plenitude S.p.A. in relazione a presunte pratiche commerciali scorrette poste in essere in occasione del rinnovo delle condizioni contrattuali.

In particolare, nel procedimento avviato nei confronti di Enel Energia S.p.A. ([PS12743](#)), era stata ipotizzata la carenza di informativa in merito alle nuove condizioni economiche, per mancata ricezione della comunicazione di rinnovo (tramite posta ordinaria o *email*) o per la ricezione di una comunicazione digitale (cd. DEM) dal contenuto poco chiaro. Nel corso del procedimento il professionista ha presentato impegni consistenti nella realizzazione di misure di tipo informativo e compensativo. In particolare, sotto il profilo informativo, le misure proposte hanno riguardato un articolato sistema di avvisi e promemoria fra loro complementari per ricordare ai clienti l'applicazione delle nuove condizioni economiche, nonché la modifica della parte grafica e testuale delle DEM, potenziando sistemi e funzionalità connesse al servizio di assistenza clienti, con particolare riferimento ai rinnovi delle condizioni economiche in scadenza. Quanto alle misure compensative, Enel si è impegnata a riconoscere un ristoro in favore di più di 40 mila clienti, per circa 5 milioni di euro.

Nel procedimento avviato nei confronti di Eni Plenitude S.p.A. ([PS12930](#)) veniva contestato alla società di aver proceduto al rinnovo delle condizioni economiche di fornitura dei propri clienti, anche nei casi di mancato recapito della comunicazione inviata tramite il servizio postale.

Nel corso del procedimento, Eni Plenitude ha presentato misure di carattere sia informativo, attraverso l'introduzione di un approccio multicanale di invio delle comunicazioni, che procedurale, con la prevista interruzione dell'*iter* di rinnovo in caso di comunicazione non andata a buon fine emersa all'esito dei tracciamenti. La società ha inoltre presentato misure di carattere compensativo mediante il riconoscimento di ristori in favore di oltre 90 mila clienti, per un totale di oltre 2 milioni di euro.

L'Autorità ha ritenuto gli impegni presentati da Enel Energia S.p.A. e Eni Plenitude S.p.A. idonei a far venir meno i profili di scorrettezza ipotizzati e ha concluso i due procedimenti con il loro accoglimento, senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del consumo.

Attività di tutela del consumatore

**La voltura delle utenze energetiche: il servizio a pagamento di instradamento delle richieste di voltura delle utenze di energia elettrica e gas**

Con riferimento al settore dei servizi energetici, nel marzo 2025 l'Autorità ha concluso con accettazione degli impegni un procedimento nei confronti di Elite Media Application S.L. ([PS12828](#)), società spagnola che offre, tramite il sito [volturacontratto.com](#), un servizio per la compilazione e l'instradamento delle richieste di voltura delle utenze di energia e gas ai vari fornitori. In sede di avvio, era stata contestata la presunta sussistenza di una pratica commerciale scorretta consistente nell'utilizzo di grafiche e messaggi idonei a indurre i consumatori a ritenere che il portale costituisca un canale ufficiale per lo svolgimento delle operazioni di voltura, il ricorso a messaggi non chiari sul ruolo di intermediario degli operatori energetici e alle obbligazioni assunte dalla società sul buon esito della richiesta di voltura, nonché l'imposizione di ostacoli all'esercizio del diritto di recesso e alla proposizione di reclami.

Nel corso del procedimento, il professionista ha presentato impegni volti a precisare la natura e il contenuto del servizio offerto, con particolare accento sull'assenza di alcuna obbligazione di risultato e di rapporti tra il professionista e gli operatori energetici. La società ha inoltre implementato un sistema di notifiche e conferme di inoltro della richiesta di voltura per rendere edotto il consumatore del momento di presa in carico dell'ordine di invio – a decorrere dal quale il servizio si considera perfezionato e non è più possibile esercitare il recesso – e ha modificato le proprie condizioni di servizio, inserendo appositi *box* per dare evidenza a specifiche clausole applicabili al rapporto negoziale. Infine Elite Media ha posto in essere misure di ristoro, provvedendo a rimborsare integralmente il corrispettivo versato da tutti i consumatori che hanno presentato un reclamo tra gennaio 2022 e dicembre 2024, mettendo a disposizione degli stessi una pagina *online* per gestire e monitorare le proprie richieste di rimborso.

L'Autorità ha ritenuto gli impegni presentati idonei a far venir meno i profili di scorrettezza ipotizzati e ha concluso il procedimento con il loro accoglimento, senza accertare l'infrazione ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del consumo.

**SETTORE IDRICO****Il mancato riconoscimento della prescrizione biennale dei consumi e le minacce di distacco della fornitura idrica da parte dei gestori del servizio idrico**

Nel settore idrico, l'Autorità ha concluso, tra gli altri, due procedimenti di inottemperanza avviati nei confronti del Comune di Letino ([IP371](#)) e del Comune di Venafro ([IP372](#)) per non aver dato seguito alla diffida contenuta nei provvedimenti di chiusura dei procedimenti [PS12262](#) e [PS12181](#) che imponevano loro la cessazione di pratiche scorrette consistenti nell'inosservanza degli obblighi informativi previsti dalla disciplina in tema di prescrizione biennale e nell'ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione degli utenti.

Ad esito dei procedimenti, l'Autorità ha accertato l'inottemperanza del Comune di Letino, stante la persistente inosservanza degli obblighi informativi sulla prescrizione biennale, irrogando all'ente locale una sanzione pecuniaria di 10 mila euro, mentre ha escluso l'inottemperanza della condotta del Comune di Venafro. Nello stesso settore, l'Autorità ha chiuso con accoglimento degli impegni un procedimento nei confronti di Publiacqua S.p.A. ([PS10987B](#)), relativo alla pratica commerciale consistente nella minaccia di distacco della fornitura idrica all'intero condominio nei casi di morosità di uno o più dei condòmini, in violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del consumo. La società ha presentato impegni consistenti in un miglioramento dei flussi informativi sulle morosità e nella facilitazione del pagamento delle stesse, attraverso la possibilità data agli utenti di accedere a piani di rateazione più favorevoli di quanto previsto dalla regolazione di settore in termini di durata,

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

elasticità e importo minimo della rata iniziale.
L'Autorità ha ritenuto gli impegni presentati idonei a far venir meno i profili di scorrettezza ipotizzati e ha

concluso il procedimento con il loro accoglimento, senza accertare l'infrazione ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del consumo.

2.2 Piattaforme digitali e comunicazioni



PIATTAFORME DIGITALI



Il caso

(PS12653) Il procedimento ha avuto ad oggetto il fenomeno dell'*influencer marketing* sui *social media* e, in particolare, la circolazione sulla piattaforma Instagram di contenuti pubblicitari caricati dall'*influencer* Asia Valente senza essere etichettati come tali, nonché l'utilizzo da parte della medesima di interazioni non autentiche (*fake followers*). In particolare, secondo l'Autorità, Asia Valente avrebbe pubblicato sul proprio profilo Instagram foto e video di ristoranti, spa, *hotel* e altre strutture turistiche, con le quali avrebbe intrattenuto rapporti commerciali, senza utilizzare alcuna dicitura che evidenziasse la natura promozionale di questi contenuti. L'*influencer* avrebbe inoltre vantato una notevole popolarità basata su un numero consistente di *follower*, circa 2 milioni, la maggior parte dei quali non autentica. Rispetto a Meta, è stata ipotizzata la presunta mancata adozione di misure idonee ad impedire la pubblicazione di contenuti pubblicitari non correttamente etichettati come tali e la proliferazione di *follower* e interazioni non autentiche, in contrasto con i canoni di diligenza professionale esigibili nei confronti delle piattaforme di media sociali e con le proprie *policy* di condotta.



Parti

Asia Valente
Meta Platforms Inc. e Meta Platforms
Ireland Limited



Profili e valutazione

Nel corso del procedimento le società hanno presentato impegni. Meta ha introdotto su Instagram un *tool* dedicato alla gestione dei *follower* indesiderati (c.d. "*flagged for review*") volto a evitare che gli utenti aventi un profilo pubblico utilizzino interazioni non autentiche e si è impegnata a diffondere ai *creator*, *talent agency* e *stakeholder* dell'*influencer market* italiano una *newsletter* informativa con materiale educativo su tale nuovo strumento nonché sul *tool* per l'etichettatura dei c.d. 'contenuti brandizzati'. Asia Valente si è, invece, impegnata ad apporre idonea indicazione della natura pubblicitaria dei contenuti pubblicati sul proprio profilo *social*, a pubblicare un video-messaggio volto a sensibilizzare gli *influencer* sulle condotte da rispettare nell'ambito dell'*influencer marketing*, e a eliminare tutti i *follower* non autentici che seguono il proprio profilo Instagram.

Attività di tutela del consumatore



Social media: uso dei dati personali

Nel febbraio 2025, l'Autorità ha concluso con accoglimento degli impegni due procedimenti istruttori nei confronti di Pinterest Europe Limited ([PS12831](#)) e LinkedIn Ireland Unlimited Company ([PS12829](#)) concernenti la sussistenza di carenze informative in merito all'utilizzo a fini remunerativi dei dati degli utenti raccolti tramite i servizi resi, in possibile violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo.

I professionisti hanno presentato impegni, consistenti nell'inserimento nella prima schermata del processo di registrazione di un apposito *disclaimer* relativo all'uso dei dati raccolti per finanziare i propri servizi.

L'Autorità ha ritenuto tali iniziative idonee a far venir meno i profili di scorrettezza ipotizzati e ha concluso i procedimenti con l'accoglimento degli impegni proposti, senza accertare l'infrazione ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del consumo.

Intelligenza artificiale e informativa sul rischio di “allucinazioni”

L'Autorità ha svolto un'intensa attività di monitoraggio nel settore dei modelli di intelligenza artificiale (c.d. *generative models*), volta a garantire all'utenza una maggiore informazione circa il rischio che essi incorrano in quelle che in gergo tecnico prendono il nome di ‘allucinazioni’ (situazioni cioè in cui, a fronte di un dato *input* inserito da un utente, il modello di IA genera uno o più *output* contenenti informazioni inesatte, fuorvianti o inventate). In tale ambito l'Autorità ha concluso con accoglimento degli impegni un procedimento nei confronti di Deepseek ([PS12942](#)). La società, in particolare, ha assunto l'impegno di migliorare l'informativa agli utenti sul rischio di ‘allucinazioni’ attraverso: i) l'inserimento di un *banner* informativo permanente, in lingua italiana, nelle finestre di dialogo al di sotto del *box* per l'*input* dei *prompt*, che include un *hyperlink* ai T&C contenente dettagli in merito alla problematica delle ‘allucinazioni’; ii) l'inserimento di analogo *disclaimer* sia nel punto di primo contatto, cioè nella pagina di registrazione/*sign up* al servizio, sia all'interno delle risposte generate alle *query* riguardanti tematiche ritenute di particolare sensibilità, quali quelle

relative agli ambiti medico, legale e finanziario.

In aggiunta, DeepSeek si è impegnata a fornire una versione italiana dei T&C raggiungibili dall'*hyperlink* presente nei *banner*, così realizzando la prima customizzazione nazionale a livello mondiale del sito. Infine, il *chatbot* si è altresì impegnato ad un investimento tecnologico volto ad affrontare alla radice il problema delle ‘allucinazioni’, benché esso sia – allo stato delle conoscenze e dello sviluppo tecnologico dei LLMs – non del tutto eliminabile. Tale impegno assume pertanto sotto l'aspetto tecnologico particolare rilevanza, costituendo una sperimentazione per l'auto-correzione dei modelli di IA.

L'Autorità ha ritenuto tali iniziative idonee a far venir meno i profili di scorrettezza ipotizzati e ha concluso il procedimento con l'accoglimento degli impegni proposti senza accertare l'infrazione ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del consumo.

Nello stesso settore, l'Autorità ha avviato un procedimento nei confronti della società ScaleUp ([PS12973](#)) concernente la “*chatbox cross-platform*”

NOVA, una piattaforma di integrazione funzionale multi modello che offre un servizio a partire da altri sistemi di IA, fruibile principalmente a pagamento. Il procedimento, attualmente in corso, ha ad oggetto l'informativa relativa sia alla possibilità che le IA integrate in NOVA incorrano in “allucinazioni”, sia alle caratteristiche del servizio offerto, con particolare riferimento alle versioni dei sistemi di IA a cui l'utente avrà accesso tramite NOVA e all'eventuale valore aggiunto della stessa rispetto alle *chatbox* tradizionali basate su un singolo modello di IA.

Pay TV

Nel settore degli abbonamenti TV a pagamento, l'Autorità ha chiuso con impegni un procedimento istruttorio ([PS12802](#)) nei confronti di Sky Italia S.r.l., concernente la sussistenza di criticità nel processo con cui i consumatori possono disdire l'abbonamento TV o rimuovere pacchetti da servizi SKY e NOW (c.d. *downgrade*). In sede di avvio l'Autorità, in particolare, aveva ipotizzato l'assenza di informazioni chiare e complete sulle azioni da intraprendere per effettuare la

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

disdetta o il *downgrade*, la complessità e farraginosità delle procedure e l'inadeguatezza dell'assistenza fornita dal servizio telefonico in violazione degli artt. 20, 24 e 25, comma 1, lett. d), del Codice del consumo.

Nel corso del procedimento il professionista ha presentato impegni volti a semplificare l'accesso ai processi *online* di disdetta e i passaggi da compiere per portarli a compimento, introducendo specifici *link* che consentono di dare direttamente avvio alla disdetta/*downgrade online*, nonché eliminando alcuni passaggi del percorso e alcuni *pop-up* promozionali. Al contempo, gli impegni introducono modifiche all'evidenza grafica e alla collocazione delle sezioni informative, rendendo più immediate e fruibili le informazioni relative alle opzioni disponibili per recedere dagli abbonamenti o per rimuovere singoli pacchetti e chiarendo che il *downgrade* va effettuato per un pacchetto alla volta. Le misure riguardano la totalità dei canali disponibili al consumatore per esercitare il proprio diritto di cessazione o modifica dell'abbonamento (sito *internet* del professionista, area "*Fai da te*" accessibile con le credenziali, *app*, pagine sponsorizzate sui motori di ricerca, canale telefonico). Alla luce di ciò, l'Autorità ha considerato gli impegni idonei a far venir meno i profili di scorrettezza ipotizzati, concludendo il procedimento con il loro accoglimento, senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del consumo.

Un secondo procedimento nei confronti di Sky Italia S.r.l. ([PS12917](#)) ha riguardato tre distinte pratiche commerciali poste in essere nell'ambito della commercializzazione degli abbonamenti ai servizi TV Sky consistenti: i) nell'invio di comunicazioni di aumento dei costi degli abbonamenti ai servizi TV Sky e della conseguente facoltà di recesso del cliente difficilmente reperibili, specie quando resa all'interno delle fatture, e non sufficientemente chiara; ii) nell'applicazione di tali aumenti a offerte tv di NOW il cui *claim* ("*finché non disdici*") induceva a pensare che ne fossero escluse; iii) nella prospettazione alla clientela di offerte vantaggiose, con finalità di *customer retention*, confezionate in particolare mediante l'attivazione di pacchetti tv aggiuntivi o servizi accessori (Sky Wi-Fi), le cui condizioni promesse venivano sistematicamente disattese in fattura.

A conclusione del procedimento l'Autorità ha accertato la scorrettezza delle suddette pratiche commerciali in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo e ha irrogato a Sky tre sanzioni pecuniarie per complessivi 4,2 milioni di euro.



COMUNICAZIONI

Offerta Fibra: informativa su limitazioni del servizio

L'Autorità ha concluso con impegni un procedimento ([PS12809](#)) nei confronti di Enel Energia S.p.A.

concernente le modalità utilizzate per informare i consumatori mediante il sito *internet* [enel.it](#), in merito alle caratteristiche e alle limitazioni del servizio di connettività da postazione fissa "*Enel Fibra*".

Nel corso del procedimento, la società ha presentato impegni volti a rafforzare, mediante integrazioni ai *touchpoint* digitali (*web* e *app*), la trasparenza informativa nei confronti dei clienti sia nella fase di primo aggancio commerciale che nelle fasi del processo di adesione all'offerta. Nello specifico, gli impegni hanno previsto, da un lato, l'anticipazione all'interno del riquadro relativo all'offerta del servizio fibra dell'informazione che l'offerta Enel Fibra non prevede il servizio voce, con conseguente perdita del numero telefonico fisso in caso di adesione e, dall'altro, l'inserimento di un ulteriore avviso circa le predette limitazioni del servizio Enel Fibra nelle primissime fasi del processo di adesione via *web* (sin dall'inserimento dei dati identificativi), con possibilità di proseguire nell'acquisto dell'offerta soltanto a seguito della presa visione di tale informazione. Enel Energia ha, inoltre, previsto un ristoro per i casi in cui il processo di migrazione è stato gestito attraverso un passaggio intermedio consistente nell'attivazione provvisoria di una nuova linea, con la conseguente necessità di autonomo recesso dal precedente operatore. L'Autorità ha considerato gli impegni idonei a far venir meno i profili di scorrettezza ipotizzati, concludendo il procedimento con il loro accoglimento, senza accertare l'infrazione ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del consumo.

Attività di tutela del consumatore

**FOCUS** Teleselling scorretto

Negli ultimi anni il fenomeno del *teleselling* scorretto posto in essere da agenzie di *call center* ha avuto una larga diffusione e ha visto l'utilizzo di nuovi strumenti che, in modo subdolo, hanno l'obiettivo di disorientare e ingannare i consumatori indicendoli a concludere contratti con società che erogano servizi primari celando la propria identità e veicolando informazioni non veritiere. Le agenzie effettuano le telefonate da numerazioni non richiamabili e camuffate ricorrendo alla tecnica del cd. *CLI spoofing* che comporta la comparsa sul dispositivo ricevente un numero diverso da quello effettivo. La incessante diffusione del fenomeno ha portato anche all'adozione da parte di diversi attori istituzionali di iniziative legislative e regolamentari concomitanti.

Invero, la difesa dei consumatori dalle condotte insistenti e aggressive dei *call center* è da sempre al centro dell'attenzione dell'Autorità che, nel corso degli anni, ha promosso anche campagne di comunicazione e di educazione del consumatore finalizzate a sensibilizzare il pubblico dei destinatari sui propri diritti e sugli strumenti di difesa dal fenomeno.

In tale contesto, nel 2025, l'Autorità ha concluso sette procedimenti istruttori nei confronti di società di *call center* che promuovono la conclusione di contratti nel settore dell'energia - Action S.r.l. ([PS12977](#)), Fire S.r.l. e Titanium S.r.l. ([PS12978](#)), Noma Trade S.r.l. ([PS12979](#)) e J.Wolf Consulting S.r.l. ([PS12980](#)) - e nel settore delle telecomunicazioni - Nova Group S.r.l. e Communicate S.r.l. ([PS12981](#)), My Phone S.r.l. ([PS12982](#)) e Entiende S.r.l. ([PS12983](#)). L'Autorità ha accertato che sei società contattavano i consumatori per proporre l'attivazione di contratti di energia e di telefonia veicolando informazioni ingannevoli circa l'identità del chiamante, l'oggetto della telefonata, la convenienza economica delle offerte commerciali proposte.

In particolare, per il settore delle telecomunicazioni, gli addetti ai *call center* affermavano di lavorare per l'ufficio tecnico o amministrativo dell'attuale fornitore dell'utente chiamato e prospettavano, falsamente, imminenti disservizi o la scadenza della tariffa relativa al contratto in corso con conseguenti rincari. Gli addetti ai *call center* indicavano altresì ai consumatori che detti eventi potevano essere evitati attivando una nuova offerta con un diverso operatore a condizioni contrattuali particolarmente favorevoli, che poi si rivelavano false.

Nel settore dell'energia gli operatori dei *call center* si presentavano come dipendenti di Autorità di regolazione e controllo o di un "centro assistenza bollette" e informavano i consumatori di aumenti asseritamente imposti dalla regolazione o di presunte anomalie (doppia attivazione di forniture su un'unica utenza o difficoltà nello *switching*), per indurli a stipulare un nuovo contratto di fornitura.

A conclusione delle istruttorie, l'Autorità ha accertato la scorrettezza delle condotte idonee a incidere sulla libertà dei consumatori di scegliere in modo consapevole e informato il proprio fornitore, alterando la facoltà di valutare la convenienza delle offerte attraverso la prospettazione di informazioni non rispondenti a realtà, in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo e ha irrogato sanzioni pecuniarie a Titanium S.r.l., Fire S.r.l., J. Wolf Consulting S.r.l., Nova Group S.r.l., Communicate S.r.l. e Entiende S.r.l. per complessivi 520 mila euro.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

2.3 Credito, assicurazioni, poste, servizi, turismo e sport



CREDITO E SERVIZI BANCARI

App Banco Posta: richiesta di autorizzazioni

L'Autorità ha concluso un procedimento nei confronti di Poste Italiane S.p.A. ([PS12768](#)) relativo a una pratica commerciale consistente nel subordinare l'utilizzo delle applicazioni Banco Posta e PostePay installate sugli *smartphone* con sistema operativo Android (*app* con le quali Poste Italiane consente ai consumatori titolari di conti correnti e carte prepagate di operare anche *online*), al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'utente ad accedere ai dati del proprio *smartphone*, pena il blocco delle medesime *app*. L'Autorità ha accertato l'aggressività della pratica in violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del consumo, in quanto idonea a condizionare indebitamente la scelta degli utenti costretti a concedere l'accesso ai dati presenti nel proprio *smartphone* per utilizzare le suddette applicazioni. A conclusione del procedimento l'Autorità ha irrogato a Poste Italiane S.p.A. una sanzione pecuniaria di 4 milioni di euro.

Mutuo Greenback: condizioni di adesione

L'Autorità ha chiuso con accoglimento degli impegni un procedimento ([PS12847](#)) nei confronti della banca Crédit Agricole Italia S.p.A., concernente la promozione del prodotto "Mutuo Crédit Agricole Greenback", che prevedeva la possibilità di accendere un mutuo beneficiando, al ricorrere di determinate condizioni, di sconti sul tasso di interesse nonché dell'azzeramento delle commissioni di istruttoria, delle spese di incasso rata e delle spese di gestione della pratica. In sede di avvio, l'Autorità ha ipotizzato la sussistenza di omissioni informative o di informazioni incomplete circa le condizioni necessarie per beneficiare degli sconti sia nelle simulazioni di mutuo *online*, che in alcuni siti *web* di comparazione che proponevano la suddetta offerta. Nel corso del procedimento la Società ha presentato impegni che hanno comportato la modifica

dell'informativa fornita al consumatore e delle schermate di simulazione del mutuo così da rendere più chiare le condizioni di adesione all'offerta e i relativi vantaggi, sia sullo stesso sito della banca che sui portali dei comparatori di mutuo. Sono state inoltre previste misure di ristoro consistenti nel riconoscimento di rimborsi complessivamente pari a circa 1,5 milioni di euro. L'Autorità ha considerato gli impegni idonei a far venir meno i profili di scorrettezza ipotizzati, concludendo il procedimento con il loro accoglimento, senza accertare l'infrazione ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del consumo.

Influencer marketing e facili guadagni

Nell'ambito del fenomeno del c.d. *influencer marketing*, oltre al procedimento nei confronti di Asia Valente e Meta (cfr. *supra*), l'Autorità ha condotto sei istruttorie nel settore del credito, nei confronti degli *influencer* Luca Marani ([PS12814](#)), Luca De Stefani ([PS12815](#)), Alessandro Berton ([PS12816](#)), Davide Caiazzo ([PS12826](#)), Hamza Mourai ([PS12817](#)) e Michele Leka ([PS12818](#)), che promuovevano strategie per ottenere guadagni facili ed effettuare investimenti (anche in criptovalute) senza, peraltro, chiarire la natura pubblicitaria delle comunicazioni diffuse, né i rischi connessi a tali operazioni in presunta violazione degli artt. 20, 21, 22 del Codice del consumo e, in alcuni casi, in violazione degli artt. 20 e 23, comma 1, lett. bb-ter e bb-quater del Codice del consumo per la presenza di testimonianze e recensioni esclusivamente positive e apparentemente non verificabili.

Nel corso dei procedimenti, i professionisti Luca Marani, Alessandro Berton, Hamza Mourai e Davide Caiazzo hanno presentato impegni consistenti: i) nella rimozione, da tutti i canali *social* e siti *internet* dai medesimi utilizzati, delle espressioni che enfatizzano guadagni facili o privi di rischi; ii) nell'inserimento di *disclaimer* pubblicitari; iii) nella rimozione di *follower* non autentici dai propri profili *social* e nell'impegno al futuro monitoraggio degli stessi con idonei strumenti; iv) nel

Attività di tutela del consumatore



rendere *compliance* l'attività svolta *online* alla normativa consumeristica. L'Autorità ha ritenuto tali impegni idonei a far venir meno i profili di scorrettezza ipotizzati, concludendo i procedimenti con il loro accoglimento senza accertare le infrazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del consumo.

I procedimenti nei confronti di Luca De Stefani (*alias* Big Luca) e Michele Leka si sono invece conclusi con l'accertamento delle pratiche commerciali scorrette ipotizzate in sede di avvio e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie rispettivamente pari a 60 mila euro e a 5 mila euro.



TURISMO

Trasporto marittimo passeggeri: Prenotazioni²⁴

Nel 2025 l'Autorità ha concluso un procedimento nei confronti della società Prenotazioni²⁴ S.r.l. ([PS12898](#)), concernente una pratica commerciale posta in essere dal professionista nello svolgimento della propria attività di vendita di proposte di viaggio di trasporto marittimo passeggeri articolata in più condotte consistenti: i) nella creazione di molteplici siti *web* apparentemente riconducibili alle compagnie di navigazione titolari dei biglietti venduti dall'agenzia di cui, in realtà, il professionista è titolare; ii) nella presentazione del sito [www.traghetti.it](#) come un sito di comparazione (terzo e imparziale) di biglietti in realtà acquistabili alle condizioni applicate dal professionista; iii) nella presentazione delle offerte, sul sito [web traghettilines.it](#), mediante l'impiego di una grafica in cui sono enfatizzati sconti non effettivi e in relazione ai quali non viene fornita, sin dal primo contatto, adeguata informativa sulla tipologia di biglietti offerti (i.e. rimborsabile, modificabile, etc.) e sulle voci di costo destinate a gravare sul prezzo complessivo richiesto al consumatore (ad esempio oneri accessori, tasse portuali e altri oneri previsti).

A riguardo, l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale, rilevando la non conformità delle condotte descritte al livello di diligenza professionale

ragionevolmente esigibile da un operatore del settore delle agenzie di viaggio *online*, in quanto non consentivano agli utenti di comprendere con esattezza e fin dal primo contatto la natura "intermediata" delle proposte commerciali, nonché le specifiche caratteristiche del servizio offerto, ivi compresi il prezzo effettivo della transazione e la natura del professionista. L'Autorità ha comminato al professionista una sanzione pecuniaria pari a 500 mila euro.



SERVIZI

Trasporto merci e green claim

Nell'ambito del monitoraggio sul corretto utilizzo delle dichiarazioni ambientali (cc.dd. *green claim*) da parte dei professionisti, l'Autorità ha concluso, nel settore delle spedizioni, un procedimento ([PS12525](#)) nei confronti delle Società General Logistics Systems B.V., General Logistics Systems Italy S.p.A. e General Logistics Systems Enterprise S.r.l., appartenenti al Gruppo GLS attivo in tutto il mondo nel trasporto merci. Il procedimento ha riguardato una pratica commerciale complessa posta in essere in violazione degli artt. 20, 21, 22 e 26, lett. f), del Codice del consumo, realizzata mediante una pluralità di condotte, funzionalmente collegate tra loro, volte a garantire ai professionisti un'immagine *green* amplificata rispetto a quella risultata dalle evidenze istruttorie. Le condotte consistevano, in particolare, nell'utilizzo di dichiarazioni ambientali ambigue e/o presentate in modo non sufficientemente chiaro, specifico, accurato, inequivocabile e verificabile, anche in ragione della commistione tra le nozioni di compensazione e riduzione delle emissioni e nell'imposizione ai propri clienti dell'adesione all'iniziativa denominata "*Climate Protect*" e del pagamento di un contributo a fronte della possibilità di ottenere un certificato "personalizzato", non richiesto, attestante l'avvenuta compensazione di emissioni di CO₂.

L'Autorità ha irrogato in solido alle società una sanzione pecuniaria amministrativa di 8 milioni di euro. Nel

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

dicembre 2025, il Tar del Lazio ha confermato le conclusioni cui è giunta l'Autorità, anche con riferimento all'ammontare della sanzione comminata.

Servizi di fitness e benessere fisico

Nel settore dei servizi di *fitness* e benessere fisico, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti di Virgin Active Italia S.p.A. ([PS12879](#)) avente ad oggetto una pratica commerciale posta in essere nella commercializzazione degli abbonamenti realizzata mediante l'adozione di condotte ingannevoli e aggressive. Più nello specifico, il professionista ha posto in essere condotte ingannevoli in violazione degli artt. 20, 21, 22 del Codice del consumo consistenti nell'aver comunicato in maniera inadeguata le condizioni di abbonamento, in quanto il consumatore si è trovato a sottoscrivere il contratto, ivi comprese le condizioni di rinnovo automatico, senza averle necessariamente avute a disposizione e/o senza aver avuto adeguata conoscenza delle stesse. Sono risultate, inoltre, incomplete, poco

trasparenti e ingannevoli le comunicazioni di aumento dei prezzi adottate rispetto agli aumenti tariffari praticati nel corso del 2024.

La pratica, nella misura in cui si è tradotta nell'imposizione del rinnovo dell'abbonamento e nell'ostacolo al recesso dal contratto, ha integrato anche una coercizione rilevante ai sensi degli artt. 24, 25 e 26, lett. f), del Codice del consumo, limitando la libertà di determinazione dei consumatori in ordine alla prosecuzione o meno dell'abbonamento, che, in tal modo, si sono ritrovati a ricevere richieste di pagamento per un servizio non richiesto.

È stato altresì accertato che il professionista non ha effettuato la comunicazione preventiva del rinnovo automatico e non ha riconosciuto al consumatore la possibilità di recedere dal contratto senza pagamento della penale, in contrasto con l'art. 65-bis del Codice del consumo.

L'Autorità ha irrogato al professionista una sanzione pecuniaria complessiva pari a 3 milioni di euro.

Attività di tutela del consumatore

**FOCUS** Servizi di biglietteria Parco Archeologico del Colosseo

Per un lungo periodo, uno dei siti archeologici della Capitale più attrattivi al mondo, il Colosseo, è stato interessato dalla prolungata e assoluta indisponibilità dei biglietti di accesso, a prezzo ordinario. La vicenda consistita nel persistente e immediato (o, comunque, repentino) esaurimento di tutti i biglietti di accesso non appena immessi sulla piattaforma ufficiale gestita dal concessionario, è stata sistematicamente denunciata sui *media*, anche internazionali, e ha formato oggetto di diverse indagini giornalistiche.

In proposito, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio per pratiche commerciali scorrette nel marzo 2025 ([PS12603](#)) nei confronti della Società Cooperativa Culture (CoopCulture) concessionaria del servizio di biglietteria per l'accesso al Colosseo e di alcuni operatori turistici (Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited e Musement S.p.A.) di rivendita dei biglietti.

In particolare, l'Autorità ha accertato che la società CoopCulture, che ha gestito il servizio ufficiale di vendita dei biglietti per l'accesso al Colosseo dal 1997 al 2024, ha contribuito in piena consapevolezza all'esaurimento dei biglietti a prezzo ordinario, ponendo in essere una pratica commerciale scorretta in violazione dell'art. 20 del Codice del consumo. Dalle risultanze istruttorie è emerso che la società ha riservato significativi quantitativi di biglietti alla vendita abbinata alle proprie visite didattiche, da cui traeva rilevanti benefici economici ed ha omesso di adottare iniziative adeguate per far fronte all'accaparramento dei titoli di accesso con metodi automatizzati.

Nell'ambito del procedimento, l'Autorità ha inoltre accertato la responsabilità degli operatori turistici sopra citati che hanno effettuato acquisti massivi di biglietti con *bot* o altri strumenti automatizzati al fine di rivenderli a prezzi maggiorati in quanto abbinati a servizi accessori, contribuendo così al rapido esaurimento dei biglietti a prezzo base sul sito del concessionario CoopCulture e costringendo i consumatori che volevano visitare il Colosseo a reperire i biglietti a prezzi più elevati in violazione degli artt. 24 e 25 e, a far data dal 2 aprile 2023, dell'art. 23, comma 1, *bb-bis*, del Codice del consumo.

A conclusione del procedimento l'Autorità ha irrogato alla società CoopCulture e alle altre società coinvolte sanzioni pecuniarie amministrative per complessivi 20 milioni di euro circa.

Nel gennaio 2026 il Tar del Lazio ha emesso le prime due sentenze rispetto a tale indagine (nei confronti di Tiqets International BV e Musement S.p.A.), confermando in pieno le conclusioni cui è giunta l'Autorità, anche con riferimento all'ammontare delle sanzioni comminate.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

2.4 Manifatturiero, agroalimentare, farmaceutico, distribuzione commerciale



FARMACEUTICO

Vendita online di farmaci e parafarmaci

Nel luglio 2025, l'Autorità ha concluso un'istruttoria ([PS12782](#)) nei confronti della Società Farmacia Internazionale di Ciro Cozzolino & C. S.n.c. concernente due pratiche commerciali poste in essere nella vendita *online* di farmaci da banco e parafarmaci attraverso il sito *web farmasave.it*. Le pratiche consistevano, in particolare: i) nella diffusione di informazioni non veritiere circa la disponibilità, i tempi di consegna e/o la spedizione dei prodotti; ii) nell'imposizione di uno specifico metodo di rimborso (*coupon*/buono sconto), non sempre funzionante e nell'inadeguata assistenza *post-vendita* tale da rendere difficoltoso l'esercizio dei diritti spettanti ai consumatori. All'esito dell'istruttoria, l'Autorità ha accertato la sussistenza delle due pratiche commerciali scorrette e ha irrogato alla Società sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 1,1 milioni di euro.

Nel novembre 2025 l'Autorità, ha chiuso un procedimento istruttorio ([PS12851](#)) nei confronti della società Talea Group S.p.A., attiva nel settore del commercio elettronico di parafarmaci e di farmaci da banco e operante, tra l'altro, attraverso i siti *internet farmae.it* e *amicafarmacia.com*. Il procedimento ha riguardato una pratica commerciale realizzata mediante l'adozione di condotte ingannevoli e aggressive consistente: i) nella diffusione di informazioni non veritiere circa l'effettiva disponibilità dei prodotti presenti sui siti *internet*; ii) nella diffusione di informazioni errate circa i tempi effettivi di consegna; iii) nella mancata o ritardata consegna dei prodotti ordinati *online* e pagati dai consumatori; iv) nell'annullamento unilaterale degli ordini dopo l'addebito del corrispettivo; e v) nell'omissione e nell'inadeguata prestazione del servizio di assistenza *post vendita*.

L'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica

in contrasto con gli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo e ha irrogato alla società una sanzione pecuniaria di 2 milioni di euro.



E-COMMERCE

Nel corso del 2025, l'Autorità ha continuato la repressione di condotte illecite poste in essere da alcuni operatori nell'ambito della vendita *online* di prodotti di vario genere.

Vendita online di omaggi floreali

L'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti di Interflora Italia S.p.A. ([PS12717](#)) avente ad oggetto un'unica pratica commerciale scorretta articolata in due condotte legate da un nesso funzionale e consistenti: i) nel mancato rispetto delle tempistiche di consegna, pubblicizzate come "garantite" sul proprio sito *internet*, dei prodotti venduti e nell'aver recapitato omaggi difformi da quelli ordinati, per qualità e tipologia di fiori, da quelli scelti e pagati *online* dai consumatori; ii) nella non adeguata rappresentazione delle informazioni circa i costi connessi al servizio di consegna dell'omaggio floreale. L'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo e ha irrogato al professionista una sanzione pecuniaria di 400 mila euro.

Vendita online di prodotti per animali

Nell'agosto 2025, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ([PS12792](#)) nei confronti delle società Vet Distribuzione S.r.l.s. ed El Perro Gordo S.r.l.s. e del sig. Jacopo Capitani concernente una pratica commerciale complessa posta in essere mediante un insieme di comportamenti nella vendita *online* di prodotti per animali e consistenti: i) nella mancata consegna dei prodotti acquistati dai consumatori sui siti *internet happy-vet.com* e *agrariapontificia.com*; ii) nell'omesso rimborso del corrispettivo versato dal

Attività di tutela del consumatore



consumatore a seguito di reclamo o dell'esercizio del diritto di recesso; *iii*) nella pubblicazione sui predetti siti *internet* di informazioni non veritiere e fuorvianti circa l'immediata disponibilità dei prodotti, a prezzi fortemente scontati, ai fini dell'acquisto *online* e circa i relativi tempi di consegna; *iv*) nell'utilizzo sui siti *internet* di recapiti e modalità di contatto non veritiere. Nel corso dell'istruttoria è stato per la prima volta utilizzato, in collaborazione con il Nucleo *Antitrust* della Guardia di Finanza, lo strumento del cd. "*follow the money*", che ha consentito di accertare la responsabilità solidale del sig. Jacopo Capitani quale professionista di fatto delle società Vet Distribuzione S.r.l.s. ed El Perro Gordo S.r.l.s. A conclusione del procedimento l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale in violazione degli artt. 20, comma 2, 21, 22, 24, 25, comma 1, lett. d), nonché la violazione degli artt. 49 e 61 del Codice del consumo e ha irrogato ai professionisti una sanzione pecuniaria pari a 300 mila euro.

Credit card surcharge

Nel settore delle vendite *online* è proseguito l'intervento dell'Autorità volto a reprimere la pratica concernente l'applicazione del cd. *credit card surcharge*, in violazione dell'art. 62 del Codice del consumo.

Nel corso del 2025 l'Autorità ha concluso un procedimento nei confronti di Verona Est Motoricambi S.r.l. ([PS12934](#)) attivo nella vendita *online* all'ingrosso e al dettaglio di parti, accessori, ricambi per motocicli e autovetture. Il professionista nel proprio sito *internet* prevedeva a carico dei consumatori un supplemento

di prezzo del 4% in caso di pagamento tramite PayPal, supplemento che ha eliminato dopo l'avvio dell'istruttoria. L'Autorità ha accertato la sussistenza della violazione e ha irrogato una sanzione al professionista pari a 15 mila euro.

**MANIFATTURIERO**

Divani in promozione

Nel mese di dicembre 2025, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società Poltronesofà S.p.A. ([PS12704](#)). Il procedimento ha riguardato una pratica commerciale scorretta consistente nell'aver enfatizzato la vendita a prezzi ribassati e l'esistenza di un rilevante "sconto" rispetto a un prezzo "pieno" assai superiore, dei divani appartenenti alla "Collezione Promo" risultati in realtà ideati e realizzati, *ab origine*, per essere venduti in promozione. L'Autorità ha ritenuto le modalità di pubblicizzazione dei prezzi di vendita e degli sconti tramite le citate campagne promozionali idonee a generare un "effetto aggancio" nei confronti dei consumatori di natura ingannevole in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo, in quanto basato sulla decettiva rappresentazione dell'asserito risparmio che si sarebbe ottenuto acquistando i prodotti al prezzo praticato al momento della promozione. Il procedimento si è concluso con l'adozione di un provvedimento di accertamento e diffida e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a 1 milione di euro.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

FOCUS Green claim

Negli ultimi anni le istanze ambientali hanno acquisito un'importanza tale da poter influenzare in maniera determinante i comportamenti di acquisto dei consumatori e la reputazione di un'impresa rispetto ai propri concorrenti. Asserzioni ambientalistiche false, ambigue o fuorvianti possono infatti indirizzare indebitamente le scelte economiche dei consumatori e attribuire ingiustificati vantaggi nei confronti dei concorrenti, risultando tanto più nocive per il corretto dispiegarsi dei rapporti di consumo e delle dinamiche di mercato quanto maggiore è l'impatto ambientale delle attività svolte dall'impresa che ricorre a siffatte asserzioni e quanto maggiore è la sua dimensione e la sua notorietà.

In questo contesto, l'Autorità ha mantenuto vivo il proprio impegno sul fronte del contrasto all'uso di *claim* ambientali scorretti rivolgendo particolare attenzione al settore dell'abbigliamento, uno dei settori maggiormente inquinanti a livello globale e, in particolare, al *fast* e *superfast fashion*, un modello di *business* fondato sull'offerta quotidiana di migliaia di nuovi prodotti a prezzi estremamente bassi, consegnati in tempi rapidi, facendo ampio uso di modalità di trasporto inquinanti (trasporto aereo e corrieri), e sollecitando i consumatori, in particolare giovani ed adolescenti, ad effettuare continuamente nuovi acquisti per essere sempre "alla moda".

Nella consapevolezza che sulle società che operano secondo un simile modello incombe un più elevato dovere di diligenza nel promuovere la propria immagine tramite vantî ambientali, l'Autorità ha concluso un'istruttoria ([PS12709](#)) nei confronti della società che gestisce in Europa i siti di compravendita dei prodotti Shein, la Infinite Styles Services Co. Ltd. Il procedimento ha riguardato l'utilizzo di messaggi e asserzioni ambientali ingannevoli nella promozione e vendita di prodotti di abbigliamento a marchio Shein, tramite il sito *web shein.com* e altre pagine *online* informative e/o promozionali. In particolare, ad esito dell'istruttoria sono risultate false e/o confusorie le asserzioni ambientali relative alla "progettazione di un sistema circolare" e sulla riciclabilità dei prodotti, nonché i *claim* utilizzati per presentare, descrivere e promuovere i capi di abbigliamento della linea "*evoluSHEIN by Design*" che, pur enfatizzando l'uso di fibre "*green*", non indicavano in maniera chiara i sostanziali benefici ambientali dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita e la marginalità della linea di prodotti rispetto al totale della produzione di abbigliamento a marchio Shein. Nel provvedimento l'Autorità ha evidenziato come affermazioni di questo tipo potevano indurre i consumatori a ritenere che i prodotti della collezione fossero totalmente riciclabili, circostanza che, considerando le fibre utilizzate e i sistemi di riciclo attualmente esistenti, non risultava veritiera. Infine, anche gli annunci da parte di Shein di voler ridurre del 25% le emissioni di gas serra entro il 2030 e di azzerarle entro il 2050 presentati nella sezione relativa alla "Responsabilità sociale", in maniera generica e vaga, sono risultati contraddetti dall'incremento delle emissioni di gas serra dell'attività di Shein per gli anni 2023 e 2024. A conclusione dell'istruttoria l'Autorità ha accertato la sussistenza di una pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 20, 21 comma 1, lett. b), 22 commi 1 e 2 del Codice del consumo ed ha irrogato alla società una sanzione pecuniaria di 1 milione di euro.

L'Autorità ha anche concluso positivamente una *moral suasion* nel settore agroalimentare. In particolare, a seguito dell'invito dell'Autorità, la società Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. ha rimosso i profili di possibile scorrettezza di asserzioni e vantî ambientali utilizzati per promuovere e commercializzare i prodotti della linea Ecogreen ([PS12596](#)). In particolare, la Società ha eliminato dall'etichetta, dalle confezioni e da ogni comunicazione commerciale (inclusi *spot tv* e sito *internet*), le asserzioni ambientali relative all'impatto nullo (CO2 Impatto Zero) – o addirittura positivo –

Attività di tutela del consumatore



sull'ambiente della produzione delle bottiglie della linea *Ecogreen*, modificando le asserzioni ambientali utilizzate e gli elementi grafici che richiama elementi naturali. Inoltre, la società ha apposto sull'etichetta delle bottiglie un QR code che rimanderà a una nuova sezione del sito dedicata alla sostenibilità.

Prodotti solari

Nel corso del 2025, l'Autorità ha concluso un procedimento avviato nei confronti di Shiseido Italia S.p.A. ([PS12788](#)) avente ad oggetto una pratica commerciale consistente nella diffusione di messaggi di promozione dei prodotti solari della linea *Sun Care*, che descrivevano il prodotto come capace di rafforzare il velo protettivo con acqua e calore, senza fornire informazioni rilevanti in ordine alle modalità di utilizzo e alle precauzioni d'uso. Dall'istruttoria è emerso, tra l'altro, che i messaggi potevano indurre i consumatori ad attribuire al prodotto una particolare efficacia e ad adottare comportamenti non corretti come ritenere che non fosse necessario riapplicare il prodotto in caso di una prolungata esposizione al sole. Le indicazioni d'uso inserite nel foglietto illustrativo, infatti, non sono state ritenute sufficienti a chiarire l'esatta portata dei *claim* utilizzati, anche considerato che tali precauzioni d'uso potevano essere lette dai consumatori solo successivamente all'acquisto ovvero in un momento successivo al realizzarsi degli effetti della condotta commerciale ingannevole. In ragione di ciò, l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale in violazione degli artt. 20 e 22 del Codice del consumo e ha irrogato una sanzione pecuniaria di 400 mila euro. Il provvedimento è stato confermato dal Tar Lazio con sentenza del dicembre 2025.

Dispositivi per il trattamento dell'acqua potabile

Nel corso del 2025 l'Autorità ha concluso positivamente cinque *moral suasion* relative ad altrettante possibili condotte ingannevoli poste in essere da alcune imprese operanti nel mercato della vendita di dispositivi per il trattamento dell'acqua potabile (cc.dd. "depuratori d'acqua"). L'oggetto delle *moral suasion* ha riguardato

la generica prospettazione enfatica di *claim* salutistici in riferimento all'utilizzo del termine "depuratore/purificatore" d'acqua e, in particolare, la diffusione via *internet* di asserzioni pubblicitarie potenzialmente ingannevoli in merito alla qualità dell'acqua di rubinetto ed agli effetti sulla salute umana asseritamente ottenibili con l'utilizzo dei dispositivi pubblicizzati, attesa la natura degli stessi, che non rientrano tra i potabilizzatori, ma sono destinati a trattare acqua di per sé già potabile, distribuita tramite la rete dell'acquedotto pubblico. A seguito dell'intervento dell'Autorità, i professionisti hanno modificato i contenuti informativi delle proprie comunicazioni commerciali eliminando il termine depuratore/purificatore, sostituito con la precisa indicazione della specifica azione svolta (erogatore, addolcitore, ecc.), e ogni asserzione che lasciasse intendere che la qualità dell'acqua del rubinetto potesse nuocere alla salute.

Installazione di dispositivi sugli ascensori

Nel marzo 2025 l'Autorità ha concluso con accoglimento degli impegni un procedimento istruttorio ([PS12789](#)) nei confronti della società Otis Servizi S.r.l.. In sede di avvio, veniva ipotizzata la sussistenza di una pratica commerciale scorretta per aver installato sugli ascensori un dispositivo a pagamento, denominato Otis One, senza il previo consenso espresso degli utenti e adottato condotte dilatorie negli interventi di installazione o di riparazione degli ascensori. Nel corso del procedimento, il professionista ha presentato impegni consistenti nel subordinare l'installazione di accessori a pagamento sugli impianti di ascensore al consenso espresso dei clienti e nella realizzazione di un articolato sistema di misure per garantire una maggiore precisione delle informazioni fornite e una maggiore celerità nella gestione delle richieste degli utenti. Il professionista

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

ha inoltre presentato misure di ristoro, impegnandosi a riconoscere il rimborso di quanto versato, lasciando installato e attivo il predetto dispositivo a tutti i condomini e microimprese paganti. L'Autorità ha considerato gli impegni idonei a far venir meno i profili di scorrettezza ipotizzati, concludendo il procedimento con il loro accoglimento, senza accertare l'infrazione ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del consumo.

Vendita porta a porta di materassi

L'Autorità ha concluso nel luglio 2025 un'istruttoria ([PS12706](#)) nei confronti della Società Emme Group S.p.A., operante nel settore della vendita porta a porta di sistemi per dormire (reti e materassi a marchio Marion). Il procedimento ha riguardato una pratica commerciale posta in essere, in diverse fasi del rapporto di consumo, mediante: i) la diffusione, nella fase di aggancio, su diverse emittenti televisive sia nazionali che locali, di promozioni di materassi a prezzi presentati, ingannevolmente, come particolarmente bassi e convenienti; ii) l'adozione di condotte aggressive, nella fase di vendita, operata tramite agenti di vendita che recandosi presso il domicilio dei consumatori esercitavano, con modalità aggressive, pressioni per

indurre i consumatori ad acquistare modelli di materassi molto più costosi. All'esito dell'istruttoria, l'Autorità ha accertato la sussistenza una pratica commerciale scorretta complessa, in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo ed ha irrogato alla società una sanzione pecuniaria pari a 3 milioni di euro.

Vendita di capi d'abbigliamento

Nell'ottobre 2025 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società Man Project S.r.l. ([PS12856](#)) titolare di diversi negozi *outlet* presenti sul territorio nazionale, avente ad oggetto una pratica commerciale consistente nella diffusione di informazioni ambigue e non veritiere relative alle caratteristiche degli abiti venduti ed al loro prezzo. La società in particolare poneva in vendita capi di abbigliamento da uomo nuovi, marchiati *Coveri Tailor*, non commercializzati in precedenza presso altri esercizi, risultando fin dall'inizio realizzati per la vendita in punti vendita *outlet* al prezzo inferiore tra quelli indicati nel cartellino apposto sui singoli capi. L'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo ed ha comminato alla società una sanzione pecuniaria di 300 mila euro.

Attività di tutela del consumatore

**FOCUS** Claim di responsabilità etica e sociale

Nel corso del 2025 l'Autorità ha confermato il suo impegno anche sul fronte del contrasto a vantii commerciali legati alla sostenibilità etica e sociale delle imprese nella consapevolezza che, come sottolineato in più occasioni, sia cruciale che l'evocazione di pretesi vantaggi ambientali, ecologici o sociali nel contesto della comunicazione commerciale sia sostenuta da elementi di fatto puntuali, veritieri e pertinenti e che il consumatore sia posto in condizione di comprenderne la portata con piena e informata consapevolezza.

In particolare, l'Autorità ha chiuso due istruttorie nel settore dei beni di lusso, una nei confronti di alcune società del Gruppo Dior (Christian Dior Couture S.A., Christian Dior Italia S.r.l. e Manufactures Dior S.r.l.) l'altra nei confronti delle società del Gruppo Armani, aventi ad oggetto le dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale relative alle condizioni di lavoro e al rispetto della legalità presso i fornitori.

Il procedimento nei confronti di Dior ([PS12805](#)) si è concluso con accoglimento degli impegni. Le società del Gruppo si sono impegnate a modificare le proprie dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale e ad introdurre nuove procedure per rafforzare il processo di selezione e controllo dei fornitori, svolgendo maggiori verifiche interne. Le società si sono inoltre impegnate ad organizzare due volte all'anno un'attività di formazione sia interna, sulla normativa in materia di tutela dei consumatori, sia esterna, rivolta a fornitori e sub-fornitori, in materia di diritto del lavoro e sui principi etici previsti dal Codice di Condotta dei Fornitori adottato dalle società del Gruppo Dior. Il Gruppo ha inoltre assunto un ulteriore impegno consistente nel sostegno economico di 2 milioni di euro in 5 anni destinati a specifiche iniziative - aperte anche ad altri *brand* della moda che producono in Italia - per identificare le vittime di sfruttamento lavorativo e accompagnarle in percorsi dedicati di protezione, formazione, assistenza e inclusione socio-lavorativa.

Nel luglio 2025, l'Autorità ha concluso il procedimento istruttorio ([PS12793](#)) nei confronti delle società del Gruppo Armani, accertando la sussistenza di una pratica commerciale scorretta consistente nell'aver diffuso dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale, risultate non veritiere e presentate in modo non chiaro, specifico, accurato e inequivocabile nel Codice Etico delle società, in documenti pubblicati sul sito Armani Values ([armanivalues.com](#)) e sul sito Armani ([armani.com](#)) in cui è presente un *link* che rimanda al sito Armani Values.

Dall'attività istruttoria dell'Autorità è emerso, da un lato, che le società hanno enfatizzato la loro attenzione alla sostenibilità - in particolare alla responsabilità sociale, anche nei confronti dei lavoratori e della loro sicurezza - che è diventata uno strumento di *marketing* utilizzato per rispondere alle crescenti aspettative dei consumatori. Dall'altro lato, le società hanno scelto di esternalizzare larga parte della propria produzione di borse e accessori in pelle a fornitori che, a loro volta, si sono avvalsi di sub-fornitori. Presso questi ultimi, in diversi casi, è emerso che erano stati rimossi i dispositivi di sicurezza dai macchinari per aumentarne la capacità produttiva, in tal modo ponendo a grave rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori. Inoltre, le condizioni igienico-sanitarie non erano adeguate, mentre i lavoratori erano spesso impiegati totalmente o parzialmente in "nero".

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

L'Autorità ha irrogato alle società del Gruppo Armani una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3,5 milioni di euro, tenendo in considerazione anche le iniziative e misure realizzate in sede di amministrazione giudiziaria disposta dal Tribunale di Milano.

Il diverso esito rispetto al procedimento nei confronti di Dior ([PS12805](#)) deriva dalle significative differenze fattuali riscontrate sia nelle dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale (che, tra l'altro, enfatizzavano il binomio “etica – estetica”) del Gruppo Armani, sia nella consapevolezza di quest'ultimo circa le criticità sulle condizioni di lavoro e di sicurezza presenti nella filiera dei propri fornitori/sub-fornitori.

Capi di abbigliamento e riduzione di prezzo

Nel novembre 2025 l'Autorità ha concluso con impegni un procedimento nei confronti della società BBB S.p.A. ([PS12844](#)), titolare del marchio di abbigliamento “Boggi”, concernente la diffusione di informazioni potenzialmente ingannevoli e omissive sui prezzi e sugli sconti in occasione degli annunci di riduzione di prezzo dei prodotti venduti *online*. In particolare, Boggi pubblicizzava, nell'ambito di sconti e/o promozioni, i prodotti in offerta: i) omettendo di indicare il “prezzo precedente” quale prezzo più basso degli ultimi trenta giorni; e ii) indicando una percentuale di sconto calcolata (non sul prezzo più basso degli ultimi trenta giorni ma) sul prezzo di “listino/pieno”. Nel corso del procedimento, il professionista ha presentato impegni consistenti da un lato, nella erogazione di un *voucher* ai clienti che, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2024 e il 31 maggio 2025, hanno acquistato prodotti in promozione tramite il sito *internet* italiano e belga e dall'altro, nell'adeguamento delle prassi operative in materia di prospektazione degli sconti. L'Autorità ha considerato gli impegni idonei a far venir meno i profili di scorrettezza ipotizzati, concludendo il procedimento con il loro accoglimento, senza accertare l'infrazione ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del consumo.



AGROALIMENTARE

Bevande alcoliche e annunci di riduzione di prezzo

Nel mese di novembre 2025 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ([PS12820](#)) nei confronti della società Tannico & Wineplatform S.r.l. riguardante la diffusione di comunicazioni commerciali ingannevoli sugli annunci di riduzione di prezzo delle bevande alcoliche commercializzate tramite il proprio sito e l'*app* Tannico. In particolare, dall'istruttoria è emerso che numerose indicazioni sugli annunci di riduzione di prezzo – diffuse *online* sia nelle pagine dei prodotti offerti “in promozione” sia in pagine non espressamente “promozionali” – risultavano scorrette, poiché indicavano come “in offerta” prodotti con prezzi pubblicizzati come “promozionali” maggiori o uguali a quello più basso degli ultimi trenta giorni. All'esito del procedimento l'Autorità ha accertato la sussistenza di una pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 20, 21 comma 1, lett. d), e 22, del Codice del consumo, ed ha irrogato alla società una sanzione amministrativa di 150 mila euro.

Attività di tutela del consumatore

**SETTORE
AUTOMOBILISTICO**

Nel settore automobilistico, l'Autorità ha concluso con accoglimento degli impegni quattro procedimenti istruttori nei confronti di Stellantis Europe S.p.A. ([PS12926](#)), Tesla Italy S.r.l. ([PS12927](#)), BYD Industria Italia S.r.l. ([PS12928](#)) e Volkswagen Group Italia S.p.A. ([PS12929](#)) relativi all'adeguatezza e alla trasparenza delle informazioni pubblicizzate sulla autonomia di percorrenza chilometrica dei veicoli elettrici, sulla perdita di capacità delle batterie e sulle limitazioni della garanzia convenzionale sulle batterie. Nel corso dei procedimenti i professionisti hanno presentato impegni. Le misure assunte consistono nella revisione e nel rinnovamento della struttura dei siti *web* societari in modo da presentare in maniera chiara, completa e in un'unica sezione dedicata, le informazioni sulle caratteristiche principali dei veicoli elettrici, quali l'autonomia chilometrica (non limitate alla mera indicazione di un valore teorico) e i fattori che la influenzano, la capacità di carica della batteria e le condizioni e limitazioni di operabilità della relativa

garanzia convenzionale. Le società si sono inoltre impegnate a inserire uno strumento di simulazione dell'autonomia dei veicoli, che terrà conto dei principali fattori che incidono sull'autonomia, consentendo al consumatore di poter confrontare le vetture della stessa fascia presenti sul mercato e di orientare meglio la propria scelta. Sarà anche possibile ottenere una quantificazione, seppur indicativa, dei principali fattori che influenzano l'autonomia effettiva di un veicolo elettrico e il degrado della batteria nel tempo. Stellantis, BYD e Volkswagen, infine, si sono impegnate ad assicurare anche un miglioramento nel livello di efficienza della batteria dei veicoli elettrici commercializzati, prevedendo, nell'ambito della garanzia convenzionale, un aumento della soglia dello *State of Health* della batteria o del chilometraggio a beneficio dei consumatori. L'Autorità ha ritenuto gli impegni idonei a far cessare i profili di illegittimità della pratica commerciale contestati ed ha concluso il procedimento con l'accoglimento degli stessi, senza accertare l'infrazione ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del consumo.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

3.

Analisi di impatto degli interventi di tutela del consumatore

Anche per il 2025, in continuità con i due anni precedenti, l'Autorità ha ritenuto di affiancare alla ormai consolidata attività di stima dei benefici per la collettività determinati dalla propria attività di contrasto alle condotte restrittive della concorrenza, un esercizio volto a stimare l'impatto degli interventi in materia di tutela del consumatore. La valutazione d'impatto è volta a fornire una stima del beneficio attribuibile all'azione istituzionale di *enforcement* in termini di danno economico evitato ai consumatori (*consumer savings*), grazie all'interruzione della condotta conseguente all'intervento dell'Autorità.

L'analisi di impatto delle attività di tutela del consumatore si caratterizza per specifici elementi di complessità riconducibili all'ampiezza della gamma di condotte che possono integrare una violazione della normativa a tutela del consumatore, alla difficoltà di quantificare il danno economico per diverse tipologie di condotte (ad esempio, pubblicità ingannevole o carenze informative), nonché al fatto che il danno può interessare solo un sottoinsieme di consumatori e rilevare anche per aspetti non economici (quali salute e sicurezza). Di conseguenza, il numero di procedimenti conclusi con accertamento della violazione per i quali è possibile pervenire ad una ragionevole quantificazione del danno evitato può risultare molto limitato. L'esito dell'esercizio di analisi di impatto sottostima, pertanto, ampiamente i benefici complessivi derivanti ai

consumatori dall'azione di *enforcement* dell'Autorità.

Il danno evitato è di regola stimato in base ai consumatori incisi dall'illecito e all'importo medio del danno, ipotizzando cautelativamente un periodo di prosecuzione della condotta illecita di 12 mesi in assenza di intervento dell'Autorità.

Per l'anno 2025, rispetto ai 32 procedimenti chiusi con accertamento della violazione, è stato possibile pervenire ad una stima del danno evitato con riguardo a 6 procedimenti, per un importo complessivo di circa 18 milioni di euro.

È stato altresì stimato l'ammontare dei ristori riconosciuti ai consumatori (ad esempio, restituzione di somme per il danno presunto) o altri benefici (ad esempio, risparmi derivanti dalla modifica della condotta), sia nei casi chiusi con l'accoglimento di impegni volontariamente offerti dalle imprese, sia in quelli conclusi con accertamento della violazione (nei quali i ristori e gli altri benefici sono indipendenti dalla stima del danno evitato). Nel complesso, per il 2025, l'impatto complessivo di tali misure compensative a favore dei consumatori è quantificabile in circa 18,7 milioni di euro, riconducibile a 9 procedimenti (tutti relativi a procedimenti chiusi con l'accoglimento di impegni).

Si riporta nel seguito una statistica dei *customer savings* attribuibili agli interventi dell'Autorità nel triennio 2023-2025 stimabili in circa 46 milioni di euro.

Stime dei *customer savings* 2023-2025 (mln. di €)



Attività di tutela del consumatore



4.

Sviluppi giurisprudenziali in materia di tutela del consumatore

La giurisprudenza amministrativa, in occasione dei contenziosi incardinati per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorità in materia di tutela del consumatore, ha trattato sia temi di carattere innovativo, sia temi su cui si sono formati orientamenti consolidati, tanto su questioni procedurali quanto su quelle sostanziali.

In particolare, i giudici sono intervenuti per la prima volta sulla fattispecie dell'*ambush marketing*, ma sono anche tornati su questioni di cui si erano già interessati, come ad esempio l'onere di completezza dell'informazione da rendere al consumatore sin dal momento del primo contatto con il professionista tramite la pubblicizzazione di offerte commerciali. I giudici si sono anche soffermati su problemi procedurali, riaffermando alcuni principi che ormai si stanno consolidando nel tempo. Ad esempio, è stato ribadito come il procedimento sulle violazioni alla normativa consumeristica abbia un'impronta accusatoria simile a quella penalistica, con tutto ciò che ne consegue non solo sui carichi probatori che gravano sull'amministrazione procedente, ma anche sull'applicabilità della normativa generale sulle sanzioni amministrative (legge n. 689 del 24 novembre 1981), limitata alle sole disposizioni richiamate testualmente dal Codice del consumo.

Le pronunce hanno riguardato anche la possibilità dell'Autorità di esercitare nuovamente il potere amministrativo di accertamento su una determinata condotta qualora un provvedimento sia annullato in sede giurisdizionale. Secondo i giudici, infatti, l'Autorità ben può intervenire su una condotta oggetto di accertamento e sanzione con un provvedimento annullato purché il nuovo provvedimento non si ponga in contrasto con l'efficacia conformativa del giudicato.

Pratiche ingannevoli. Rinvio a link esterni per informazioni rilevanti ai fini della decisione commerciale

Il Tar Lazio, con sentenza del 3 dicembre 2025, n. 21747, è tornato sull'onere per il professionista di fornire al consumatore tutte le informazioni utili per la genuina formazione della volontà negoziale, soprattutto in settori cruciali per la vita economica dei consumatori. In particolare, il giudice ha chiarito come la complessità delle offerte economiche nel mercato dell'energia e l'asimmetria informativa che connatura il rapporto tra consumatore e professionista impongono a quest'ultimo di indicare espressamente sia nella documentazione contrattuale, sia nel materiale pubblicitario, il valore di tutti i corrispettivi e oneri addebitati alla clientela per i vari servizi di commercializzazione e vendita inclusi nelle offerte di somministrazione dell'energia, bene fondamentale della vita economica e sociale degli individui.

Nel contesto della fornitura di energia (ma tali considerazioni sono estendibili alla fornitura di gas), soprattutto a valle della liberalizzazione e della fine del c.d. mercato tutelato, il consumatore deve orientarsi tra una moltitudine di offerte commerciali, dove – per assumere una piena e consapevole decisione commerciale – devono essergli fornite tutte le informazioni utili. Il giudice ha quindi confermato il carattere ingannevole della condotta del professionista che ritiene di assolvere al proprio onere di fornire tali informazioni tramite il rinvio generico a un *link* diretto alla pagina *web* dell'autorità di regolazione. È stato pertanto ribadito il principio secondo cui la disciplina consumeristica impone al professionista di fornire immediatamente tutte le informazioni utili alla formazione della volontà negoziale sin dal primo contatto, ossia sin dal momento in cui viene pubblicizzata un'offerta commerciale.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

Pratiche aggressive. Abbinamento di prodotti assicurativi e finanziari

Con sentenza dell'8 luglio 2025, n. 5901, il Consiglio di Stato ha escluso che la vendita simultanea di finanziamenti e polizze (c.d. distorsione da incorniciamento), quand'anche effettuata con modalità atte a dare al consumatore medio l'impressione che egli debba obbligatoriamente sottoscrivere un'assicurazione al fine di ottenere un finanziamento personale, possa essere qualificata come pratica aggressiva giacché tale pratica non implica di per sé il ricorso a molestie, coercizione o indebito condizionamento.

In altre parole, la pratica commerciale consistente nel proporre simultaneamente al consumatore un'offerta di finanziamento personale e un'offerta di un prodotto assicurativo non collegato a tale prestito non costituisce né una pratica commerciale in ogni caso aggressiva, né una pratica commerciale considerata in ogni caso sleale, ai sensi della direttiva 2005/29/CE, poiché tale pratica non è contemplata nell'elenco di cui all'allegato I della citata direttiva.

Secondo il Consiglio di Stato, e sulla scia della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (interpellata sul punto in sede di rinvio pregiudiziale proprio dal Consiglio di Stato), in assenza di tale comportamento nell'elenco delle pratiche da considerare in ogni caso aggressive, occorre verificare che la stessa non possa essere considerata aggressiva – in relazione al particolare caso di specie – ai sensi dell'art. 8 della citata direttiva. Ma proprio la giurisprudenza europea alla quale il giudice italiano si è riferito ha chiarito che la prassi consistente nel presentare simultaneamente a un consumatore un'offerta di finanziamento personale e un'offerta di un prodotto assicurativo non collegato a tale finanziamento, senza che gli venga lasciato un periodo di riflessione tra la sottoscrizione dei contratti relativi a tali offerte, non implica, di per sé, l'esistenza di atti di pressione, quand'anche tale prassi possa generare una “distorsione di incorniciamento”. Tale prassi non caratterizza, di per sé sola, quindi, un indebito condizionamento, ai sensi dell'art. 8 della direttiva 2005/29/CE. Resta

impregiudicata, però, la valutazione circa la sussistenza di elementi specifici che possano configurare una pratica commerciale scorretta.

Pubblicità parassitaria

Con sentenza dell'11 aprile 2025, n. 3118, il Consiglio di Stato si è soffermato sugli elementi identificativi della fattispecie dell'*ambush marketing* (o “pubblicità parassitaria”), sottolineando la necessità, nel contesto della comunicazione pubblicitaria, di tutelare i consumatori da nuove tecniche di persuasione subliminale.

Il giudice ha dapprima ricordato che, per *ambush marketing*, si intende una modalità subdola di sfruttamento della notorietà altrui, legata a grandi eventi sportivi o fieristici, con l'intento di creare un collegamento tra un marchio e un evento di risonanza mediatica, in modo da trarre un vantaggio economico/concorrenziale e di visibilità, eludendo i costi e i vincoli sopportati da uno *sponsor* ufficiale. La fattispecie è stata tipizzata nell'ordinamento nazionale con l'art. 10 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, che, nel vietare espressamente le attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, stabilisce specificamente quali comportamenti rientrano nella citata categoria, affidando la tutela amministrativa all'Autorità.

Il Consiglio di Stato ha chiarito come debba essere valutato l'insieme degli elementi fattuali (quali le affissioni in prossimità dell'area ufficiale dell'evento, i richiami calcistici alle bandiere nazionali e alle magliette con il logo, gli *slogan* orientati alla vittoria sportiva), la cui concomitanza può indurre il consumatore a ritenere che il professionista che pone in essere tale condotta sia lo *sponsor* effettivo dell'evento.

Il giudice ha anche sottolineato che la disciplina sull'*ambush marketing* appronta una tutela non diretta unicamente agli *sponsor* ufficiali di un evento sportivo, ma anche (e soprattutto) ai consumatori in merito ad una pubblicità trasparente e non ambigua. Inoltre, introducendo una specola relativamente nuova nell'interpretazione delle pratiche commerciali

Attività di tutela del consumatore



scorrette, il giudice sottolinea come gli studi di psicologia cognitiva abbiano messo in evidenza i forti limiti delle ipotesi di razionalità su cui poggiano i modelli economici tradizionali di modo che, nella percezione dei destinatari a dati e informazioni oggettive, si sovrappongano mere suggestioni con l'effetto di determinare errori cognitivi e alterare la consapevolezza delle scelte commerciali.

Tra le conseguenze di tale condotta, il Consiglio di Stato si sofferma in particolare sul c.d. effetto

framing, consistente nella capacità di un messaggio pubblicitario, attraverso l'insieme di elementi grafici/testuali anche non direttamente né palesemente evocativi, a trasmettere significati impliciti e a creare collegamenti immediati e suggestivi nella mente del consumatore. Tale condotta appare, secondo il giudice, particolarmente insidiosa, in quanto non si manifesta in maniera palesemente ingannevole, ma sfrutta sottili richiami che potrebbero facilmente sfuggire a un'analisi superficiale.

FOCUS La natura del procedimento in materia di tutela del consumatore

Il Tar del Lazio, con sentenza del 26 agosto 2025, n. 15796, ha ricostruito compiutamente la natura dei procedimenti di accertamento in materia di pratiche commerciali scorrette, evidenziando come dal dato testuale offerto dall'art. 27, comma 13, del Codice del consumo, si evince che la scelta del legislatore non è stata quella di rinviare *in toto* alla l. n. 689/1981, bensì solo a talune specifiche disposizioni in tema di determinazione delle sanzioni amministrative. Ciò ha un riflesso determinante sull'individuazione della natura del procedimento in materia di accertamento da parte dell'Autorità di fattispecie rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa a tutela del consumatore e delle relative sanzioni amministrative.

Secondo il Tar, infatti, la l. n. 689/1981 non può trovare completa applicazione per tutti i procedimenti che comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative, giacché tale legge – intervenuta per dar seguito all'esigenza di una massiccia depenalizzazione di fattispecie di reato derubricate, per l'appunto, a illeciti amministrativi – assolve principalmente a finalità repressive mentre, come indicato dallo stesso Tar, i procedimenti dell'Autorità non hanno solo finalità afflittive, bensì anche (*rectius*, prioritariamente) finalità di conformazione della condotta commerciale del professionista.

Ed infatti, come specificato dal Tar medesimo, il potere esercitato dell'Autorità è (in primo luogo) di natura ablatoria personale, essendole attribuito per eliminare la turbativa dell'interesse pubblico causato dall'infrazione.

Il provvedimento dell'Autorità va quindi qualificato innanzitutto come un "ordine repressivo", al fine di inibire la prosecuzione della pratica accertata, a cui si aggiunge il potere sanzionatorio, che pur correda l'accertamento della scorrettezza di una pratica commerciale e che consente di concentrare nell'adozione di un unico atto l'esercizio di due distinte potestà, ambedue repressive: da un lato, quella sanzionatoria *stricto sensu* (o pura) e, dall'altro, quella ablatoria costrittiva.

Muovendo da tale duplicità, il Tar rileva come il procedimento dell'Autorità, caratterizzato da elementi propri del processo accusatorio (introdotto con l'adozione del codice di procedura penale del 1988) mal si concili con l'impronta inquisitoria della l. n. 689/1981, adottata – com'è evidente – sulla base di una diversa e, per certi versi, non più attuale sensibilità giuridica.

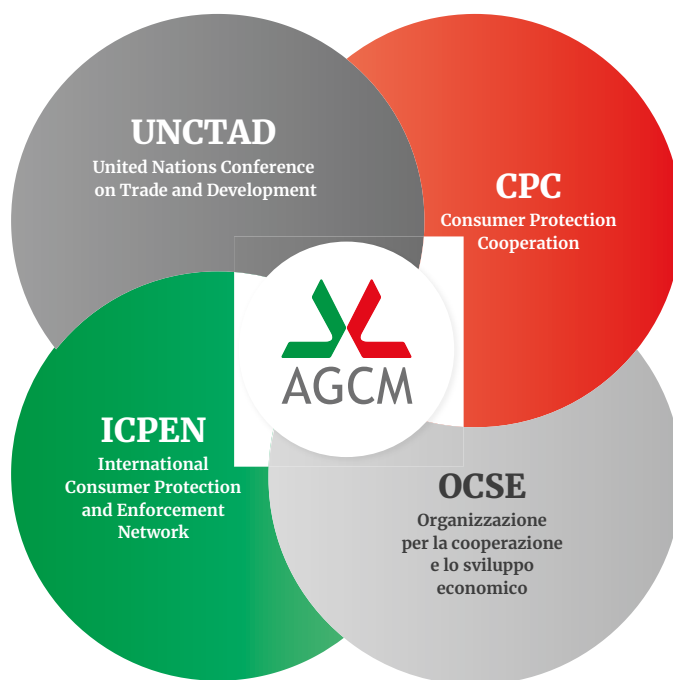
Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

5.

Attività internazionale in materia di tutela del consumatore

L'attività di tutela dei consumatori svolta dall'Autorità si colloca in una dimensione sempre più europea e internazionale nella quale il confronto e la cooperazione tra Autorità competenti rappresentano strumenti essenziali per affrontare fenomeni economici e commerciali di portata sovranazionale. La crescente integrazione dei mercati, l'innovazione tecnologica, la transizione ecologica e digitale, nonché la rapidità con cui si evolvono le pratiche commerciali e i modelli di

business rendono, infatti, necessario un coordinamento costante tra le Istituzioni al fine di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e un'applicazione coerente delle regole nonché di incoraggiare la convergenza di buone pratiche a livello globale. In tale contesto si inserisce la partecipazione dell'Autorità alle principali reti e sedi di cooperazione europea e internazionale in materia di tutela dei consumatori.



Attività di tutela del consumatore

**RAPPORTI
CON L'UNIONE EUROPEA****La Rete di Cooperazione sulla Protezione
dei Consumatori (CPC)**

In ambito europeo, l'Autorità ha continuato a partecipare attivamente alla cooperazione in materia di tutela dei consumatori ai sensi del regolamento (UE) n. 2017/2394 (c.d. regolamento CPC), volto a disciplinare le forme di collaborazione tra le Autorità nazionali competenti e la Commissione europea per prevenire, accertare e reprimere violazioni transfrontaliere lesive degli interessi collettivi dei consumatori. Nel corso del 2025, l'AGCM ha assicurato un contributo costante allo scambio informativo e alla cooperazione operativa nell'ambito della rete fornendo riscontro alle richieste di informazioni e dando seguito alle richieste di misure di esecuzione. Il confronto in seno alla rete e al Comitato ha confermato la centralità di alcune aree prioritarie di attenzione, in continuità con gli anni precedenti e in coerenza con l'emersione di nuovi rischi per i consumatori. In particolare, le priorità di *enforcement* hanno riguardato:

- i) i mercati digitali, con particolare riguardo alle dinamiche di personalizzazione pubblicitaria ed utilizzo non trasparente dei dati, pratiche di vendita e promozione su piattaforme *social*, nonché meccanismi di manipolazione delle scelte attraverso interfacce e architetture di scelta ingannevoli; ii) la protezione dei minori anche con riferimento alla monetizzazione di beni virtuali nei giochi *online* e a meccanismi aleatori quali le c.d. *loot boxes*; iii) la sostenibilità dei consumi con attenzione alle asserzioni ambientali, alle etichette di sostenibilità, nonché alla corretta informazione sulla durabilità dei beni; iv) varie criticità per i servizi offerti ai consumatori in settori quali trasporto aereo, autonoleggio, finanza, energia.

In tale contesto, l'AGCM ha partecipato ai lavori della rete e dei gruppi tecnici contribuendo alla definizione delle priorità e alla discussione sugli strumenti più efficaci per innalzare l'efficacia dell'*enforcement*, anche alla luce delle divergenze e asimmetrie di poteri e strumenti tra le Autorità nazionali e delle difficoltà

operative e di giurisdizione laddove i professionisti siano stabiliti fuori dall'Unione.

L'attività dell'Autorità nell'ambito della rete CPC si è esplicata, altresì, nella conduzione di attività di investigazione (quali gli *"sweep"*) e di *enforcement* collettivo, quali le "azioni coordinate".

L'Autorità ha altresì aderito ad un apposito progetto di formazione tra pari (*"peer to peer"*) finanziato dalla Commissione UE. Tale strumento ha consentito la partecipazione ad alcuni incontri di confronto operativo e con taglio pragmatico tra funzionari delle Autorità di tutela del consumatore di Cipro, Francia, Irlanda, Olanda, Malta, Slovacchia soprattutto in tema di *best practices* riguardanti violazioni transfrontaliere.

Gli sweep

Gli *sweep* sono indagini a tappeto svolte congiuntamente e simultaneamente dalle Autorità nazionali dell'Unione Europea competenti (di seguito CA) ai sensi dell'art. 29 del regolamento CPC, finalizzate a monitorare lo stato di *compliance* alla normativa UE. Le CA esaminano vari siti *web* nazionali in un determinato settore deciso anno per anno. La Commissione europea raccoglie i dati tramite appositi questionari e li rielabora in un *report*, che evidenzia le criticità consumeristiche riscontrate e maggiormente ricorrenti.

Nel 2025, sono stati resi noti i risultati dello *sweep* condotto in precedenza su 356 rivenditori *online* di beni di seconda mano. L'esito dell'indagine ha evidenziato diffuse carenze informative in merito al diritto di recesso, alla garanzia legale minima, alla corretta indicazione del prezzo complessivo nonché, con riferimento alle asserzioni ambientali, la presenza di vantanti non adeguatamente comprovati o potenzialmente ingannevoli.

Inoltre, nel quadro delle attività coordinate della rete, l'Autorità ha partecipato allo *sweep* deciso per il 2025 dedicato al tema della trasparenza dei prezzi e alla corretta presentazione degli sconti nelle vendite promozionali *online*. In particolare, l'Autorità ha partecipato a tale *sweep*, rilevando situazioni critiche comuni a numerosi settori. In particolare, in alcuni

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

siti di vendita *online* è emersa una scarsa trasparenza nella presentazione degli sconti relativamente alla durata della promozione, all'indicazione del prezzo precedente (più basso degli ultimi 30 giorni), nonché alla percentuale di sconto applicata. Ad esito dello *sweep*, l'Autorità ha anche deciso di avviare un procedimento istruttorio e programmare attività preistruttorie nei confronti di alcuni degli operatori esaminati (quali *moral suasion* o richieste di informazioni).

Le azioni coordinate

Le "azioni coordinate" sono strumenti di *enforcement* collettivo disciplinate dagli artt. 17-25 del regolamento CPC, cui aderiscono le varie Autorità per contrastare gli effetti di infrazioni "diffuse" (ovvero riguardanti violazioni degli interessi collettivi dei consumatori in almeno tre Stati membri), nonché di infrazioni di dimensione "unionale" (ovvero che coinvolgono almeno due terzi degli Stati membri e che insieme rappresentano almeno i due terzi della popolazione UE).

L'Autorità ha contribuito a varie azioni coordinate avviate nel contesto della rete di cooperazione CPC ai sensi degli artt. 17 e ss. del regolamento UE 2017/2394. Tali azioni comuni si sono concluse generalmente nel 2025 con l'accettazione degli impegni presentati dai professionisti in settori quali il trasporto aereo, i *social media*, le piattaforme digitali, il commercio *online*, le pratiche di c.d. "*greenwashing*". Oltre a fornire supporto all'attività investigativa e all'analisi delle pratiche oggetto di contestazione, l'Autorità ha anche assicurato che le conclusioni delle azioni coordinate risultassero in linea ed in piena coerenza con le istruttorie svolte a livello nazionale. Ad esempio, nell'ambito dell'azione coordinata nel settore dell'autonoleggio, l'Autorità ha offerto il proprio contributo anche al fine di evidenziare la specificità della disciplina italiana che, nel settore del noleggio senza conducente, non prevede la responsabilità solidale tra l'effettivo conducente e il proprietario del veicolo.



RAPPORTI INTERNAZIONALI

L'ICPEN

L'ICPEN (*International Consumer Protection and Enforcement Network*) è una rete di cooperazione su base volontaria che riunisce oltre ottanta Autorità di *enforcement* competenti in materia di tutela dei consumatori, provenienti dai principali ordinamenti a livello globale. Lo scopo principale di tale *network* è sviluppare forme di cooperazione e promuovere un confronto tra modelli di *best practices*, strutture organizzative e, soprattutto, esperienze di indagine e di *enforcement*.

Negli ultimi anni, l'attenzione della rete si è concentrata in particolare sulla tutela dei consumatori digitali; sulle nuove forme di vulnerabilità (soprattutto a carico dei minori); sull'economia delle piattaforme; sul *marketing* tramite *social media* e *influencer*, nonché sui profili consumeristici connessi alla transizione ecologica e al contrasto delle pratiche di *greenwashing*.

Nel 2025 l'Autorità ha continuato a partecipare attivamente ai lavori dei principali organi dell'ICPEN, segnatamente l'*Advisory Working Group* responsabile del coordinamento della rete, contribuendo alla definizione della sua agenda strategica e allo sviluppo di progetti volti a rafforzare l'efficacia e la qualità dell'azione delle Autorità aderenti.

Inoltre, l'Autorità italiana ha assunto il ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro *Agency Effectiveness*. In tale ambito, essa ha lanciato il progetto "*Mentoring*", volto a realizzare un dialogo bilaterale fra Autorità.

Attività di tutela del consumatore

**FOCUS** Il progetto “Mentoring”

Il progetto *Mentoring* si propone di creare un canale strutturato e continuativo di dialogo bilaterale tra Autorità con livelli di esperienza e maturità istituzionale differenti, attraverso programmi di affiancamento tra un’Autorità “*Mentor*”, dotata di maggiore esperienza applicativa, e un’Autorità “*Mentee*”, spesso di più recente istituzione o con competenze consumeristiche in fase di consolidamento. L’iniziativa mira, in particolare, a facilitare lo scambio di conoscenze e competenze operative, sostenere lo sviluppo istituzionale delle Autorità partecipanti e promuovere standard elevati e coerenti di tutela dei consumatori.

Nel corso del 2025 il progetto ha conosciuto una significativa fase di sviluppo. Sono stati, infatti, costituiti undici abbinamenti *mentor-mentee*, selezionati sulla base di criteri quali affinità istituzionale, esigenze operative, aree tematiche di comune interesse, rilevanza strategica e, ove possibile, prossimità regionale. Il modello adottato è improntato a criteri di flessibilità, consentendo a ciascuna coppia di definire autonomamente modalità, tempi e intensità della cooperazione, pur all’interno di un quadro metodologico condiviso.

In particolare, l’Autorità ha partecipato al progetto, assumendo la veste di *Mentor* nei confronti dell’Autorità armena (*Commission for the Protection of Competition – CPC*), recentemente investita di competenze estese alla tutela dei consumatori. Nell’ambito di tale collaborazione, sono stati organizzati *webinar* tematici e due visite di studio, tra cui una visita ufficiale di una delegazione armena presso la sede dell’Autorità italiana nell’aprile 2025, che ha rappresentato un momento significativo di confronto tecnico e rafforzamento dei rapporti istituzionali. L’iniziativa si colloca in un contesto di riforme normative di ampio respiro adottate in Armenia nel 2025, volte a rafforzare il quadro di tutela dei consumatori e gli impegni assunti nell’ambito dell’Accordo di partenariato globale e rafforzato UE-Armenia (CEPA).

Il progetto sull’intelligenza artificiale

Nel 2025 l’Autorità ha altresì contribuito alle attività dell’ICPEN in materia di intelligenza artificiale, partecipando in qualità di corresponsabile, insieme all’Autorità polacca (UOKIK), al lancio del progetto “*AI for Enforcement*”.

Il progetto è strutturato lungo due direttrici complementari: i) la prima dedicata alle opportunità offerte dall’IA per il rafforzamento delle capacità investigative (quali il monitoraggio automatizzato dei mercati, il *web scraping*, l’analisi delle segnalazioni e l’individuazione di schemi ricorrenti di illecito); ii) la seconda incentrata sui rischi per i consumatori, tra cui discriminazioni algoritmiche, manipolazione delle scelte, personalizzazione aggressiva, opacità nei processi decisionali automatizzati e pratiche scorrette nei servizi

digitali basati su abbonamento.

In tale contesto, l’Autorità coordina soprattutto quest’ultimo filone di lavoro dedicato all’analisi delle criticità e dei rischi per i consumatori derivanti dall’uso di sistemi di intelligenza artificiale, nonché alle relative implicazioni in termini di vigilanza ed *enforcement*.

L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)

L’Autorità ha partecipato attivamente ai lavori del Comitato OCSE sulle politiche per i consumatori (*Committee on Consumer Policy – CCP*), foro di riferimento a livello globale per l’elaborazione di analisi, raccomandazioni e indirizzi di *policy* per la promozione del benessere dei consumatori.

In particolare, l’Autorità ha fornito il suo contributo

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

in qualità di membro del *Bureau* del CCP, organo a composizione ristretta con funzioni di indirizzo strategico e di supporto alla programmazione dei lavori del Comitato. In tale veste, l'Autorità ha partecipato alla definizione delle priorità annuali, alla pianificazione delle attività di ricerca e analisi e delle iniziative di cooperazione, assicurando il raccordo con le esperienze applicative maturate a livello nazionale ed europeo. I lavori del CCP si sono focalizzati, in particolare, su alcuni assi portanti, tra cui la tutela dei consumatori nei mercati digitali, l'emersione di nuove forme di vulnerabilità, anche connesse all'uso di tecnologie avanzate e di sistemi algoritmici e la protezione dei consumatori nella transizione ecologica. In tale contesto, l'Autorità ha contribuito allo scambio di informazioni sulle buone pratiche di *enforcement* e sulle criticità riscontrate, favorendo un approccio integrato e coerente tra tutela dei consumatori, politiche digitali, concorrenza e sostenibilità. Un esito di particolare rilievo dei lavori del Comitato OCSE sulle politiche per i consumatori è rappresentato dall'istituzione del *Global Forum on Consumer Policy* (GFCP), una piattaforma multilaterale volta ad ampliare il raggio d'azione del CCP attraverso un dialogo strutturato con il mondo accademico, le organizzazioni internazionali, il settore privato e la società civile, al fine di individuare tempestivamente temi emergenti e rafforzare l'analisi empirica dei mercati e dei comportamenti dei consumatori. Il GFCP opererà sotto l'egida del Comitato e sarà supportato da un gruppo consultivo di esperti (*Expert Advisory Group*) – in rappresentanza di accademia, organizzazioni internazionali, settore privato e società civile – chiamato a orientare le attività del *Forum* e a favorire il collegamento tra ricerca, analisi empirica e *policy making*. È prevista l'organizzazione di eventi periodici, *workshop* tematici e iniziative di ricerca, nonché la creazione di strumenti di comunicazione dedicati, al fine di consolidare il ruolo del CCP quale foro globale di riferimento per le politiche di tutela dei consumatori.

L'UNCTAD (UN Trade and Development)

Nel 2025 l'Autorità ha proseguito la propria attività in ambito multilaterale nell'ambito delle Nazioni Unite, partecipando ai lavori dell'*Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy* dell'UNCTAD, foro di riferimento per il confronto sulle politiche di tutela dei consumatori e sull'attuazione delle Linee guida delle Nazioni Unite in materia. Un momento di particolare rilievo è stato rappresentato dalla nona Conferenza delle Nazioni Unite sulla concorrenza e la tutela dei consumatori, svoltasi a Ginevra nel luglio 2025. Il consesso ha offerto l'occasione per discutere gli sviluppi più recenti dei quadri normativi e istituzionali in materia di protezione dei consumatori, nonché per individuare linee di indirizzo per il futuro programma di lavoro dell'UNCTAD, con particolare attenzione alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo, anche in termini di rafforzamento delle capacità istituzionali e di assistenza tecnica. Nel corso dei lavori, ampio spazio è stato dedicato a tematiche di crescente rilevanza, quali le sinergie tra politiche di concorrenza e di tutela dei consumatori, l'evoluzione delle tecniche investigative e degli strumenti digitali di *enforcement*, la protezione dei consumatori nell'economia circolare, nonché le sfide poste dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti nei mercati globali. In tale contesto, l'Autorità ha fornito un contributo specifico presentando l'esperienza nazionale in materia di sinergie tra concorrenza e tutela dei consumatori, evidenziando i benefici di un approccio integrato per il corretto funzionamento dei mercati e per la protezione degli interessi dei consumatori.

PAGINA BIANCA

04

Rating
di legalità



1.

Attività svolta nel 2025

L'istituto del *rating* di legalità¹ continua, negli anni, ad attrarre sempre maggiore interesse da parte delle imprese, per la sua capacità di valorizzarne l'organizzazione aziendale basata su comportamenti etici e improntata al rispetto di elevati standard di legalità, in occasione di procedure a evidenza pubblica, di concessione di finanziamenti e nell'accesso al credito bancario. Per le pubbliche amministrazioni il *rating* di legalità costituisce oggi uno dei principali misuratori della *compliance* d'impresa, mentre dal punto di vista delle imprese lo stesso si mostra coerente con il principio di concorrenza basata sui meriti, incentivando e premiando le migliori realtà aziendali, anche a beneficio dei consumatori. Anche il recente d.lgs. n. 184/2025², compiendo un primo tentativo di revisione organica e sistematica della materia degli incentivi alle imprese, annovera "l'avvenuta attribuzione al proponente del *rating* di legalità" tra gli elementi premianti che devono essere oggetto di valutazione da parte delle amministrazioni nell'accesso alle agevolazioni previste³. Ma l'istituto del *rating* di legalità mostra di suscitare interesse anche a livello internazionale, come "buona pratica" di intervento pubblico per la diffusione di una cultura della legalità.

In uno studio di recente pubblicazione a cura dell'UNODC – *United Nations Office on Drugs and Crime* intitolato "Using incentives to strengthen business integrity in public procurement"⁴, per la cui redazione anche l'Autorità ha fornito il suo contributo, il *rating* di legalità è stato ritenuto *case study* per il contrasto alla corruzione negli appalti pubblici, a integrazione di modelli incentrati esclusivamente su politiche sanzionatorie. In particolare, il *rating* è stato identificato una *buona pratica* nella misura in cui consente: i) l'individuazione di standard di integrità a cui i soggetti devono conformarsi; ii) la valutazione delle *policy* adottate in raffronto agli standard individuati; iii) l'ottenimento dei benefici connessi al rispetto degli standard, ponendo i soggetti coinvolti sullo stesso piano rispetto al sistema di regole prescelto. Anche nel 2025, in linea con l'andamento costante osservato nel tempo, è ulteriormente cresciuto il numero di istanze pervenute e di procedimenti istruttori condotti. I formulari pervenuti nel 2025 sono 10.697 e rappresentano il 18% in più rispetto al 2024 (9.094) e il 25% in più rispetto al 2023 (8.536). Il numero di formulari pervenuti nel 2025, rispetto al 2020, è più che raddoppiato.

1. Art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ulteriormente modificato dal decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62 (cfr. <https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita>).

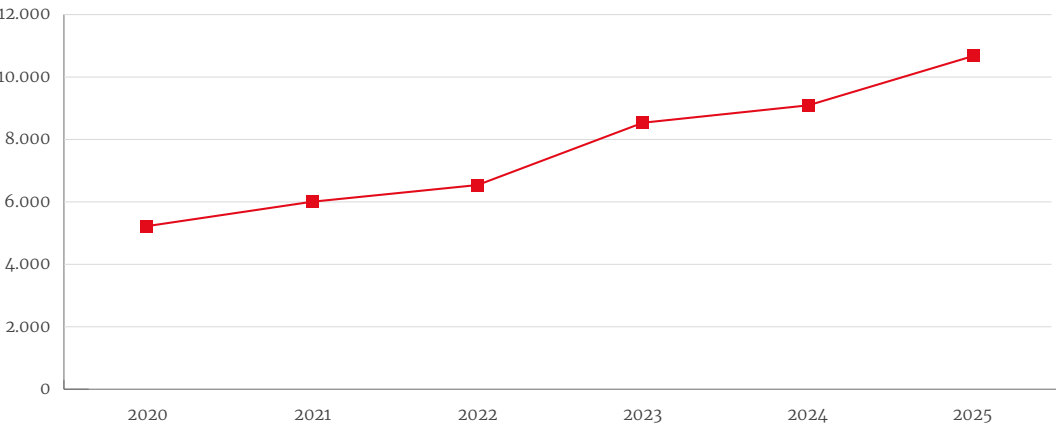
2. Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160".

3. Art. 8 del d.lgs. n. 184/2025.

4. Lo studio è consultabile al link: https://businessintegrity.unodc.org/bip/uploads/documents/resources/Using_Incentives_to_Strengthen_Business_Integrity_in_Public_Procurement.pdf.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

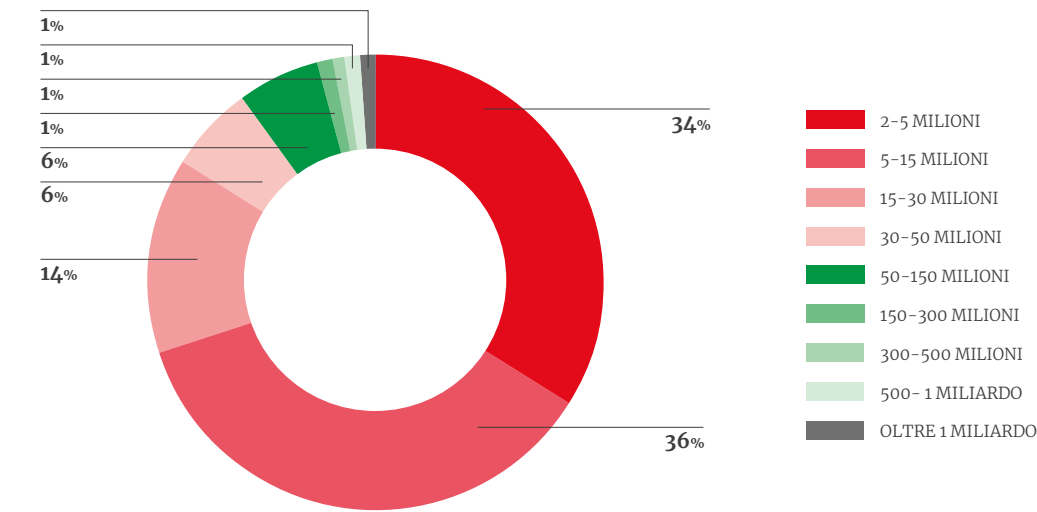
Domande di rating pervenute per anno (2020-2025)



Nel 2025, i casi di attribuzione/rinnovo/incremento sono stati 9.300 (+17% rispetto al corrispondente periodo del 2024). Le imprese che si sono viste attribuire il rating di legalità, per la prima volta, nel 2025 sono state 3.178. Al 31 dicembre 2025, le imprese titolari di rating valido risultano 16.536.

Il grafico seguente mostra la ripartizione delle imprese richiedenti il rating in base alla classe di fatturato cui appartengono.

Grafico n. 1 – Imprese richiedenti il rating nel 2025 in base alla classe di fatturato



Rating di legalità



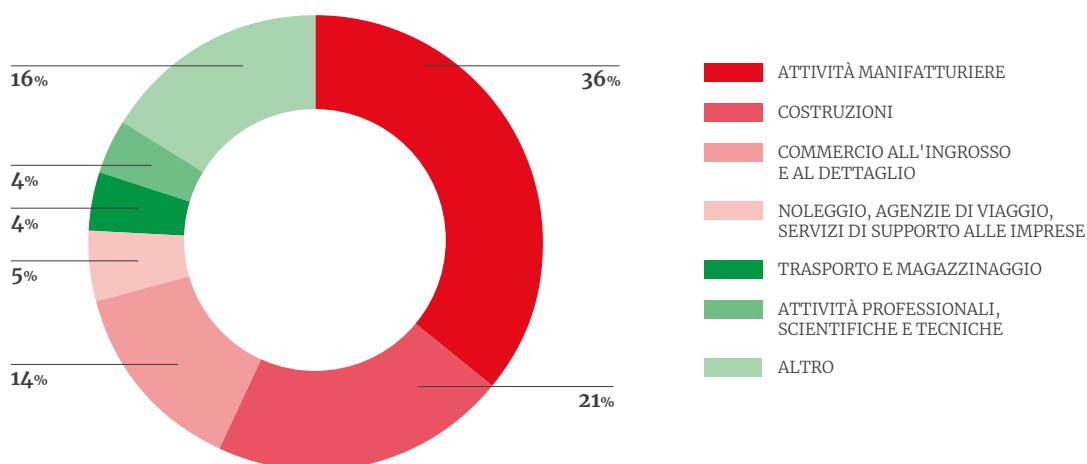
Premesso che legge istitutiva del *rating* di legalità prevede, ai fini della concessione del beneficio premiale, una soglia di fatturato pari ad almeno 2 milioni di euro, il grafico mostra come, in continuità con l'anno passato, il 90% delle richieste di *rating* provenga dalle Piccole e Medie Imprese (PMI), ovvero imprese il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro. Più nello specifico, la maggior parte delle richieste di *rating* (il 70%) riguarda imprese con

un fatturato compreso tra i 2 e i 15 milioni di euro.

Del resto, la prevalenza di richieste da parte delle PMI riflette la composizione del tessuto imprenditoriale italiano, fortemente caratterizzato dalla predominanza di questa categoria di imprese⁵.

Il grafico che segue riporta, invece, la ripartizione delle imprese che hanno richiesto il *rating* in base al settore operativo in cui sono attive.

Grafico n. 2 – Imprese richiedenti il *rating* nel 2025 in base al settore operativo



Anche il dato sulla ripartizione delle imprese interessate a conseguire il *rating*, per tipologia di attività economica svolta, si pone in continuità con il passato ed evidenzia che il maggior numero di richieste proviene da imprese attive nel settore manifatturiero (36%) e, a seguire, da quelle operanti nel settore delle costruzioni (21%) e nel commercio all'ingrosso e al dettaglio (14%).

Si tratta dei settori maggiormente interessati ai benefici accessibili grazie al *rating*, riferiti alla partecipazione a gare pubbliche, alla concessione di finanziamenti pubblici e alle agevolazioni per l'accesso al credito bancario.

Sotto quest'ultimo profilo, la rilevazione annuale svolta da Banca d'Italia in merito agli effetti del possesso del *rating* di legalità sulle condizioni praticate alle imprese in sede di concessione o di rinegoziazione di un finanziamento, i cui esiti sono stati pubblicati il 26 novembre 2025, mostra valori notevoli, seppure in leggera flessione rispetto al passato, con una percentuale di imprese finanziate che hanno ricavato benefici dal possesso del *rating* di legalità pari al 65%⁶.

Sul versante delle gare, emerge una crescente tendenza – esplicitata da molte imprese in sede di istanza o in

5. Cfr. Annuario statistico italiano, consultabile al link <https://www.istat.it/storage/ASI/2024/capitoli/C14.pdf>.

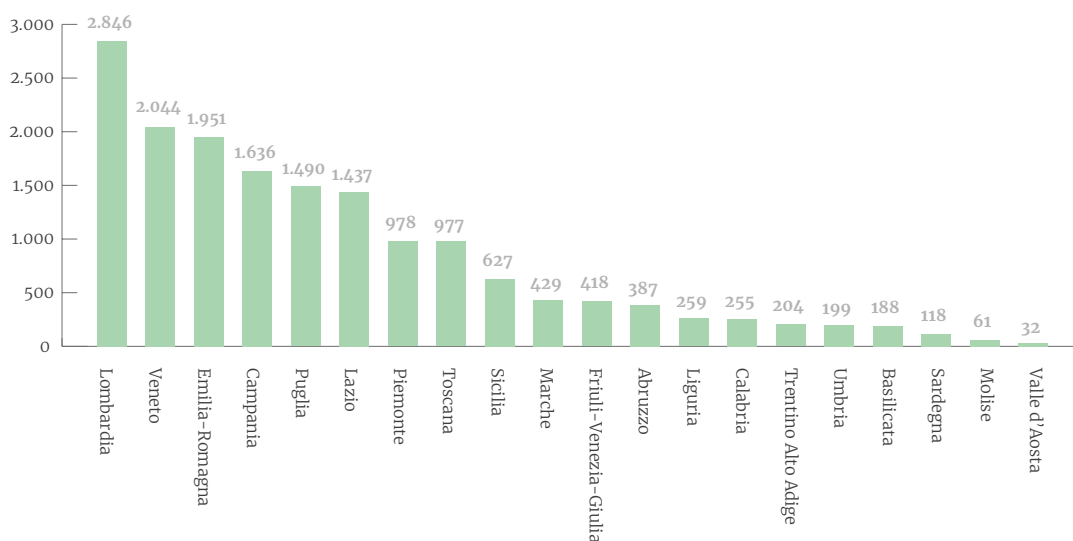
6. Cfr. Banca d'Italia, Comunicato stampa del 26 novembre 2025, consultabile al link <https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2025-02/cs-Rating-legalita-2025.pdf>. La rilevazione ha ad oggetto i dati riferiti all'annualità 2024.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

corso di procedimento – a chiedere il *rating* di legalità in funzione della partecipazione a procedure di gara, che corrisponde all'intensificarsi dell'uso dell'istituto da parte delle stazioni appaltanti per la misurazione della *compliance* e per la valorizzazione delle imprese che concorrono⁷.

Dal punto di vista della distribuzione geografica, il grafico che segue mostra che le prime tre regioni per numero di imprese titolari di *rating* di legalità sono la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna, seguite dalla Campania, la Puglia e il Lazio.

Grafico n. 3 – Distribuzione geografica delle imprese titolari di *rating* (n. di imprese/regione)



7. L'art. 37 del d.lgs. n. 209/2024 ha abrogato l'art. 109 del Codice dei contratti pubblici che istituiva presso l'ANAC un sistema di monitoraggio della "reputazione d'impresa".

Rating di legalità



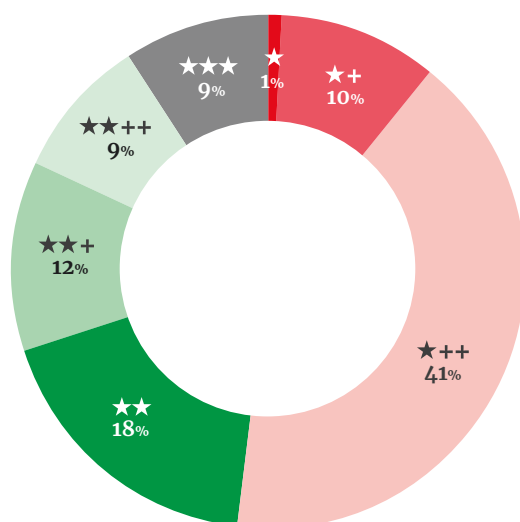
Per quanto riguarda il punteggio, come noto, il *rating* può essere attribuito in una misura che va da una stella ★ a un massimo di tre stelle ★★★.

In particolare, la stella singola ★ implica il rispetto dei parametri di stretta legalità, mentre le stelle aggiuntive corrispondono a ulteriori parametri (requisiti premiali) il cui rispetto è richiesto dal regolamento⁸ ai fini dell'ottenimento di punteggi aggiuntivi.

Per ottenere ★★★ l'impresa deve dimostrare di possedere almeno 6 degli 8 requisiti premiali previsti dal regolamento.

La distribuzione del punteggio delle 16.536 imprese titolari del *rating* al 31 dicembre 2025 è rappresentata dal grafico che segue.

Grafico n. 4 - Punteggio delle imprese titolari del *rating* al 31/12/2025



Anche nel 2025, l'attività istruttoria dell'Autorità in materia di *rating* di legalità ha continuato a beneficiare della preziosa collaborazione dell'Arma dei Carabinieri, che ha curato lo svolgimento di verifiche funzionali all'accertamento dell'assenza di cause ostative al rilascio o al mantenimento del *rating*, nonché della Guardia di Finanza per quanto riguarda, in particolare, i profili di rilevanza fiscale e contributiva.

Quando riscontra la presenza di determinate violazioni (di natura penale o amministrativa) in capo a un'impresa che richiede il *rating*, l'Autorità ne nega l'attribuzione. Se il *rating* è già stato attribuito, ne dispone la revoca o l'annullamento.

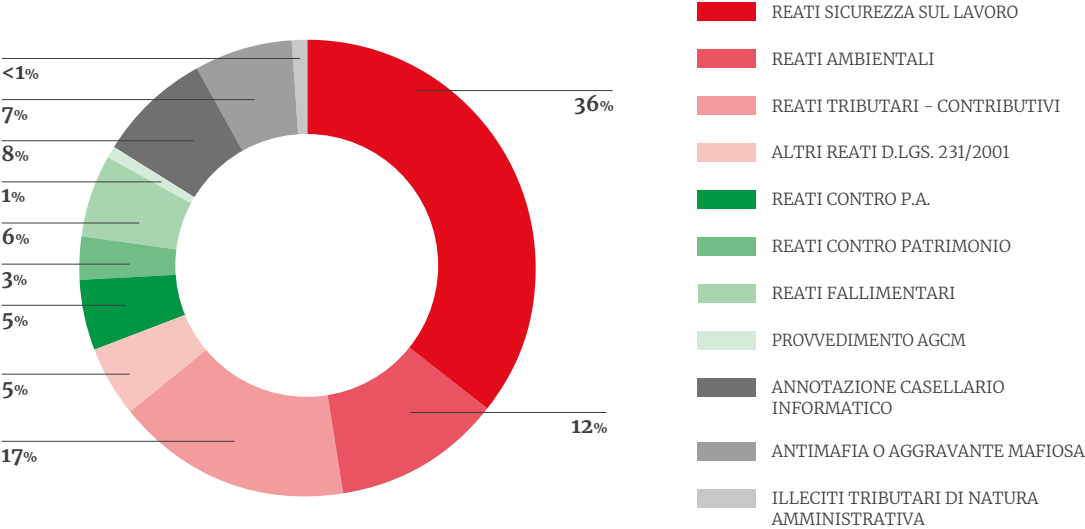
Come può vedersi dal grafico che segue, anche nel 2025, la maggior parte delle violazioni riscontrate (il 65%) ha riguardato tre categorie di fattispecie, di carattere penale, rappresentate dai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (36%), dai reati tributari (17%) e dai reati ambientali (12%).

Si tratta di ambiti altamente "sensibili" dal punto di vista sociale, rispetto ai quali l'azione dell'Autorità potrebbe concorrere, da un lato, ad arginare condotte che deviano dalla legalità, dall'altro, a incentivare misure di *compliance*, premiando le imprese che si mostrano virtuose anche in questo ambito.

8. Con delibera dell'Autorità n. 31812 del 27 gennaio 2026 è stato approvato, a seguito di consultazione pubblica, il nuovo *Regolamento attuativo in materia di rating di legalità* (di seguito, regolamento), adottato ai sensi dell'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62. Il nuovo regolamento, che sostituisce il precedente di cui alla delibera n. 28361 del 28 luglio 2020, è entrato in vigore in data 16 marzo 2026.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

Grafico n. 5 - Reati/illeciti alla base di dinieghi/revoche/annullamenti - 2025



Rating di legalità

**FOCUS** *Il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità*

Nel corso del 2025, l'Autorità ha integralmente rivisto il *Regolamento attuativo in materia di rating di legalità* adottato per la prima volta nel 2012. Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 16 marzo 2026 e disciplina i presupposti e i requisiti per l'attribuzione (o meno) del *rating* di legalità. Reca, inoltre, le disposizioni procedurali strettamente necessarie per definire i tempi e le modalità di attribuzione (o diniego).

Se i precedenti interventi di modifica si erano incentrati su singole disposizioni, la revisione del 2025 è stata integrale e complessiva, funzionale ad adeguare l'intero regolamento alla casistica riscontrata, all'evoluzione degli orientamenti dell'Autorità e alla giurisprudenza in materia.

La revisione del regolamento ha comportato, inoltre, una riarticolazione delle disposizioni volta alla semplificazione e sistematizzazione dell'articolato, al fine di renderne i contenuti ancor più chiari e fruibili.

Il testo del nuovo regolamento, previo parere del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, è stato sottoposto a una consultazione pubblica al fine di acquisire osservazioni e rilievi da parte degli *stakeholders*, i quali hanno mostrato apprezzamento per il nuovo testo e fornito suggerimenti che, ove possibile, sono stati recepiti.

I principali aspetti di novità sono sintetizzabili nei seguenti:

- il *rating* attribuito o rinnovato con il nuovo regolamento avrà una **durata di tre anni**;
- è prevista **una nuova premialità per la continuità nella legalità**: all'impresa che, alla presentazione della domanda di rinnovo, risulti aver già conseguito in via continuativa il rinnovo del *rating* per almeno tre volte verrà riconosciuto un ulteriore punteggio (pari a un segno +), sempre nei limiti del valore massimo di tre stelle;
- è previsto il rilascio dell'attestato di attribuzione del *rating* **anche in lingua inglese**: ciò rende l'attestazione maggiormente spendibile anche nei mercati esteri.

A fronte della maggiore durata del *rating* di legalità, sono stati inoltre:

- rafforzati i **presidi di legalità** con riferimento a motivi di carattere penale, prefettizio o giudiziario;
- inasprite le conseguenze in caso di **violazione degli obblighi informativi**.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

2.

Principi giurisprudenziali

Nel corso del 2025 le pronunce giurisprudenziali in materia di *rating* di legalità hanno in larga misura confermato le traiettorie interpretative già prevalenti. Esse saranno validi riferimenti anche rispetto alla nuova formulazione del regolamento recentemente adottato.

La natura premiale del rating di legalità

In primo luogo, il giudice ha ribadito la natura premiale dell'istituto del *rating*, facendo discendere da ciò ben precise conseguenze in ordine tanto alla qualificazione della pretesa azionata dalle imprese ricorrenti nelle ipotesi di diniego o di revoca quanto al perimetro e all'intensità del sindacato giurisdizionale esercitato in sede contenziosa.

Il giudice amministrativo ha sottolineato che *“L'ottica è dunque peculiarissima in quanto non si tratta di sanzionare un'impresa (ad. es. escludendola da una gara), bensì di attribuire alla stessa un “requisito in più” rispetto al normale profilo dell'operatore e cioè, per l'appunto, un beneficio premiale che il soggetto potrà esibire, nell'ambito delle commesse pubbliche, in ragione della sua irreprensibilità etica. [...] Attesa la menzionata finalità premiale dell'istituto, l'assenza di cause ostative non va intesa in funzione di individuare sanzioni escludenti o pregiudizievoli nei confronti del soggetto, ma va considerata (in positivo), quale presupposto per poter arricchire l'immagine professionale dell'operatore nell'ambito delle commesse pubbliche.”* (TAR Lazio, sez. I, n. 12946 del 1° luglio 2025; vedi anche TAR Lazio, sez. I, n. 6170 del 26 marzo 2025; TAR Lazio, sez. I, n. 10571 del 30 maggio 2025; TAR Lazio, sez. I, n. 13746 del 12 luglio 2025; TAR Lazio, sez. I, n. 16884 del 30 settembre 2025; TAR Lazio, sez. I, n. 1396 del 5 marzo 2025; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1112 del 24 marzo 2025 che conferma TAR Lazio,

sez. I, n. 846 del 6 febbraio 2025; TAR Lazio, sez. I, n. 7293 del 20 dicembre 2025).

Da tale impostazione, come detto, il giudice amministrativo ha tratto rilevanti conseguenze in sede di applicazione concreta dell'istituto e di lettura delle singole disposizioni del regolamento adottato dall'Autorità⁹.

La rilevanza delle sentenze di condanna non definitive e il rapporto con la disciplina in tema di cause di esclusione dalle gare

In particolare, con specifico riferimento alle sentenze di condanna non definitive, il giudice amministrativo ha confermato la legittimità del diniego del *rating*, laddove soci rilevanti della società interessata ne siano stati attinti. Come osservato dal TAR Lazio nella citata sentenza n. 12946 del 1° luglio 2025, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b), del regolamento non specifica che il titolo preclusivo debba essere “irrevocabile”, al contrario di quanto accade con riferimento al decreto penale di condanna: di conseguenza, è ostativa al rilascio del *rating* e al suo mantenimento una sentenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati tipizzati dalla norma. Il TAR Lazio ha altresì evidenziato che, in ragione della natura premiale dell'istituto, *“anche una sentenza penale di condanna in capo al socio di maggioranza relativa, seppur non definitiva, assume rilievo quale fatto che non consente di attribuire il requisito, perché “macchia” l'immagine di affidabilità e di integrità dell'operatore”*.

Analogamente, la sentenza del TAR Lazio n. 16884 del 30 settembre 2025, con riferimento a condanne penali non definitive da cui è attinta la persona fisica che, oltre a essere amministratore della società richiedente, ne detiene l'intero capitale, ha sottolineato che le condanne

9. Trattandosi di pronunce giurisprudenziali relative al 2025, ogni richiamo alle disposizioni regolamentari in esse contenuto deve intendersi riferito al previgente regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità.

Rating di legalità



non definitive “già di per sé e indipendentemente dal passaggio in giudicato ovvero dal fatto di essere state impugnate, rappresentano un vulnus all'affidabilità dell'impresa e dunque devono essere valorizzate per negare un titolo che, come già ricordato, serve ad arricchire attualmente l'immagine di integrità morale dell'impresa e la sua propensione al rispetto della legge e al perseguimento degli obiettivi di legalità e trasparenza”.

L'insussistenza del requisito della definitività della condanna ai fini del diniego del rating di legalità deriva dall'esigenza di valorizzare in concreto la funzione dell'istituto, che è quella di attestare un indicatore, temporaneo e per questo attuale, del livello di *business integrity* delle imprese, senza attendere la definizione dell'incardinato giudizio.

Nelle menzionate sentenze, il giudice amministrativo di primo grado ha, inoltre, evidenziato la diversa prospettiva in cui ci si deve collocare per valutare l'attribuibilità del premio *de quo*, che non coincide con la disciplina delle cause di esclusione dalle gare prevista in tema di contratti pubblici.

Trattandosi di attribuire un elemento positivo aggiuntivo all'impresa richiedente, rilevano condizioni ostative più ampie rispetto a quelle previste in materia di esclusioni dagli appalti, di talché tra i soggetti “sensibili” il regolamento menziona anche i soci persone fisiche titolari di partecipazioni di maggioranza o di controllo, suscettibili di influenzare, in quanto tali, le decisioni della compagine sociale.

L'Autorità in sede regolamentare ha, quindi, volontariamente e coerentemente evocato una nozione per quanto possibile ampia di socio di maggioranza, tale da ricomprendere anche il socio di maggioranza relativa.

La rilevanza delle pronunce ex art. 444 c.p.p.

Nel corso del 2025, il giudice amministrativo di primo grado ha ribadito la rilevanza delle pronunce ex art. 444 c.p.p., rubricato *Applicazione della pena su richiesta*, ai fini del mancato rilascio del rating.

Sul punto, richiamando testualmente gli orientamenti già espressi nell'anno precedente, il TAR Lazio ha reputato pienamente legittimo il regolamento adottato

dall'Autorità, laddove prevede, quale circostanza ostativa al rilascio del rating, la pronuncia di una sentenza di patteggiamento (sent. n. 13746 del 12 luglio 2025). Anche l'equiparazione temporale dell'efficacia ostativa connessa a tale pronuncia con quella che accede alla sentenza di condanna appare perfettamente coerente: difatti, considerato come le due pronunce abbiano identiche ripercussioni in termini di pena, non risulta contraddittorio attribuirvi le medesime conseguenze in tema di rating.

Inoltre, sottolineando ancora una volta la natura premiale del beneficio, il TAR Lazio ha altresì reputato legittima la scelta di politica legislativa di riconoscerlo solamente all'impresa che non risulta condannata per alcuna delle singole ipotesi delittuose previste nel regolamento, indipendentemente dalla tipologia e dall'entità della pena in concreto irrogata: ciò al fine di valorizzare al massimo grado l'immagine meritoria dell'impresa stessa. Né rileva un asserito minor disvalore della sentenza di patteggiamento: essa, infatti, non è indebitamente “equiparata” dall'Autorità alla sentenza di condanna, ma costituisce un fatto storico dal quale legittimamente si inferisce una perdita di credibilità etica dell'impresa (alla pari delle misure di prevenzione personale e/o patrimoniale, delle misure cautelari personali e/o patrimoniali, dell'avvio dell'azione penale e dai vari provvedimenti amministrativi elencati dal regolamento, “provvedimenti tutti accomunati non dall'essere “equiparati” ad una sentenza di condanna, ma dall'essere indicativi di un “disvalore” che preclude l'attribuzione della premialità)” (sent. n. 6170 del 26 marzo 2025).

Mancata comunicazione di elementi rilevanti o sopravvenienza di una causa ostativa

Nell'anno di riferimento il giudice amministrativo ha altresì confermato la legittimità della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a) del regolamento, la quale prevede espressamente che l'impresa richiedente o alla quale è stato attribuito il rating è tenuta a comunicare all'Autorità gli eventi che incidono sul possesso dei requisiti obbligatori di cui all'articolo 2 e che la mancata comunicazione di un evento che abbia comportato

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

l'insorgere di un motivo ostativo all'attribuzione o al mantenimento del *rating* comporta altresì il divieto di presentazione di una nuova domanda prima di un anno dalla cessazione di tale motivo ostativo (TAR Lazio, sez. I, n. 12946 del 1° luglio 2025).

Ad avviso del giudice amministrativo, si tratta di un obbligo di comunicazione del tutto proporzionato e congruo rispetto alle finalità perseguite dall'Autorità e che riguarda tutti gli eventi rilevanti ai fini del rilascio o della revoca del beneficio: risulta, invero, del tutto ragionevole far gravare sulle imprese gli obblighi di informazione e interlocuzione con l'Autorità, al fine di conseguire o mantenere un'attestazione premiale che può essere "spesa", tra l'altro, nell'ambito delle gare pubbliche. Circa la decorrenza del termine entro cui procedere alla comunicazione in caso di interdittiva antimafia, il giudice amministrativo ha avuto modo di evidenziare che l'intervenuta adozione dell'informazione interdittiva va comunicata entro dieci giorni dalla ricezione della notifica del relativo provvedimento, a nulla rilevando che tale provvedimento sia stato impugnato e che la sua efficacia sia stata poi sospesa in via cautelare (TAR Lazio, sez. I, n. 10571 del 30 maggio 2025). Richiamando sul punto un precedente orientamento (TAR Lazio, sez. I, n. 13576 del 4 settembre 2023), il giudice amministrativo di primo grado ha rilevato, infatti, che il termine di comunicazione all'Autorità dell'evento potenzialmente ostativo al mantenimento del *rating* non può essere concepito come modulabile da parte dell'impresa e, in particolare, non può essere rimesso alle sue scelte processuali, che potrebbero, peraltro, garantirle il mantenimento del beneficio anche per un lasso temporale significativo, pur in assenza dei relativi requisiti.

Nella sentenza da ultimo citata, il giudice amministrativo ha, inoltre, osservato che l'interdittiva antimafia, sin dal momento in cui era stata notificata

alla società e per tutti i dieci giorni successivi, era pienamente efficace e, pertanto, doveva essere comunicata all'Autorità nel rispetto della previsione di cui al citato art. 7, comma 1, del regolamento. Tale norma è, infatti, univoca nell'imporre direttamente all'impresa l'obbligo di comunicare all'Autorità la sopravvenienza di un motivo ostativo.

Peraltro, un simile obbligo di cooperazione in capo all'impresa beneficiaria appare altresì ragionevole, nella misura in cui non richiede particolari formalità, né risulta in alcun modo gravoso, di talché l'inerzia della società non è giustificabile alla luce del quadro normativo di riferimento.

Infine, quanto al termine per la comunicazione della sentenza di condanna, il giudice amministrativo ha avuto cura di precisare che, laddove la causa ostativa al rilascio del *rating* sia rappresentata da una condanna penale di un amministratore della società, ne discende una presunzione di conoscenza anche in capo alla società non appena l'amministratore ne abbia avuto contezza (TAR Lazio, sez. I, n. 21767 del 3 dicembre 2025). Infatti, la persona giuridica non integra un soggetto dotato di coscienza, necessitando invece dell'«ausilio» di persone fisiche per ogni manifestazione di volontà o per l'apprendimento di informazioni, sicché deve farsi riferimento al patrimonio conoscitivo di queste ultime per conferire un effettivo significato alla disposizione regolamentare *de quo*. Tale previsione normativa ricomprende, in particolare, «*tutti i casi in cui la società (termine quest'ultimo usato a mo' di sineddoche comprendendovi anche i suoi amministratori singolarmente intesi) acquista la conoscenza dell'esistenza di un fatto che incida sui requisiti per il mantenimento del rating di legalità. Orbene, in simili ipotesi, la coerenza interna al sistema impone al titolare della misura premiale un immediato obbligo di avvisare l'Agcm della perdita del possesso di uno dei requisiti*».

PAGINA BIANCA



**Profili organizzativi
e di gestione**



1.

Misure per l'anticorruzione e la trasparenza

Nel corso del 2025 tutti gli adempimenti previsti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono stati espletati, nel rispetto delle misure contenute nel [Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza](#) ("PTPCT") 2025-2027, approvato con delibera Agcm n. 31440 del 28 gennaio 2025.

Prevenzione della corruzione

Sul piano delle strategie, dei programmi e degli obiettivi in materia di anticorruzione, è stata data piena attuazione all'insieme delle misure di prevenzione generali e specifiche previste nel predetto Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, posto a presidio fondamentale della legalità, integrità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Nel novero delle predette misure "generali" significativo rilievo va riconosciuto all'applicazione corretta e sistemica dell'insieme di norme comportamentali previste nel *Codice etico e di condotta del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, incluse le disposizioni relative alle situazioni di conflitto di interessi, obblighi di astensione e incompatibilità. Tali previsioni, pur tenendo conto della *mission* e dello specifico regime normativo cui l'Autorità è sottoposta in virtù della l. n. 287/1990¹, riflettono in larga misura le disposizioni di cui al d.P.R. n. 62/2013 e hanno rilevanza sul piano della responsabilità disciplinare. Quanto al conferimento di incarichi extra-istituzionali, la stringente disciplina interna sulle relative autorizzazioni

si è confermata, anche nel 2025, una misura preventiva di trattamento del rischio particolarmente efficace, non essendosi registrate violazioni in materia. Nello stesso solco si inseriscono le misure poste in relazione agli incarichi interni di responsabilità, dai quali non sono emerse situazioni di inconferibilità o di incompatibilità ai sensi della vigente disciplina².

Tra le misure generali previste nel "PTPCT", occorre considerare l'istituto del c.d. *whistleblowing*, disciplinato dall'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 e novellato dalle previsioni del d.lgs. n. 24/2023, di recepimento della direttiva (UE) 2019/1937. L'Autorità si è adeguata tempestivamente al mutato regime normativo e ha approvato, con delibera del 28 giugno 2023, la nuova procedura di gestione del *whistleblowing* interno. Il nuovo canale di segnalazione interna prevede la possibilità di trasmettere le segnalazioni di illeciti mediante piattaforma informatica e garantisce un'adeguata protezione dell'identità dei segnalanti e dei contenuti delle segnalazioni da essi formulate. Il trattamento dei dati personali contenuti nella segnalazione e nella documentazione prodotta si pone in linea con quanto previsto nel regolamento (UE) 2016/679, nonché nei d.lgs. nn. 196/2003, 51/2018 e ss.mm.ii e 24/2023. Rispetto alla predetta misura di prevenzione non sono pervenute, nell'anno 2025, segnalazioni da parte di *whistleblowers*. Con riferimento poi al c.d. *pantouflage*, altra misura tipica di prevenzione generale della corruzione, si evidenzia che la stessa è attuata nel più ampio ambito dei patti di integrità e delle previsioni della

1. Tra le previsioni rilevanti rientra anche l'art. 10, comma 3-ter, della l. n. 287/1990, introdotto dal d.lgs. n. 185/2021, di attuazione della direttiva (UE) n. 1/2019 (c.d. direttiva ECN+) in base al quale l'Autorità adotta e pubblica un codice di condotta per i propri membri e il proprio personale, che include disposizioni in materia di conflitto di interesse con le relative sanzioni.

2. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

legge istitutiva³, richiamate anche dall'art. 6, comma 8, del citato *Codice etico*. Al riguardo, non sono emerse, nell'anno di riferimento, violazioni che rientrano nel perimetro applicativo della clausola.

Sempre in tale ambito, iniziative concrete sono state intraprese anche tramite la rotazione ordinaria del personale⁴. Al riguardo, nel 2025, la misura ha interessato alcuni incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale. Un'ulteriore rotazione del personale è stata disposta in relazione ai 43 nuovi incarichi di responsabilità e posizioni equiparate conferiti per l'anno 2026 a esito di una procedura di valutazione comparativa⁵.

Nell'anno considerato, è stata data, altresì, piena attuazione a tutto l'assetto degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti nel "PTPCT" 2025-2027 in relazione alle misure di prevenzione "specifiche" della corruzione. Con riferimento alla macro-area *Attività istituzionali*, dense di rilievo appaiono le misure specifiche previste in Regolamenti, Comunicazioni e Linee guida. In tale ambito, si evidenzia che nel mese di febbraio l'Autorità ha adottato le "*Linee Guida sulla compliance Antitrust*", le "*Linee guida sulle*

modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'art. 15, co 1-bis della l. n. 287/1990", nonché la "*Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'art. 15-bis, comma 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287*"⁶.

È, inoltre, proseguito il processo di informatizzazione delle attività con specifici programmi di investimenti in tecnologie *hardware* e *software* e la dematerializzazione dei documenti.

Sempre nell'ambito delle attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi, risulta particolarmente significativa, infine, la rete di accordi di cooperazione con altre Autorità e Istituzioni, di cui l'Autorità si è avvalsa, anche nel 2025, e che include, oltre agli accordi già siglati in materia di contrattualistica pubblica e reclutamento del personale⁷: il "*Protocollo di intesa AGCM-CONSOB*"⁸ e il "*Protocollo di intesa AGCM-GPDP*"⁹ per la cooperazione finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali nonché, per la collaborazione nelle indagini e nei procedimenti penali e amministrativi¹⁰, il "*Protocollo di intesa con la Procura di Milano*"¹¹.

3. Cfr. art. 10, comma 3-ter cit., richiamato anche dall'art. 6, comma 8, del citato *Codice etico*.

4. Cfr. art. 1, comma 5, lett. b) della l. n. 190/2012.

5. Con delibera del 22 dicembre 2025 i Dipartimenti, le Direzioni e le Unità organizzative coinvolte nella misura della rotazione ordinaria sono stati, tra gli altri: il Dipartimento Servizi informatici e digitalizzazione; il Dipartimento Analisi economiche e di mercato; il Dipartimento per la Concorrenza-1; il Dipartimento per la concorrenza-2; il Dipartimento per la tutela del Consumatore-2; la Direzione sicurezza informatica; l'Organismo di valutazione e controllo strategico; la Direzione di Concorrenza Cartelli, Leniency e Whistleblowing; la Direzione di Tutela del Consumatore Trasporti, Energia e Ambiente; la Direzione di Tutela del Consumatore Piattaforme digitali e Comunicazioni.

6. Cfr. delibera n. 31466 del 25 febbraio 2025.

7. D.l. n. 90/2014, art. 22, comma 7: "Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. Dall'applicazione del presente comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013".

8. Il protocollo è stato siglato in data 15 settembre 2025.

9. Il protocollo è stato siglato in data 23 luglio 2025.

10. Con particolare riguardo alla tutela dei consumatori e al rating di legalità.

11. Il protocollo è stato siglato in data 30 gennaio 2025.

Profili organizzativi e di gestione



Trasparenza

La Trasparenza, volta anche a definire il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, ben può annoverarsi tra le misure più rilevanti nell'ambito delle strategie di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi. In tale ambito, anche nel 2025, è stata svolta una periodica e sistematica attività di monitoraggio, su base trimestrale, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione "[Autorità Trasparente](#)" del sito *internet* istituzionale, quale principale canale informativo per l'utenza. Dal monitoraggio effettuato è emersa la puntuale ed esaustiva applicazione degli adempimenti in materia di trasparenza, nel rispetto della tutela della *privacy*, nonché del principio di attualità dei contenuti, articolato sotto i profili della: i) *correttezza del documento, atto o informazione*; ii) *rispondenza ai criteri di accessibilità e di qualità delle informazioni richieste dalla vigente disciplina*; iii) *tempestività di pubblicazione*. Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione, nell'anno di riferimento si è confermata un'adeguata ed efficace misura di prevenzione l'adozione di apposite linee guida, recentemente aggiornate alla luce delle novità normative, delle deliberazioni ANAC, nonché dei provvedimenti del Garante della *privacy* e dei principi elaborati dalla giurisprudenza consolidata. In merito sono stati altresì adottati nuovi schemi di pubblicazione in materia di trasparenza in conformità alla delibera ANAC n. 495/2024.

La vigilanza svolta dal RPCT sul rispetto degli obblighi di pubblicazione si interseca e completa con l'attività svolta dall'Organismo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS) a norma dell'art. 14, comma 4, lett. g) del d.lgs. n. 150/2009, relativa all'attestazione annuale

sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione che, ai sensi della deliberazione ANAC n. 192 del 7 maggio 2025¹², ha riguardato, per quanto d'interesse, le seguenti macroaree: i) *Consulenti e Collaboratori*; ii) *Personale*; iii) *Bandi di concorso*; iv) *Bandi di gara e contratti*; v) *Bilanci*; vi) *Prevenzione della corruzione*. La scheda di rilevazione, comprensiva dell'attestazione OIV sui risultati dell'attività di controllo, è stata pubblicata entro il 15 luglio 2025 nella sezione "Autorità trasparente" – sottosezione "Controlli e rilievi dell'amministrazione – OVCS". In merito all'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, si sottolinea che l'Autorità non è stata destinataria nel 2025, come anche negli anni passati, di rilievi da parte dell'ANAC.

Infine, con riguardo all'[accesso civico](#), nel 2025 il RPCT ha svolto il consueto monitoraggio sulle istanze di accesso rivolte all'Autorità, considerando tale aspetto quale indice del buon andamento dell'azione amministrativa e quale misura connessa alla prevenzione della corruzione. Segnatamente, nel 2025 sono pervenute 4 istanze qualificate dai richiedenti come istanze di accesso civico "semplice" che, in ragione del loro contenuto e in un'ottica di buon andamento dell'azione amministrativa, sono state trattate come istanze di accesso civico "generalizzato". Sono state, inoltre, processate n. 12 istanze di accesso civico "generalizzato": tra queste, una richiesta di accesso ha reso necessaria l'istruttoria di 7 procedimenti da parte delle competenti Direzioni, seguendo le indicazioni riportate nelle *Raccomandazioni sui profili procedurali e organizzativi in materia di accesso civico "semplice" e "generalizzato"* adottate dall'Autorità. A ciascuna di esse è stato dato tempestivo riscontro. Le predette istanze risultano indicate nel Registro degli accessi, pubblicato su base semestrale nella Sezione "Autorità trasparente", a cura del RPCT.

12. Delibera Anac n. 192 del 7 maggio 2025 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all'annualità 2024".

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

2.

Misure di contenimento della spesa e di miglioramento dell'efficienza

Gestione amministrativo-contabile

L'Autorità, ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della l. n. 287/1990, dal 1° gennaio 2013 provvede al suo fabbisogno finanziario unicamente tramite entrate proprie, ovvero mediante un contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro, non gravando in alcun modo sul bilancio dello Stato. Ogni anno l'Autorità provvede alla definizione del perimetro delle società tenute al versamento del contributo e alla fissazione dell'aliquota di contribuzione, che è stata progressivamente ridotta nel tempo rispetto alla misura fissata dalla legge per l'anno 2013 (0,08‰).

In particolare, per l'esercizio 2025, l'aliquota di contribuzione è stata ridotta nella misura dello 0,057‰ del fatturato delle imprese rientranti a perimetro¹³, rispetto alla misura dello 0,059‰ prevista per il 2024. Nel 2025, le entrate accertate inerenti ai contributi agli oneri di funzionamento dell'Autorità ammontano complessivamente a euro 108.937.028,56 e sono registrate in bilancio alla voce di V livello del Piano dei conti 1.1.1.99.1 *Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione*, in ragione della natura 'tributaria' delle contribuzioni in oggetto, come riconosciuta dalla Corte costituzionale con sentenza del 7 novembre 2017, n. 269.

Sul fronte della spesa, come è noto, la l. n. 160/2019¹⁴ ha profondamente innovato, a decorrere dall'anno 2020, la disciplina in materia di razionalizzazione e riduzione

della spesa pubblica, semplificando il quadro normativo venutosi a stratificare negli anni. In particolare, l'obiettivo di risparmio di spesa è stato definito in relazione al totale delle spese per beni e servizi, il cui ammontare non può essere superiore al valore medio della spesa sostenuta, per le medesime finalità, nel triennio 2016-2018, aumentato dell'incremento delle entrate nell'esercizio rispetto alle entrate del 2018. Considerate, pertanto, le entrate accertate nel 2024, quali riportate nella relativa relazione al rendiconto, il *plafond* di spesa normativamente previsto per il 2025 è pari a euro 37.237.760,74. Ciò premesso, si rileva che la spesa sostenuta nel 2025 ammonta, complessivamente, alla luce dei dati di preconsuntivo, a euro 9.270.613,06, importo significativamente inferiore rispetto al limite previsto. Nel corso del 2025, l'Autorità ha proseguito, inoltre, nell'applicazione delle misure di contenimento specificamente mirate al controllo delle spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, ex art. 15, comma 1, del d.l. n. 66/2014¹⁵. Quanto alle spese relative al personale, anche per il 2025, l'Autorità ha confermato le misure di contenimento già adottate in precedenza in ossequio alla vigente disciplina in materia di *spending review*¹⁶. In particolare, hanno continuato a trovare applicazione le disposizioni che recano la riduzione del 20% del trattamento accessorio dei dipendenti dell'Autorità¹⁷, che è stata accompagnata dalla previsione di regole organizzative interne di contenimento del costo del lavoro, quali limiti al lavoro

13. Cfr. delibera n. 31468 del 4 marzo 2025.

14. Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022".

15. Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

16. Cfr. l'art. 1, comma 590, della citata l. n. 160/2019.

17. Ai sensi dell'art. 22, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Profili organizzativi e di gestione



straordinario, vincoli in materia di spese per missioni, etc. Per quanto riguarda gli emolumenti dell'organo collegiale, essi risultano in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 135/2025¹⁸ e con la normativa vigente. Anche nel corso del 2025 è stato raggiunto l'obiettivo della riduzione dei tempi di pagamento delle fatture. Su tale aspetto l'Autorità ha continuato a registrare un *Indicatore di Tempestività dei Pagamenti* (ITP) – che misura il tempo medio di 'ritardo' del pagamento delle fatture rispetto alla loro scadenza (30 giorni dal ricevimento) – con valore negativo: ciò implica che, di norma, le fatture vengono pagate con largo anticipo rispetto alla loro scadenza. Il valore dell'*Indicatore di Tempestività dei Pagamenti* relativo al 2025 è, infatti, pari a -27,31, con un tempo medio di pagamento delle fatture di circa 2 giorni dal loro ricevimento.

Gestione degli acquisti di beni e servizi

Nel corso del 2025 l'Autorità è stata confermata come stazione appaltante qualificata per lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi senza limiti di valore e ha conseguito lo *status* di stazione appaltante qualificata per la gestione dei lavori fino alla soglia dimensionale europea.

Nel periodo considerato le richieste di acquisto gestite sono state circa 300, con l'adozione di circa 220 determine a contrarre.

Come di consueto, al fine di soddisfare i fabbisogni ricorrenti e strumentali al funzionamento dell'Autorità, anche nell'anno considerato si è fatto ampio ricorso agli strumenti Consip, laddove disponibili.

In alternativa, le diverse esigenze organizzative o funzionali sono state soddisfatte, nel rispetto dei principi di risultato, efficienza e digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti di cui al vigente Codice dei contratti

pubblici, attraverso procedure aperte (gare europee o RdO aperte su MEPA) o a seguito di affidamenti diretti preceduti da apposite indagini di mercato e comparazione delle diverse soluzioni proposte dagli operatori di settore, avvalendosi della piattaforma MEPA messa a disposizione da Consip o della piattaforma di negoziazione elettronica DigitalPa, individuata tra quelle certificate da ANAC.

Nell'attività di gestione degli acquisti, anche nel corso del 2025 è proseguita la cooperazione con altre Istituzioni. Si ricorda, al riguardo, sia la cooperazione correlata al "*Protocollo d'intesa per la definizione di strategie di appalto congiunte per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture*" con la Banca d'Italia, la Consob, l'ANAC, l'IVASS e l'ACN¹⁹, rinnovato in data 6 novembre 2023 – nell'ambito della quale è stata gestita, ad esempio, la gara europea per l'approvvigionamento dei servizi di vigilanza armata fissa – sia la cooperazione con la Consob per gli acquisti finalizzati alla gestione della parte condivisa dell'immobile di piazza G. Verdi in Roma, che ospita le sedi delle due Istituzioni.

È, inoltre, proseguita la cooperazione tra l'Autorità, la Consob e l'Agenzia del Demanio, finalizzata alla realizzazione dell'intervento di sostituzione degli infissi dell'immobile di piazza G. Verdi che, una volta completato, apporterà vantaggi in termini di efficientamento energetico, permettendo una migliore gestione della climatizzazione dello stabile con significativi risparmi di spesa. In particolare, nell'anno di riferimento, tale cooperazione²⁰ ha consentito di completare l'affidamento dei servizi tecnici e di progettazione funzionali allo svolgimento dei lavori. L'Autorità, nel corso del 2025, ha realizzato anche diversi interventi di manutenzione interna dell'edificio di piazza G. Verdi, in larga misura finalizzati a

18. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a serie speciale n. 31 del 30 luglio 2025.

19. In attuazione dell'art. 22, comma 7, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90.

20. Iniziata con la sottoscrizione di un'apposita Convenzione ai sensi della l. n. 241/1990, che ha conferito al Demanio il ruolo di centrale di committenza per conto dell'Autorità e della Consob.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

implementare l'efficientamento funzionale ed energetico degli impianti e a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Nell'ambito degli acquisti di beni e servizi, una parte significativa dell'attività di *procurement* ha avuto ad oggetto l'approvvigionamento di beni e servizi informatici realizzato tramite gli strumenti di acquisto Consip e, solo in rari casi, peraltro di modestissimo valore, mediante ricorso alla procedura alternativa prevista dal comma 516 della Legge di Stabilità 2016 e ss.mm.ii.

Grande attenzione è stata altresì posta al tema della sicurezza informatica, anche tenuto conto delle previsioni del d.lgs. n. 138/2024 ("Decreto NIS"), che recepisce la direttiva UE 2022/2555 volta a rafforzare la cybersicurezza nazionale, introducendo obblighi più stringenti in materia. Nella prospettiva indicata, oltre all'implementazione dei sistemi esistenti, è stata, tra l'altro, avviata una procedura per l'affidamento del servizio di "*Information security Governance & Compliance*" che garantisce un supporto operativo specialistico da espletarsi *on site* presso la sede dell'Autorità. A fronte dell'espletamento di apposita procedura di gara soprasoglia UE, si è altresì provveduto ad acquisire il servizio di copertura assicurativa per *Cyber Risk*. Diversi sono stati anche gli approvvigionamenti di servizi direttamente correlati all'espletamento delle funzioni istituzionali dell'Autorità, come quelli di *survey* e indagine di mercato, strumentali alla gestione dell'attività istruttoria.

Nel 2025, inoltre, a seguito di apposita procedura comparativa, è stata perfezionata la procedura di acquisto dello stabile sito in Roma, via Lovanio n. 10/ via Yser n. 18, ubicato a poche centinaia di metri dalla sede di piazza G. Verdi, con intestazione della proprietà a favore dello Stato e concessione permanente gratuita all'Autorità. La disponibilità di un nuovo immobile consentirà di far fronte al significativo incremento del numero dei dipendenti correlato alle nuove competenze attribuite all'Autorità, cui è conseguito l'aumento della pianta organica.

Performance

Nel 2025 l'Autorità ha posto in essere tutte le iniziative utili per conseguire gli obiettivi stabiliti nel [Piano della performance 2025-2027](#), approvato con delibera n. 31538 del 15 aprile 2025.

Il Piano della *performance* rappresenta per l'Autorità un indispensabile strumento di pianificazione e programmazione a sostegno dei processi decisionali e, parallelamente, offre al personale l'esatta prospettiva dei compiti assegnati rispetto agli obiettivi dell'amministrazione, assicurando in tal modo la massima trasparenza nei confronti dei portatori d'interesse esterni, pubblici e privati.

A partire dalla missione istituzionale, il Piano della *performance* individua le aree e gli obiettivi strategici di medio e lungo termine e li declina in obiettivi operativi, alla luce dei principi di liceità, trasparenza ed efficienza. La Relazione annuale al Parlamento illustra i risultati conseguiti nell'anno 2025 e denota come, all'esito di un processo partecipativo e condiviso, le direttive e gli obiettivi operativi attribuiti dal Segretario Generale ai Responsabili delle unità organizzative sono risultati sostenibili e coerenti con le finalità del Piano della *performance*, tenuto conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. I risultati ottenuti nel periodo, inoltre, sono risultati positivi e in linea con le previsioni svolte.

Le azioni intraprese e i risultati conseguiti sono risultati, altresì, coerenti con le previsioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2025-2027. Le misure adottate in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza rilevano, infatti, anche sotto il profilo della corretta implementazione del ciclo della *performance*, poiché assicurano l'autenticità della rendicontazione e la visibilità degli obiettivi e dei risultati dell'azione amministrativa.

Allo stesso fine, l'Organismo di valutazione e controllo strategico (OVCS) ha verificato e attestato il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Autorità trasparente".

Profili organizzativi e di gestione



3. Assetto organizzativo e gestione del personale

Risorse umane

Al 31 dicembre 2025, il personale dell'Autorità ammontava a 323 unità, in lieve aumento rispetto all'anno precedente.

In particolare, i dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato erano 287.

Tabella 1 – Personale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Segreterie del Presidente e dei Componenti, Gabinetto e Uffici dell'Autorità								
	RUOLO E T.I.		CONTRATTO**		COMANDO O DISTACCO		TOTALE	
	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2025
Dirigenti*	28*	26*	0	0	3	2	31	28
Funzionari	167	175	10	6	7	11	184	192
Contratti di specializzazione	0	0	0	0	0	0	0	0
Personale operativo	80	80	2	2	11	11	93	93
Personale esecutivo	6	6	0	0	4	4	10	10
Totale	281	287	12	8	25	28	318	323

* Inclusi il Segretario Generale e il Capo di Gabinetto

** Ai contratti deve aggiungersi il contratto del Consigliere dell'Autorità ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis, del regolamento di organizzazione e funzionamento

Con l'art. 1, comma 259, della l. n. 199/2025²¹ la pianta organica dell'Autorità è stata aumentata di 16 unità di ruolo della carriera direttiva, con corrispondente soppressione dei contingenti di 10 e 6 unità di personale di cui la medesima Autorità può avvalersi in posizione di comando²². Nel corso del 2025, l'Autorità ha concluso quattro

procedure concorsuali, delle quali due bandite nel mese di dicembre 2024 e due bandite nel mese di aprile 2025. Le prime due procedure erano volte, rispettivamente, all'assunzione di 4 funzionari con formazione economica e 8 funzionari con formazione giuridica, che sono entrati in ruolo nel periodo novembre 2025-gennaio 2026.

21. Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028".

22. Rispettivamente previsti dall'art. 8, comma 16, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante "Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole" e dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante "Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie".

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

Le ulteriori due procedure – bandite unitamente all'Autorità di Regolazione dei Trasporti – erano volte, rispettivamente, all'assunzione di un funzionario con formazione da ingegnere per lo svolgimento di attività connesse alla gestione degli immobili dell'Autorità e all'assunzione di tre impiegati nel ruolo della carriera operativa per lo svolgimento di mansioni amministrative e di segreteria. A esito di tali procedure concorsuali, nel

mese di dicembre 2025, è stato assunto in Autorità il funzionario con formazione da ingegnere, mentre nei mesi di dicembre 2025-febbraio 2026 sono stati assunti i tre impiegati. La composizione del personale direttivo, per formazione ed esperienza professionale, al 31 dicembre 2025, ha registrato solo minime variazioni rispetto all'anno precedente.

Tabella 2 – Dirigenti e funzionari (esclusi Capo di Gabinetto e comandi) per tipo di formazione ed esperienza lavorativa al 31 dicembre 2025

PROVENIENZA	FORMAZIONE			
	GIURIDICA	ECONOMICA	ALTRO	TOTALE
Pubblica Amministrazione	41	19	5	65
Imprese	12	23	9	44
Università o centri di ricerca	23	29	3	55
Libera professione	38	1	1	40
Altro	0	2	0	2
Totale	114	74	18	206

Rispetto al 2024, si conferma la prevalenza del personale di genere femminile sia nella qualifica di impiegato che nella qualifica di funzionario, mentre per la qualifica dirigenziale si riscontra la piena parità di genere.

Tabella 3 – Personale in servizio presso l'Autorità al 31 dicembre 2025 suddiviso per qualifica e genere

	TOTALE	DIRIGENTI*	FUNZIONARI	IMPIEGATI	COMMESSI	AUTISTI
Uomini	139	14	85	31	5	4
Donne	184	14	107	62	1	0
Totale	323	28	192	93	6	4

* Inclusi il Segretario Generale e il Capo di Gabinetto

Profili organizzativi e di gestione



Personale in assegnazione temporanea da altre amministrazioni

Al 31 dicembre 2025, risultavano complessivamente 28 unità in assegnazione temporanea da altre amministrazioni.

In particolare, 12 posizioni erano occupate ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l. n. 215/2004²³; 1 posizione ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 68/2006²⁴; 3 posizioni ai sensi dell'art. 8, comma 16, del d.lgs. n. 145/2007²⁵.

Nel totale sono incluse 12 unità al di fuori di detti contingenti, di cui 7 appartenenti alla Guardia di Finanza e 5 appartenenti ad altre Amministrazioni.

Impiego delle risorse

Quanto all'impiego delle risorse, si evidenzia che nel 2025 il 68% è stato impegnato nello svolgimento o a supporto delle attività necessarie all'espletamento delle competenze dell'Autorità in materia di tutela del consumatore, concorrenza, rating di legalità e conflitto di interessi. Il 32% è stato impegnato, invece, in attività *no core*.

Praticantato

Nel mese di novembre 2025 è stata bandita una selezione pubblica per 50 giovani laureati, con adeguata formazione in materie giuridiche, economiche, statistiche, nonché relative all'archivistica e biblioteconomia, interessati a svolgere un periodo di praticantato della durata massima di 12 mesi in Autorità. La selezione è in fase di conclusione e si prevede l'ingresso dei praticanti nei primi mesi del 2026. Nel corso del 2025, attraverso lo scorrimento e l'esaurimento delle graduatorie delle selezioni espletate nell'anno precedente, sono entrati in Autorità 55 praticanti, di cui 21 con elevata formazione in materie giuridiche ed economiche, per lo svolgimento di un

periodo di praticantato della durata di 18 mesi e 34 giovani laureati nelle stesse materie per lo svolgimento di un periodo di praticantato della durata di 12 mesi. Nell'anno 2025, inoltre, sono stati attivati 6 tirocini formativi curriculari a seguito di convenzioni con alcune università.

Formazione del personale

Nel corso del 2025 è proseguita l'attività di formazione per il personale dell'Autorità, riguardante i diversi ambiti di attività dell'Istituzione, prevalentemente attraverso l'organizzazione di seminari interni, anche in lingua inglese, riguardanti tematiche di interesse istituzionale, con il coinvolgimento sia di professionalità presenti nella struttura, sia di docenti esterni (personale proveniente da istituzioni europee e università).

Nello specifico, sono stati organizzati complessivamente 18 seminari di formazione, a cadenza bimensile.

L'attività di formazione e aggiornamento dei dipendenti è stata tenuta sia dal personale interno che da relatori esterni e ha avuto ad oggetto numerose tematiche relative a specifiche aree di interesse per l'Istituzione. Parallelamente all'attività di formazione organizzata all'interno dell'Autorità, è proseguita, anche nel corso del 2025, l'attività di formazione esterna destinata al personale, il quale ha partecipato a diversi corsi presenti nel catalogo formativo della SNA, ad alcuni corsi proposti da società private, ad attività formative poste in essere dalla Banca d'Italia (anche nell'ambito della Convenzione in essere, finalizzata allo sviluppo professionale del personale), a un evento formativo promosso dalla *University College London*, nonché a iniziative di formazione promosse dalla Guardia di Finanza. Allo scopo di garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs.

23. Legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi".

24. Decreto legge 6 marzo 2006, n. 68, recante "Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie".

25. Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante "Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole".

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

n. 81/2008, nel corso dell'anno sono stati organizzati 15 corsi base e di aggiornamento, in videoconferenza e in presenza, specificatamente dedicati ai lavoratori, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e ai componenti della Squadra di Emergenza dell'Autorità.

Rinnovo e aggiornamento dei protocolli d'intesa

L'Autorità, nel corso del 2025, ha rinnovato il protocollo d'intesa con la Procura della Repubblica di Milano per aggiornarlo all'evoluzione del quadro normativo, soprattutto in materia di poteri ispettivi dell'Autorità, confermando e rafforzando la reciproca collaborazione, in particolare: i) per l'acquisizione, da parte dell'Autorità, di documentazione, atti, informazioni e chiarimenti nella disponibilità della Procura che risultino utili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali; ii) per la trasmissione, da parte dell'Autorità alla Procura, degli esiti della propria attività da cui emergano possibili profili di rilevanza penale.

Nello stesso periodo, l'Autorità ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e un altro con il Garante per la protezione dei dati personali, formalizzando e promuovendo, in entrambi i casi, un'attività di consultazione e coordinamento già informalmente in essere, considerata la complementarità delle rispettive competenze e la sostanziale convergenza degli obiettivi perseguiti. Entrambi i protocolli sono, infatti, espressione dei generali principi di leale collaborazione tra pubbliche istituzioni e di buon andamento dell'azione amministrativa che, nel caso della collaborazione con la CONSOB, trovano altresì un esplicito riscontro negli artt. 20 e 21 della l. n. 262/2005. Al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia della cooperazione, ciascuno di tali protocolli istituisce un Tavolo tecnico quale sede privilegiata di collaborazione e coordinamento periodico, prevedendo anche la possibilità di una reciproca consultazione nell'ambito della rispettiva attività istruttoria, oltre allo svolgimento di attività congiunte di *advocacy* e di approfondimento scientifico su materie di interesse comune e di formazione del personale.

Entrambi i protocolli hanno una durata triennale tacitamente rinnovabile, salvo diversa decisione.

Rapporti di collaborazione con la Guardia di Finanza

Nel quadro dei consolidati rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, quale polizia economico-finanziaria del Paese, nel 2025 si è assistito a un ulteriore rafforzamento delle attività di supporto per la tutela del mercato, tanto nel settore della concorrenza quanto in ambito consumeristico, nonché per l'attribuzione del *rating* di legalità. In particolare, il Nucleo Speciale Antitrust costituisce il cardine di tale significativo apporto, rappresentando un'unità altamente specializzata preposta allo svolgimento delle investigazioni economico-finanziarie finalizzate ad agevolare le attività istruttorie e ispettive dell'Autorità. Nell'anno di riferimento sono state destinate considerevoli e crescenti energie al versante dell'accesso alle risorse informatiche, potenziando, parallelamente, l'azione di ricerca, acquisizione e analisi delle informazioni presenti in rete e gli strumenti ispettivi e di controllo in dotazione al personale incaricato delle indagini, al fine di consentire la preventiva individuazione di situazioni riconducibili a condotte illecite.

L'interazione sinergica tra le due Istituzioni si è sviluppata altresì attraverso l'effettuazione di accertamenti bancari e finanziari, in ragione delle competenze dell'Autorità esercitate, anche in tali specifici settori, nell'ambito della tutela dei consumatori. Le attività di stretta collaborazione hanno riguardato tutti gli interventi ispettivi, che hanno interessato in prevalenza le aree del Nord Italia, rispetto al Centro e al Sud del Paese. In diversi casi è stato richiesto anche l'ausilio della Componente territoriale del Corpo, risultato fondamentale anche riguardo ad azioni pre-ispettive in contesti di particolare rilievo per l'*enforcement* dell'Autorità.

Particolarmente intense sono state altresì le verifiche di rilevanza fiscale e contributiva inerenti al rilascio del *rating* di legalità, nonché il monitoraggio sulla permanenza dei relativi requisiti. Il proficuo contributo

del Corpo si è sostanziato anche nell'invio di segnalazioni, da parte del Nucleo Speciale Antitrust, a seguito dell'attività investigativa svolta dallo stesso, ovvero in collaborazione con i reparti della Componente territoriale della Guardia di Finanza.

Sempre per il tramite del Nucleo Speciale Antitrust, il coinvolgimento della Guardia di Finanza è avvenuto in misura rilevante nel contesto delle significative indagini conoscitive conclusesi nel corso del 2025.

I suddetti rapporti di collaborazione sono proseguiti, inoltre, anche sotto l'aspetto della reciproca formazione e dell'aggiornamento professionale.

Attività di comunicazione, relazioni esterne e rapporti istituzionali

Nel corso del 2025 ha avuto particolare rilievo l'attività concernente la riunione semestrale dell'*European Competition Network* (ECN), svoltasi a Roma il 26 e 27 novembre, alla quale hanno partecipato i presidenti delle Autorità di concorrenza degli Stati Membri dell'Unione Europea e della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea, nonché i rappresentanti di Islanda, Liechtenstein e Norvegia e dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Sempre a Roma, il 30 settembre e il 1° ottobre si è tenuto l'undicesimo incontro del gruppo di lavoro "*Digital Investigation & Artificial Intelligence*" dell'ECN, di cui pure si è contribuito a curare l'organizzazione logistica.

Nell'ambito delle attività previste dalla convenzione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, inoltre, è partita ufficialmente la campagna di comunicazione sul "*Decalogo*" predisposto dall'Autorità in materia di *e-commerce* e truffe *online* per diffondere la conoscenza delle condotte scorrette più ricorrenti perpetrate

attraverso i c.d. siti truffa. Sempre nel quadro della convenzione AGCM/MIMIT, sono stati avviati i lavori per la nuova edizione della campagna di comunicazione nazionale #Convienesaperlo, rivolta in particolare agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado. Per verificare le competenze dagli stessi acquisite, è stata promossa l'edizione 2025 del concorso #convienesaperlo (anche a scuola), che terminerà nel corso del 2026.

Inoltre, in attuazione della stessa convenzione, sono iniziati i lavori per l'attività di formazione rivolta ai responsabili e agli operatori delle associazioni addetti agli sportelli per i consumatori, finanziati nell'ambito dei bandi Regioni/MIMIT.

Media relations e canali social

Nel 2025 è proseguita la densa attività di diffusione dei comunicati stampa – relativi alle istruttorie, alle campagne di comunicazione e agli eventi di maggiore rilievo – che sono stati 56 per un totale complessivo di 1.296 lanci di agenzia.

Le *media relations* svolte hanno consentito all'Autorità di essere presente in modo costante soprattutto sul *web* e sui quotidiani ma anche su radio, tv e periodici (tabella 4). A tal proposito si evidenzia che le menzioni sono state oltre 22.000, di cui quasi il 75% sul *web*.

L'azione dell'Autorità, frutto di strategie comunicative mirate in atto ormai da diversi anni, ha trovato spazio anche sui canali *social* istituzionali, di cui si segnala il notevole incremento dei *follower*. Per quanto riguarda LinkedIn, inoltre, va evidenziata l'importante crescita delle *impression* e delle interazioni (tabella 5).

Nel 2025, infine, è stato inaugurato un profilo TikTok legato alla campagna di comunicazione nazionale #Convienesaperlo.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

Tabella 4

ESPOSIZIONE SUI MEDIA – ANNO 2025		
	NUMERO MENZIONI	% SUL TOTALE
Carta stampata	4.009	18,2
Web	16.528	74,8
TV	906	4,1
Radio	644	2,9
Totale	22.087	100,00

Tabella 5

ESPOSIZIONE SUI SOCIAL – ANNO 2025				
	COPERTURA	VISITE ALLA PAGINA	INTERAZIONI*	NUOVI FOLLOWER
Facebook	5.239.951	122.425	17.064	4.626
Instagram	2.561.647	35.954	30.055	8.389
	IMPRESSION	VISUALIZZAZIONI DI PAGINA	INTERAZIONI	NUOVI FOLLOWER
Linkedin	933.089	10.347	48.307	4.299

* Reazioni, commenti, condivisioni e clic

Servizi di documentazione e biblioteca

La Biblioteca dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, inaugurata il 14 maggio del 1996 e intitolata alla figura del primo Presidente Francesco Saja, conserva e gestisce materiale informativo e letteratura specialistica, sia a stampa che in versione digitale, relativa a tutti gli ambiti di competenza dell'Autorità. Si tratta di una biblioteca altamente specializzata che vanta un patrimonio complessivo di oltre 9.000 volumi, a cui si aggiungono 120 riviste, disponibili in versione stampa e/o in formato elettronico, e 30 banche dati online di contenuto giuridico ed economico. Nel corso del 2025 il patrimonio è ulteriormente cresciuto mediante l'acquisizione di circa 90 nuove risorse.

La Biblioteca lavora in stretta collaborazione con la realtà bibliotecaria nazionale attraverso la rete NILDE (*Network Inter Library Document Exchange*), tramite la quale è possibile accedere al catalogo delle altre biblioteche nazionali aderenti.

Le risorse informative detenute sono messe a disposizione sia del personale interno che degli utenti esterni. Nel corso del 2025 il numero di accessi in biblioteca da parte dell'utenza complessivamente considerata è più che raddoppiato. Inoltre, in ogni momento è possibile consultare il catalogo digitale delle risorse disponibili (all'indirizzo <https://biblioagcm.sebina.it/SebinaOpac.do>) attraverso il link attivo nella sezione dedicata alla Biblioteca, disponibile sul sito web

Profili organizzativi e di gestione



dell'Autorità.

Dal 2024 la Biblioteca è dotata di un sistema di controllo del patrimonio librario attraverso sistemi RFID (*Radio Frequency Identification*), in linea con l'esperienza delle principali biblioteche pubbliche e private. Nello stesso anno è entrato in funzione anche il sistema di "auto-prestito", mediante il quale il personale interno che dispone di *badge* abilitati può identificarsi e accedere al prestito anche autonomamente.

Tra i servizi informativi e di aggiornamento curati dalla Biblioteca rilevano, in particolare: i) l' "*Alert Antitrust*", quale selezione quindicinale di articoli rilevanti pubblicati sulle riviste in abbonamento; ii) i "*Dossier tematici*", elaborati con cadenza settimanale su argomenti di interesse istituzionale al centro del dibattito pubblico e alimentati attraverso articoli di stampa e vari altri documenti; iii) il "*Monitoraggio dei lavori parlamentari*"; iv) nonché quello relativo agli

"Sviluppi giurisprudenziali della Corte Costituzionale" e alla "Giurisprudenza eurolunitaria" nelle materie di interesse per l'Autorità. Dal 2025 tali contenuti sono disponibili anche *online* nella sezione dedicata.

Sito Internet

Nel mese di febbraio 2025 il portale istituzionale è stato oggetto di un intervento complessivo di aggiornamento, comprendente il *restyling* della veste grafica, la parziale riorganizzazione dell'alberatura, la revisione dei contenuti e l'introduzione di tre c.d. "*home page tematiche*" dedicate alle tre principali tipologie di utenza: consumatori, imprese, PA ed esperti.

Il sito istituzionale è attualmente composto da 13.129 pagine *web* e da circa 10.700 documenti, a cui si sommano le oltre 31.700 delibere dell'Autorità nelle materie di competenza.

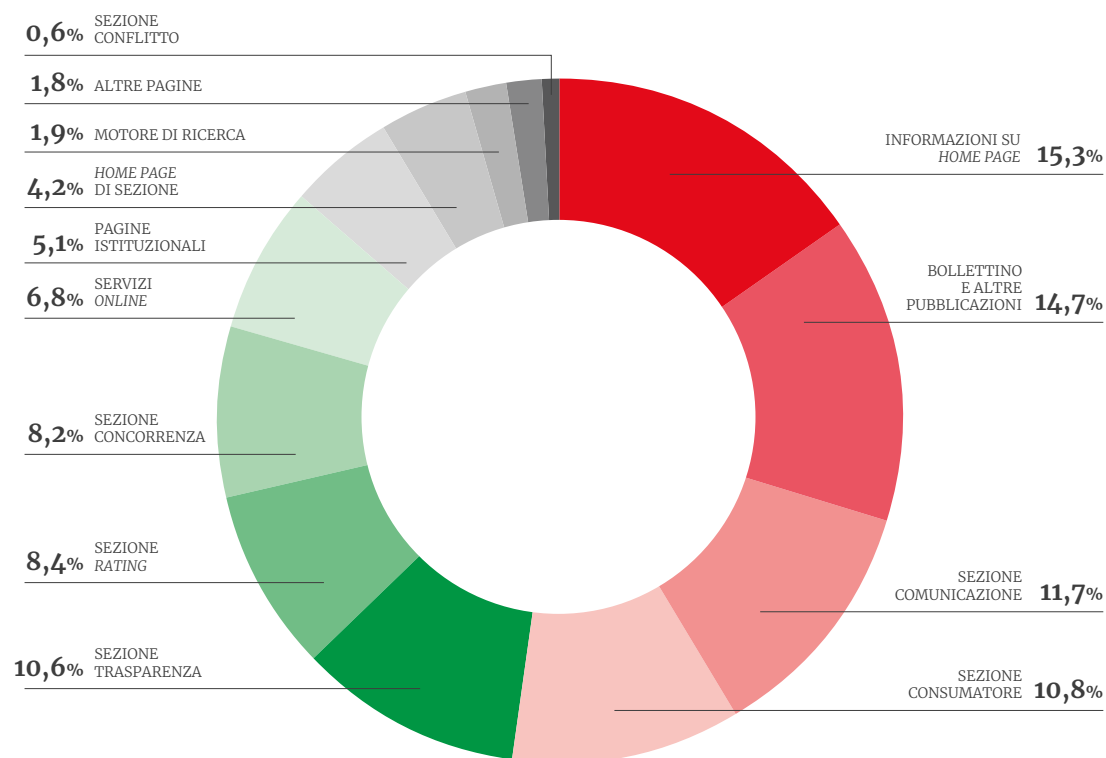
Nel corso del 2025 sono state registrate circa 1,2 milioni di visite, per oltre 3,6 milioni di pagine visualizzate, mediante accesso da *personal computer* (70%) o da dispositivi mobili (28% da *smartphone* e 2% da *tablet*).

La [Home page](#) del portale – dalla quale è possibile consultare le informazioni più recenti – risulta la sezione più visitata nell'anno 2025 (15,3%), seguita dalla sezione dedicata al Bollettino settimanale e alle altre [Pubblicazioni](#) (14,7%). A seguire si collocano la sezione dedicata alla [Comunicazione](#), in cui trovano posto l'archivio di tutti i comunicati stampa e delle *news*, la raccolta di contenuti multimediali, le campagne di comunicazione e le audizioni parlamentari (11,7%), la sezione dedicata al [Consumatore](#) (10,8%), in cui è possibile accedere alle decisioni adottate dall'Autorità in tale ambito e la sezione dedicata alla [Trasparenza](#) (10,6%), costantemente aggiornata con tutte le informazioni previste dal d.lgs. n. 33/2013, comprese

quelle relative ai concorsi banditi nel corso dell'anno e con i rimandi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Molto seguite risultano anche la sezione [Rating di legalità](#) (8,4%), dalla quale le imprese possono accedere alla piattaforma *Webrating* per la presentazione delle domande per l'attribuzione e il rinnovo del *rating* e per la comunicazione delle variazioni societarie, e la sezione dedicata alla [Concorrenza](#) (8,2%). Elevate anche le visite registrate per la sezione dei [Servizi online](#) (6,8%), da cui è possibile reperire, ad esempio, il *form* per l'invio di segnalazioni per pratiche commerciali scorrette, nonché le visite alle [pagine istituzionali](#) (5,1%) e alle nuove *homepage* tematiche dedicate ai consumatori, alle imprese e alle P.A. ed esperti (4,2% nel complesso).

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2026

Figura 1 – Accessi al sito per contenuto delle pagine visualizzate

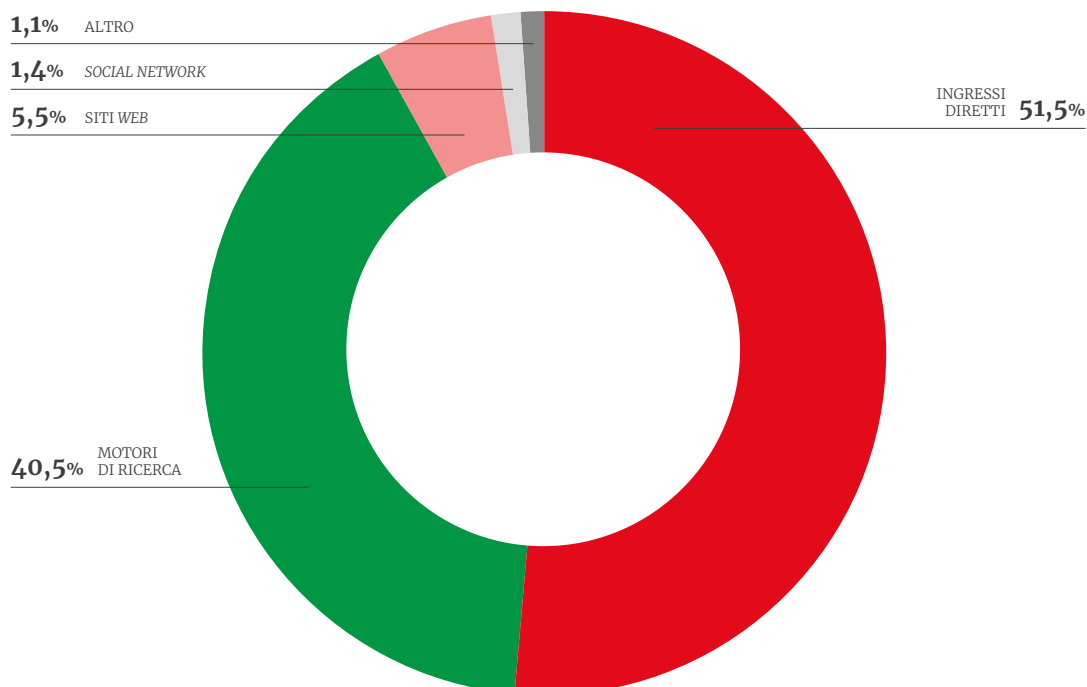


Profili organizzativi e di gestione



In termini di canali di accesso al sito, il 51,5% delle visite origina da accessi diretti (Figura 2), il 40,5% da motori di ricerca e il 5,5% da collegamenti presenti su altri siti web.

Figura 2 – Visite per canale di accesso



Infine, si segnala la disponibilità del portale *Open data*, accessibile dal sito istituzionale, o direttamente all'indirizzo <https://dati.agcm.it>, dal quale è possibile accedere ai dati prodotti dall'Autorità in formato aperto suddivisi per aree di attività. L'iniziativa si inserisce

nel quadro normativo nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2019/1024 (c.d. Direttiva *Open data*) sull'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

Progetto grafico

www.humancreative.it

Stampa e allestimento

Fotolito Moggio srl

Originale in formato digitale.

Nel rispetto dei CAM di cui al D.M. 17 ottobre 2019 del Ministero dell'Ambiente, questo volume è stato realizzato esclusivamente con materiali rispondenti alle certificazioni di ecosostenibilità sotto riportate.



PAGINA BIANCA



190450191830